Guida alla compilazione

Modello 730 2020

CAFCDL®

CAF Nazionale Consulenti del Lavoro

www.cafconsulentidellavoro.it

MODELLO 730/2020

Guida alla compilazione

MODELLO 730/2020

Guida alla compilazione

INTRODUZIONE 7

Le novità del modello in sintesi 7

PARTE PRIMA - Aspetti generali 9

Modello 730 pre-compilato 9

Per chi viene predisposto 9

Quali informazioni contiene 9

Come si accede al 730 pre-compilato 10

Quando e come si presenta 12

Tipologie di controllo 15

Vantaggi sui controlli 16

Controlli preventivi 16

Il visto di conformità e la responsabilità degli intermediari 18

Visto di conformità infedele 18

Rettifica del modello 730 20

Modello 730/2020 ordinario (non pre-compilato) 24

A chi si presenta il 730 ordinario 25

Quando e come si presenta il 730 ordinario 25

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione? 25

Chi può presentare il 730? 26

Casi di esonero della presentazione della dichiarazione 28

La dichiarazione congiunta 30

Presentazione al Caf o al professionista abilitato 32

Presentazione al sostituto d'imposta 33

La presentazione per conto del minore o incapace 33

Dichiarazione presentata dagli eredi 35

La documentazione necessaria 36

Destinazione dell'otto, cinque e due per mille 37

8 per mille 37

5 per mille 38

2 per mille ... 40
Rimborsi, trattenute e pagamenti ... 41
Altre informazioni utili ... 42
FRONTESPIZIO ... 45
Il contribuente ... 45
Codice fiscale ... 46
Dati del contribuente ... 48
Residenza anagrafica ... 48
Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale ... 49
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019 ... 49
Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020 ... 52
Casi particolari ... 54
Casi particolari addizionale regionale ... 54
Addizionale regionale casi particolari ... 55
Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente ... 56
Coniuge e familiari a carico ... 57
Detrazioni per coniuge a carico ... 58
Detrazione ordinaria per figli a carico ... 59
Detrazioni per altri familiari a carico (da rapportare alla percentuale di detrazione) ... 62
Informativa – Detrazione figli a carico per il 2019 ... 65
Dati del sostituto d'imposta ... 66
Firma della dichiarazione ... 68
QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI ... 69
Variazioni di coltura dei terreni ... 70
Denuncia e decorrenza delle variazioni ... 71
Soggetti esonerati dalla denuncia di variazione ex art. 30, TUIR ... 74
Procedura sostitutiva alla denuncia di variazione ... 74
Agroenergie ... 74
Coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola ... 75
Rivalutazione dei redditi dei terreni ... 75
Terreni esenti Imu ... 76
Compilazione del Quadro A ... 79
QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI ... 84

Abitazione principale 85
Fabbricati non locati 87
Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca 88
Casi particolari 96
Compilazione del Quadro B 97
Sezione I – Redditi dei fabbricati e altri dati 97
Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione 109
Fabbricati locati a tassazione ordinaria 110
Casi particolari contratti di affitto 111
Le tipologie di contratto di affitto 113
Fabbricati locati a cedolare secca 116
Riepilogo Cedolare secca 117
QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 120
La Certificazione Unica 121
Novità CU 2020 124
Le sanzioni 125
Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione 125
Detrazioni lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati 125
Detrazioni per redditi di pensione 127
La compilazione del Quadro C 128
Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati 128
Premi di risultato e welfare aziendale 136
La compilazione 139
Periodo di lavoro: casi particolari 141
Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente 142
L'assegno di mantenimento 143
Sezione III – Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef 145
Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef 146
Sezione V – Bonus Irpef 147
Presenza di più Certificazioni 150
Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa 151
Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero 152
MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C 155

QUADRO D – ALTRI REDDITI 156

Composizione del Quadro D 156

Certificazioni CUPE e CU 158

La certificazione dei dividendi (CUPE) 159

Sezione I – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi 161

Redditi di capitale 162

Tassazione dei redditi di capitale 163

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero 165

La compilazione del quadro 166

Redditi diversi – Locazioni brevi 175

Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata 186

QUADRO E – ONERI E SPESE 194

La detrazione 195

Spese sostenute per familiari a carico 195

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti 197

Spese sostenute dagli eredi 197

Oneri sostenuti dalle società semplici 197

Compilazione del Quadro E 199

Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30 e del 35 per cento 200

Spese sanitarie rimborsate 203

La compilazione del Quadro E 211

Le spese di istruzione 236

Spese frequenza corsi universitari 241

Erogazioni liberali ad istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università 243

Sezione II - Oneri deducibili 247

Sezione III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde 269

Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili 279

Sezione III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50% 284

Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico 290

Sezione V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione 297

Sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta 302

QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI 304

Sezioni Quadro F 304
Sezione I - Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2019 305
Sezione II - Altre ritenute subite 308
Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni 310
Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali 317
Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2020 e rateazione del saldo 2019 319
Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale 320
Sezione VII – Locazioni brevi 322
Sezione VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo 323
Sezione IX - Altri dati 325
QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA 329
Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati 330
Sezione II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione 337
Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero 340
Sezione IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo 343
Sezione V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione 345
Sezione VII - Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus) 346
Sezione VIII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus) 349
Sezione IX - Credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato 350
Sezione X - Credito d'imposta videosorveglianza 351
Sezione XIII – Altri crediti d'imposta 352
QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE 354
Regole per la presentazione dell'F24 355
Cosa è cambiato dal 24 aprile 2017 355
Nuove regole per le compensazioni 356
La compilazione del Quadro I 358
Dichiarazione congiunta 359
QUADRO K- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 362
Compilazione Quadro K 362
SEZIONE I - Dati identificativi del condominio 366
SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio) 366
SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi 367
QUADRO L - Ulteriori dati 368

730-3: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE 369
Dati identificativi del modello 369
Calcolo del reddito imponibile e dell'imposta lorda 370
Calcolo detrazioni e credito d'imposta 372
Calcolo dell'imposta netta e del rigo differenza 375
Calcolo addizionali regionali e comunali all'IRPEF 377
Cedolare secca 377
Liquidazione delle imposte 378
Altri dati 380
Risultato della liquidazione 382
Dati per la compilazione del modello F24 382
FAQ 384
Le risposte ai quesiti più ricorrenti e i casi pratici 384
Il 730 pre-compilato 384
Obblighi dell'intermediario connessi al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 pre-compilati 386
Dichiarazione Congiunta 387
Dichiarazione del minore/incapace 389
Redditi dichiarabili nel 730 e quadri aggiuntivi 391
La compilazione del 730/2020 392
Il Quadro A 392
Il Quadro B 394
Il Quadro C 397
Il Quadro D 399
Il Quadro E 402
Il Quadro G 408

INTRODUZIONE

Le novità del modello in sintesi

Le principali novità contenute nel **Modello 730/2020** sono le seguenti:

- **Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede**: per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto avente i requisiti per utilizzare tale modello semplificato. Il modello 730 in tal caso non potrà essere consegnato al sostituto d'imposta né del contribuente né dell'erede.
- **Nuovo limite reddituale per i figli a carico:** dall'anno d'imposta 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4.000 euro.
- **Impatriati:** per i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019, i redditi da lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. I redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti dagli sportivi professionisti concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% purché sia effettuato il versamento di un contributo dello 0,5% della base imponibile secondo le modalità individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- **Detrazione per comparto sicurezza e difesa**: al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali.
- **Detrazione per riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva"):** l'onere sostenuto per il riscatto degli anni non coperti da contribuzione, può essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% con una ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
- **Detrazione per infrastrutture di ricarica**: per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo.
- **Sport bonus:** contribuenti identificati con il numero seriale indicato nella tabella A, allegata al decreto del 23 dicembre 2019, possono fruire di un credito d'imposta. Il credito d'imposta è pari al 65% delle somme erogate in favore degli enti gestori o proprietari di impianti sportivi pubblici ed è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
- **Credito d'imposta per bonifica ambientale:** per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d'imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

- **Detrazione per spese di istruzione:** per l'anno 2019 l'importo massimo annuo delle spese per cui si può fruire della detrazione è pari a 800 euro.
- **Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF:** il contribuente può destinare l'otto per mille dell'Irpef allo Stato indicando una specifica finalità tra cinque distinte opzioni.

PARTE PRIMA - Aspetti generali

Modello 730 pre-compilato

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il Modello 730 precompilato dal 5 maggio 2020.

Per chi viene predisposto

L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato sul proprio sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Quali informazioni contiene

Per la predisposizione del **Modello 730 precompilato**, l'Agenzia delle Entrate utilizza le seguenti informazioni:

- i dati contenuti nella **Certificazione Unica** che viene inviata all'Agenzia delle Entrate dai sostituti d'imposta: ad esempio, i dati dei familiari a carico, i redditi di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef, le trattenute di addizionale regionale e comunale, il credito d'imposta APE, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i dati delle locazioni brevi;
- gli **oneri deducibili o detraibili** che vengono comunicati all'Agenzia delle Entrate, quali spese sanitarie e relativi rimborsi, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi versati alle forme di previdenza complementare, contributi versati per i lavoratori domestici, spese per la frequenza di asili nido e relativi rimborsi, spese universitarie e relativi rimborsi, spese funebri, erogazioni liberali a favore di ONLUS, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico (bonifici per interventi su singole unità abitative e spese per interventi su parti comuni condominiali), spese per interventi di "sistemazione a verde";
- alcune **informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente**: ad esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l'arredo degli immobili ristrutturati e per interventi finalizzati al risparmio energetico), i crediti d'imposta e le eccedenze riportabili;
- le **spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio**, per arredo degli immobili ristrutturati e per **la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde** degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio);
- altri **dati presenti nell'Anagrafe tributaria**: ad esempio, le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari (catasto e atti del registro), i pagamenti e le compensazioni effettuati con il Modello F24.

PRINCIPALI FONTI UTILIZZATE PER PRE-COMPILARE I QUADRI DEL MODELLO 730	
FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica
QUADRO A- Redditi dei terreni	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D- Altri redditi	Certificazione Unica
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Eccedenze, acconti e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei Redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica

Come si accede al 730 pre-compilato

Il Modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal **5 maggio**, in **un'apposita sezione** del sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Per accedere a questa sezione è necessario essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto:

- **online**, accedendo al sito dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it e inserendo alcuni dati personali;
- in **ufficio**, presentando il modulo di richiesta unitamente a un documento di identità.

È possibile accedere al 730 precompilato anche utilizzando:

- un'**identità SPID** – Sistema pubblico d'identità digitale;
- le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps;
- una Carta Nazionale dei Servizi.

Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare:

- il **Modello 730 precompilato**;
- un **prospetto** con l'indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione (ad esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo); se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultano **incomplete**, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione ma sono esposte **nell'apposito**

prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel 730 precompilato. Ad esempio, dall'Anagrafe tributaria può risultare l'atto di acquisto di un fabbricato, di cui però non si conosce la destinazione (sfitto, dato in comodato, ecc.). Nello stesso prospetto sono evidenziate anche le informazioni che risultano incongruenti e che quindi richiedono una verifica da parte del contribuente. Ad esempio, non vengono inseriti nel 730 precompilato gli interessi passivi comunicati dalla banca se sono di ammontare superiore rispetto a quelli indicati nella dichiarazione dell'anno precedente (gli interessi passivi pagati per i mutui ipotecari generalmente diminuiscono nel corso degli anni);

- **l'esito della liquidazione**: il rimborso che sarà erogato dal sostituto d'imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga;
- il **Modello 730-3** con il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il contribuente può accedere alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un Professionista abilitato. In questo caso deve consegnare al sostituto o all'intermediario un'apposita delega per l'accesso al 730 precompilato.

Considerata l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, il DL Liquidità ha inteso agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730, facilitando le modalità di rilascio della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata e della relativa documentazione da parte dei i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, è consentito che i CAF e i professionisti abilitati gestiscano "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730, con modalità telematiche, acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. È, inoltre, previsto che, in caso di necessità determinata, ad esempio, dall'indisponibilità di strumenti, quali stampanti o scanner, il contribuente possa inviare una delega non sottoscritta, ma suffragata da una propria autorizzazione. L'autorizzazione può essere resa, anche in forma libera, in via telematica, ad esempio, tramite e-mail o sistemi di messaggistica istantanea o mediante il deposito nel cloud del CAF o del professionista abilitato e deve contenere le informazioni essenziali quali:

- il codice fiscale e dati anagrafici del contribuente e la denominazione del CAF o il nome del professionista;
- il consenso all'accesso alla dichiarazione precompilata e al trattamento dei dati personali;
- la sottoscrizione del contribuente.

Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

Quando e come si presenta

Il 730 precompilato deve essere presentato entro:

- **30 settembre**

La scadenza riguarda sia l'invio diretto sia quello effettuato tramite Caf o Professionisti abilitati.

Presentazione diretta

Se il contribuente intende presentare il 730 pre-compilato direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate deve:

- **indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio**;
- **compilare la scheda per la scelta della destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille** dell'Irpef, anche se non esprime alcuna scelta;
- **verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi**.

Se alcuni dati del 730 precompilato risultano non corretti o incompleti, il contribuente è tenuto a modificare o integrare il modello 730.

Pertanto, il contribuente può aggiungere:

- un reddito non presente;
- gli oneri detraibili e deducibili non presenti (es: spese attività sportive praticate dai figli).

In questi casi vengono **elaborati** e **messi a disposizione** del contribuente un **nuovo Modello 730** e un **nuovo Modello 730-3** con i risultati della liquidazione effettuata in seguito alle modifiche operate dal contribuente.

Una volta **accettato o modificato**, il Modello 730 precompilato può essere presentato **direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate**. A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito internet viene messa a disposizione del contribuente la **ricevuta di avvenuta presentazione**.

Se dopo aver effettuato l'invio del 730 precompilato il contribuente si accorge di aver commesso degli errori, le rettifiche devono essere effettuate con le modalità descritte nel **paragrafo "Rettifica del Modello 730"**.

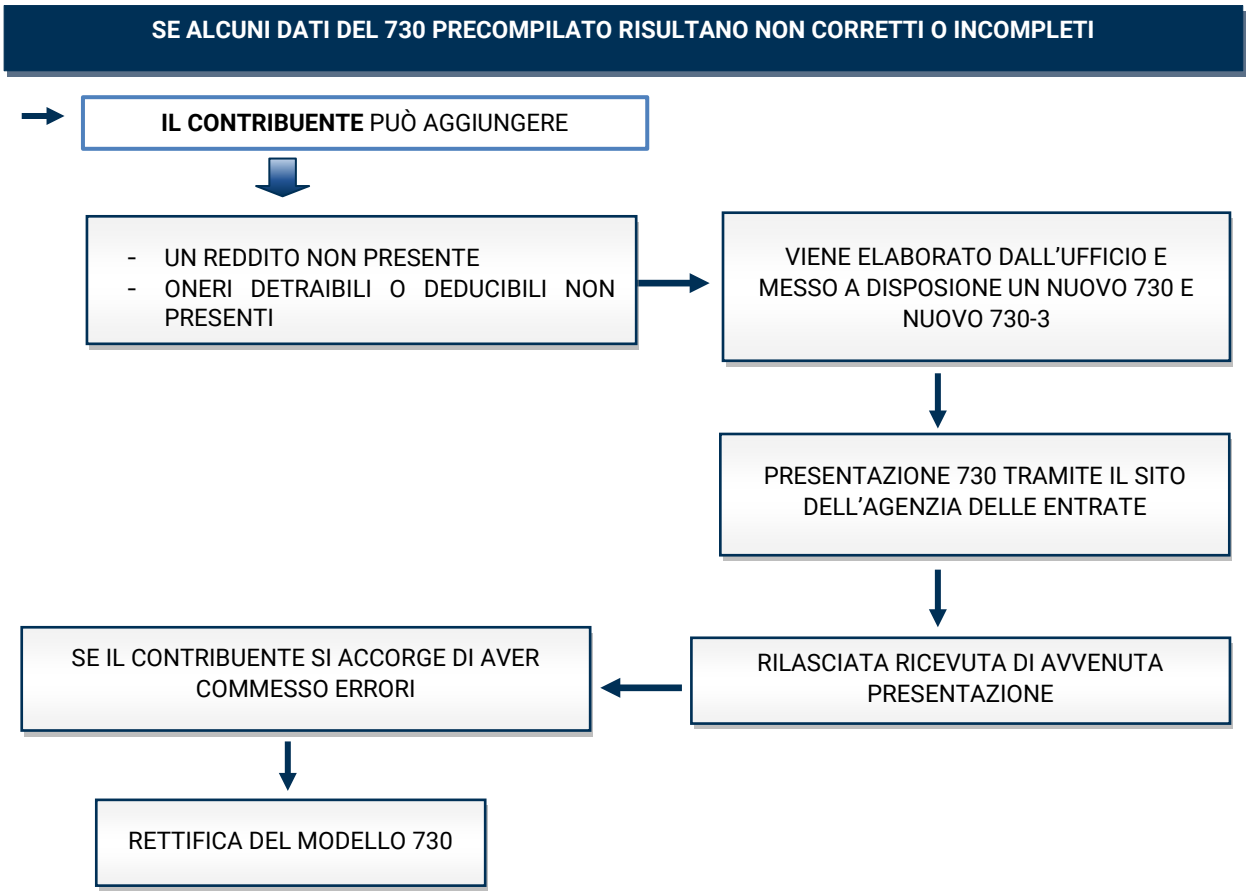

Presentazione tramite sostituto d'imposta, Caf o Professionista abilitato

In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito internet, il Modello 730 pre-compilato può essere presentato:

- **al proprio sostituto d'imposta** (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest'ultimo ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale;
- **a un Caf - dipendenti o a un Professionista abilitato** (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere o perito commerciale).

NOTA BENE - Sono coinvolti nel processo di assistenza fiscale legato alla dichiarazione pre-compilata **esclusivamente i seguenti professionisti/intermediari abilitati**:

- ⇨ i centri di assistenza fiscale (CAF) per i lavoratori dipendenti e pensionati, di cui all'art. 32, comma 1, lettere d), e) e f), D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- ⇨ gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ⇨ gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro .

ATTENZIONE! - Restano esclusi a titolo esemplificativo:

- ⇨ i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- ⇨ le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell'art. 32, comma 1, lett. a), b), e c), D.Lgs. n. 241/1997;
- ⇨ gli iscritti negli albi degli avvocati;
- ⇨ gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;

- ⇨ le associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico - linguistiche;
- ⇨ coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- ⇨ gli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali , degli agrotecnici e dei periti agrari; i notai.

Presentazione al sostituto d'imposta

Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d'imposta deve consegnare, oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa. Il modello riporta la scelta per destinare l'8, il 5 e il 2 per mille dell'Irpef.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque

→ entro il **30 settembre**

il sostituto d'imposta consegna al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l'indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.

Si consiglia di controllare attentamente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal sostituto d'imposta per riscontrare eventuali errori.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve consegnare oltre alla delega per l'accesso al modello 730 precompilato, il modello 730-1, in busta chiusa.

Il contribuente deve sempre esibire al Caf o al professionista abilitato tutti i documenti che dimostrano il diritto alle deduzioni e detrazioni richieste in dichiarazione.

I documenti relativi alla dichiarazione di quest'anno vanno conservati **fino al 31 dicembre 2025**, termine entro il quale l'Amministrazione Fiscale può richiederli.
I Caf o i professionisti abilitati hanno l'obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente (relativi a oneri deducibili e detrazioni d'imposta spettanti, alle ritenute, agli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure ai rimborsi) e rilasciano per ogni dichiarazione un **visto di conformità**.

Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque:

- il **15 giugno** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il **29 giugno**, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- il **23 luglio**, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- il **15 settembre**, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- il **30 settembre**, per quelle presentate dal l° al 30 settembre.

il Caf o il professionista consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

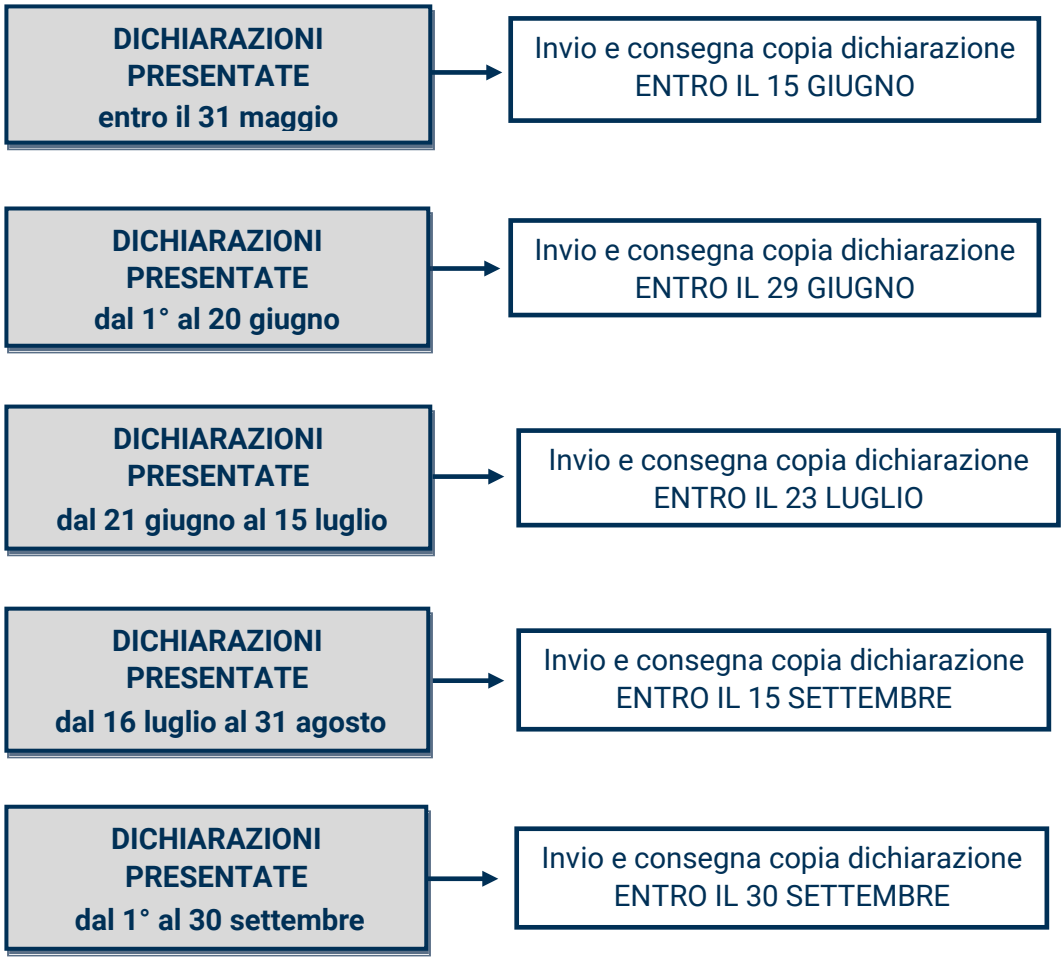

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

Tipologie di controllo

L'attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle entrate ed è finalizzata a verificare la correttezza dei dati in esse riportati. Il controllo sulle dichiarazioni è di due tipi: **automatico e formale.**

TIPOLOGIE DI CONTROLLO DELLE DICHIARAZIONI		
CONTROLLO	**A QUALI DICHIARAZIONI DI APPLICA**	**IN COSA CONSISTE**
automatico	a tutte le dichiarazioni presentate	procedura automatizzata di liquidazione di imposte, contributi, premi e rimborsi, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e di quelli

		risultanti nell'Anagrafe tributaria
formale	alle dichiarazioni dei redditi selezionate a livello centrale in base a criteri fondati sull'analisi del rischio	riscontro dei dati indicati nella dichiarazione con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati

Vantaggi sui controlli

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta dall'Agenzia, direttamente o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf o professionista), è prevista una diversa procedura sui controlli documentali.

Se il **730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente** tramite il sito internet dell'Agenzia **oppure al sostituto d'imposta**:

- **non saranno controllati i documenti che attestano le spese indicate nella dichiarazione, i cui dati sono stati forniti all'Agenzia delle Entrate** da medici, strutture accreditate per l'erogazione dei servizi sanitari, strutture autorizzate e non accreditate, farmacie e parafarmacie, professionisti sanitari (ottici, psicologi, ecc.) infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, università, banche, assicurazioni, enti previdenziali, imprese di pompe funebri, amministratori di condominio, asili nido pubblici e privati e dagli enti del terzo settore.

Se il **730 precompilato viene presentato tramite Caf o professionista abilitato** con o senza modifiche:

- il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all'Agenzia delle Entrate da soggetti terzi.

Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l'eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

L'Agenzia può comunque effettuare nei confronti del contribuente i controlli per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di detrazioni o deduzioni: di questo rispondono sempre i contribuenti e non i Caf o i professionisti.
Per esempio, per la detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale, può essere controllata l'effettiva destinazione ad abitazione principale dell'immobile.

Controlli preventivi

La disciplina normativa di cui ai controlli preventivi sul Modello 730 è stata oggetto di intervento da parte della Legge n°208/2015, Legge di Stabilità 2016 che ha modificato il D.Lgs. 175/2014; ai fini dell'attivazione di tale tipo di controlli è venuto meno il presupposto della presenza di carichi di famiglia che determinano rimborsi superiori a € 4.000.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in caso di presentazione del Mod. 730 precompilato senza modifiche direttamente dal contribuente, ovvero dal sostituto d'imposta, non trovano applicazione i controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comma 586, Legge 27 dicembre 2013, n. 147).

I controlli preventivi non vengono effettuati neanche in caso di accettazione senza modifiche del 730 precompilato presentato tramite un CAF o professionista abilitato; resta fermo per tale tipo di presentazione indiretta, il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.

Nel caso di presentazione del Modello 730 direttamente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, l'Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa.

Pertanto, sarà possibile procedere al controllo anche nel caso in cui non siano esposte in dichiarazione detrazioni per famigliari a carico.
È stato altresì specificato che gli "elementi di incoerenza" che faranno scattare i controlli preventivi sono:

- tipologia ed entità delle correzioni;
- entità del rimborso.

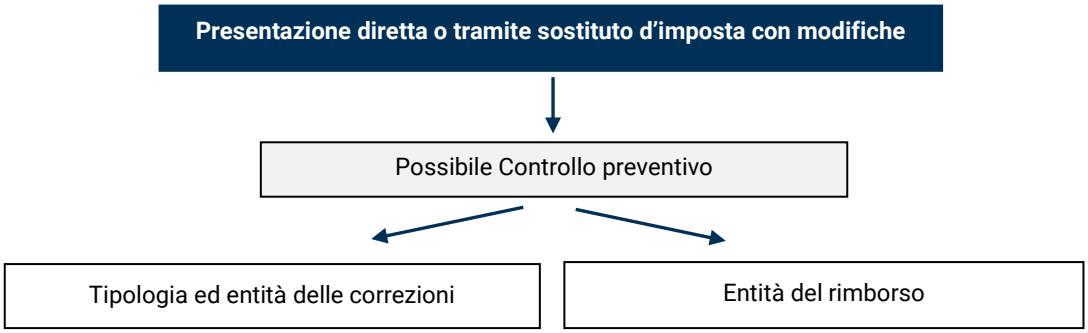

NOTA BENE - I controlli preventivi non vengono effettuati se il Modello 730 è stato presentato tramite un Caf o un Professionista abilitato, tenuto all'apposizione del visto di conformità, oppure se il 730 precompilato è stato presentato senza modifiche, direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta.

Se il 730 pre-compilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, **i controlli documentali** saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista **anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari**, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.

L'Agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA		
SENZA MODIFICHE	NO CONTROLLO FORMALE	730 PRECOMPILATO ACCETTATO
CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE	730 PRECOMPILATO MODIFICATO

Il visto di conformità e la responsabilità degli intermediari

Il visto di conformità, sancito dall'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n°241/97, è l'attestazione rilasciata dai CAF e commercialisti che garantisce che i dati indicati nella dichiarazione dei redditi sono conformi ai documenti fiscali che il contribuente ha esibito e la correttezza degli stessi.

Con la L. 26/2019 di conversione al D.L.4/2019 sono state immesse importanti novità riguardo ai controlli sul visto di conformità al modello 730, modificando, in caso di rilascio infedele del visto, il regime sanzionatorio.

L'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali ex art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973 a seconda che **il contribuente presenti** il Modello 730 pre-compilato **direttamente**, tramite il **proprio sostituto d'imposta** che presta assistenza fiscale o tramite **CAF o Professionista abilitato** e a seconda che il contribuente **accetti il Modello 730 precompilato senza modifiche** o **vi apporti integrazioni o correzioni**.

Ecco che se i **Modelli 730 precompilati**, modificati o non, vengono presentati tramite **Professionisti abilitati o Caf**, il controllo formale ex art. 36-*ter* viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare **il visto di conformità sulla dichiarazione**.

Controlli formali ex art. 36-ter

↘ **Se 730 precompilati, modificati o non, sono presentati tramite Caf o Professionisti abilitati**

↘ il controllo formale viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.

Visto di conformità infedele

Con l'entrata in vigore della L.26/2019 i CAF/professionisti abilitati sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata a seguito dei controlli formali dell'Agenzia, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

A condizione che l'infedeltà del visto non sia stata già contestata con comunicazione d'irregolarità, il Caf o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente oppure, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica.

In tal caso, la somma dovuta dal Caf o dal professionista abilitato è ridotta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

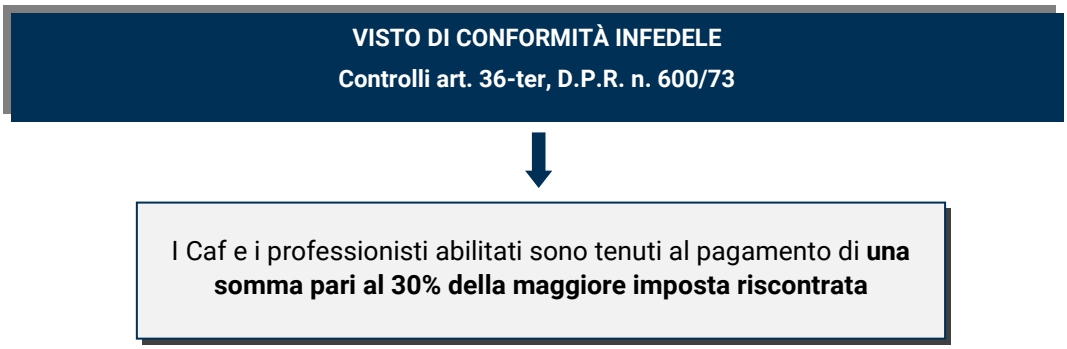

Visto infedele

L'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato d.lgs. n. 175 del 2014 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In base alla nuova formulazione dell'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, recata dall'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La nuova norma conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

In tal caso la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In base alla nuova disposizione, in caso di visto infedele, in luogo dell'importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai

sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento dell'importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata.

La maggiore imposta dovuta e i relativi interessi sono richiesti al contribuente (art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175 del 2014) per tutte le dichiarazioni modello 730 con visto di conformità (art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014).

RICORDA - Prima dell'invio della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate e comunque entro il 30 settembre, il Caf o il Professionista consegna al contribuente una **copia della dichiarazione** e il **prospetto di liquidazione, Modello 730-3**, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Nel prospetto di liquidazione sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati dal Caf o dal professionista e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d'imposta e le somme che saranno trattenute.

NOTA BENE - Si consiglia di far controllare attentamente al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione elaborati dal Caf o dal Professionista per riscontrare eventuali errori.

Rettifica del modello 730

Modello 730 rettificativo

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".

Modello 730 integrativo

Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel mod. 730 originario) o un'imposta pari a quella determinata con il mod. 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

- presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il **codice 1** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il mod. 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il mod. 730 integrativo deve esibire la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell'integrazione che viene effettuata.

ATTENZIONE! - Se l'assistenza sul mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d'imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta la documentazione;

- presentare un modello REDDITI Persone fisiche 2020, utilizzando l'eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello REDDITI Persone fisiche 2020 può essere presentato
  - entro il 30 novembre (correttiva nei termini);
  - oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2020 relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa);
  - oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.r. 322 del 1998). In questo caso l'importo a credito, potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Integrazione della dichiarazione in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d'imposta

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. In questo caso dovrà indicare il **codice 2** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio. Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

Integrazione della dichiarazione in relazione sia ai dati del sostituto d'imposta sia ad altri dati della dichiarazione da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta invariata

Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportano un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente può presentare entro il **25 ottobre** un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il **codice 3** nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio.

Integrazione della dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito

Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione o la rettifica comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2020.

Il modello REDDITI Persone fisiche 2020 può essere presentato:

- entro il 30 novembre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
- entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all'anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
- entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.r. 322 del 1998). In questo caso se dall'integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

NOTA BENE - La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 e, quindi, non fa venir meno l'obbligo da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

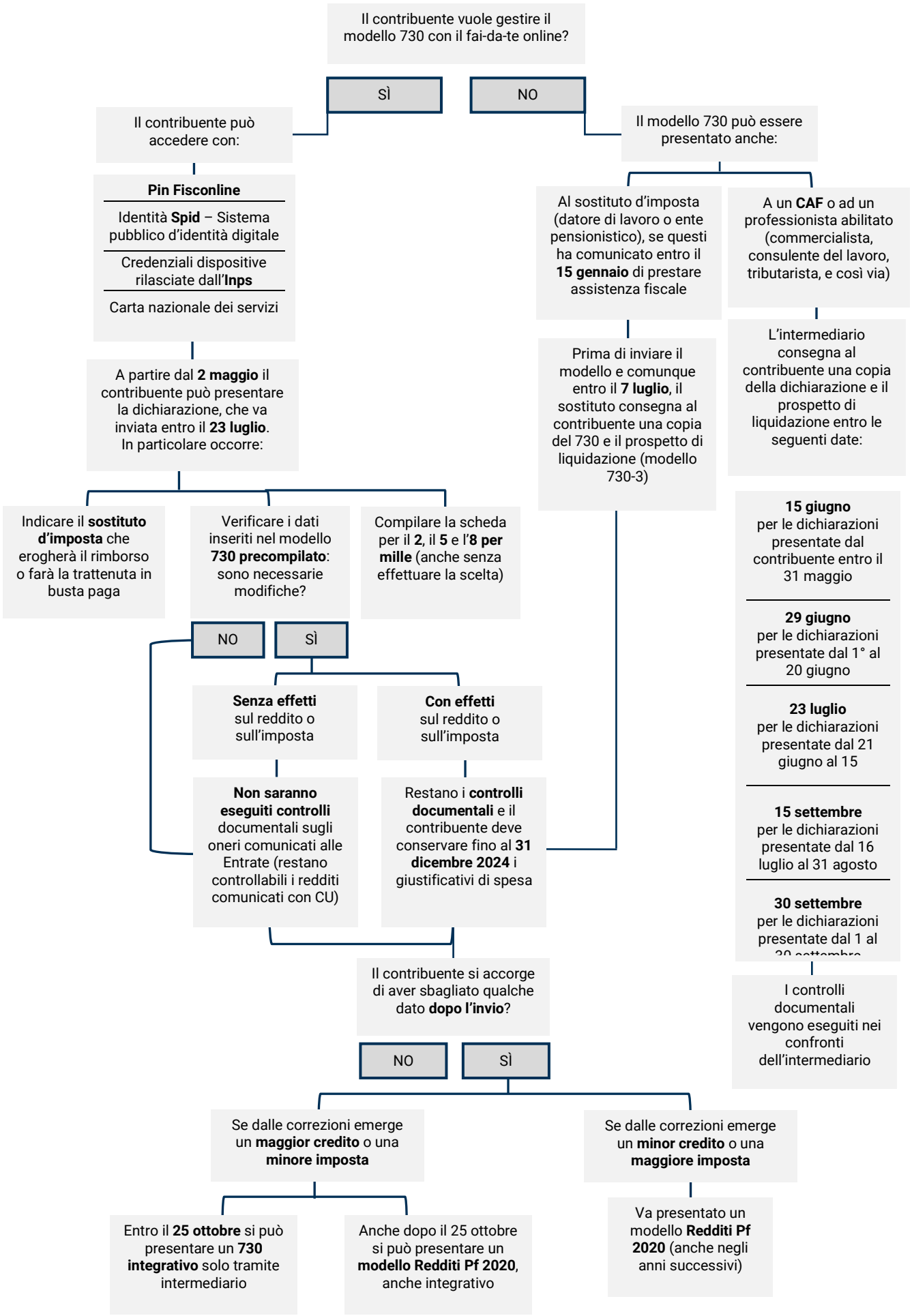
Il contribuente vuole gestire il modello 730 con il fai-da-te online?
SÌ
NO
Il contribuente può accedere con:
Pin Fisconline
Identità Spid – Sistema pubblico d'identità digitale
Credenziali dispositive rilasciate dall'Inps
Carta nazionale dei servizi
A partire dal 2 maggio il contribuente può presentare la dichiarazione, che va inviata entro il 23 luglio. In particolare occorre:
Indicare il sostituto d'imposta che erogherà il rimborso o farà la trattenuta in busta paga
Verificare i dati inseriti nel modello 730 precompilato: sono necessarie modifiche?
Compilare la scheda per il 2, il 5 e l'8 per mille (anche senza effettuare la scelta)
NO
SÌ
Senza effetti sul reddito o sull'imposta
Con effetti sul reddito o sull'imposta
Non saranno eseguiti controlli documentali sugli oneri comunicati alle Entrate (restano controllabili i redditi comunicati con CU)
Restano i controlli documentali e il contribuente deve conservare fino al 31 dicembre 2024 i giustificativi di spesa
Il contribuente si accorge di aver sbagliato qualche dato dopo l'invio?
NO
SÌ
Se dalle correzioni emerge un maggior credito o una minore imposta
Entro il 25 ottobre si può presentare un 730 integrativo solo tramite intermediario
Anche dopo il 25 ottobre si può presentare un modello Redditi Pf 2020, anche integrativo
Se dalle correzioni emerge un minor credito o una maggiore imposta
Va presentato un modello Redditi Pf 2020 (anche negli anni successivi)
Il modello 730 può essere presentato anche:
Al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se questi ha comunicato entro il 15 gennaio di prestare assistenza fiscale
Prima di inviare il modello e comunque entro il 7 luglio, il sostituto consegna al contribuente una copia del 730 e il prospetto di liquidazione (modello 730-3)
A un CAF o ad un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, tributarista, e così via)
L'intermediario consegna al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione entro le seguenti date:
15 giugno per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio
29 giugno per le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno
23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15
15 settembre per le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto
30 settembre per le dichiarazioni presentate dal 1 al
I controlli documentali vengono eseguiti nei confronti dell'intermediario

Modello 730/2020 ordinario (non pre-compilato)

730

MODELLO 730/2020

Redditi 2019

Agenzia Entrate

Mod. N.

Provvedimento del 15.01.2020

- Con **Provvedimento del 15.01.2020** sono stati approvati i modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d'imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2020 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.

Il contribuente che riceve il Modello 730 pre-compilato **non è obbligato ad utilizzarlo**. Può infatti presentare la Dichiarazione dei Redditi con le modalità ordinarie (**utilizzando il Modello 730 o il Modello Redditi).**

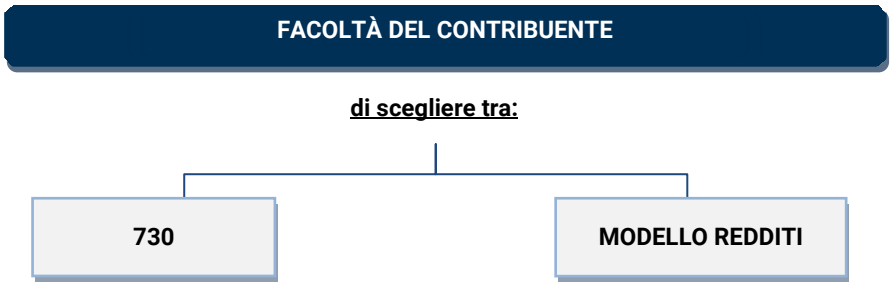

Il contribuente per cui l'Agenzia delle Entrate ha predisposto il modello 730 precompilato, ma ha **percepito altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730** (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare il modello 730 precompilato, ma **deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello REDDITI ordinario o modificando il modello REDDITI precompilato.**

Il contribuente per cui non è stato predisposto il Modello 730 pre-compilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) deve presentare la Dichiarazione dei Redditi con le **modalità ordinarie utilizzando il Modello 730**, ove possibile, oppure il **Modello Redditi**, sempre che non rientri nei casi di esonero che verranno descritti in seguito.

NOTA BENE

- Il contribuente che riceve il Modello 730 pre-compilato, ma ha percepito **altri redditi che non possono essere dichiarati con il Modello 730** (ad esempio redditi d'impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il Modello Redditi.
- Il contribuente che non riceve il Modello 730 pre-compilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) **deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie** utilizzando il Modello 730, ove possibile, oppure il Modello Redditi, sempre che non rientri nei casi di esonero descritti in seguito.

A chi si presenta il 730 ordinario

Il **Modello 730 ordinario** può essere presentato al sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, al Caf o al Professionista abilitato.

I **lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio devono presentare il Modello 730 a un Caf dipendenti o a un Professionista abilitato.

Quando e come si presenta il 730 ordinario

Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità sopra descritte per il 730 precompilato, quindi:

- entro il **30 settembre** al proprio sostituto d'imposta, al Caf o al professionista abilitato.

Nel caso di presentazione al sostituto d'imposta il contribuente deve consegnare il Modello 730 ordinario già compilato.

Nel caso di presentazione al Caf o al Professionista abilitato possono essere richiesti al momento della presentazione della dichiarazione i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante e il controllo formale è effettuato nei confronti del Caf o del Professionista. Sul visto di conformità si applicano le stesse regole sopra descritte per il 730 precompilato.

Chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione?

Il contribuente deve controllare se è obbligato a presentare la Dichiarazione dei Redditi – Modello 730 o Modello Redditi – oppure se è **esonerato**.

Il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione se ha conseguito redditi nell'anno 2019 e non rientra nelle ipotesi di esonero elencate nella successiva tabella. In questo caso deve verificare se può presentare il Modello 730 o deve presentare il Modello Redditi.

La dichiarazione deve comunque essere presentata **se le addizionali all'Irpef non sono state trattenute** o **sono state trattenute in misura inferiore a quella dovuta**.

A tal fine si ricorda che l'importo minimo di versamento e rimborso è pari a **€ 12,00**.

ATTENZIONE! - La dichiarazione **deve essere presentata** anche se sono stati percepiti esclusivamente redditi che derivano dalla locazione di fabbricati per i quali si è optato per la cedolare secca.

La dichiarazione **può essere presentata**, anche in caso di esonero, per dichiarare eventuali spese sostenute, fruire di detrazioni o per chiedere rimborsi relativi a crediti o eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti o da acconti versati per il 2019.

Chi può presentare il 730?

Possono utilizzare il Mod. 730 i **contribuenti che nel 2020 sono**:

- pensionati o lavoratori dipendenti **(compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);**
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente **(es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);**
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa Cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive **(consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);**
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. **Questi contribuenti possono rivolgersi:**
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  - a un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti (CAF-dipendenti) o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio
- **personale della scuola** con contratto di lavoro a **tempo determinato**. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle Entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di **settembre dell'anno 2019 al mese di giugno dell'anno 2020**;
- **produttori agricoli esonerati** dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA.

APPROFONDIMENTO

I contribuenti sopra elencati possono presentare il Modello 730 precompilato o ordinario **anche in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.**

Il Modello **730 senza sostituto precompilato** va presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un Professionista abilitato.

Il **Modello 730 senza sostituto ordinario** va presentato a un Caf o a un Professionista abilitato.

In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la **lettera "A"** nella casella "**730 senza sostituto**" e nel riquadro "**Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio"** va barrata la casella "**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**". Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall'Agenzia delle Entrate. Se, invece, emerge un debito, il **pagamento viene effettuato tramite il Modello F24.**

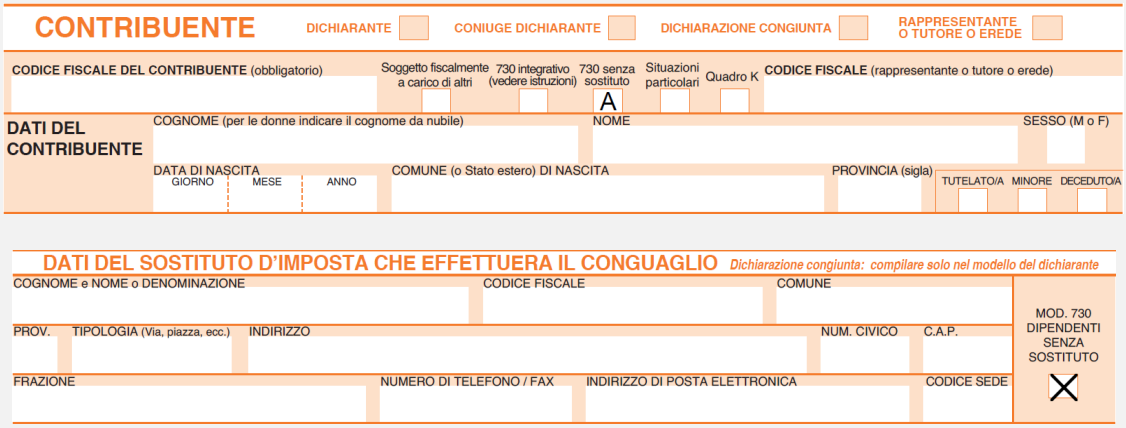

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE
Nel prospetto viene indicato l'ammontare dell'importo che sarà trattenuto o rimborsato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico in busta paga.
Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.
È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Il risultato della liquidazione del Mod. 730/2020 dei contribuenti senza sostituto d'imposta sarà indicato:

- nel rigo 162, Mod. 730-3, se emerge un debito;
- nel rigo 164, Mod. 730-3, se emerge un credito.

Possono utilizzare il **Modello730 precompilato o ordinario** i contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA** (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata,** indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci, compresi i minori**, o per il **contribuente deceduto** può utilizzare il Modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.

I contribuenti sopra elencati, che scelgono di utilizzare il Modello Redditi PF, devono presentarlo in **via telematica all'Agenzia delle Entrate**.

Casi di esonero della presentazione della dichiarazione

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente le seguenti tipologie di reddito

1. Abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati **non locati.***
2. Lavoro dipendente o pensione.
3. Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, pertinenze relative e fabbricati **non locati.***
4. **Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto**. *Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.*
5. **Redditi esenti. ****
6. **Redditi soggetti ad imposta sostitutiva** (es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico).
7. **Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta** (es. interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili).

***** L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è **situato nello stesso Comune dell'abitazione principale**. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'IMU.

APPROFONDIMENTO

Per le tipologie di reddito n. 2, 3 e 4, perché siano rispettate le condizioni di esonero, devono essere corrisposti**:**

- **da un unico sostituto d'imposta** obbligato ad effettuare le ritenute di acconto;
- o **corrisposti da più sostituti, purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio.**

In questi stessi casi spettano le detrazioni per coniuge e familiari a carico e non sono dovute le addizionali regionali e comunali.

**** Esempio di redditi esenti.**

- Rendite erogate dall'INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte;
- alcune borse di studio;
- pensioni di guerra;
- pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva;
- pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento;
- assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli anziani, pensioni sociali.

CASI DI ESONERO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione, il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima Colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda Colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza Colonna:

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze(*))	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.000	Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. *Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.*
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) *È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli*	8.000	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: *compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale*	4.800	
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche	30.658,28	

(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un'imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:

Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:

imposta lorda (*)	–
detrazioni per carichi di famiglia	–
detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi	–
ritenute	=
importo non superiore a euro 10,33	

(*) L'imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l'abitazione principale e relative pertinenze.

ATTENZIONE! - Devono presentare il **Mod. REDDITI Persone fisiche 2020** e non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- **nel 2019 hanno posseduto:**
  - redditi derivanti da produzione di "agro-energie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014;
  - redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l'art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  - plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
  - redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;

- **nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia;**
- devono presentare anche **una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e**

semplificato (sostituti d'imposta);

- utilizzano crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

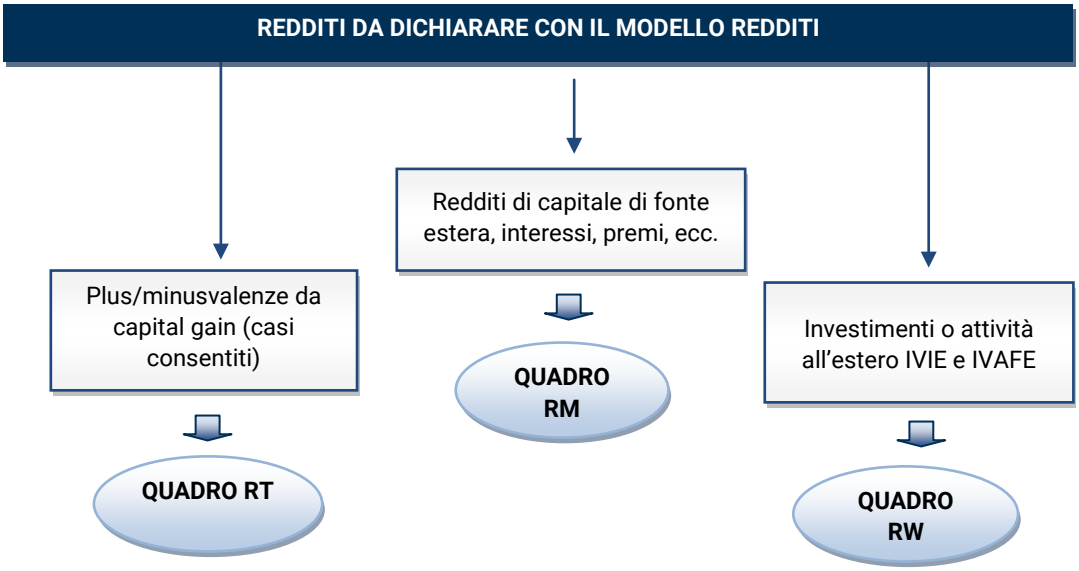

La dichiarazione congiunta

Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi indicati nel precedente paragrafo "Chi può presentare il modello 730" e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

NOTA BENE - Ai sensi dell'art. 4, comma 5, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, qualora rispettino singolarmente i requisiti per presentare il Mod. 730 (articolo 13, comma 4, D.M. 164/1999), i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni Mod. 730 precompilato.

Il Modello 730 precompilato in **forma congiunta** è possibile **quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi dichiarabili con il mod. 730,** tra cui:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**
- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA** (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II.

ATTENZIONE! - Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi** avvenuto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "**dichiarante**" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un Professionista abilitato.

Il 730 (precompilato o ordinario) può essere presentata in forma congiunta quando:

- i coniugi non sono legalmente ed effettivamente separati,
- entrambi i coniugi devono presentare tipologie reddituali dichiarabili con il Mod. 730,
- è sufficiente che solo uno dei coniugi possieda un sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

→ Quando entrambi i coniugi hanno i requisiti per utilizzare il Mod. 730, possono presentarlo in forma congiunta

Il 730 (precompilato o ordinario) NON può essere presentata in forma congiunta quando:

- Uno dei due coniugi è deceduto
- I redditi posseduti non posso essere indicati nel mod. 730
- La dichiarazione è presentata per conto di minori o incapaci.

ESEMPIO

Il signor Verdi oltre a percepire redditi da lavoro dipendente, possiede anche redditi derivanti dalla locazione di fabbricati.
La signora Rossi, sua moglie, percepisce redditi di lavoro autonomo occasionale, senza partita IVA, sia per l'anno 2019 che per il 2020.
Essendo i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, potranno scegliere di:

- presentare due dichiarazioni disgiunte
- presentare un unico modello 730 congiunto.

In caso di presentazione del modello 730 in forma congiunta, le operazioni di conguaglio verranno effettuate obbligatoriamente dal sostituto d'imposta del marito; infatti, la moglie, avendo percepito nel 2019 e percependo anche nel 2020 solo redditi di lavoro autonomo occasionale, non possiede un sostituto d'imposta che possa liquidare gli importi scaturenti dalla dichiarazione.

ATTENZIONE! – In caso di percezione di redditi di lavoro dipendente o pensione da parte di entrambi i coniugi, è in ogni modo possibile presentare la dichiarazione congiunta sia all'ente pensionistico che al datore di lavoro di uno dei coniugi. In tal caso, i coniugi sceglieranno il sostituto d'imposta per cui sarà più semplice effettuare le operazioni di conguaglio. In caso di percezione di redditi di collaborazione coordinata e continuativa sarà possibile inviare la dichiarazione in forma congiunta, presentandola unicamente ad un CAF o ad un professionista abilitato, riportando i dati del sostituto d'imposta del **committente del dichiarante**.

Presentazione al Caf o al professionista abilitato

Qualora si decida di presentare la dichiarazione congiunta al Caf o al professionista abilitato, nel modello andranno indicati i dati del sostituto d'imposta del coniuge che si pone come dichiarante.

Nel caso in cui non vi fosse un sostituto d'imposta sarà necessario:

- inserire nella casella "730 senza sostituto" la lettera A
- barrare la casella "mod. 730 senza sostituto".

ESEMPIO

Il signor Rossi ha percepito redditi di lavoro dipendente nel 2019, e nel 2020 si ritrova senza sostituto d'imposta.
Sua moglie ha percepito esclusivamente redditi derivanti dalla locazione di un'unità immobiliare.
I coniugi decidono di presentare la dichiarazione congiunta.
Il frontespizio del sig. Rossi risulterà così compilato:

730 **MODELLO 730/2020**
Redditi 2019
Agenzia Entrate
Mod. N.

CONTRIBUENTE DICHIARANTE [X] CONIUGE DICHIARANTE [ ] DICHIARAZIONE CONGIUNTA [X] RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
RSSFNC73T16D086M			A			

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	ROSSI	FRANCESCO	M

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
16	12	1973	COSENZA	CS			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE	MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO
			[X]

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE

Il modello 730 della moglie risulterà così compilato:

CONTRIBUENTE DICHIARANTE [ ] CONIUGE DICHIARANTE [X] DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
NGLVRD75M42D086I						

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	VERDI	ANGELA	F

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
2	08	1975	COSENZA	CS			

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*
COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | COMUNE
PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO | C.A.P.
FRAZIONE | NUMERO DI TELEFONO / FAX | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | CODICE SEDE
MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

Presentazione al sostituto d'imposta

Qualora entrambi i coniugi si possano avvalere dell'assistenza fiscale, il modello congiunto può essere presentato al datore di lavoro di uno dei due coniugi.

Il dichiarante dovrà in ogni caso indicare i dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio.

NOTA BENE - Nella dichiarazione congiunta va indicato come "dichiarante" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione.

La presentazione per conto del minore o incapace

Il Mod. 730 può essere impiegato anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto di **persona incapace, compresi i minori**.

Possono presentare la dichiarazione i soggetti che svolgono la funzione di rappresentante legale o tutore del contribuente. Ovviamente, la persona incapace o il minore devono possedere le condizioni per la presentazione del Mod. 730, ovvero:

- deve possedere esclusivamente le tipologie reddituali che possono essere dichiarate con il Mod. 730.

Possono presentare il Mod. 730/2020 anche i minori/incapaci che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, anche nel caso non vi sia un sostituto d'imposta tenuto che effettui il conguaglio per il 2019.

ATTENZIONE! – Si ricorda che nell'ipotesi presentazione per conto di minore/incapace **non è possibile presentare la dichiarazione in forma congiunta.** Inoltre in dichiarazione non vanno mai indicati i redditi del rappresentante o tutore.

Da un punto di vista operativo, la presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni Mod. 730:

- un primo modello contenente i dati anagrafici e reddituali del minore o incapace;
- un secondo modello contenente i dati anagrafici e di residenza del rappresentante o tutore.

In entrambi i modelli devono essere riportati sia il codice fiscale del contribuente (minore o incapace), sia il codice fiscale del rappresentante o tutore. Inoltre, entrambi i modelli devono essere firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore).

Esempio di compilazione

Dichiarazione presentata per conto del minore

Il genitore Rossi Francesco (codice fiscale RSSFNC73T16D086M) presenta la dichiarazione Mod. 730/2020 per conto del figlio **minore** Rossi Marco (codice fiscale RSSMRC04E15D086L).

La presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni. Pertanto dovranno essere compilati due Modd. 730:

→ **1° Modello 730 - ROSSI MARCO (MINORE)**

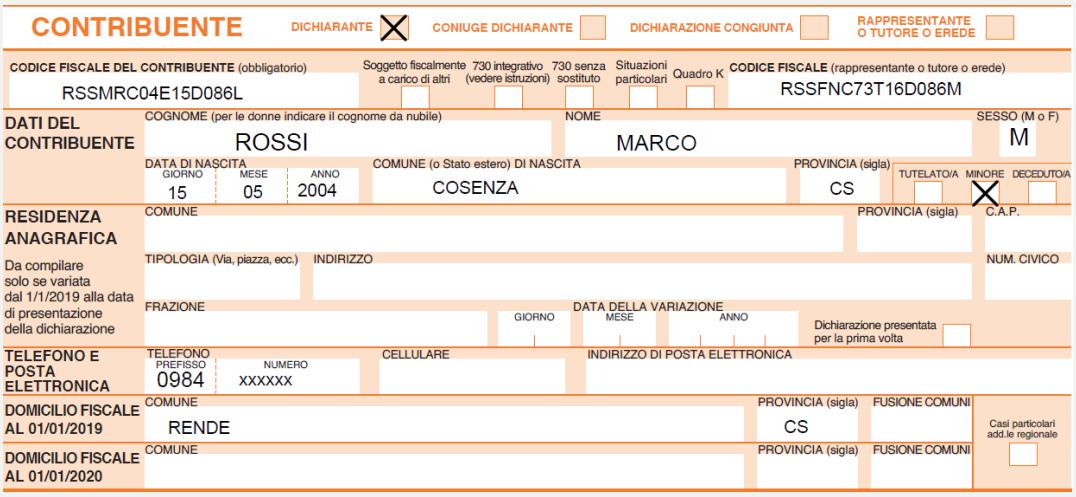

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [X] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	RSSMRC04E15D086L
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	RSSFNC73T16D086M
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	ROSSI
NOME	MARCO
SESSO (M o F)	M
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	15 / 05 / 2004
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	COSENZA
PROVINCIA (sigla)	CS
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	[ ] / [X] / [ ]
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	
PROVINCIA (sigla) / C.A.P.	
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) / INDIRIZZO / NUM. CIVICO	
FRAZIONE / DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	
Dichiarazione presentata per la prima volta	[ ]
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO (PREFISSO / NUMERO)	0984 / XXXXXX
CELLULARE / INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	RENDE
PROVINCIA (sigla) / FUSIONE COMUNI	CS
Casi particolari add.le regionale	[ ]
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE / PROVINCIA (sigla) / FUSIONE COMUNI	

Nella sezione **"Contribuente"** va barrata la casella **"dichiarante"** ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente", il codice fiscale del minore.

Nel campo **"Codice fiscale del rappresentante o tutore"**, va indicato il codice fiscale del padre; va barrata la casella "minore".

→ **2° Modello 730 - ROSSI FRANCESCO (GENITORE)**

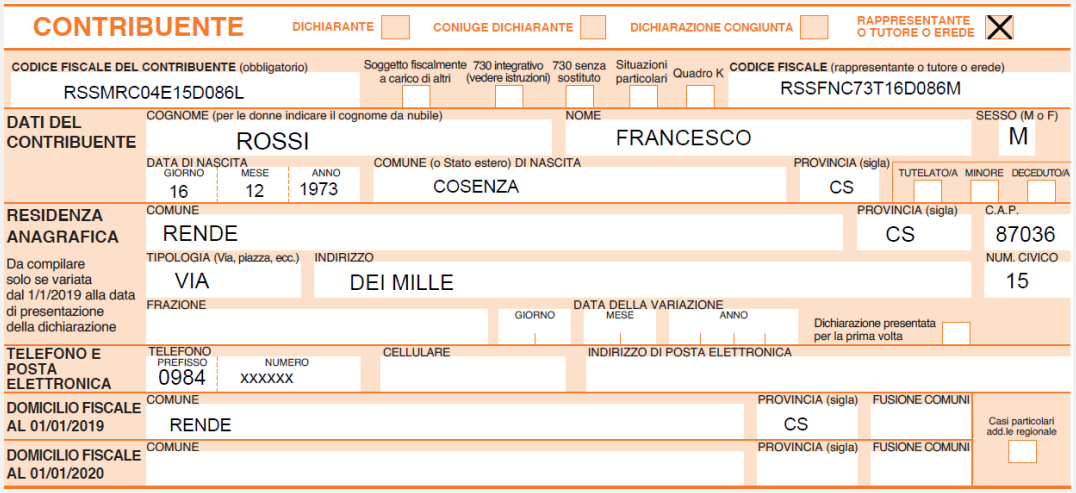

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [ ] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [X]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	RSSMRC04E15D086L
Soggetto fiscalmente a carico di altri / 730 integrativo (vedere istruzioni) / 730 senza sostituto / Situazioni particolari / Quadro K	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)	RSSFNC73T16D086M
DATI DEL CONTRIBUENTE — COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	ROSSI
NOME	FRANCESCO
SESSO (M o F)	M
DATA DI NASCITA (GIORNO / MESE / ANNO)	16 / 12 / 1973
COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	COSENZA
PROVINCIA (sigla)	CS
TUTELATO/A / MINORE / DECEDUTO/A	[ ] / [ ] / [ ]
RESIDENZA ANAGRAFICA — COMUNE	RENDE
PROVINCIA (sigla) / C.A.P.	CS / 87036
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) / INDIRIZZO / NUM. CIVICO	VIA / DEI MILLE / 15
FRAZIONE / DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO / MESE / ANNO)	
Dichiarazione presentata per la prima volta	[ ]
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA — TELEFONO (PREFISSO / NUMERO)	0984 / XXXXXX
CELLULARE / INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019 — COMUNE	RENDE
PROVINCIA (sigla) / FUSIONE COMUNI	CS
Casi particolari add.le regionale	[ ]
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020 — COMUNE / PROVINCIA (sigla) / FUSIONE COMUNI	

Nella sezione "**Contribuente**" va barrata la casella "**rappresentante o tutore**" ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente" il codice fiscale del minore; al campo "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**" va riportato il codice fiscale del padre; occorre compilare anche la sezione "**Residenza anagrafica**".

Non vanno compilate le sezioni relative al domicilio fiscale.

Entrambi i Modd. 730 sono firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore: nell'esempio Rossi Francesco).

Dichiarazione presentata dagli eredi

Per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020, gli eredi possono utilizzare il modello 730.

In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede.

NOTA BENE - Per le persone decedute successivamente al 23 luglio 2020, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF.

Se la persona deceduta aveva presentato il Modello 730/2019 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3.

Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.

Esempio di compilazione

Dichiarazione presentata dall'erede

La signora Serena Gialli (codice fiscale GLLSRN62HD086V) presenta la dichiarazione Mod. 730/2020 per conto della madre, deceduta il 25 novembre 2019, Verdi Anna (codice fiscale CRDNNA29C65D086C).

La presentazione della dichiarazione presentata dall'erede presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni. Pertanto dovranno essere compilati due Modd. 730:

→ **1° Modello 730 – VERDI ANNA (deceduta)**

CONTRIBUENTE DICHIARANTE [X] CONIUGE DICHIARANTE [ ] DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)		
VRDNNA29C65D086C			A			GLLSRN62H66D086V		
DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME			SESSO (M o F)		
	VERDI		ANNA			F		
	DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE / DECEDUTO/A
	25	03	1929	COSENZA		CS		X
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE					PROVINCIA (sigla)	C.A.P.	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO					NUM. CIVICO	
	FRAZIONE		DATA DELLA VARIAZIONE GIORNO	MESE	ANNO	Dichiarazione presentata per la prima volta		
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE				PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale	
	COSENZA				CS			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE				PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI		

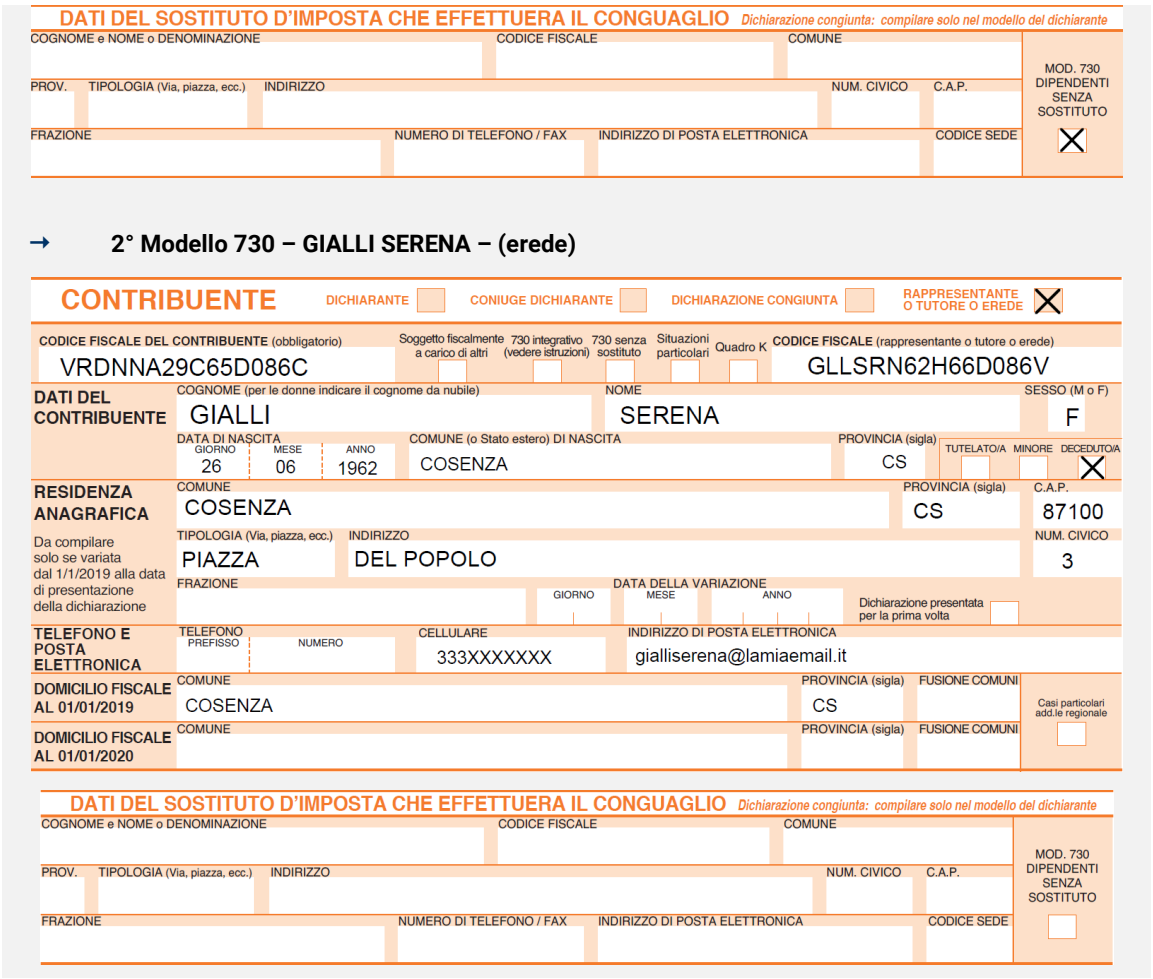

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | COMUNE | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO | C.A.P.

FRAZIONE | NUMERO DI TELEFONO / FAX | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | CODICE SEDE

→ **2° Modello 730 – GIALLI SERENA – (erede)**

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☐ CONIUGE DICHIARANTE ☐ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☒

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio): VRDNNA29C65D086C | Soggetto fiscalmente a carico di altri ☐ | 730 integrativo (vedere istruzioni) ☐ | 730 senza sostituto ☐ | Situazioni particolari ☐ | Quadro K ☐ | CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede): GLLSRN62H66D086V

DATI DEL CONTRIBUENTE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile): GIALLI | NOME: SERENA | SESSO (M o F): F
DATA DI NASCITA: GIORNO 26 | MESE 06 | ANNO 1962 | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: COSENZA | PROVINCIA (sigla): CS | TUTELATO/A ☐ | MINORE ☐ | DECEDUTO/A ☒

RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione
COMUNE: COSENZA | PROVINCIA (sigla): CS | C.A.P.: 87100
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.): PIAZZA | INDIRIZZO: DEL POPOLO | NUM. CIVICO: 3
FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE: GIORNO | MESE | ANNO | Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
TELEFONO: PREFISSO | NUMERO | CELLULARE: 333XXXXXXX | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: gialliserena@lamiaemail.it

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019
COMUNE: COSENZA | PROVINCIA (sigla): CS | FUSIONE COMUNI | Casi particolari add.le regionale ☐

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FUSIONE COMUNI

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | COMUNE | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO ☐

PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO | C.A.P.

FRAZIONE | NUMERO DI TELEFONO / FAX | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | CODICE SEDE

La documentazione necessaria

Il contribuente che presenta il modello 730:

- **deve sempre** esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia che può essere trasmessa, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate;
- **deve conservare** la documentazione in quanto può essere richiesta dall'Amministrazione Finanziaria.

I principali documenti da esibire, ammessi anche in copia fotostatica, sono:

- la Certificazione Unica e le altre certificazioni che documentano le ritenute;
- gli scontrini, le ricevute, le fatture e le quietanze che provano le spese sostenute, nonché la documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio, per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo);
- gli attestati di versamento d'imposta eseguiti con il modello F24;
- la dichiarazione modello REDDITI in caso di crediti per cui il contribuente ha richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

NOTA BENE - L'art. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/73, dispone che l'eventuale accertamento può essere notificato, a pena di decadenza, entro il **31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione**. Pertanto, la documentazione relativa alla dichiarazione Mod. 730/2020 (redditi 2019) deve essere conservata dal contribuente **fino al 31 dicembre 2024,** termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

Destinazione dell'otto, cinque e due per mille

Il Mod. 730, oltre che dal **modello base**, contenente i vari quadri della dichiarazione ed al **Mod. 730-3**, utile alla liquidazione delle imposte, è composto anche da altri modelli che assolvono una serie di funzioni connesse agli adempimenti della Dichiarazione dei Redditi.

I modelli interessati sono i seguenti:

- il **Mod. 730-1/2020**, con il quale il contribuente esprime la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF;
- il **Mod. 730-3/2020**, con il quale viene comunicato al sostituto d'imposta il risultato delle operazioni di conguaglio.

La destinazione **dell'8 per mille dell'IRPEF**, del **cinque per mille dell'IRPEF** e del **due per mille all'IRPEF** viene effettuata unicamente utilizzando il **Mod. 730-1/2020.**

8 per mille

Attraverso l'apposizione della firma nella parte in alto del Mod. 730-1, il contribuente può decidere a chi (Stato o "istituzione" religiosa), intende destinare un ammontare pari all'8 per mille dell'IRPEF.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO * ☐	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO
ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA	CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA
UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOCESI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE	CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA
UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA
ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBISG)		

(*) Per la scelta a favore dello Stato è possibile indicare anche uno dei seguenti codici:
1 - Fame nel mondo; **2** - Calamità; **3** - Edilizia scolastica; **4** - Assistenza ai rifugiati; **5** - Beni culturali.

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

È possibile scegliere di donare l'otto per mille dell'IRPEF ad uno dei dodici seguenti organismi:

- ⇒ allo **Stato** (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario);
- ⇒ alla **Chiesa Cattolica** (a scopi di carattere religioso o caritativo);
- ⇒ all'**Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo costituito);
- ⇒ alle **Assemblee di Dio in Italia** (per interventi sociali e umanitari anche a favore dei Paesi del terzo mondo);
- ⇒ alla **Chiesa Evangelica Valdese, (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)** per scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale sia a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese, attraverso gli enti aventi parte nell'ordinamento valdese, sia attraverso organismi associativi ed ecumenici a livello nazionale e internazionale;
- ⇒ alla **Chiesa Evangelica Luterana in Italia** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari o culturali in Italia e all'estero, direttamente o attraverso le Comunità ad essa collegate);
- ⇒ all'**Unione delle Comunità Ebraiche Italiane** (per la tutela degli interessi religiosi degli Ebrei in Italia, per la promozione della conservazione delle tradizioni e dei beni culturali ebraici, con particolare riguardo alle attività culturali, alla salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale, nonché ad interventi sociali e umanitari in special modo volti alla tutela delle minoranze, contro il razzismo e l'antisemitismo);
- ⇒ alla **Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale** (per il mantenimento dei ministri di culto, la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto e di monasteri, scopi filantropici, assistenziali, scientifici e culturali da realizzarsi anche in paesi esteri);
- ⇒ alla **Chiesa apostolica in Italia** (per interventi sociali, culturali ed umanitari, anche a favore di altri Paesi esteri);
- ⇒ all'**Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia** (per interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero);
- ⇒ all'**Unione Buddhista Italiana** (per interventi culturali, sociali ed umanitari anche a favore di altri paesi, nonché assistenziali e di sostegno al culto);
- ⇒ all'**Unione Induista Italiana** (per sostentamento dei ministri di culto, esigenze di culto e attività di religione o di culto, nonché interventi culturali, sociali, umanitari ed assistenziali eventualmente pure a favore di altri paesi);
- ⇒ all'**Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai** (IBISG), per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'Istituto e delle attività indicate all'articolo 12, comma 1, lettera a) della legge 28 giugno 2016, n.130, nonché ad interventi sociali e umanitari in Italia e all'estero, ad iniziative per la promozione della pace, del rispetto e difesa della vita in tutte le forme esistenti e per la difesa dell'ambiente.

La ripartizione tra le Istituzioni beneficiarie avviene **in proporzione alle scelte espresse**. La quota d'imposta **non attribuita verrà ripartita secondo la proporzione risultante dalle scelte espresse**; la quota non attribuita, proporzionalmente spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa apostolica in Italia sarà devoluta alla gestione statale.

In caso di **presentazione congiunta** della dichiarazione vanno compilati due distinti Mod. 730-1, uno per il dichiarante ed uno per il rispettivo coniuge.

5 per mille

Il contribuente ha facoltà di destinare una quota pari al cinque per mille della propria IRPEF alle seguenti finalità:

a) sostegno a favore di:
   - → **volontariato e altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale** di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e successive modificazioni;

- → **associazioni di promozione sociale** iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della L. 7 dicembre 2000, n. 383;
- → **associazioni e fondazioni riconosciute** che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
c) finanziamento della **ricerca sanitaria**;
d) finanziamento a favore di organismi privati delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici**;
e) **attività sociali** svolte dal comune di residenza del contribuente;
f) **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale (Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2009);
g) sostegno degli enti gestori delle aree protette.

La scelta va espressa sul "Modello 730-1" apponendo la propria firma solo nel riquadro corrispondente alla finalità cui si intende destinare la quota del cinque per mille dell'Irpef. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale del soggetto cui vuole destinare direttamente la quota del cinque per mille dell'Irpef.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinatarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

2 per mille

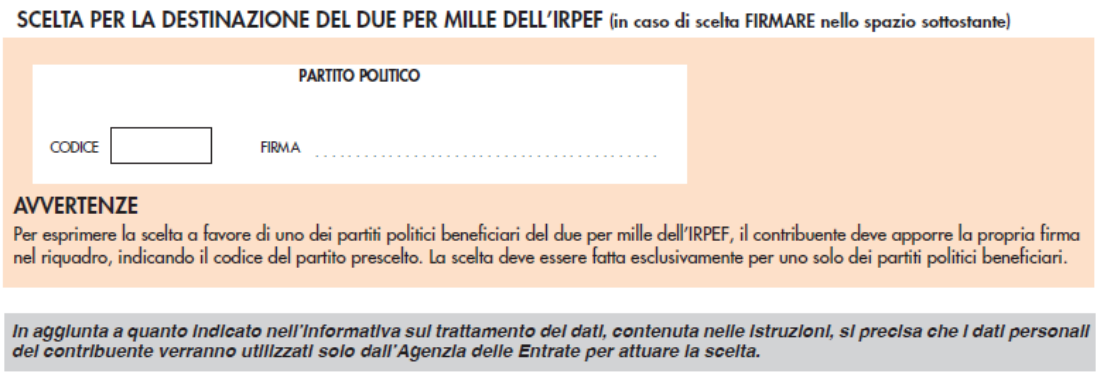

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE ____ FIRMA .....

AVVERTENZE

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

Il contribuente può destinare una quota pari al **due per mille** della propria imposta sul reddito a favore di uno dei **partiti politici** iscritti nella seconda sezione del registro di cui all'art. 4 del D.L. 28/12/2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014 n. 13, e il cui elenco è trasmesso all'Agenzia delle Entrate dalla "Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici".

Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici destinatari della quota del due per mille dell'Irpef, il contribuente deve:

- apporre la propria firma nel riquadro presente sulla scheda;
- indicare nell'apposita casella il codice del partito prescelto.

La scelta deve essere fatta **esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari**. L'elenco con i codici relativi ai partiti è riportato nella tabella seguente.

PARTITI POLITICI AMMESSI AL BENEFICIO DELLA DESTINAZIONE VOLONTARIA DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

PARTITO POLITICO	CODICE
Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista	Z40
Centro Democratico	A10
Democrazia Solidale - Demo. S	A41
Federazione dei Verdi	B30
Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale	C12
IDEA - Identità e Azione - popolo e libertà	C35
Italia dei Valori	C31
Italia Viva	C46
Lega Nord per l'Indipendenza della Padania	D13
Lega per Salvini Premier	D43
Movimento Associativo Italiani all'Estero - MAIE	E14
Movimento politico Forza Italia	F15
Movimento - La Puglia in Più	E32
Partito Autonomista Trentino Tirolese	K18
Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea	L19
Partito Democratico	M20
Partito Socialista Italiano	R22
+ Europa	R45
Possibile	S36
Radicali Italiani	S47
Siamo Europei	S48
Sinistra Italiana	T44
Südtiroler Volkspartei	W26
Union Valdôtaine	Y27
UDC - Unione di centro	Y29
Unione per il Trentino	Z28
Unione Sudamericana Emigrati Italiani	Z38

Rimborsi, trattenute e pagamenti

A partire dalla **retribuzione di competenza del mese di luglio**, il datore di lavoro o l'ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all'Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all'Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all'Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all'addizionale comunale all'Irpef.

NOTA BENE - Il sostituto d'imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l'importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.

Per i **pensionati** queste operazioni sono effettuate **a partire dal mese di agosto o di settembre** (anche se è stata richiesta la rateizzazione). Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell'interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei **mesi successivi fino alla fine del periodo d'imposta**.

A **novembre** viene effettuata la **trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata** di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca.

OSSERVA - Se il contribuente vuole che la seconda o unica rata di acconto relativo all'Irpef e alla cedolare secca sia trattenuta in misura minore rispetto a quanto indicato nel prospetto di liquidazione (perché, ad esempio, ha sostenuto molte spese detraibili e ritiene che le imposte dovute nell'anno successivo dovrebbero ridursi) oppure **che non sia effettuata,** deve comunicarlo per iscritto al sostituto d'imposta entro il 30 settembre, indicando, sotto la propria responsabilità, **l'importo che eventualmente ritiene dovuto**.

Nel caso di **730 precompilato** o **ordinario** presentato in assenza di sostituto:

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un debito**, il Caf o il Professionista:
  - trasmette il Modello F24 in via telematica all'Agenzia delle Entrate;
  - o, in alternativa, **entro il decimo giorno antecedente** la scadenza del termine di pagamento, consegna il Modello F24 compilato al contribuente, che effettua il pagamento presso qualsiasi sportello di banche convenzionate, uffici postali o Agenti della Riscossione oppure, in via telematica, utilizzando i servizi online dell'Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale. I versamenti devono essere eseguiti con le stesse modalità ed entro i termini previsti nel caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche;

Se il **730 precompilato senza sostituto** è **presentato direttamente all'Agenzia delle Entrate**, nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato il contribuente può eseguire il pagamento on line oppure stampare il Modello F24 per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie;

- se dalla dichiarazione presentata **emerge un credito**, il rimborso è eseguito direttamente dall'Amministrazione Finanziaria. Se il contribuente ha fornito all'Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (**codice IBAN**), il rimborso viene accreditato su quel conto.
  La richiesta di accredito può essere effettuata online tramite la specifica applicazione disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it (chi è già registrato ai servizi telematici può farlo attraverso il canale Fisconline) oppure presso qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Se non sono state fornite le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato con metodi diversi a seconda della somma da riscuotere:

- per importi inferiori a 1.000 euro, comprensivi di interessi, il contribuente riceve un invito a presentarsi in un qualsiasi ufficio postale dove potrà riscuotere il rimborso in contanti;
- per importi pari o superiori a 1.000 euro il rimborso viene eseguito con l'emissione di un vaglia della Banca d'Italia.

Altre informazioni utili

Locazioni brevi	A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa. Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario per il proprietario dell'immobile o per il titolare di altro diritto reale e va indicato nel quadro B; per il sublocatore o il comodatario, invece, costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D.
Unioni civili	In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Imu, Imi e Imis	La legge di stabilità 2016 prevede che dal periodo d'imposta 2014 si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (Imi) della provincia di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (Imis) della provincia di Trento le disposizioni relative all'Imu riguardo la sostituzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Pertanto nelle istruzioni al modello 730 i riferimenti all'Imu si intendono effettuati anche all'Imi e all'Imis.
CU 2020	Le istruzioni del modello 730 fanno riferimento alla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta. Se è stata rilasciata una Certificazione Unica 2019 perché il rapporto di lavoro si è interrotto prima che fosse disponibile la Certificazione Unica 2020, il sostituto d'imposta è comunque tenuto a rilasciare una nuova Certificazione Unica, entro il 30 aprile 2020, che deve essere utilizzata per la compilazione del modello 730.
Modalità di arrotondamento	Gli importi da indicare nella dichiarazione devono essere arrotondati all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 65,50 diventa 66; 65,51 diventa 66; 65,49 diventa 65). Sul modello sono prestampati due zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali vanno indicati gli importi.
Conversione valute estere Paesi non aderenti all'euro	In tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, spese e oneri originariamente espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo. Se in quei giorni il cambio non è stato fissato, va utilizzato il cambio medio del mese. I cambi del giorno delle principali valute sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I numeri arretrati della Gazzetta possono essere richiesti alle Librerie dello Stato o alle loro corrispondenti.

	Per conoscere il cambio in vigore in un determinato giorno si può consultare il sito Internet della Banca d'Italia, all'indirizzo: https://www.bancaditalia.it/compiti/operazioni-cambi/cambi/index.html
Modelli aggiuntivi	Se lo spazio disponibile nel modello non è sufficiente per i dati che è necessario inserire, occorrerà riempire altri moduli, numerandoli progressivamente nell'apposita casella posta in alto a destra indicando sempre il codice fiscale nell'apposito spazio. Il numero complessivo dei modelli compilati per ciascun contribuente va riportato nella casella posta nel riquadro "Firma dichiarazione" della prima facciata del modello base compilato. Ad esempio, se nel quadro E (Sez. III) devono essere indicati i dati relativi a più di tre interventi di recupero del patrimonio edilizio, può essere utilizzato un ulteriore modulo del quadro E, riportando in alto a destra il codice fiscale e il numero "2" nella casella "mod. N.". Infine, nella casella "N. modelli compilati" va riportato il numero "2", per evidenziare che oltre al modello base è stato compilato anche il secondo modulo del quadro E.
Proventi sostitutivi e interessi	I proventi sostitutivi di redditi (ad esempio la cassa integrazione, l'indennità di disoccupazione, la mobilità, l'indennità di maternità, ecc.) e gli interessi moratori e per dilazioni di pagamento devono essere dichiarati utilizzando gli stessi quadri nei quali vanno dichiarati i redditi che sostituiscono o i crediti a cui si riferiscono (vedi in Appendice la voce "Proventi sostitutivi e interessi").
Fondo Patrimoniale	Il fondo patrimoniale (artt. 167 - 171 c.c.) è un complesso di beni, appartenenti ad un terzo o ad entrambi i coniugi o ad uno solo di essi, destinati al soddisfacimento dei bisogni e degli interessi della famiglia. I redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare a ciascuno dei coniugi (art. 4 comma 1 lett. b) del TUIR.
Usufrutto legale	I genitori devono includere nella propria dichiarazione anche i redditi dei figli minori sui quali hanno l'usufrutto legale. I genitori esercenti la potestà hanno in comune l'usufrutto dei beni del figlio minore. tuttavia, non sono soggetti ad usufrutto legale: • i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; • i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un'arte o una professione; • i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la potestà o uno di essi non ne abbiano l'usufrutto (la condizione però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); • i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell'interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la potestà (se uno solo di essi era favorevole all'accettazione, l'usufrutto legale spetta esclusivamente a questi); • le pensioni di reversibilità da chiunque corrisposte. I redditi dei figli minori non soggetti ad usufrutto legale devono, invece, essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la potestà è esercitata da uno solo dei genitori la dichiarazione deve essere presentata da quest'ultimo).
Amministratori di condominio	Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell'assistenza fiscale, presentano la comunicazione dell'amministratore di condominio o compilando il quadro K del modello 730 o presentando, oltre il modello 730, il quadro AC del mod. REDDITI Persone fisiche 2020 relativo all'elenco dei fornitori del condominio, insieme al frontespizio dello stesso mod. REDDITI Persone fisiche 2020 nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello.

	Gli amministratori di condominio devono riportare nel quadro K (ovvero nel quadro AC del modello REDDITI) anche i dati catastali degli immobili oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
Dichiarazione presentata dagli eredi	Per la dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 30 settembre 2020, gli eredi possono utilizzare il modello 730. In tal caso il modello 730 va presentato al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate. Non può essere consegnato né al sostituto d'imposta della persona fisica deceduta né al sostituto d'imposta dell'erede. Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2020, la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2019 può essere presentata utilizzando esclusivamente il modello REDDITI PF. Se la persona deceduta aveva presentato il modello 730/2019 dal quale risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d'imposta, l'erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del deceduto indicandolo nel rigo F3. Per le informazioni sulle modalità di compilazione, vedere le istruzioni fornite al capitolo "Informazioni relative al contribuente". ***Termini di versamento da parte degli eredi*** Per i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2020 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari. Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2020.

FRONTESPIZIO

730

MODELLO 730/2020

Redditi 2019

Agenzia Entrate

Mod. N.

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☐ CONIUGE DICHIARANTE ☐ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio) | Soggetto fiscalmente a carico di altri ☐ | 730 integrativo (vedere istruzioni) ☐ | 730 senza sostituto ☐ | Situazioni particolari ☐ | Quadro K ☐ | CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

DATI DEL CONTRIBUENTE
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile) | NOME | SESSO (M o F)
DATA DI NASCITA (GIORNO | MESE | ANNO) | COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA | PROVINCIA (sigla) | TUTELATO/A ☐ | MINORE ☐ | DECEDUTO/A ☐

RESIDENZA ANAGRAFICA
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | C.A.P.
TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO
FRAZIONE | DATA DELLA VARIAZIONE (GIORNO | MESE | ANNO) | Dichiarazione presentata per la prima volta ☐

TELEFONO E POSTA ELETTRONICA
TELEFONO (PREFISSO | NUMERO) | CELLULARE | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FUSIONE COMUNI | Casi particolari add.le regionale ☐

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020
COMUNE | PROVINCIA (sigla) | FUSIONE COMUNI

Il contribuente

La casella "**Dichiarante**" deve essere barrata dal contribuente che presenta la propria Dichiarazione dei Redditi.

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☒ CONIUGE DICHIARANTE ☐ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐

Se viene presentata la dichiarazione congiunta, il contribuente che intende far eseguire le operazioni di conguaglio al proprio datore di lavoro o ente pensionistico deve barrare entrambe le caselle "**Dichiarante**" e "**Dichiarazione congiunta**", mentre il coniuge deve barrare solo la casella "**Coniuge dichiarante**".

FRONTESPIZIO DEL DICHIARANTE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☒ CONIUGE DICHIARANTE ☐ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☒ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐

FRONTESPIZIO DEL CONIUGE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE ☐ CONIUGE DICHIARANTE ☒ DICHIARAZIONE CONGIUNTA ☐ RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE ☐

Il contribuente che presenta la dichiarazione per conto di **persone incapaci** (compreso il minore) deve barrare la casella "**Rappresentante o tutore o erede**" e indicare il proprio codice fiscale nella casella "**Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede".**

L'erede che presenta la dichiarazione per conto del **contribuente deceduto** barra la casella "**Rappresentante o tutore o erede"** e indica il proprio codice fiscale nella casella **"Codice fiscale del rappresentante o tutore o erede"**.

In entrambi i casi, la casella "Dichiarante" non deve essere barrata.

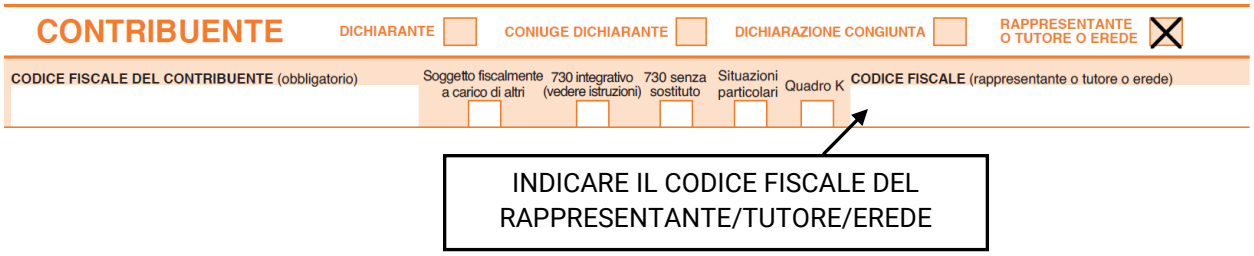

Codice fiscale

Nella casella "**Codice fiscale**" deve essere indicato il codice fiscale del contribuente. Il codice fiscale deve corrispondere a quello indicato nella **tessera sanitaria** o, nel caso in cui non sia stata ancora emessa, a quello risultante dall'apposito **tesserino rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria**.

La casella "**Soggetto fiscalmente a carico di altri**" deve essere compilata con il codice:

Codice 1	dal contribuente con reddito complessivo uguale o inferiore **a 2.840,51 euro** al lordo degli oneri deducibili;
Codice 2	dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili.

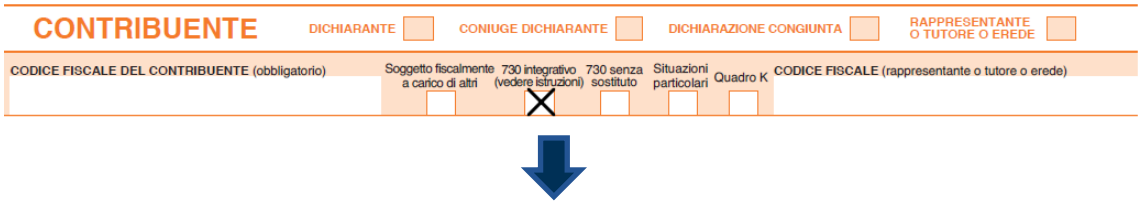

La **casella "730 integrativo"** deve essere compilata dal contribuente che presenta una dichiarazione integrativa, indicando:

Codice 1	se l'integrazione o la rettifica comportano un maggior credito o un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario (è il caso ad esempio di redditi erroneamente non indicati o oneri deducibili o detraibili indicati in misura maggiore);
Codice 2	se l'integrazione o la rettifica riguardano esclusivamente le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio";
Codice 3	se l'integrazione o la rettifica riguardano sia le informazioni da indicare nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" sia i dati relativi alla determinazione dell'imposta dovuta se dagli stessi scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito o un'imposta pari a quella determinata con il Mod. 730 originario.

Nel caso di 730 presentato dai **lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta** che possa effettuare il conguaglio o nel caso di 730 presentato per conto del contribuente deceduto, va indicata la **lettera "A" nella casella "730 senza sostituto"**.

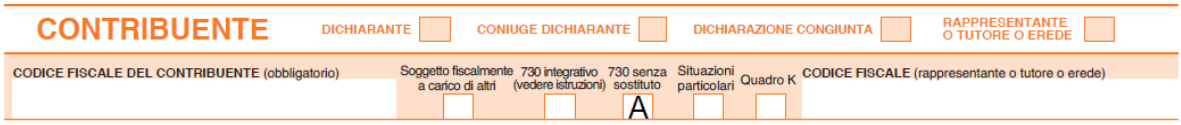

Il contribuente può evidenziare particolari condizioni che riguardano la Dichiarazione dei Redditi, indicando un apposito codice nella casella "**Situazioni particolari**". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

NOTA BENE - Questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle Entrate comunica (ad esempio con Circolare, Risoluzione o Comunicato Stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

La casella **"Quadro K"** deve essere barrata se il contribuente, amministratore di condominio, è obbligato:

- ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori;
- a comunicare i dati catastali del condominio nel caso di recupero del patrimonio edilizio.

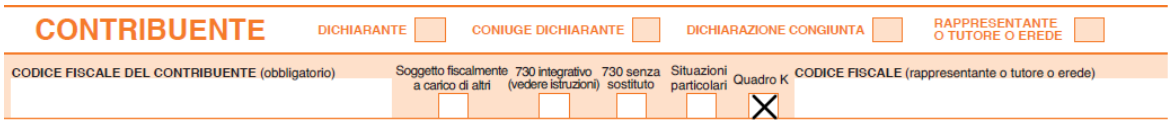

Dati del contribuente

Vanno riportati negli appositi spazi il cognome e il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della relativa provincia.

Chi è nato all'estero deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla Provincia.

In caso di dichiarazione presentata per conto di persona incapace, compreso il minore, si rimanda al successivo paragrafo "**Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente**".

ATTENZIONE! - Se qualcuno dei dati anagrafici indicati nella tessera sanitaria o nel tesserino è errato, il contribuente deve recarsi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate per ottenerne la variazione. Fino a quando la variazione non è stata effettuata il contribuente deve utilizzare il codice fiscale che gli è stato attribuito, anche se sbagliato.

Residenza anagrafica

La **residenza anagrafica deve essere indicata solo se il contribuente ha variato la propria residenza** nel periodo dal 1° gennaio 2019 alla data in cui presenta la dichiarazione.

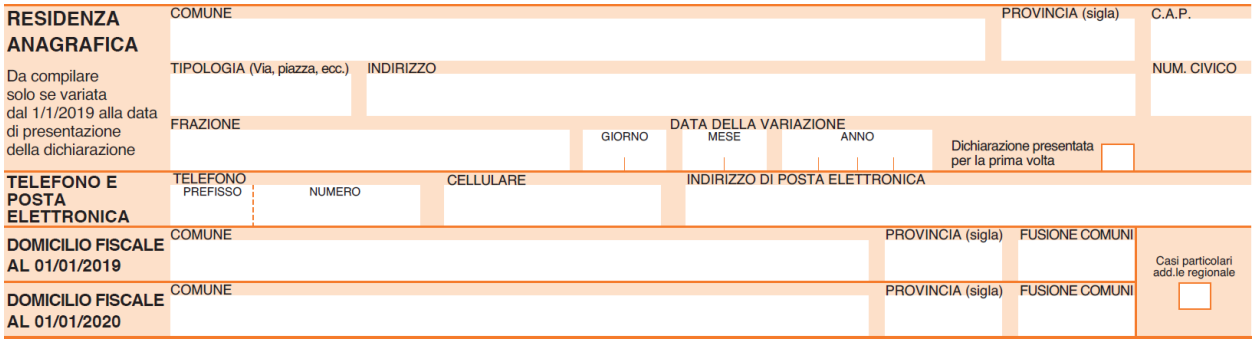

RICORDA - Si ricorda che la residenza si considera cambiata anche nel caso di variazione dell'indirizzo nell'ambito dello stesso Comune.

Se la residenza è stata variata occorre indicare:

- i dati della nuova residenza alla data di consegna del Mod. 730, avendo cura di riportare negli appositi spazi i dati relativi a: Comune, sigla della Provincia, CAP, tipologia (via, viale, piazza, largo ecc.), indirizzo, numero civico, frazione, se presente;
- il giorno, il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la Dichiarazione dei Redditi, i quali devono barrare la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

L'indicazione del **numero di telefono, di cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica** consente di ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Domicilio fiscale per l'attribuzione dell'addizionale regionale e dell'addizionale comunale

Il domicilio fiscale coincide generalmente con la residenza anagrafica. In casi particolari l'Amministrazione Finanziaria può consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello di residenza.

Il domicilio fiscale consente di individuare la Regione e il Comune per i quali è dovuta rispettivamente l'addizionale regionale e comunale.

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019

Il rigo **"Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019" va sempre compilato** indicando il domicilio alla data del 1° gennaio 2019.

Se la residenza è variata, gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui essa si è verificata, pertanto il contribuente che ha cambiato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare il rigo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2019.

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2018 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta entro il 2 novembre 2018 indicare il nuovo domicilio.

ATTENZIONE! - I contribuenti che si sono trasferiti in Italia nel corso dell'anno 2019 devono indicare il domicilio fiscale nel quale hanno trasferito la residenza.

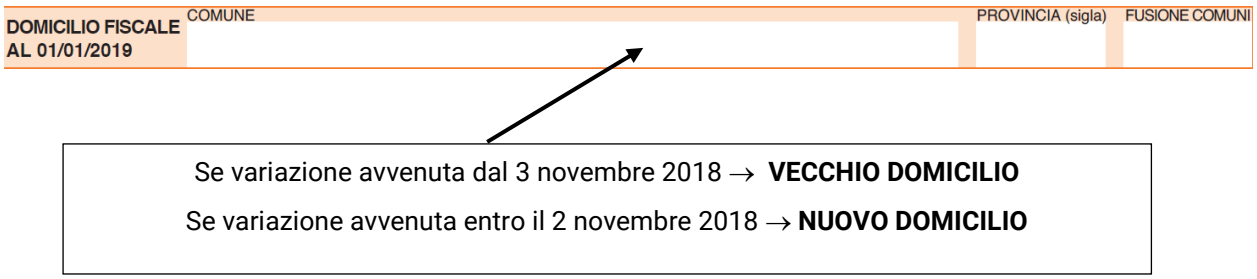

RICORDA - Si ricorda che non possono utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che nel 2019 e/o nel 2020 non sono residenti in Italia.

CONDIZIONI PER ESSERE CONSIDERATI RESIDENTI

Le persone fisiche che rientrano in una delle seguenti categorie sono considerate residenti in Italia ai fini tributari:

1. **soggetti iscritti nelle anagrafi** della popolazione residente per la maggior parte del periodo d'imposta;
2. **soggetti non iscritti nelle anagrafi,** che hanno nello Stato il **domicilio** per la maggior parte del periodo d'imposta (il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, art. 43 c.c.);
3. **soggetti non iscritti nelle anagrafi,** che hanno nello Stato **la residenza** per la maggior parte del periodo d'imposta (la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, art. 43 c.c.).

Le condizioni si verificano per la maggior parte del periodo d'imposta se sussistono per oltre 183 giorni anche non continuativi o per oltre la metà del periodo intercorrente tra l'inizio dell'anno e il decesso o la nascita e la fine dell'anno.

La **Circolare n. 304 del 02.12.1997** precisa che il riferimento temporale all'iscrizione anagrafica, al domicilio o alla residenza del soggetto va verificato anche tenendo conto della sussistenza di un legame affettivo con il territorio italiano. Tale legame sussiste qualora la persona abbia mantenuto in Italia i propri legami familiari o il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali.

In ogni caso, ai sensi della legislazione italiana, sono sempre considerati residenti, salvo prova contraria, coloro che sono stati cancellati dalle anagrafi della popolazione residente in quanto **emigrati in territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con D.M. 4/5/99.**

OSSERVA - Se il Comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 fino al 1° gennaio 2019 compreso e se tale Comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei comuni estinti, compilare **la casella "Fusione comuni" indicando l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2019".

TABELLA 11 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI
DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2019".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E IL 1° GENNAIO 2019 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
				Ex Comune di VILLA POMA	F804
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	BARBERINO TAVARNELLE	M408	FI	Ex Comune BARBERINO VAL D'ELSA	A633
				Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
01/01/2019	RIVA DEL PO	M410	FE	Ex Comune BERRA	A806
				Ex Comune RO	H360
01/01/2019	SORBOLO MEZZANI	M411	PR	Ex Comune MEZZANI	F174
				Ex Comune SORBOLO	I845
01/01/2019	SOLBIATE CON CAGNO	M412	CO	Ex Comune CAGNO	B359
				Ex Comune SOLBIATE	I792
01/01/2019	SASSOCORVARO AUDITORE	M413	PU	Ex Comune di AUDITORE	A493
				Ex Comune di SASSOCORVARO	I459
01/01/2019	VALDILANA	M417	BI	Ex Comune di VALLE MOSSO	L606
				Ex Comune di TRIVERO	L436
				Ex Comune di MOSSO	M304
				Ex Comune di SOPRANA	I835
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140

Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020

Il rigo **"Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020"** va compilato in aggiunta al rigo precedente **solo se la residenza sia stata variata dopo il 2 novembre 2019.**

Se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2019 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenuta tra il 3 novembre 2018 e il 2 novembre 2019 indicare il nuovo domicilio.

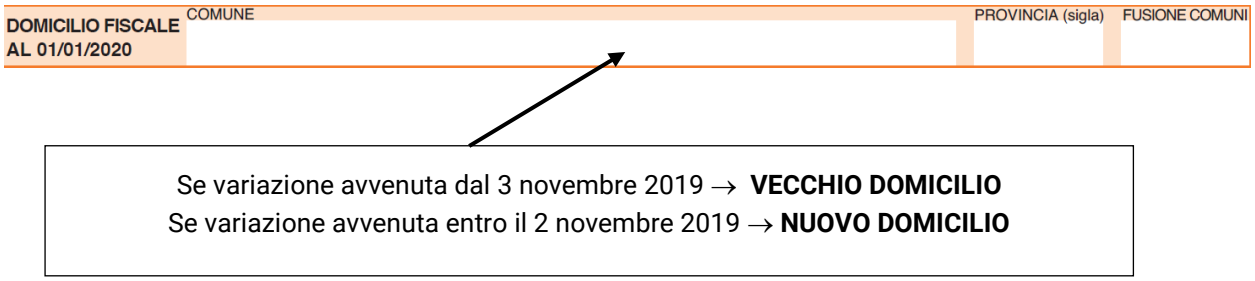

Se la variazione è dovuta alla fusione, anche per incorporazione, di comuni preesistenti **il rigo non va compilato.**

ATTENZIONE! - Se il comune in cui si risiede è stato istituito per fusione avvenuta dal 2016 al 2019 e se tale comune ha deliberato **aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef differenziate per ciascuno dei territori** dei Comuni estinti, il rigo va compilato e nella **casella "Fusione comuni" va indicato l'apposito codice identificativo dell'ex comune** riportato nella tabella denominata "Elenco dei codici identificativi da indicare nella casella "Fusione Comuni" del rigo "Domicilio fiscale al 1° gennaio 2020".

Esempio di compilazione

Il signor Rossi Francesco si è trasferito dal comune di Cosenza a quello di Napoli il 25 ottobre 2019. La variazione di residenza avrà effetto dal 25 dicembre 2019.

In caso di variazione della residenza avvenuta dal 3 novembre 2019 è necessario compilare entrambi i campi:

- domicilio fiscale al 01/01/2019 con il precedente domicilio;
- domicilio fiscale al 01/01/2020 con il nuovo domicilio.

Il signor Rossi Francesco si è trasferito il 5 novembre 2019. La variazione di residenza avrà effetto dal 5 gennaio 2020. La residenza al 1° gennaio 2020 sarà sempre COSENZA. È possibile compilare un solo rigo in quanto compilando entrambi risulterebbero essere identici.

Variazione	entro 2.11.18	dal 3.11.18 al 2.11.19	dal 3.11.19
domicilio al 1.1.19	NUOVO domicilio	VECCHIO domicilio	VECCHIO domicilio
domicilio al 1.1.20	NON VA COMPILATO	NUOVO domicilio	
			In tal caso è possibile compilare un solo rigo

TABELLA 12 - ELENCO DEI CODICI IDENTIFICATIVI DA INDICARE NELLA CASELLA "FUSIONE COMUNI" DEL RIGO "DOMICILIO FISCALE AL 1° GENNAIO 2020".

DATA FUSIONE	NUOVI COMUNI NATI NEL 2016, NEL 2017, NEL 2018 E NEL 2019 DA FUSIONE COMUNI	CODICE IDENTIFICATIVO COMUNE	PROVINCIA	COMUNI DI ORIGINE	CODICE IDENTIFICATIVO EX COMUNE
01/01/2016	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368	RN	Ex Comune di MONTE COLOMBO	F476
				Ex Comune di MONTESCUDO	F641
01/01/2017	ABETONE CUTIGLIANO	M376	PT	Ex Comune di ABETONE	A012
				Ex Comune di CUTIGLIANO	D235
01/01/2017	ALTA VALLE INTELVI	M383	CO	Ex Comune di RAMPONIO VERNA	H171
				Ex Comune di LANZO D'INTELVI	E444
				Ex Comune di PELLIO INTELVI	G427
01/01/2017	COLLI AL METAURO	M380	PU	Ex Comune di MONTEMAGGIORE AL METAURO	F555
				Ex Comune di SALTARA	H721
				Ex Comune di SERRUNGARINA	I670
01/01/2017	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377	PT	Ex Comune di SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
				Ex Comune di PITEGLIO	G715
01/01/2017	VALFORNACE	M382	MC	Ex Comune di PIEVEBOVIGLIANA	G637
				Ex Comune di FIORDIMONTE	D609
01/03/2017	SERMIDE E FELONICA	I632	MN	Ex Comune di SERMIDE	I632
				Ex Comune di FELONICA	D529
01/01/2018	CASSANO SPINOLA	M388	AL	Ex Comune di CASSANO SPINOLA	C005
				Ex Comune di GAVAZZANA	D941
01/01/2018	CENTRO VALLE INTELVI	M394	CO	Ex Comune di CASASCO D'INTELVI	B942
				Ex Comune di CASTIGLIONE D'INTELVI	C299
				Ex Comune di SAN FEDELE INTELVI	H830
01/01/2018	BORGO MANTOVANO	M396	MN	Ex Comune di PIEVE DI CORIANO	G633
				Ex Comune di REVERE	H248
				Ex Comune di VILLA POMA	F804
17/02/2018	BORGO VENETO	M402	PD	Ex Comune di SALETTO	H705
				Ex Comune di SANTA MARGHERITA D'ADIGE	I226
				Ex Comune di MEGLIADINO SAN FIDENZIO	F091
01/01/2019	BORGOCARBONARA	M406	MN	Ex Comune di BORGOFRANCO SUL PO	B013
				Ex Comune di CARBONARA DI PO	B739
01/01/2019	BARBERINO TAVARNELLE	M408	FI	Ex Comune BARBERINO VAL D'ELSA	A633
				Ex Comune TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
01/01/2019	RIVA DEL PO	M410	FE	Ex Comune BERRA	A806
				Ex Comune RO	H360
01/01/2019	SORBOLO MEZZANI	M411	PR	Ex Comune MEZZANI	F174
				Ex Comune SORBOLO	I845
01/01/2019	SOLBIATE CON CAGNO	M412	CO	Ex Comune CAGNO	B359
				Ex Comune SOLBIATE	I792
01/01/2019	SASSOCORVARO AUDITORE	M413	PU	Ex Comune di AUDITORE	A493
				Ex Comune di SASSOCORVARO	I459
01/01/2019	VALDILANA	M417	BI	Ex Comune di VALLE MOSSO	L606
				Ex Comune di TRIVERO	L436
				Ex Comune di MOSSO	M304
				Ex Comune di SOPRANA	I835
01/01/2019	TORRE DE'PICENARDI	L258	CR	Ex comune di CA' D'ANDREA	B320
				Ex comune di TORRE DE' PICENARDI	L258
01/01/2019	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883	MN	Ex comune di BIGARELLO	A866
				Ex comune di SAN GIORGIO DI MANTOVA	H883
01/01/2019	SALUZZO	H727	CN	Ex comune di SALUZZO	H727
				Ex comune di CASTELLAR	C140
30/01/2019	BORGO VALBELLUNA	M421	BL	Ex comune di LENTIAI	C562
				Ex comune di MEL	F094
				Ex comune di TRICHIANA	L422
30/01/2019	VALBRENTA	M423	VI	Ex comune di CAMPOLONGO SUL BRENTA	B547
				Ex comune di CISMON DEL GRAPPA	C734
				Ex comune di SAN NAZARIO	I047
				Ex comune di VALSTAGNA	L650
01/02/2019	LU E CUCCARO MONFERRATO	M420	AL	Ex comune di LU	E712
				Ex comune di CUCCARO MONFERRATO	D194
20/02/2019	COLCERESA	M426	VI	Ex comune di MASON VICENTINO	F019
				Ex comune di MOLVENA	F306
20/02/2019	LUSIANA CONCO	M427	VI	Ex comune di CONCO	C949
				Ex comune di LUSIANA	E762
15/05/2019	PRESICCE-ACQUARICA	M428	LE	Ex comune di PRESICCE	H047
				Ex comune di ACQUARICA DEL CAPO	A042

Casi particolari

Trasferimento da un municipio ad un altro nell'ambito dello stesso Comune risultante dalla fusione di altri Comuni, che ha deliberato aliquote differenziate

Se il contribuente risiede in un comune fuso (risultante dalla fusione di altri comuni) che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti ed il municipio di residenza al 1/1/2019 è diverso da quello di residenza al 1/1/2020, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiedeva a tale data, che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando nella casella "Fusione Comuni" il codice identificativo dell'ex Comune nel quale si risiede a tale data.

Nuovo Comune sorto dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere

Se il contribuente risiede in un nuovo Comune risultante dal distacco di uno o più territori appartenenti ad uno o più Comuni che continuano ad esistere, deve essere compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2019, riportando i dati del comune originario (comune dal quale si è distaccata una parte di territorio), che il rigo del domicilio fiscale al 1/1/2020, riportando i dati del nuovo comune. Nel rigo relativo al domicilio fiscale al 1/1/2020 non deve essere compilata la casella "Fusione Comuni".

Casi particolari addizionale regionale

La casella **'Casi particolari addizionale regionale'** va compilata con il:

Codice 1	esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate nel paragrafo successivo al fine di fruire di un'aliquota agevolata;
Codice 2	solo da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e nel Lazio e richiedono l'agevolazione per se stessi;
Codice 3	" esclusivamente dai contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere, di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e purché sia mantenuta per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione (2019 e 2020).

Addizionale regionale casi particolari

REGIONE VENETO

La **Regione Veneto** ha previsto un'aliquota agevolata dello **0,9%** a favore di:

- **soggetti con disabilità** ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un reddito imponibile per l'anno 2019 non superiore ad euro 45.000.

  In tal caso, per usufruire dell'agevolazione, occorre indicare il **codice '2'** nella casella "Casi particolari addizionale regionale" presente nel riquadro del domicilio fiscale;

- contribuenti con un **familiare con disabilità** ai sensi della citata Legge n. 104/1992, fiscalmente a carico con un reddito imponibile per l'anno 2019 non superiore ad euro 45.000,00.

  In questo caso qualora la persona con disabilità sia fiscalmente a carico di più soggetti, l'aliquota dello 0,9% si applica a condizione che la somma dei redditi delle persone di cui è a carico non sia superiore ad euro 45.000,00.

In presenza di queste condizioni, per usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,9% occorre indicare il **codice '1'** nella casella "Casi particolari addizionale regionale".

REGIONE BASILICATA

La **Regione Basilicata** ha previsto un'aliquota agevolata del **1,23%** a favore dei contribuenti con un reddito imponibile compreso tra 55.000 e 75.000 euro, che abbiano due o più figli a carico.

Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. **Solo in quest'ultima ipotesi va compilata la casella "Casi particolari addizionale regionale", indicando il codice '1'.**

REGIONE LAZIO

La **Regione Lazio** ha previsto un'aliquota agevolata **dell'1.73%** a favore dei contribuenti:

- **con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale Irpef non superiore a 50.000 euro aventi 3 figli a carico**. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili sia inferiore a 50.000 euro. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando **il codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale"**. La predetta soglia di reddito è innalzata di 5.000 euro per ogni figlio a carico oltre il terzo;
- **con un reddito imponibile non superiore a euro 50.000,00 ed aventi fiscalmente a carico uno o più figli con disabilità.** Qualora il figlio con disabilità sia a carico di più soggetti, l'aliquota agevolata del 1,73 % si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili ai fini dell'addizionale regionale, non sia superiore ad euro 50.000. Solo in quest'ultima ipotesi va compilata indicando il **codice 1 la casella "Casi particolari addizionale regionale"**;
- **ultrasettantenni con disabilità** ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito imponibile non superiore a 50.000,00 euro. In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" occorre indicare il **codice 2.**

REGIONE LIGURIA

La **Regione Liguria** ha previsto un'aliquota agevolata dell'**1,23%** a favore dei contribuenti italiani o comunitari provenienti da altre zone italiane o estere di età inferiore ai 45 anni che hanno trasferito la propria residenza in un comune ligure nel corso del 2018 e che la mantengono per tutto il periodo di vigenza dell'agevolazione.

In tal caso, per fruire dell'aliquota agevolata, nella casella "Casi particolari addizionale regionale" occorre indicare il **codice 3.**

Dichiarazione presentata da soggetto diverso dal contribuente

I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto o per conto di persona incapace, compreso il minore, possono utilizzare il mod. 730, purché il contribuente per il quale si presenta la dichiarazione abbia le condizioni per usare questo modello.

Chi presenta la dichiarazione **per conto di terzi** deve compilare due Modelli 730 riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (**minore o tutelato o beneficiario**) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell'erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.

Nel primo Mod. 730:

- barrare la casella "**Dichiarante**";
- barrare la casella:

'Tutelato'	nel caso di Dichiarazione dei Redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
'Minore'	nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale;
'Deceduto'	nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall'erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera "A" anche la casella "730 senza sostituto" presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto" presente nella sezione "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio".

- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.

Nel secondo Mod. 730 è necessario:

- barrare nel rigo "**Contribuente**", la casella "**Rappresentante o tutore o erede**";
- compilare soltanto i riquadri "**Dati anagrafici**" e "**Residenza anagrafica**", incluso il rigo "Telefono e posta elettronica" riportando i dati del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno. Non deve essere compilato il campo "data della variazione" e non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

RICORDA - Si ricorda che in questi casi non è possibile presentare una dichiarazione congiunta e che i redditi di chi presenta la dichiarazione non devono mai essere cumulati con quelli del soggetto per conto del quale viene presentata. In entrambi i modelli deve essere apposta la sottoscrizione della persona che presenta la dichiarazione.

Coniuge e familiari a carico

In questo prospetto devono essere inseriti i **dati relativi ai familiari** che nel 2019 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico.

Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

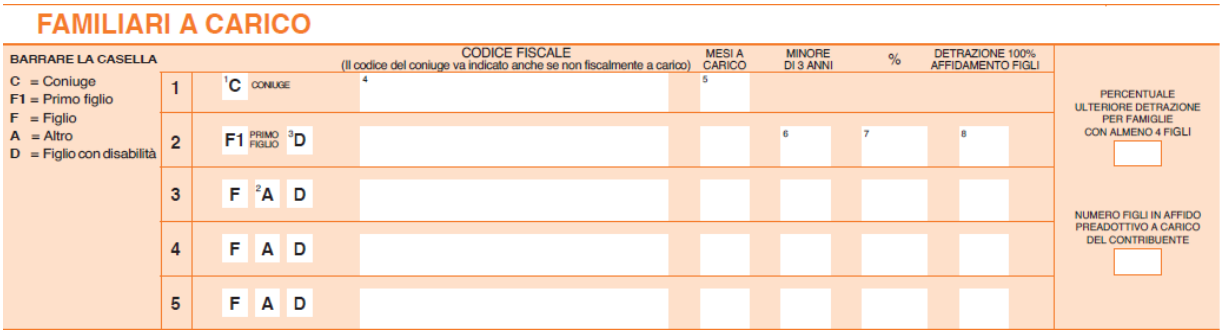

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità			CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
	1	1C CONIUGE	4	5			
	2	F1 PRIMO FIGLIO 3D			6	7	8
	3	F 2A D					
	4	F A D					
	5	F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Sono considerati **familiari fiscalmente a carico** i membri della famiglia che nel 2019 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, **al lordo degli oneri deducibili**.

Sono considerati fiscalmente a carico **i figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2019 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro), che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, **vanno computate anche le seguenti somme,** che non sono comprese nel reddito complessivo:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Possono essere considerati a carico **anche se non conviventi con il contribuente** o residenti all'estero:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli** (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell'attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria "altri familiari".

Possono essere considerati a carico anche i **seguenti altri familiari**, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:

- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.

NOTA BENE - Se nel corso del 2019 **è cambiata la situazione di un familiare**, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.

Le **detrazioni per carichi di famiglia** variano in base al reddito, quindi chi presta l'assistenza fiscale dovrà calcolare l'ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 del TUIR.

A seconda della situazione reddituale del contribuente le **detrazioni per carichi di famiglia** possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.

Detrazioni per coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:

a) **800,00 euro** se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
b) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro;
c) **690,00 euro** se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro.

Le detrazioni di cui ai punti a) e c) sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

La detrazione di cui al punto b) spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (EURO)
non superiore a euro 15.000	800 – (110 X reddito complessivo) (2) (3) / 15.000
da euro 15.001 a euro 29.000	690
da euro 29.001 a euro 29.200	700
da euro 29.201 a euro 34.700	710
da euro 34.701 a euro 35.000	720
da euro 35.001 a euro 35.100	710
da euro 35.101 a euro 35.200	700
da euro 35.201 a euro 40.000	690
da euro 40.001 a euro 80.000	690 X (80.000 – reddito complessivo) / 40.000
oltre euro 80.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro.
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Detrazione ordinaria per figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di 950,00 euro.

Tale detrazione è sostituita da:

- **1.220,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.350,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.620,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Nel caso in cui i **figli a carico siano più di tre** le stesse detrazioni sono aumentate di 200,00 euro per ciascun figlio e pertanto risultano pari a:

- **1.150,00 euro** per ciascun figlio di età superiore a tre anni;
- **1.420,00 euro** per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- **1.550,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni;
- **1.820,00 euro** per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni.

Le detrazioni previste per i figli a carico sono **teoriche** in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.

Se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato, o, se coniugato e si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, **per il primo figlio** si ha diritto, se più conveniente, alla **detrazione prevista per il coniuge a carico**; pertanto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la detrazione più favorevole.

Tali detrazioni sono alternative tra loro.

N. FIGLI	ETÀ FIGLI	IMPORTO DETRAZIONE PER CIASCUN FIGLIO *(DA RAPPORTARE ALLA PERCENTUALE DI DETRAZIONE) (1) (2) (3)*
1	età inferiore a 3 anni	1220 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (95.000 – reddito complessivo) / 95.000
2	età inferiore a 3 anni	1220 x (110.000 – reddito complessivo) / 110.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (110.000 – reddito complessivo) / 110.000
3	età inferiore a 3 anni	1220 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000
	età non inferiore a 3 anni	950 x (125.000 – reddito complessivo) / 125.000
4	età inferiore a 3 anni	1.420 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000
	età non inferiore a 3 anni	1.150 x (140.000 – reddito complessivo) / 140.000
5	età inferiore a 3 anni	1.420 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
	età non inferiore a 3 anni	1.150 x (155.000 – reddito complessivo) / 155.000
oltre 5		L'importo sopraindicato di 155.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al 5°. Restano invariate le detrazioni (1.420 o 1.150 a seconda dell'età).

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Le detrazioni suddette (950, 1.220, 1.150 e 1.420) sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni **figlio con disabilità.**
(3) Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Esempio di compilazione rigo relativo al coniuge:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = Coniuge
F1 = Primo figlio
F = Figlio
A = Altro
D = Figlio con disabilità

	1	2	3	4	5	6	7	8
	X CONIUGE	F1 PRIMO FIGLIO D	F A D	F A D	F A D			
CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	XXXXXXXXXXXXXXXX							
MESI A CARICO	X							
MINORE DI 3 ANNI								
%								
DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI								

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

Nel **rigo 1** indicare i dati relativi al coniuge.

→ **Colonna 1**: barrare la **casella 'C'.**

→ **Colonna 4 (codice fiscale)**: indicare il **codice fiscale del coniuge.**

NOTA BENE - Il codice fiscale del coniuge deve essere indicato anche se non è fiscalmente a carico.

→ **Colonna 5 (n. mesi a carico)**: utilizzare questa casella solo se il coniuge è stato a carico. Indicare '12' se il coniuge è stato a carico per tutto il 2019.

NOTA BENE - In caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso del 2019, riportare il numero dei mesi per i quali il coniuge è stato a carico.

Per esempio, in caso di matrimonio celebrato a giugno del 2019, la detrazione spetta per sette mesi, pertanto, nella casella indicare '7'.

Esempio di compilazione righi relativi ai figli e agli altri familiari a carico:

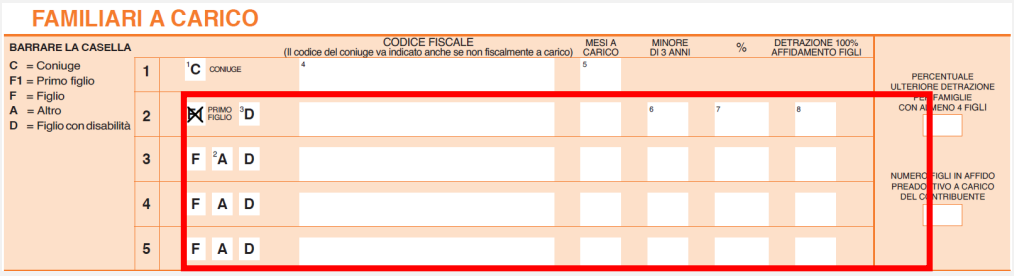

Nel **rigo 2** devono essere indicati i dati relativi al **primo figlio**.

→ **Colonna 1**:
- **barrare la casella 'F1'** se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico);
- e la **casella 'F'** per i figli successivi al primo.

→ **Colonna 2**: barrare la **casella 'A'** se si tratta di un altro familiare.

→ **Colonna 3**: barrare la **casella 'D'** se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la **casella 'F'.**

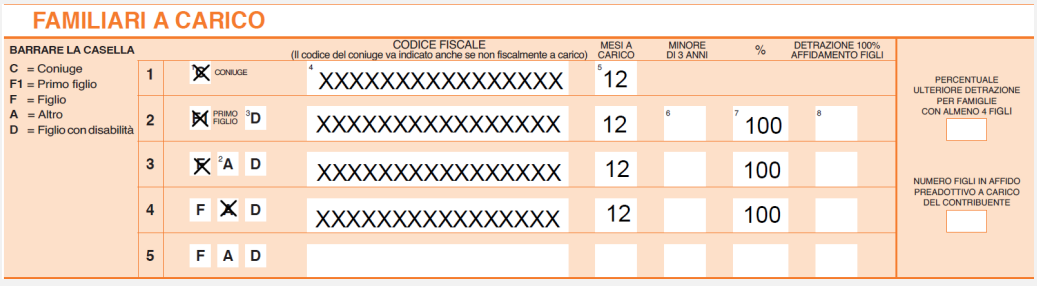

NOTA BENE - Si precisa che è considerata persona con disabilità quella riconosciuta tale ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Detrazioni per altri familiari a carico (da rapportare alla percentuale di detrazione)

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è **di 750,00 euro.**

$750 \times \frac{(80.000 - \text{reddito complessivo})}{80.000}$ (1)
(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

- **Colonna 4** (**codice fiscale**): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, **tranne quelli in affido preadottivo**, e degli altri familiari a carico.

OSSERVA - Il **codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato,** anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto.

È necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all'estero.

I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo *status* di familiare che può essere alternativamente formata da:

a) documentazione originale rilasciata dall'autorità consolare del Paese d'origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata nel Paese d'origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel paese di origine.

- **Colonna 5** (n**. mesi a carico**): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il familiare è stato a carico ('12' se il familiare è stato a carico per tutto il 2019). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2019, riportare il numero dei mesi corrispondenti.

ESEMPIO
Per un figlio nato nel mese di agosto 2019 la detrazione spetta per cinque mesi, pertanto nella casella indicare '5'.

- **Colonna 6** (**minore di 3 anni**): indicare il numero dei mesi dell'anno durante i quali il figlio a carico ha un'età inferiore a 3 anni. Per esempio, per un figlio nato nel 2018, nella casella indicare '12'; per un figlio che ha compiuto 3 anni nel mese di maggio 2019, indicare '5'.

- **Colonna 7** (**percentuale**): indicare la percentuale di detrazione spettante.

ATTENZIONE! - La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra entrambi i genitori.

Se i genitori **non sono legalmente ed effettivamente separati** la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore.

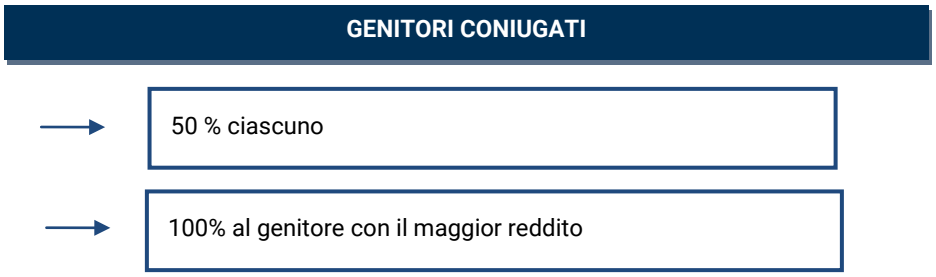

In caso di **genitori legalmente ed effettivamente separati** in caso di mancanza di accordo tra le parti, la detrazione spetta nella misura del:

- 100% al genitore affidatario;
- Oppure, in caso di affidamento congiunto nella misura del 50 per cento ciascuno.

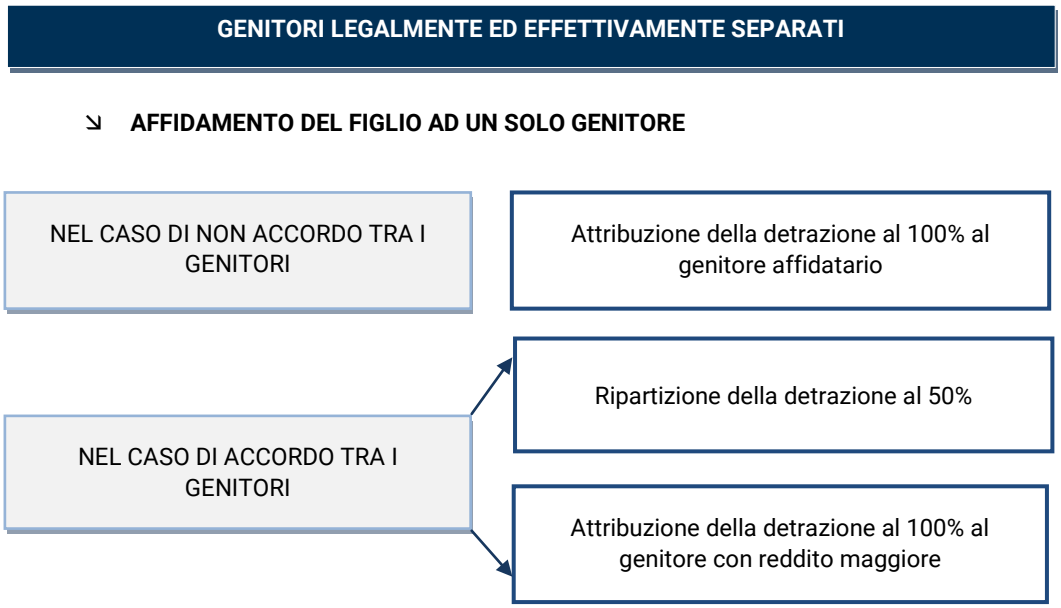

OSSERVA – nei casi in cui i genitori separati non possano beneficiare della detrazione o il genitore affidatario non abbia capienza d'imposta per beneficiare della detrazione, la stessa può essere attribuita all'altro genitore. Non rileva l'entità del reddito.

Se **un genitore fruisce al 100% della detrazione per figlio a carico**, l'altro genitore non può fruirne.

La detrazione spetta per intero ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nei seguenti altri casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- non è legalmente ed effettivamente separato.

In particolare nella casella di **Colonna 7** indicare:

→ **per ogni figlio a carico**:

100	se la detrazione è richiesta per intero;
50	se la detrazione è ripartita tra i genitori;
0	se la detrazione è richiesta per intero dall'altro genitore;
la lettera C nel rigo 2	se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico per l'intero anno. Se questa detrazione non spetta per l'intero anno occorre compilare il rigo 2 per i mesi in cui spetta la detrazione come figlio e il rigo 3 per i mesi in cui spetta la detrazione come coniuge. Il contribuente può, se più favorevole, utilizzare la detrazione prevista per il primo figlio;

→ **per ogni altro familiare a carico**:

100	se l'onere grava per intero;
%	nel caso in cui l'onere gravi su più persone. Si ricorda che la detrazione deve essere ripartita in misura uguale tra i soggetti che ne hanno diritto.

- **Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli**): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 %. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 % tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.

Casella "**Percentuale ulteriore detrazione per famiglie con almeno quattro figli**": è riconosciuta un'ulteriore detrazione di **1.200,00 euro**, in presenza di almeno quattro figli a carico. In questa casella va indicata la percentuale di detrazione spettante.

OSSERVA - In generale, la detrazione per "**famiglie numerose**" deve essere ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati e non è possibile decidere di comune accordo una diversa ripartizione come previsto per le detrazioni ordinarie.

Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete per intero.

In caso di **separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio** la percentuale di detrazione è quella spettante in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice.

Se uno solo dei genitori è in possesso dei requisiti (ad esempio in presenza di due figli avuti con un coniuge e due figli con un altro coniuge), **l'ulteriore detrazione gli spetta per intero**, anche se l'altro coniuge non è a suo carico (Circolare n. 19/E del 2012, par. 4.2).

NOTA BENE - La detrazione per **"famiglie numerose" non spetta per ciascun figlio** ma è un importo complessivo e non varia se il numero dei figli è superiore a quattro. Se l'ulteriore detrazione per figli a carico risulta superiore all'imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, l'importo pari alla quota dell'ulteriore detrazione che non ha trovato capienza verrà considerato nella determinazione dell'imposta dovuta e, pertanto, comporterà un maggior rimborso o un minor importo a debito.

Casella "**Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente**": indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella 'F', 'F1' o 'D') per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.

Informativa – Detrazione figli a carico per il 2019

Per effetto dell'entrata in vigore del comma 252 dell'art.1, Legge 205/2017, è aumentato a 4.000 euro il limite di reddito per essere considerati fiscalmente a carico dei genitori. A far data dal 1° gennaio 2019, i figli di età non superiore a 24 anni, potranno essere considerati fiscalmente a carico se non superano il nuovo limite di redito nell'anno pari a 4.000,00 euro, diversamente, per i figli di età maggiore a 24 anni, il limite di reddito resta invariato a 2.840,51 euro.

Figli maggiorenni

Una volta raggiunta la maggiore età, diversamente da quanto accade per gli assegni familiari, ai fini della determinazione delle detrazioni, nulla cambia per i figli a carico, a condizione che gli stessi non percepiscano un reddito superiore ai parametri stabiliti per legge.

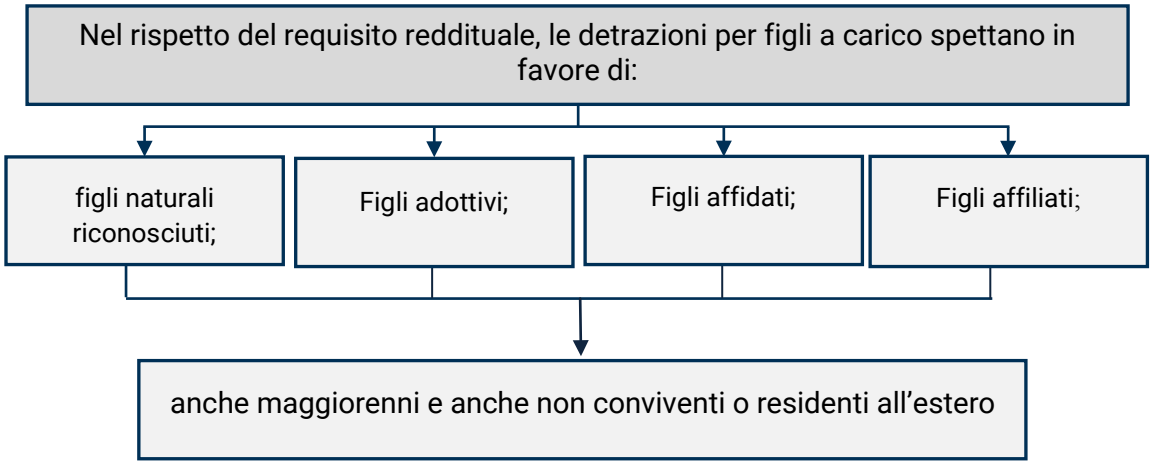

Parametri di reddito da rispettare, ai fini dell'applicazione delle detrazioni per figli a carico	
Fino a 24 anni	4.000,00 euro di reddito annuo
Da 24 anni in su	2.840,51 euro di reddito annuo

Dati del sostituto d'imposta

Il contribuente è tenuto ad indicare i **dati del sostituto d'imposta** che dovrà provvedere al conguaglio. I contribuenti possessori di redditi di lavoro dipendente, pensione o reddito assimilato a quello di lavoro dipendente possono rilevare tali dati dalla Certificazione Unica consegnata dal sostituto d'imposta (il dipendente di società estera deve indicare i dati relativi alla sede della Stabile organizzazione in Italia che effettua le ritenute).

Le informazioni sono presenti nella sezione dalla Certificazione Unica riservata ai "**Dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta**".

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | COMUNE | MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO

PROV. | TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.) | INDIRIZZO | NUM. CIVICO | C.A.P.

FRAZIONE | NUMERO DI TELEFONO / FAX | INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA | CODICE SEDE

Nella casella "**codice sede**" va riportato il codice indicato nel punto 11 della Certificazione Unica se la stessa casella risulta compilata.

ATTENZIONE! - Se il sostituto che dovrà effettuare i conguagli è diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, i dati vanno richiesti al nuovo sostituto. Nel caso di dichiarazione congiunta vanno indicati i dati del sostituto del dichiarante, mentre nel modello del coniuge dichiarante non va compilato il riquadro.

NOTA BENE - Nel caso di **dichiarazione presentata per conto di altri,** vanno indicati i dati del sostituto del minore o del tutelato, mentre nel modello del rappresentante o tutore non va compilato il riquadro. Nel caso di dichiarazione presentata per conto del contribuente deceduto i dati del sostituto non sono mai presenti, neanche nel modello dell'erede.

La casella **"Mod. 730 dipendenti senza sostituto"** deve essere barrata dal contribuente che si trova nelle seguenti condizioni:

- nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- non ha un sostituto d'imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio;
- presenta il mod. 730 a un centro di assistenza fiscale (Caf-dipendenti) o a un professionista abilitato o il modello 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle Entrate.

NOVITÀ

Considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e il livello di gravità della situazione economica che sta investendo le imprese, che potrebbe determinare anche l'impossibilita per molti sostituti di effettuare i conguagli derivanti dalla presentazione del 730, e quindi, al fine di evitare un ulteriore danno al contribuente, derivante dalla mancata definizione del conguaglio fiscale da assistenza fiscale, il DL rilancio prevede la possibilità di presentazione del Modello 730/2020 nella modalità senza sostituto anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

La casella **“Mod. 730 dipendenti senza sostituto”** va barrata anche se si sta presentando la dichiarazione per il contribuente deceduto che nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
In tali casi non vanno compilati gli altri campi della presente sezione.

Esempio di compilazione

Marco Rossi, minorenne, lavora presso la società BOTTEGA s.n.c. Il Mod. 730/2020 viene presentato per suo conto dal padre, Francesco Rossi.

→ PROSPETTO MARCO ROSSI – MINORE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE [X] CONIUGE DICHIARANTE [ ] DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
RSSMRC04E15D086L						RSSFNC73T16D086M

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	ROSSI	MARCO	

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
15	05	2004	COSENZA	CS		X	

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE
BOTTEGA SNC	00567894565	COSENZA

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.
CS	VIA	ROMA	25	87100

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE
	0984/XXXXX	bottegasnc@dominio.it	

MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO [ ]

→ PROSPETTO FRANCESCO ROSSI – PADRE

CONTRIBUENTE DICHIARANTE [ ] CONIUGE DICHIARANTE [ ] DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [X]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)
RSSFNC73T16D086M						RSSMRC04E15D086L

DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	ROSSI	FRANCESCO	

DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
16	12	1973	COSENZA	CS			

DATI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	COMUNE

PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO	NUM. CIVICO	C.A.P.

FRAZIONE	NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	CODICE SEDE

MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO [ ]

Esempio di compilazione

Il Sig. Santa Daniele nel 2019 ha percepito redditi di lavoro dipendente, oltre a redditi di fabbricati; dal maggio 2020 non avrà più il sostituto d'imposta a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. La sezione dei dati del sostituto d'imposta sarà così compilata:

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTUERA IL CONGUAGLIO *Dichiarazione congiunta: compilare solo nel modello del dichiarante*

COGNOME e NOME o DENOMINAZIONE		CODICE FISCALE		COMUNE		MOD. 730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO
PROV.	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO		NUM. CIVICO	C.A.P.	
FRAZIONE		NUMERO DI TELEFONO / FAX	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA		CODICE SEDE	X

Firma della dichiarazione

Questo riquadro contiene:

- la casella dove indicare il numero dei modelli compilati;
- la casella da barrare nel caso in cui si intenda richiedere al CAF o al professionista abilitato di essere informato su eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative a irregolarità nella liquidazione della dichiarazione presentata. Nel caso di dichiarazione congiunta l'eventuale scelta deve essere effettuata da entrambi i coniugi. Chi presenta la dichiarazione per conto di altri può barrare la casella indifferentemente in uno dei due Modelli 730. Il CAF o il Professionista deve informare il contribuente di volere o meno effettuare tale servizio utilizzando le apposite caselle della ricevuta Mod. 730-2 e nel prospetto di liquidazione deve barrare la casella posta in alto per comunicare tale decisione all'Agenzia delle Entrate;
- lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

N. modelli compilati		Barrare la casella per richiedere di essere informato direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate		FIRMA DEL CONTRIBUENTE

Con l'apposizione della firma si esprime anche il consenso al trattamento dei dati sensibili indicati nella dichiarazione

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

I soggetti che possiedono un **terreno**, devono indicare lo stesso all'interno del Quadro A del Modello 730. Si ricorda che i terreni che non producono redditi fondiari ma **redditi diversi** devono essere indicati nel Quadro D (redditi diversi).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		
A5	,00		,00			,00		☐		
A6	,00		,00			,00		☐		

NOTA BENE - Abolizione IRPEF per imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti.

Per effetto della Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016), è prevista l'esenzione ai fini Irpef, per il periodo 2017-2020, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.

Il reddito dei terreni si distingue in **reddito dominicale** e **reddito agrario**. Tali dati sono ricavabili dalla visura catastale o determinati mediante le tariffe d'estimo.

REDDITO DOMINICALE E AGRARIO

Il reddito **dominicale** indica la parte di reddito relativa alla proprietà dei beni e non al concreto esercizio dell'attività agricola.

Invece, il reddito agrario indica la parte di reddito fondiario attribuita al capitale di esercizio ed all'organizzazione nell'attività agricola.

Sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura (Art. 32, c. 2, lettera a), D.P.R. 917/1986);
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986);
- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (Art. 32, c. 2, lettera b), D.P.R. 917/1986).

Al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario, nel caso in cui lo stesso svolga direttamente l'attività agricola.

Se l'attività agricola è esercitata da un'altra persona, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l'attività agricola.

Deve utilizzare questo Quadro:

- chi è **proprietario** o possiede a titolo di enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- **l'affittuario** che esercita l'attività agricola nei fondi in affitto e l'associato nei casi di conduzione associata. In questo caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto;
- il **socio**, il partecipante dell'impresa familiare o il **titolare d'impresa agricola individuale** non in forma d'impresa familiare che conduce il fondo. Se questi contribuenti non possiedono il terreno a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, va compilata solo la colonna del reddito agrario.

NOTA BENE - Non vanno dichiarati in questo quadro i terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli (ad es. per una cava o una miniera), in quanto costituiscono **redditi diversi** e, pertanto, vanno indicati **nel rigo D4 del Quadro D.**

Non vanno dichiarati, in quanto non producono reddito dominicale e agrario:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, per esempio giardini, cortili ecc.;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali purché il proprietario non abbia ricavato alcun reddito dalla loro utilizzazione per tutto il periodo d'imposta. Tale circostanza deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate Entro tre mesi dalla data in cui la proprietà è stata riconosciuta di pubblico interesse.

Variazioni di coltura dei terreni

Il reddito agrario e dominicale attribuiti ad un terreno sono strettamente connessi alle caratteristiche dello stesso come:

- la superficie fondiaria;
- la coltura praticata;
- la presenza di fabbricati, impianti irrigui o qualsiasi altro elemento che possa aumentare il valore di affitto o il reddito ricavabile dal terreno.

Pertanto, ciascuna variazione apportata alle predette caratteristiche avrà riflessi sui valori dei terreni da dichiarare ai fini delle imposte dirette (IRPEF, ecc.).

Denuncia e decorrenza delle variazioni

Ai sensi dell'art. 30, TUIR, i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le suddette variazioni al competente Ufficio provinciale - Territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate; in caso di terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

Qualora si **ometta la denuncia delle situazioni** che comportano variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una **sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00**.

Successivamente, l'Ufficio notificherà i nuovi valori dei redditi agricoli e dominicali, che andranno indicati nella dichiarazione riferita:

- al periodo d'imposta successivo alla variazione di coltura, nel caso di **un aumento dei valori reddituali**;
- al periodo d'imposta in cui si è verificata la variazione di coltura, nel caso di una diminuzione di detti valori, qualora la domanda sia presentata **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**;
- ovvero, se la denuncia è presentata dopo tale termine, dal periodo di imposta in cui la stessa è stata presentata.

ATTENZIONE! - La denuncia di variazione può essere effettuata utilizzando:

- la procedura informatica "DOCTE 2.0";
- il modello "Dichiarazione variazioni della coltura", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

In ogni caso la dichiarazione va presentata al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia.

13T - Mod. 26

Agenzia Entrate — Ufficio provinciale di _____ - Territorio

DICHIARAZIONE VARIAZIONI DELLA COLTURA

Con questo modello il Contribuente può segnalare le variazioni della coltura praticata su una particella di terreno, rispetto a quella censita nella banca dati del catasto.

Io sottoscritto/a _____ ,

nato/a a _____ il _____, residente a _____ prov. _____ ,

in _____ ,

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono _____ ,

email _____ ,

documento di identità: tipo_____ n° _____ ,

rilasciato da _____ il _____ ,

da compilare solo in caso di persona giuridica

in qualità di _____ della società (Ragione sociale) _____

con sede in _____ via _____

codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di ☐ Titolare di diritto reale
☐ Conduttore

come risulta dal contratto n._____ del __/__/____ data scadenza _____ registrato all'ufficio

_____ sede _____ atto n. _____ volume

_____ data __/__/____

chiedo

la modifica della coltura catastale per le seguenti particelle site nel Comune di _____

A	MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE COLTURE *(vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello)*										
Dati dichiarati							Dati di classamento				
N.	Particelle			Superficie (m²) Ha, a, ca	Potenzialità Irrigua	Avvicendamento Colturale	Qualità	Cl.	Reddito in Euro		Deduzione Attribuita
	Foglio	Particella	Sub./ Porz.						Dominicale	Agrario	
									RISERVATO ALL'UFFICIO		

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR n. 445/2000).

B	**MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE** (*vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello*):
OSSERVAZIONI:	

Luogo e data _____ Firma _____

delego

il/la signor/a _____

documento di identità: tipo _____ n° _____ ,

rilasciato da _____ il _____ ,

a presentare la dichiarazione e a ricevere la notifica dei dati reddituali attribuiti dall'ufficio.

Luogo e data _____ Firma _____

SEZIONE RISERVATA ALL'UFFICIO

Data _____ Prot. _____ L'incaricato _____

Istruzioni per la compilazione

Questo modello va compilato in duplice copia da chi intende comunicare la variazione di coltura su una o più particelle di terreno di sua proprietà. Nel caso di più proprietari, la dichiarazione può essere presentata da uno solo di essi.

QUADRO A:.

Potenzialità irrigua: riportare SI se il terreno ha disponibilità di acqua per irrigare (es.: un pozzo, una canaletta d'irrigazione, altro), NO se il terreno non dispone di acqua per l'irrigazione.

Avvicendamento colturale: indicare "ortivo" o "seminativo" in caso di coltura di tipo ortivo o seminativo. Nel caso in cui non vi sia alternanza, indicare "assente".

Qualità: indicare il nuovo tipo di coltura scelta tra quelle catastali.

QUADRO B:

Motivo della variazione: indicare una tra le seguenti motivazioni:

- Variazione di qualità
- Variazione della destinazione
- Richiesta della variazione di classe in aumento
- Richiesta della variazione di classe in diminuzione.

Osservazioni: riportare le informazioni utili, in particolare nei casi di variazione di classe in diminuzione

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti penalmente (DPR n. 445/2000).

Soggetti esonerati dalla denuncia di variazione ex art. 30, TUIR

Ai sensi dell'articolo 2, comma 33, D.L n. 262/2006, sono **esonerati dagli adempimenti** di cui all'articolo 30, TUIR, i soggetti che presentano le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini **dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni di mercato (OCM).**

A tal fine nella richiesta di contributi agricoli, dovranno essere indicati anche gli elementi per consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso.

Tale esonero vale solamente per i soggetti che beneficiano dei suddetti contributi. I contribuenti che non beneficiano di contributi CEE sono invece tenuti a presentare la denuncia di variazione colturale ex art. 30, TUIR.

Procedura sostitutiva alla denuncia di variazione

L'articolo 4, comma 2, D.L. n. 262/2006, dispone che la **denuncia di variazione colturale** prevista dall'articolo 30, TUIR è sostituita, per taluni contribuenti, dalla **dichiarazione sull'uso del terreno presentata all'AGEA per la richiesta di contributi agricoli CEE**. Il citato D.L. n. 262/2006 esenta, pertanto dall'obbligo di presentare la denuncia di variazione del reddito dominicale/agrario prevista dall'articolo 30, TUIR.

Si precisa che tale modalità operativa è limitata ai contribuenti che beneficiano dei suddetti contributi, tutti gli altri contribuenti devono presentare la denuncia di variazione colturale, applicandosi in caso di inadempimento la sanzione prevista (sempreché la variazione colturale determini un aumento di reddito).

Agroenergie

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli **imprenditori agricoli,** costituiscono **attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del Codice civile** e si considerano **produttive di reddito agrario** (art. 22, del D.L 24/4/2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del D.L. 31/12/2014, n. 192).

Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente Quadro A.

Nel caso in cui, invece, la produzione di energia oltrepassi i limiti sopra riportati, in luogo del Mod. 730 va presentato il **modello REDDITI Persone fisiche 2020,** compilandolo secondo le relative istruzioni.

Coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola

Per gli anni dal 2017 al 2020, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di colonna 10 barrata).

NOVITA'

Per l'anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché:

- appartenenti al medesimo nucleo familiare,
- siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti
- partecipino attivamente all'esercizio dell'impresa familiare [art.1, c.705, Legge n.145/2018].

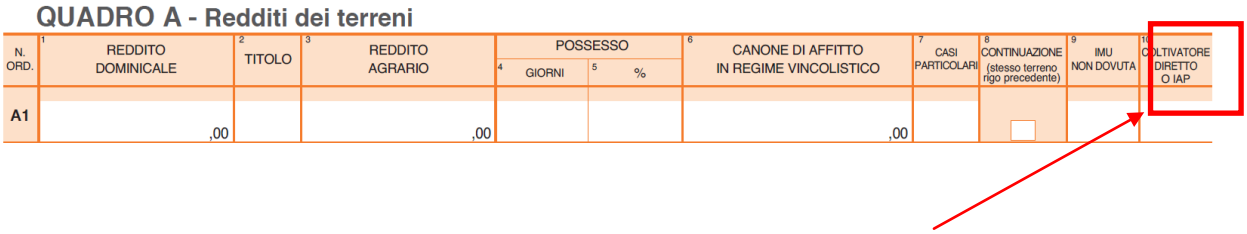
QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				

Rivalutazione dei redditi dei terreni

Per il calcolo del reddito dei terreni, il soggetto che presta l'assistenza fiscale rivaluta i redditi dominicale e agrario nelle misure di seguito descritte.

Il **reddito dominicale** è rivalutato **dell'80 per cento**, mentre il **reddito agrario** è rivalutato del **70 per cento**.

NOTA BENE - I **redditi dominicale e agrario** sono ulteriormente **rivalutati del 30% (Legge n° 208 del 2015) per cento**. L'ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola (casella di Colonna 10 barrata).

R.D. RISULTANTE AL CATASTO	**RIVALUTATO 80% + 30%** (0% per terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti IAP)
R.A. RISULTANTE AL CATASTO	**RIVALUTATO 70% + 30%** (0 % per terreni posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e IAP)

ATTENZIONE! La rivalutazione dell'80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli a giovani imprenditori che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in presenza delle condizioni descritte per le "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

AGEVOLAZIONI IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, modificato dall'art. 66 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, **la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari** (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i **terreni sono concessi in affitto per usi agricoli**, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a **giovani che**:

- non hanno ancora compiuto **quaranta anni;**
- hanno la **qualifica di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale**, anche in forma societaria. In quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale deve essere detenuto da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le **qualifiche** di Coltivatore Diretto o d'Imprenditore Agricolo Professionale **si possono acquisire** entro due anni dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il **proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di Coltivatore Diretto o di Imprenditore Agricolo Professionale dell'affittuario,** a pena di decadenza dal beneficio stesso.

Terreni esenti Imu

Terreni non affittati

Nel caso di terreni non affittati, l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei terreni non affittati tenendo conto del solo reddito agrario.

Se il terreno non affittato è esente dall'Imu risulta dovuta l'Irpef.

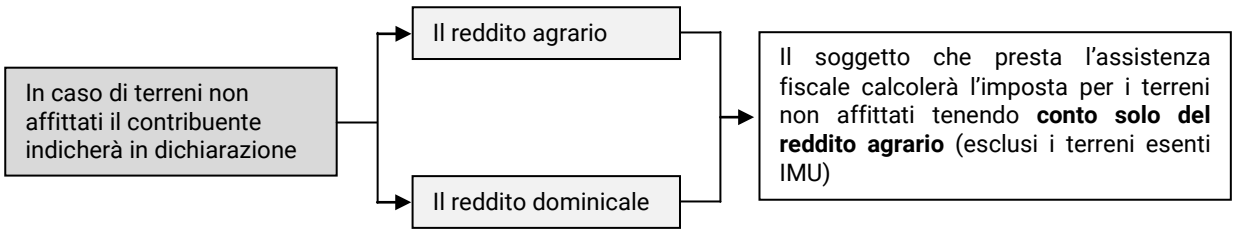

Terreni affittati

Per i terreni affittati, invece, sono dovute sia l'Irpef che l'Imu. Ad esempio sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (colonna 9).

ESENZIONE IMU

Sono esenti dall'Imu i terreni ricadenti in aree montane o di collina individuati utilizzando i criteri di cui alla Circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 e la circolare n. 4/DF del 14 luglio 2016.

Sono altresì esenti dall'Imu, per l'anno 2019:

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, anche se non ricadono in zone montane o di collina;
- i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della Legge 28 dicembre 2001, n. 448

Alla Circolare del ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 è allegato un elenco dei Comuni, suddivisi per Provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.

Alcuni dei Comuni ivi indicati sono stati oggetto di un processo riorganizzativo che ha portato alla loro fusione, anche per incorporazione. In caso di fusione di:

- due comuni totalmente esenti, i terreni ubicati nel nuovo comune sono totalmente esenti;
- un comune esente con uno non esente in quanto non incluso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 1993, beneficiano dell'agevolazione solo i terreni che erano ubicati nel territorio del comune esente prima della fusione;
- un comune esente con uno parzialmente esente, godono dell'esenzione ai fini IMU solo i terreni ubicati nel territorio del comune precedentemente esente e quelli che risultavano esenti nel comune che prima della fusione era parzialmente delimitato;
- due comuni parzialmente esenti, i terreni per i quali si ha diritto all'esenzione sono solo quelli che rientravano nei territori a tale fine delimitati dei comuni che hanno dato origine al nuovo comune.

In tali casi va barrata la casella "Imu non dovuta" (Colonna 9).

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00		,00			,00				
A2	,00		,00			,00				
A3	,00		,00			,00				
A4	,00		,00			,00				
A5	,00		,00			,00				
A6	,00		,00			,00				

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Dati per la compilazione:

- Coltivatore diretto;
- Iscrizione alla previdenza agricola;
- Reddito dominicale € 62,00;
- Reddito agrario € 42,00;
- Possesso al 100%;
- per 365 gg nel 2019.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	62,00	1	42,00	365	100	,00			X	X

Compilazione del Quadro A

I **redditi dominicali e agrari** possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, seguire le indicazioni contenute nella tabella seguente.

VARIAZIONI DI COLTURA DEI TERRENI
Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale e agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura e il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del Comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare. La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire: • dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito; • dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

NOTA BENE - I redditi dominicali e agrari delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della **tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno**. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l'attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b) e c) del TUIR.

Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti.

Colonna 1 Reddito dominicale	indicare l'ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali.
Colonna 2 Titolo	indicare uno dei seguenti codici:

1	**PROPRIETARIO DEL TERRENO NON CONCESSO IN AFFITTO** Il reddito imponibile è pari al valore del reddito agrario rivalutato, rapportato ai giorni ed alla % di possesso.
2	**TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO** Questa situazione si verifica quando il contratto stipulato è regolamentato dalla L. n° 203/1982. Il reddito imponibile sarà uguale al: • **Canone annuo** → se il canone annuo < 80% del reddito dominicale rivalutato dell'80% ed ulteriormente del 30%;

		• **Reddito dominicale rivalutato dell'80% ed ulteriormente del 30%** → se CANONE ANNUO ≥ 80% del reddito dominicale rivalutato dell'80% ed ulteriormente del 30%.
	3	**TERRENO CONCESSO IN AFFITTO IN REGIME DI LIBERO MERCATO** In ques o caso la tassazione avverrà in base al valore del reddito dominicale rivalutato rapportato ai giorni ed alla quota posseduta.
	4	**TERRENO CONDOTTO IN AFFITTO** Il reddito imponibile è rappresentato dal reddito agrario rivalutato del 70%.
	5	**SOCIO DI SOCIETA' SEMPLICE – REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO IMPONIBILE IRPEF** Questo codice viene utilizzato per indicare i redditi dominicali e/o agrari imponibili ai fine IRPEF attribuiti dalla società. Se il terreno di proprietà della società è assoggettato ad IMU, il contribuente dovrà compilare due righi del modello 730/2020 indicando: • la quota di reddito agrario imponibile ai fini IRPEF utilizzando il codice 5 nella colonna 2; • la quota di reddito dominicale non imponibile ai fini IRPEF, utilizzando il codice 10 nella colonna 2. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso. Se il socio è proprietario del terreno o è in possesso di un diritto reale nella colonna 2 indicherà il codice 1.
	6	**PARTECIPANTE DELL'IMPRESA FAMILIARE AGRICOLA DIVERSO DAL TITOLARE** Se il contribuente possiede il terreno va dichiarato il reddito dominicale; se il terreno è soggetto ad IMU, non partecipando alla formazione del reddito complessivo, il reddito sarà riportato nel rigo 147 Mod. 730-3.
	7	**TITOLARE DELL'IMPRESA AGRICOLA INDIVIDUALE NON IN FORMA DI IMPRESA FAMILIARE** Se il contribuente non possiede il terreno va indicato solo il reddito agrario; in caso contrario va indicato anche il reddito dominicale.
	10	**SOCIO DI SOCIETA' SEMPLICE – REDDITO DOMINICALE E/O AGRARIO NON IMPONIBILE IRPEF** Questo codice consente di indicare la quota: • di reddito dominicale attribuito al socio dalla società semplice che discende da terreni non in affitto soggetto ad IMU; • di reddito dominicale e/o agrario attribuito, dalla società semplice, al socio coltivatore diretto/IAP iscritto nella previdenza agricola. Non vanno indicati né i giorni né la percentuale di possesso.
	Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il **titolare dell'impresa agricola individuale** non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.	
Colonna 3 Reddito agrario	indicare l'ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. La **rivalutazione** dei redditi dominicali e agrari sarà operata da chi presta l'assistenza fiscale. **OSSERVA** - In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la **quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione**. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le	

	partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali. In caso di società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall'art. 32 del TUIR, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
Colonna 4 Giorni	indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno). Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative ad un solo terreno, la somma dei giorni indicati nei singoli righi non può essere superiore a 365.
Colonna 5 Percentuale	indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
Colonna 6 Canone di affitto in regime vincolistico	in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di Colonna 4. **ESEMPIO** Tre soggetti possiedono un terreno in comproprietà al 33,3% e dal 1°agosto 2019 hanno deciso di affittare il fondo ad un canone mensile pari a €180,00. Il dato da inserire nella colonna 6 è così calcolato: canone mensile × n° mesi di affitto = €180 × 5 mesi = €900,00 La percentuale di comproprietà ha rilievo soltanto nel confronto con il reddito dominicale rivalutato.
Colonna 7 Casi particolari	indicare uno dei seguenti codici: **2 – PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI** Per usufruire dell'agevolazione (esclusione dell'IRPEF per il reddito agrario e dominicale) devono ricorrere le seguenti condizioni: • la perdita per eventi naturali deve essere almeno pari al 30 % del prodotto ordinario del fondo nell'anno; • è stata presentata, presso l'Ufficio del Territorio, la denuncia entro 3 mesi dalla data in cui si è verificato l'evento, o se la data non è facilmente individuabile, almeno 15 giorni prima del raccolto. **NOTA BENE** - Le suddette agevolazioni spettano sia al proprietario che all'affittuario (Circ. Agenzia delle Entrate n° 24 del 10/06/2004). **3 – CONDUZIONE ASSOCIATA DEL TERRENO** Il reddito dominicale va dichiarato dal proprietario, mentre il reddito agrario deve essere dichiarato da ogni singolo conduttore per la quota di sua spettanza. La conduzione associata incide solo sulla determinazione del reddito agrario e per determinare l'importo da indicare nella casella il calcolo da effettuare è il seguente: reddito agrario catastale × % di partecipazione × n° giorni di possesso. **4 – TERRENO CONCESSO IN AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI** La rivalutazione del reddito agrario e dominicale non si applica se si verificano le seguenti condizioni: • il terreno è concesso in affitto a giovani che non abbiano ancora compiuto 40 anni;

	• la durata del contratto è inferiore a 5 anni; • l'affittuario ha la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale o che acquisisca tali qualifiche entro 2 anni dalla firma del contratto di affitto.
	6 **COMPRESENZA DI PERDITA DEL PRODOTTO PER EVENTI NATURALI E AFFITTO A GIOVANI AGRICOLTORI** Se ricorrono simultaneamente le condizioni dei codici 2 e 4 al contribuente spetta la completa esclusione dell'IRPEF sempre che abbia presentato regolare denuncia all'Ufficio del territorio.
	OSSERVA - Se nella Colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
Colonna 8 Continuazione	se nel corso del 2019 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella Colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di Colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente. Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell'ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di Colonna 8.
Colonna 9 IMU non dovuta	barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo "Terreni esenti IMU". Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto si riferisce all'intero periodo d'imposta **NOTA BENE** - Se il terreno è esente IMU, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato.
Colonna 10 Coltivatore diretto o IAP	barrare la casella nel caso di terreno agricolo o di terreno non coltivato, posseduto e condotto da Coltivatore Diretto e da Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Se tale condizione è riferita solo aduna parte dell'anno è necessario compilare due distinti righi (compilando la casella "Continuazione") barrando la casella "Coltivatore diretto o IAP" solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell'anno d'imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa. **NOTA BENE** - Se il terreno è esente IMU, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell'impresa agricola a cui partecipa attivamente.

Socio di società

Il sig. Viola riceve il seguente riparto dalla Sereno in cui sono indicate le quote a lui spettanti per un terreno, soggetto ad IMU, della società.

- Reddito agrario rivalutato (quota) imponibile = 180 €
- Reddito dominicale rivalutato (quota) non imponibile= 260 €

Il quadro A del sig. Viola risulterà così compilato:

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	,00	5	180 ,00			,00		☐		
A2	260 ,00	10	,00			,00		☒		

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale dovrà indicare il reddito agrario nel rigo e del mod 730-3, mentre il reddito dominicale andrà inserito nel rigo 147 del mod. 730-3.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	180,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	180,00	,00
147	Redditi fondiari non imponibili	260,00	,00

QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

CODICE FISCALE _____ MOD. N. _____

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Devono utilizzare questo Quadro:

- I **proprietari** di fabbricati situati nello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;
- I **titolari dell'usufrutto o altro diritto reale** su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione (che si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale) spetta, ad esempio, al coniuge superstite (art. 540 del codice civile);
- i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, **non possono essere considerati rurali;**
- i **soci di società semplici e di società ad esse equiparate**, che producono reddito di fabbricati.

Non producono reddito dei fabbricati e quindi non vanno dichiarati:

- le **costruzioni rurali utilizzate come abitazione** che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno;

NOTA BENE - I requisiti per il riconoscimento della **ruralità dell'immobile**, validi con decorrenza 1° dicembre 2007, sono contenuti nell'art. 9 del D.L. n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del D.L. n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della Legge n. 244/2007. Le unità immobiliari che sulla base della normativa vigente non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono **comunque considerate produttive di reddito di fabbricati** le unità immobiliari che rientrano nelle categorie **A/1 e A/8** e quelle che hanno caratteristiche di lusso.

- le **costruzioni che servono per svolgere le attività agricole** comprese quelle destinate alla protezione delle piante, conservazione dei prodotti agricoli, custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
- I **fabbricati rurali destinati all'agriturismo**;
- le unità immobiliari per cui sono state rilasciate **licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia**, per il solo periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a **sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche,** quando il possessore non ricava alcun reddito dall'utilizzo dell'immobile. Il contribuente in questo caso deve presentare una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le **unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto**, nonché i **monasteri di clausura**, se non sono locati, e le loro pertinenze.

ATTENZIONE! - Non vanno dichiarati, perché compresi nel reddito dominicale e agrario dei terreni su cui si trovano, i **redditi dei fabbricati nelle zone rurali e non utilizzabili ad abitazione** alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati, nel rispetto della vigente disciplina edilizia, dall'imprenditore agricolo proprietario, acquisiscono i requisiti di abitabilità, e sono concessi in locazione dall'imprenditore agricolo. Questa disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del D.Lgs. n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004).

Abitazione principale

In generale, **non è dovuta l'Imu:**

- per **l'abitazione principale**
- le **relative pertinenze** (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali) pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze.

Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le **abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2019** (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 - "**abitazioni di lusso**").

In queste ipotesi, poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.

In questo caso specifico nella Colonna 12 "**Casi particolari Imu**" va indicato il **codice 2.**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00					2	

Nella determinazione del reddito dei fabbricati, è necessario tener conto sia del disposizioni previste in materia di IMU che di quelle previste dal regime della cedolare secca. In tale contesto il criterio di carattere generale richiede che per ciascun fabbricato siano determinati:

A) Abitazione principale

- il reddito dell'abitazione principale non locata e sue pertinenze da assoggettare ad Irpef (utilizzi 1e 5) con applicazione della relativa deduzione- casella Casi particolari IMU non compilata;
- il reddito dell'abitazione principale non locata e sue pertinenze da non assoggettare ad Irpef (utilizzi 1e 5) - casella Casi particolari IMU compilata con codice 2;
- il reddito dell'abitazione principale parzialmente locata da tassare ordinariamente (utilizzi 11 e 12) con applicazione della relativa deduzione, nel caso in cui la rendita sia maggiore o uguale al canone e la casella Casi particolari IMU non sia compilata;
- il reddito dell'abitazione principale parzialmente locata da non assoggettare ad Irpef (utilizzi 11 e 12) nel caso in cui la rendita sia maggiore o uguale al canone e la casella Casi particolari IMU è compilata con il codice 2;
- il reddito dell'abitazione principale parzialmente locata da tassare ordinariamente (utilizzi 11 e 12) nel caso di canone maggiore della rendita indipendentemente dalla compilazione della casella Casi particolari IMU;
- il reddito dell'abitazione principale parzialmente locata da assoggettare ad imposta sostitutiva a seguito di opzione per cedolare secca (utilizzi 11 e 12) nel caso di canone maggiore della rendita.

Nel caso, invece, di rendita maggiore o uguale al canone: il reddito del fabbricato è soggetto a tassazione ordinaria con applicazione della relativa deduzione nel caso di casella Casi particolari IMU non compilata;

- il reddito del fabbricato da non assoggettare ad Irpef nel caso di casella Casi particolari IMU compilata con il codice "2";

B) Fabbricato non locato diverso da abitazione principale

- il reddito del fabbricato non locato, diverso dall'abitazione principale e sue pertinenze, da non assoggettare ad Irpef in quanto sostituita da IMU (utilizzi 2, 9, 10 e 15 con casella Casi particolari IMU non compilata ovvero utilizzo 17 nel caso di reddito attribuito da società semplice);
- il reddito del fabbricato non locato esente o non imponibile Imu, diverso dall'abitazione principale e sue pertinenze da tassare ordinariamente (utilizzi 2, 9, 10 e 15 con casella Casi particolari IMU compilata con il codice "1" ovvero utilizzo 16 nel caso di reddito attribuito da società semplice).
- il reddito del fabbricato non locato, diverso dall'abitazione principale e sue pertinenze, situato nello stesso comune dell'abitazione principale, da assoggettare ad Irpef nella misura del 50% (utilizzi 2, 9, 10, 15 con casella Casi particolari IMU compilata con il codice "3");

C) Fabbricato Locato diverso da abitazione principale

- il reddito del fabbricato locato (utilizzi 3, 4, 8, 14 e 16) da tassare ordinariamente;
- il reddito del fabbricato locato da assoggettare ad imposta sostitutiva a seguito di opzione per cedolare secca (utilizzi 3, 4, 8, e 14 e casella "Cedolare secca" barrata);

Abitazione principale

Il sig. Francesco Rossi possiede un appartamento che rappresenta la sua abitazione principale nel comune di Cosenza la cui rendita catastale è pari a 600 euro. All'appartamento è collegata una pertinenza, utilizzata come garage, con rendita catastale pari a 50 euro.

Il quadro B andrà compilato come segue:

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	600,00	1	365	100		,00		☐	D086			
B2	50,00	5	365	100		,00		☐	D086			

Nel modello 730-3 andrà riportata la rendita catastale rivalutata del 5% sia dell'abitazione che della pertinenza che sarà interamente portata in deduzione dal reddito complessivo.

7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	683,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	683,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	683,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00

Fabbricati non locati

REGOLA GENERALE

In generale, **l'Imu sostituisce l'Irpef e le relative addizionali** dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici '2', '9', '10', '15' nella Colonna 2 dei righi da B1 a B8), i quali vanno comunque indicati nel Quadro B.
Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà il reddito dei fabbricati tenendo conto esclusivamente degli **immobili concessi in locazione** (codici '3', '4', '8', '11', '12', '14' e '16' nella Colonna 2 dei righi da B1 a B7).

ECCEZIONI

Sono previste le seguenti **eccezioni**:

- per alcune categorie di immobili può essere prevista **l'esenzione totale dall'IMU**. In questo caso nella Colonna 12 "**Casi particolari IMU**" va indicato il **codice 1; Dal 2016, per l'unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale, non deve essere indicato tale codice in quanto è prevista la riduzione al 50 per cento dell'IMU invece dell'esenzione totale (legge n. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, comma 10);**
- se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'IMU sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale) il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella Colonna 12 "**Casi particolari IMU**" va indicato il **codice 3**.

Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (**codice 1 nella Colonna 2**).

CASI PARTICOLARI IMU – Colonna 12	
1	Fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'Imu o per il quale non è dovuta l'Imu per il 2019, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione.

2	Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'Imu per il 2019, come nel caso di **abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso").** **Non sono dovute irpef e addizionali in quanto sostituite dall'imu** Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad Imu.
3	Immobile ad uso abitativo non locato, **assoggettato ad Imu** situato nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale Il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento.

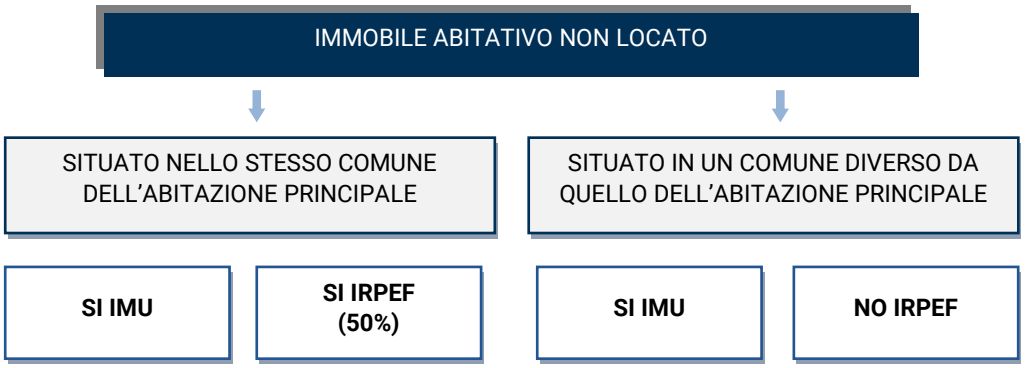

Locazioni per finalità abitative – Cedolare secca

Per le **abitazioni concesse in locazione** e gli **immobili classificati nella categoria catastale C/1** (di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente) è possibile scegliere il regime di tassazione definito "cedolare secca" sugli affitti (art. 3 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede:

➔ l'applicazione di **un'imposta** che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e comunale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione.

L'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per:

- le unità immobiliari abitative locate nei confronti delle **cooperative edilizie per la locazione**;
- **o enti senza scopo di lucro**, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

OSSERVA- L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i **canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito complessivo** e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressività delle aliquote Irpef.

L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto **immobili ad uso abitativo** e relative pertinenze **locate per finalità abitative**.

NOVITA'

Il regime della cedolare secca è stato esteso ai contratti di locazione stipulati **nell'anno 2019**, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella **categoria catastale C/1** e le relative pertinenze locate congiuntamente. Per fruire della cedolare secca le unità immobiliari devono avere una superfice fino a 600 metri quadri. Nel computo dei metri quadri non si tiene conto della superfice delle pertinenze.

Il regime sostitutivo agevolato non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile. Tuttavia, qualora tale contratto sia giunto nel corso del 2019 alla sua scadenza naturale, è possibile stipulare il nuovo contratto optando per il regime agevolato della cedolare.

NOTA BENE -Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo.

La base imponibile della cedolare secca è costituita dal **canone di locazione annuo** stabilito dalle parti, al quale si applica **un'aliquota del 21 per cento** per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero.

Dal 2014, per le sole locazioni di immobili adibiti ad uso abitativo e relative pertinenze, è prevista un'**aliquota agevolata del 10%** per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini (art. 2, comma 3, art. 5, comma 2 e art. 8 della legge n. 431 del 1998) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilità abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 o 12 nella colonna "Utilizzo" della sezione I del quadro B).

L'aliquota agevolata si applica anche ai **contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato**, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della Legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), **lo stato di emergenza** a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge 24 febbraio 1992, n. 225. In questo caso, nella sezione II del Quadro B, va barrata la casella di **Colonna 13 "Stato di emergenza"**.

SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

L'opzione per il regime della cedolare secca si esprime in sede di registrazione del contratto e produce effetti per l'intera durata del contratto, salva la possibilità di revoca.

Se il contratto alla scadenza è prorogato, per continuare ad applicare il regime della cedolare secca, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate la **relativa opzione**.

ATTENZIONE! - La mancata comunicazione della proroga del regime della cedolare secca non comporta la revoca dell'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente con quel regime, versando l'imposta sostitutiva e indicando i relativi redditi in dichiarazione in maniera appropriata.

La proroga può essere comunicata con una delle seguenti modalità:

- tramite i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web)
- presentando il modello RLI cartaceo, debitamente compilato, all'ufficio presso il quale è stato registrato il contratto.

L'opzione viene espressa nella Dichiarazione dei Redditi solo per i contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione (contratti di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno), salvo che il contribuente provveda alla registrazione volontaria o in caso d'uso del contratto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi. In tal caso l'opzione deve essere esercitata in sede di registrazione del contratto.

In entrambi i casi – **opzione in sede di registrazione e opzione in dichiarazione** – nella sezione I del Quadro B vanno:

- indicati i dati dell'immobile concesso in locazione;
- e va barrata la **casella di Colonna 11 "Cedolare secca"**;
- mentre nella **sezione II del Quadro B** devono essere indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione (nel caso di contratti di durata non superiore a 30 giorni non registrati va invece barrata la casella "**Contratti non sup. 30 gg.**").

NOTA BENE - Gli estremi di registrazione del contratto [campo 7, sez II, quadro B] sono alternativi alla compilazione dei campi da 3 a 6.

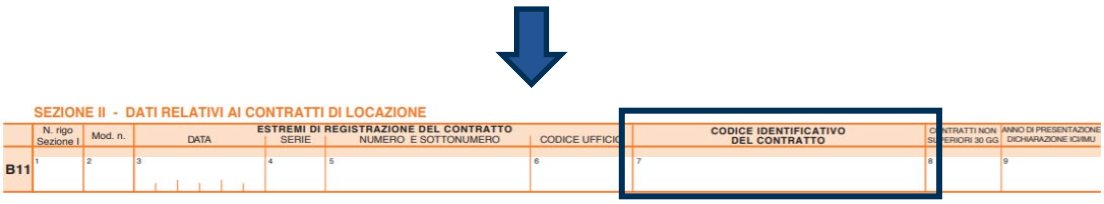

ATTENZIONE! - Si ricorda, infine, che il reddito fondiario assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la **condizione di familiare fiscalmente a carico**, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

APPROFONDIMENTO

Locazioni brevi per finalità abitative e anche turistiche

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Possono essere oggetto di locazione breve le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione. E' anche possibile la locazione di singole stanze dell'abitazione.

I contratti di locazione breve possono essere stipulati:

- dal privato persona fisica;
- da intermediari immobiliari;
- da soggetti gestori di portali telematici (Airbnb, booking, etc.).

La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1°giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione.

Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

La nuova disciplina si applica sia nel caso in cui i contratti siano stipulati direttamente tra locatore (proprietario o titolare di altro diritto reale, sublocatore o comodatario) e conduttore, sia nel caso in cui in tali contratti intervengano soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Il contratto di locazione breve può avere ad oggetto, unitamente alla messa a disposizione dell'immobile abitativo, la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali nonché di altri servizi che corredano la messa a disposizione dell'immobile, come ad esempio, la fornitura di utenze, *wi-fi*, aria condizionata. La disciplina in esame non è invece applicabile se insieme alla messa a disposizione dell'abitazione sono forniti servizi aggiuntivi che non presentano una necessaria connessione con la finalità residenziale dell'immobile, quali ad esempio, la fornitura della colazione, la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche o di interpreti.

Cedolare secca

Sui redditi derivanti da contratti di locazione brevi di immobili, stipulati a partire dal 1°giugno 2017 da persone fisiche e privati, il contribuente può scegliere se assoggettarli al regime ordinario o di applicare la cedolare secca.

E' possibile optare per la cedolare secca solo su specifica opzione da effettuarsi direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, ed è possibile attuarla per redditi derivanti da:

- contratti di locazione;
- contratti di sublocazione;
- contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

I redditi derivanti da locazioni brevi effettuate dal proprietario dell'immobile vanno indicati nel quadro B del mod. 730/2020, mentre quelli derivanti da sublocazioni brevi o da locazioni brevi poste in essere dal comodatario, essendo redditi diversi e non fondiari, vanno inseriti nel quadro D altri redditi.

ATTENZIONE! - In conseguenza dell'introduzione di tale normativa cambia la tassazione del canone di locazione dell'immobile concesso in locazione dal comodatario per periodi non superiori a 30 giorni: in tal caso il reddito del canone di locazione è tassato in capo al comodatario come reddito diverso e quindi va indicato dal comodatario nel quadro D. Il proprietario dell'immobile indicherà nel quadro B la sola rendita catastale dell'immobile concesso in comodato gratuito.

La nuova disciplina, inoltre, prevede che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line*, i canoni di locazione sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti

intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve. La ritenuta è effettuata nel momento in cui l'intermediario riversa le somme al locatore.

La ritenuta è applicata sull'importo del canone o corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve; non devono essere assoggettati a ritenuta eventuali penali o caparre o depositi cauzionali in quanto si tratta di somme di denaro diverse ed ulteriori rispetto al corrispettivo.

Nell'importo del corrispettivo lordo sono incluse anche:

- le somme corrisposte per le spese per servizi accessori eccetto il caso in cui tali spese siano sostenute direttamente dal conduttore o siano a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti;
- l'importo della provvigione dovuta all'intermediario se è trattenuta dall'intermediario sul canone dovuto al locatore in base al contratto.

La **ritenuta è a titolo d'imposta** se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca, altrimenti è **a titolo d'acconto**.

Gli intermediari che effettuano la ritenuta sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.

RICORDA - Al riguardo si ricorda che il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2019 va riportato in dichiarazione anche se il corrispettivo è stato percepito nel corso del 2018 ed è indicato nella Certificazione Unica – Locazioni brevi 2019. Il medesimo reddito fondiario va indicato in dichiarazione anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata; mentre se il corrispettivo è stato percepito nel 2019 ma il periodo di locazione avviene nel corso del 2020, la tassazione va rinviata all'anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.

Il reddito derivante dalla sublocazione o dalla locazione del comodatario va tassato nell'anno in cui il corrispettivo è percepito senza tener conto di quando effettivamente il soggiorno ha avuto luogo.

Locazione breve senza intermediario

Il signor Rossi stipula un contratto di locazione breve, con durata dal 15 al 31 agosto 2019 e con un canone pari ad € 1.500, relativo ad un immobile abitativo di sua proprietà. Il contribuente non si è avvalso di un intermediario immobiliare: conseguentemente non sono state applicate ritenute sul canone di locazione e non è stata rilasciata la relativa CU 2020.

Il quadro B sarà così compilato

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	230,00	3	17	100	1	1.495,00		☐	H501			
B2	230,00	2	348	100		,00		☒				

95% del canone

Per determinare il valore da indicare nel Mod.730-3 andranno effettuati i seguenti calcoli:

- reddito relativo all'immobile a disposizione (non soggetto ad Irpef)

  = € 230,00 * 1.05 * 4/3= € 322,00 € 322,00 * (348/350) = € 320,16→ €320,00 (rigo 147, Mod.730-3)

147	Redditi fondiari non imponibili	320,00	,00

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	1.425,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	1.425,00	,00

Sublocazione breve tassazione ordinaria

Un contribuente stipula un contratto di sublocazione breve (dal 20 agosto al 5 settembre 2019) relativamente ad un immobile a lui concesso in locazione, pattuendo un corrispettivo pari ad € 1.100,00.

Questo reddito andrà indicato in dichiarazione utilizzando il rigo D4 con il codice 10; non volendo optare per la cedolare secca, la casella di colonna 2 non andrà barrata.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI 1	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00			3 ,00			
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3 10	4 1.100,00	SPESE 5 ,00	6 ,00				

Locazione breve a cavallo d'anno

Il sig. Verdi stipula, tramite un intermediario immobiliare, un contratto di locazione breve (dal 23 dicembre 2019 al 10 gennaio 2020) relativamente ad un immobile di sua proprietà. Il corrispettivo pattuito, pari ad €1.300 viene percepito il 23 dicembre 2019, al netto della ritenuta del 21% applicata dell'intermediario.

Avendo il contratto effetti su due periodi di imposta (2019 e 2020), i periodi sono indicati separatamente nella CU2020 rilasciata.

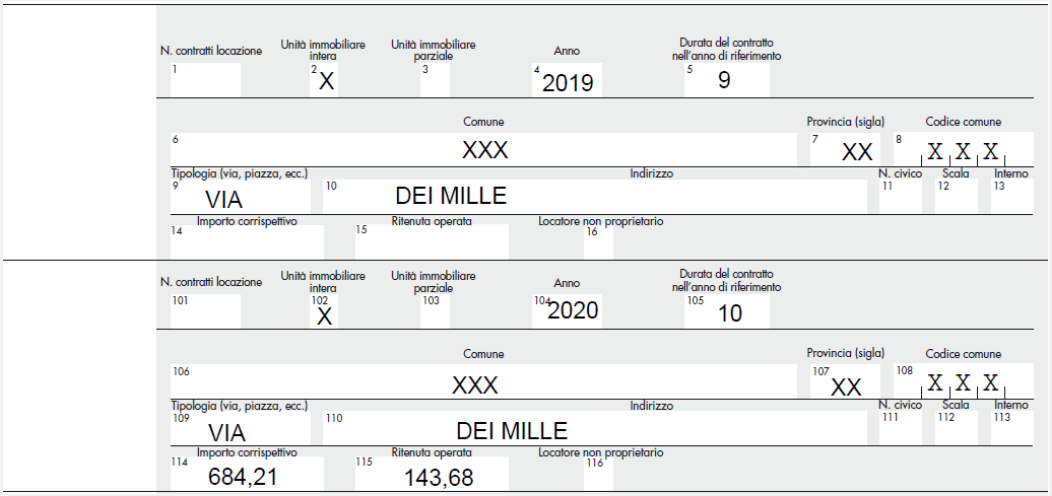

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	230,00	3	9	100	1	584,00		☐	XXX			
B2	230,00	2	356	100		,00		X				

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730

		1		2		3		4				
F7	Soglia esenzione saldo 2019	,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019		Soglia esenzione acconto 2020	,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020		F8	Ritenute	129,00	

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

PUNTO 15 cu

Per determinare il valore da indicare nel Mod.730-3 vanno effettuati i seguenti calcoli:

- reddito relativo all'immobile a disposizione (non soggetto ad Irpef)

= € 230,00 * 1.05 * 4/3= € 322,00 € 322,00 * (356/365) = € 314,06→ € 314,00 (rigo 147, Mod.730-3)

147	Redditi fondiari non imponibili	314,00	,00

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	584,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	584,00	,00
59	RITENUTE	129,00	,00

Sublocazione breve cedolare secca

Il sig. Rossi stipula, attraverso un intermediario immobiliare, un contratto di sublocazione breve (dal 15 luglio al 2 agosto 2019) relativamente ad un immobile abitativo a lui concesso in locazione.

Il corrispettivo pattuito pari a € 2.300 viene percepito il 15 luglio 2019, al netto della ritenuta del 21% effettuata dall'intermediario. La certificazione risulta così compilata:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	X	3	2019	19

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
XXX	XX	

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
VIA	CAVOUR	3		

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
2.300,00	483,00	X

Il sig. Rossi intende optare per il regime della cedolare secca.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00	RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00	RITENUTE ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00					,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA X	10	2.300,00				SPESE ,00	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI		,00				,00	,00

Le ritenute applicate dall'intermediario (punto 15 CU) andranno riportate nel rigo F8.

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730					SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI		
F7	Soglia esenzione saldo 2019 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019	Soglia esenzione acconto 2020 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020	F8	Ritenute	483,00

Il reddito indicato nel rigo D4 confluirà nel rigo 6, Mod.730-3, su cui verrà applicata l'imposta del 21%. La cedolare secca dovuta è pari a €483,00= € 2.300*21%.

Per compilare il rigo 81 bisogna sottrarre l'importo del rigo 80 dall'importo del rigo F8: ne consegue che il rigo 81 sarà pari a 0. Il contribuente non dovrà versare ulteriori somme a titolo di cedolare secca in quanto l'imposta è già stata trattenuta dall'intermediario.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	2.300,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	483,00	,00
81	DIFFERENZA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

Casi particolari

⇨ **Redditi da proprietà condominiali**

I locali per la portineria, l'alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale che hanno una rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal condomino solo se la quota di reddito che spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

⇨ **Soci di cooperative edilizie**

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale, devono dichiarare il reddito dell'alloggio assegnato con verbale di assegnazione della cooperativa. Stesso obbligo vale per chi ha avuto in assegnazione uno degli alloggi riscattati o per i quali è previsto un patto di futura vendita da parte di Enti come lo IACP (Istituto Autonomo Case Popolari), ex INCIS (Istituto Nazionale Case per gli Impiegati dello Stato), ecc.

⇨ **Redditi di natura fondiaria e fabbricati situati all'estero**

I redditi derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero devono essere dichiarati nel Quadro D.

⇨ **Immobili in comodato**

Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario (es. un familiare che utilizza gratuitamente l'immobile) ma dal proprietario. In caso di locazioni brevi, il proprietario continua ad indicare nella propria dichiarazione dei redditi gli immobili concessi in comodato, mentre il reddito relativo alle locazioni poste in essere dal comodatario deve essere dichiarato dal comodatario stesso nel quadro D in quanto reddito diverso.

⇨ **Fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi**

Per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito del crollo del Ponte Morandi a Genova, i relativi redditi non concorrono alla formazione del reddito imponibile a decorrere dall'intero anno d'imposta 2018 e fino al 31 dicembre 2020. Pertanto, per l'anno d'imposta 2018 e 2019, per lo stesso immobile sarà sufficiente compilare un unico rigo in cui in colonna 7 sarà indicato il codice '1' e come tipologia utilizzo sarà indicato il codice '9'. Non beneficiano dell'esenzione i redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulati dal comodatario dell'immobile che vanno indicati nel rigo D4 con il codice 10.

⇨ **Contratti di locazione di tipo "transitorio" e cedolare secca.**

L'aliquota ridotta della cedolare secca si applica anche ai contratti transitori da 1 a 18 mesi, a condizione che si tratti di un contratto di locazione a canone concordato relativo ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.
Per fruire dell'aliquota agevolata al 10% occorre indicare nella colonna 2 dei righi da B1 a B7 il codice '8'.
In caso di tassazione ordinaria non spetta l'abbattimento del 30% e va utilizzato il codice '3'.

Compilazione del Quadro B

Il quadro è composto da due sezioni:

- la prima (B1-B7) va utilizzata per dichiarare i redditi dei fabbricati;
- la seconda (B11) va utilizzata per indicare i dati relativi ai contratti di locazione.

Sezione I – Redditi dei fabbricati e altri dati

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

Per ciascun immobile va compilato un rigo del Quadro B (***da B1 a B7***).
Se nel corso del 2019 è variato l'utilizzo dell'immobile (abitazione principale, a disposizione, locata con tassazione ordinaria, locata con cedolare secca, ecc.) o la quota di possesso o se a seguito di calamità è stato distrutto o dichiarato inagibile, vanno compilati più righi, uno per ogni situazione, barrando la casella "Continuazione" di colonna 8.

In questa sezione vanno indicati:

- i **dati degli immobili concessi in locazione**, sia se si intende assoggettare il reddito a tassazione ordinaria sia nel caso di opzione per il regime della cedolare secca;
- i **dati degli immobili non concessi in locazione** (es. abitazione principale, immobili a disposizione o concessi in comodato d'uso gratuito).

Se i righi del prospetto non sono sufficienti per indicare tutti i fabbricati deve essere compilato un quadro aggiuntivo.

➢ **Colonna 1 – "Rendita". In tale Colonna indicare la rendita catastale al netto della rivalutazione del 5% e arrotondata all'unità di euro**

La rivalutazione del **5%** verrà effettuata direttamente **da chi presta l'assistenza fiscale**.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta.

Nel caso di immobile di interesse storico o artistico la rendita catastale va riportata nella misura ridotta del 50 per cento.

I soci di società semplici e di società equiparate (ai sensi dell'art. 5 del TUIR) che producono reddito di fabbricati, devono indicare in questa Colonna il reddito attribuito dalla società e non la rendita catastale e devono indicare nella Colonna 2 "Utilizzo" il codice 16 o 17.

- **Colonna 2 – "Utilizzo". Nella Colonna 2 indicare uno dei codici di seguito elencati, in relazione all'utilizzo del fabbricato**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

Codice 1	Immobile utilizzato come **abitazione principale**. Si considera abitazione principale quella in cui il contribuente o i suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) dimorano abitualmente. Per l'abitazione principale spetta la deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale della casa e delle sue pertinenze, calcolata tenendo conto della quota di possesso e del periodo dell'anno in cui la casa è stata adibita ad abitazione principale. La deduzione spetta anche quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono. La deduzione viene calcolata da chi presta l'assistenza fiscale. È bene ricordare che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, la deduzione spetta esclusivamente per il reddito dell'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata. Se l'unità immobiliare in parte è utilizzata come abitazione principale e in parte è concessa in locazione va indicato in questa colonna • il codice 11 o 12. Il codice '1', relativo all'abitazione principale, può essere indicato anche nelle seguenti ipotesi: • quando la casa è la dimora principale soltanto dei familiari del contribuente, che lì risiedono; • nel caso in cui si trasferisce la propria dimora abituale per il ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, purché la casa non sia locata. Se il contribuente possiede due immobili, uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un proprio familiare, il codice 1 può essere indicato solo per l'immobile che il contribuente utilizza come abitazione principale. Per le abitazioni principali e le pertinenze assoggettate a Imu (come ad esempio le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) non sono dovute

	Irpef e addizionali. In questo caso nella colonna 12 "Casi particolari Imu" va indicato il codice 2 e poiché il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione.
Codice 2	Immobile, ad uso abitativo, **tenuto a disposizione**, oppure dato in uso gratuito (comodato) a persone diverse dai propri familiari.
Codice 3	Unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (**libero mercato),** anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga. Nel caso di opzione per il regime della cedolare secca va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca", chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva del 21 per cento.
Codice 4	Unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (**equo canone**).
Codice 5	**Pertinenza dell'abitazione principale** (box, cantina, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita.
Codice 8	• Unità immobiliare sita in uno dei **comuni ad alta densità abitativa** e concessa in locazione a canone "concordato" (Legge n. 431/98 art. 2, c. 3, e art. 5, c. 2 e art. 8). • Unità immobiliare data in **locazione a canone "concordato" con opzione per il regime della cedolare secca**, situata in uno dei comuni per i quali è stato deliberato negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo **stato di emergenza** a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso va barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento. Inoltre deve essere barrata la casella di colonna 13 "Stato di emergenza".
Codice 9	Unità immobiliare che non rientra nei casi individuati con i codici da 1 a 17. Tale codice va indicato nel caso di: • unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate, a condizione che tali circostanze risultino da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici; • pertinenza di immobile tenuto a disposizione; • immobile tenuto a disposizione in Italia da contribuenti che dimorano temporaneamente all'estero o se l'immobile è già utilizzato come abitazione principale (o pertinenza di abitazione principale) nonostante il trasferimento temporaneo in altro comune; • immobile di proprietà condominiale (locali per la portineria, alloggio del portiere, autorimesse collettive, ecc), dichiarato dal singolo condomino nel caso in cui la quota di reddito spettante sia superiore a euro 25,82; • abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un terzo e da questo locata con il nuovo regime delle locazioni brevi;
Codice 10	Se **l'immobile è abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare** a condizione che vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica, oppure unità in comproprietà utilizzate interamente come abitazione principale di uno o più comproprietari diversi dal dichiarante.
Codice 11	Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato, anche per periodi non superiori a 30 giorni, o "patti in deroga".
Codice 12	• Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato", situato in uno dei **comuni ad alta densità abitativa;** In questo caso se per il reddito da locazione si è optato per l'applicazione della tassazione ordinaria, l'indicazione di questo codice comporta la riduzione del 30 per cento del reddito imponibile.

	Se per il reddito da locazione si è optato per il regime della cedolare secca, va anche barrata la casella di colonna 11 "Cedolare secca" " e chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile (non ridotto del 30%) l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento; • Immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone "concordato con opzione per il regie della cedolare secca in un comune per il quale è stato dichiarato, negli ultimi cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. In questo caso devono essere barrate le caselle di colonna 11 "Cedolare secca" e di colonna 13 "Stato di emergenza". Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà sul reddito imponibile l'imposta sostitutiva con l'aliquota agevolata del 10 per cento;
Codice 14	**Immobile situato nella Regione Abruzzo**, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
Codice 15	Se l'immobile è **situato nella Regione Abruzzo ed è concesso in comodato** a soggetti residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale n. 3813 del 29 settembre 2009.
Codice 16	Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef (fabbricati locati o con esenzione IMU).
Codice 17	Reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef (fabbricati non locati senza esenzione IMU).

APPROFONDIMENTO

IMMOBILI A DISPOSIZIONE

Si considerano immobili a disposizione:

→ la **casa secondaria o a disposizione del contribuente** che abita in una diversa unità immobiliare in locazione;

→ **l'abitazione in comproprietà**, limitatamente al comproprietario e ai comproprietari che utilizzano la loro porzione di immobile come residenza secondaria o a disposizione;

→ il fabbricato, posseduto o tenuto a disposizione oltre ad un'abitazione principale, **accatastato come rurale**, ma adibito ad usi diversi da quelli rurali di cui all'articolo 42, TUIR;

→ le **case coloniche** possedute da soggetti che, non essendo agricoltori, vivono abitualmente in altra casa;

→ l'unità immobiliare destinata ad essere **locata** ma **momentaneamente sfitta;**

→ l'unità immobiliare **destinata a residenza secondaria o a disposizione acquistata** con il contestuale patto di utilizzarla a turno con gli altri componenti (**multiproprietà**) in proporzione alla quota risultante dal titolo di comproprietà.

Il reddito che scaturisce dall'immobile a disposizione (codice Utilizzo 2), in linea generale, non confluirà nel reddito complessivo ma nel campo 147 del Mod. 730-3 "Redditi fondiari non imponibili" secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, ovvero aumentato di 1/3.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE

Il sig. Michele Rossi un immobile a Diamante (CS), che costituisce un'abitazione di vacanza, la cui rendita catastale non rivalutata è pari ad € 400,00.

Il sig. Rossi dovrà compilare il Quadro B del Mod. 730/2020 come segue:

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	400,00	2	365	100		,00		☐	D289			

Il reddito che scaturisce dall'immobile a disposizione (codice Utilizzo 2), in linea generale, non confluirà nel reddito complessivo ma nel campo 147 del Mod. 730-3 "Redditi fondiari non imponibili" secondo le ordinarie regole previste dal TUIR, ovvero rendita catastale rivalutata e aumentata di 1/3.

(400€ * 1.05)= 420 € * 4/3= 560 €

147	Redditi fondiari non imponibili	560,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

- **Colonna 3 – "Periodo di possesso": indicare per quanti giorni è stato posseduto l'immobile (365 per l'intero anno)**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		☐				

Se vengono utilizzati più righi per indicare le diverse situazioni relative al singolo fabbricato, la somma dei giorni presenti nei singoli righi non può essere superiore a 365.

ATTENZIONE! - Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è diventato idoneo all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore. Se l'immobile è stato parzialmente locato, i giorni in cui si è verificata la contemporanea locazione di porzioni dell'immobile vanno contati una sola volta.

ESEMPIO 1

Un contribuente concede in locazione due stanze di un immobile di sua proprietà:

- → stanza A, dal 15/02 al 30/02/2019;
- → stanza B, dal 19/02 al 30/02/2019.

Il n° di giorni da inserire in colonna 3 è pari a 16 giorni.

Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni (ad esempio dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020), riportare solo i giorni del periodo di locazione relativo al 2019.

ESEMPIO 2

Il 30 ottobre 2019 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020.
Nella colonna 3 va indicato il numero 8 corrispondente al numero di giorni che va dal 24 al 31 dicembre 2019.

- **Colonna 4 – "Percentuale di possesso": indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 se per intero)**

- **Colonna 5 - "Codice canone": da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione**

In tale Colonna si deve indicare uno dei seguenti codici corrispondenti alla percentuale del canone che viene riportata nella **Colonna 6** "**Canone di locazione**".

Codice 1	**95% del canone** nel caso di applicazione della **tassazione ordinaria;**
Codice 2	**75% del canone** nel caso di applicazione della tassazione ordinaria**, se il fabbricato è situato nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;**
Codice 3	**100% del canone** nel caso di opzione per il regime della **cedolare secca**;
Codice 4	**65% del canone**, nel caso di applicazione della tassazione ordinaria, se l'immobile è riconosciuto di **interesse storico o artistico,** in base al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

- **Colonna 6 – "Canone di locazione": da compilare se tutto o parte dell'immobile è dato in locazione**

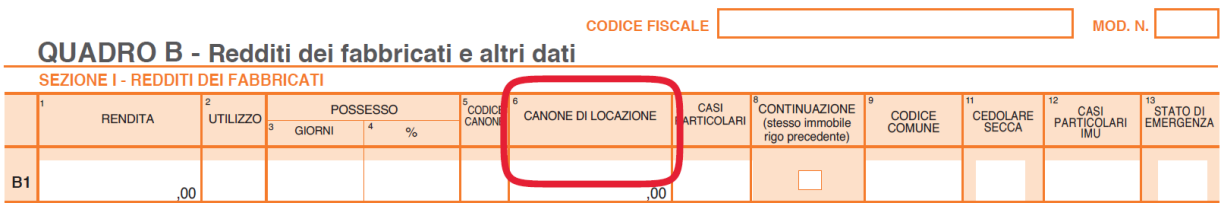

La Colonna 6 va compilata nel caso di **unità immobiliari locate**, indicando:

- **Il 95% del canone annuo** che risulta dal contratto di locazione se nella Colonna 5 (Codice canone) è stato indicato il codice 1;
- Il **75% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 2;
- Il **100% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 3;
- Il **65% del canone** se nella Colonna 5 è stato indicato il codice 4.

ATTENZIONE! - **Se il fabbricato è concesso in locazione solo per una parte dell'anno, il canone annuo va indicato in proporzione ai giorni (Colonna 3) di durata della locazione.**

In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

L'ammontare del canone da indicare in questa colonna è determinato calcolando l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e della maggiorazione spettante in caso di sublocazione. La somma va diminuita delle spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se comprese nel canone.

OSSERVA - Se il canone è riferito ad un contratto di locazione breve per cui si è optato per la cedolare secca, l'ammontare da indicare in questa colonna è pari al 100% del corrispettivo lordo pertanto la somma non va diminuita delle spese sostenute dal locatore e delle somme addebitate a titolo forfettario al locatario per prestazioni accessorie.

La somma va diminuita delle spese per servizi accessori solo se sono sostenute direttamente dal conduttore o sono a questi riaddebitate dal locatore sulla base dei consumi effettivamente sostenuti.

Se si è in possesso della Certificazione Unica 2020 e il periodo di locazione si è interamente concluso nel 2019, riportare l'importo del corrispettivo indicato nel punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 qualora nella casella 4 è indicato l'anno "2019" e non risulta barrata la casella del punto 16 (*locatore non proprietario*).

Se la casella del punto 4 risulta compilata ed è indicato l'anno "2020", l'importo indicato al punto 14 non deve essere riportato nella presente dichiarazione, ma in quella relativa ai redditi 2020 da presentarsi nel 2021.
Se invece risulta barrata la casella di col. 16, l'importo va riportato nel rigo D4 del quadro D con il codice 10 (si rimanda alle istruzioni del quadro D) della presente dichiarazione.

Per le locazioni avvenute nel 2019, l'importo della locazione breve va indicato anche se il corrispettivo lordo non è stato riscosso nel corso del 2019 e anche se non è presente nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020.

NOTA BENE - Se il periodo di locazione è a cavallo di due anni riportare solo l'importo del corrispettivo lordo indicato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 relativo alle sole locazioni effettuate nel 2019.

ESEMPIO

Il 30 ottobre 2019 è stipulato un contratto di locazione breve con periodo di soggiorno dal 24 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 ed opzione in sede di dichiarazione per la cedolare secca. L'ammontare totale del corrispettivo lordo è 980 euro.

- → Giorni totali di locazione: 14
- → Giorni di locazione nel 2019: 8

Nella colonna 6 va indicato il risultato della seguente operazione: (980:14) x 8 = 560.

ATTENZIONE! - Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario aggregare i dati con riferimento a ciascun immobile sommando gli importi presenti nel punto "*importo corrispettivo*" della CU (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali le relative caselle "*locatore non proprietario*" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) non risultano barrate e nella casella "*Anno*" (punti, 4, 104, 204, 304 e 404) è indicato l'anno "*2019*". In alternativa, se risulta più agevole, è comunque possibile esporre i dati nel quadro B analiticamente per singolo contratto.

Se l'immobile è **posseduto in comproprietà ma è dato in locazione da uno o più comproprietari per la propria quota (**es.: immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) il contribuente deve indicare soltanto la propria quota annua di locazione e nella colonna 7 "Casi particolari" deve essere indicato il codice "5".

RICORDA - Si ricorda che i canoni non percepiti relativi a contratti di locazione di abitazioni non devono essere dichiarati se il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità dell'inquilino si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In questo caso la rendita catastale viene comunque assoggettata a tassazione.

Se il **canone di locazione si riferisce, oltre che all'abitazione, anche alle sue pertinenze** (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, in questa colonna per ciascuna unità immobiliare (abitazione e pertinenza) va indicata la relativa quota del canone; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare. Per ottenere la quota proporzionale del canone di locazione applicare la formula:

Quota proporzionale del canone ➔

$$\frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

➢ **Colonna 7 – Casi particolari**

La **Colonna 7** è da compilare solo in alcuni casi particolari a seconda dei quali dovranno essere inseriti uno dei codici riportati nella tabella sottostante.

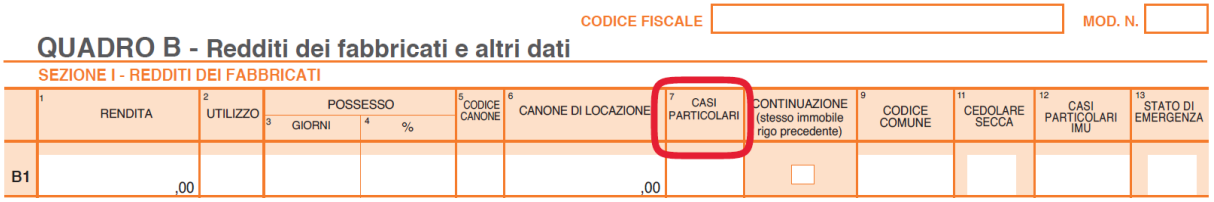
CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

1	**FABBRICATI DISTRUTTI O INAGIBILI A CAUSA DI EVENTI SISMICI ED ALTRI EVENTI CALAMITOSI** Non concorrono alla formazione del reddito se vi sia un certificato del Comune dove è ubicato l'immobile che attesti la distruzione/inagibilità del fabbricato, e se siano stati esclusi da imposizione per legge. In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo"; **APPROFONDIMENTO** Nei casi di inagibilità per accertato degrado fisico (immobili diroccati, pericolanti o fatiscenti) e per obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) è possibile attivare una procedura catastale volta a far risultare la mancanza dei requisiti che determina l'ordinaria destinazione del cespite immobiliare e, quindi, ad ottenere la variazione dell'accertamento catastale. Tale procedura consiste nell'inoltro ai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate, di una denuncia di variazione, corredata dall'attestazione degli organi comunali o di eventuali ulteriori organi competenti, entro il 31 gennaio, con effetto per l'anno in cui la denuncia è stata prodotta e per gli anni successivi; ciò, naturalmente, sempreché l'unità immobiliare non sia di fatto utilizzata. Coloro che hanno attivato tale procedura, oltre ad indicare il codice 3 nella colonna 7 del quadro B relativa ai casi particolari, devono dichiarare la nuova rendita attribuita dai competenti uffici dell'Agenzia delle Entrate e, in mancanza, la rendita presunta. Se il contribuente non ha messo in atto la procedura di variazione, il reddito di dette unità immobiliari deve essere assoggettato a imposizione secondo i criteri ordinari. L'obbligo di produrre la predetta denuncia di variazione viene meno se l'immobile è distrutto o reso inagibile a seguito di eventi calamitosi e ciò risulta da un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale del fabbricato. Nel caso in cui l'evento calamitoso si sia verificato nel corso del 2019 è necessario compilare due righi per lo stesso immobile: uno per il periodo antecedente alla data della calamità, ed un altro per il periodo successivo (sino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dell'immobile) indicando in colonna 7 il codice 1 e barrando la casella di colonna 8 al fine di specificare che si tratta dello stesso fabbricato.
3	**UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE PER ALTRE CAUSE PER CUI SI È RICHIESTA LA REVISIONE DELLA RENDITA** Va attivata la procedura, attraverso l'Agenzia delle Entrate, con una denuncia di variazione entro il 31 gennaio con effetto per l'anno in cui è stata prodotta e per i successivi. In questo caso va indicato il codice "9" nella colonna 2 "Utilizzo"

4	**UNITÀ IMMOBLIARE PER CUI NON SONO STATI PERCEPITI I CANONI DI LOCAZIONI** Se l'immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto e il procedimento di convalida di sfratto per morosità si è concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tale ipotesi, se il canone di locazione è stato percepito solo per una parte dell'anno, va compilato un unico rigo, riportando in colonna 6 la quota di canone effettivamente percepita e indicando in colonna 7 il codice 4. Si ricorda che se non è stato percepito alcun canone viene comunque assoggettata a tassazione la rendita catastale.
5	**IMMOBILE DATO IN LOCAZIONE AD UNO DEI COMPROPRIETARI** Se l'immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota (es. immobile posseduto da tre comproprietari locato dagli altri due al terzo) In tal caso nella Colonna 6 va indicata soltanto la quota del canone annuo di locazione spettante al contribuente.

➢ **Colonna 8 - "Continuazione"**

Barrare la casella per indicare che si **tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente**.

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00		X				

➢ **Colonna 9 – "Codice Comune"**

Nella Colonna 9 deve essere indicato il codice catastale del comune in cui è ubicata l'unità immobiliare.

Se i dati del fabbricato sono indicati su più righi, il codice catastale deve essere riportato solo sul primo rigo del Quadro B in cui il fabbricato è stato indicato.

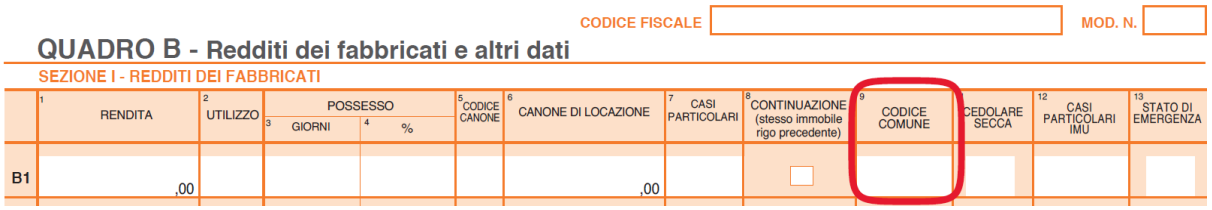
CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

➢ **Colonna 11 – "Cedolare secca"**

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

La **Colonna 11** va barrata nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni. La casella può essere barrata solo in presenza delle condizioni descritte nel paragrafo "Locazioni per finalità abitative e immobili classificati nella categoria catastale C/1 – Cedolare secca".

La casella può essere compilata solo se nella Colonna 2 "Utilizzo" è stato indicato uno dei seguenti codici:

Codice 3	canone libero
Codice 4	equo canone
Codice 8	canone concordato con aliquota agevolata del 19%
Codice 11	locazione parziale abitazione principale con canone libero
Codice 12	locazione parziale abitazione principale con canone concordato agevolato
Codice 14	locazione agevolata di un immobile situato in Abruzzo

L'imposta sostitutiva andrà calcolata sul reddito imponibile con l'aliquota del 21% o del 10%.

21 %	Per tutti i contratti di locazione, ad esclusione di quelli a canone convenzionato.
10 %	• Per i contratti a canone concordato, relativi al periodo 2014-2019; • per contratti relativi ad abitazioni ubicate nei comuni ad alta tensione abitativa e, come stabilito dal D.L. n°47 del 28/03/2014, anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per cui è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28/05/2014 (entrata in vigore della Legge di conversione).

RICORDA - Si ricorda che l'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa.

➢ **Colonna 12 – "Casi particolari IMU**

La compilazione di questa casella è legata al pagamento o all'esenzione da IMU che determina alternativamente la tassazione o l'esenzione (effetto sostitutivo) dall'IRPEF addizionali per alcuni tipi di immobili.

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						

Questo campo non deve essere obbligatoriamente compilato: infatti i codici previsti da inserire in tale casella evidenziano delle casistiche particolari.

ATTENZIONE! - Tale campo **non va mai compilato:**

- in caso di immobile locato, poiché tale fabbricato è soggetto ad IRPEF ed anche ad IMU;
- nel caso di abitazione principale non di lusso e pertinenza;
- in caso di l'immobile a disposizione sito in comune diverso dall'abitazione principale e soggetto ad IMU.

In particolare va indicato **uno dei seguenti codici**:

Codice 1	in caso di fabbricato, diverso dall'abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall'IMU per il 2019, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In questo caso sul reddito del fabbricato sono dovute l'Irpef e le relative addizionali anche se non è concesso in locazione;
Codice 2	in caso di abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l'IMU per il 2019, come nel caso di abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ("abitazioni di lusso"). Indicando questo codice, sul relativo reddito non sono dovute Irpef e addizionali in quanto sostituite dall'IMU. Deve essere indicato questo codice anche per le pertinenze riferite ad abitazioni principali assoggettate ad IMU;
Codice 3	In caso di immobile ad uso abitativo, non locato, assoggettato ad IMU, situato nello stesso comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. In questo caso è soggetto ad IRPEF e relative addizionali in misura del 50%. In questo caso il reddito dell'immobile concorre alla formazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. **RICORDA -** per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2). Sono compresi i fabbricati rurali adibiti ad abitazione principale pur non presenti nel quadro B.

Se i dati del singolo fabbricato sono esposti su più righi, la presente colonna va compilata in ciascun rigo per il quale si verifica la condizione relativa al singolo codice.

ESEMPIO

In caso di immobile "di lusso" utilizzato come abitazione principale per una parte dell'anno e in seguito concesso in locazione, il codice 2 va indicato solo sul primo dei due righi in cui sono riportati i dati del fabbricato.

- **Colonna 13 – "Stato di emergenza"**. Barrare la casella nel caso di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi (codice 8 o codice 12 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	,00					,00						X

Sezione II - Dati relativi ai contratti di locazione

È necessario compilare la presente sezione, riportando gli estremi di registrazione dei contratti di locazione, solo nel caso in cui l'immobile è situato nella Regione Abruzzo ed è dato in locazione a soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le cui abitazioni siano state distrutte o dichiarate inagibili (codice 14 nella colonna 2 dei righi da B1 a B7).

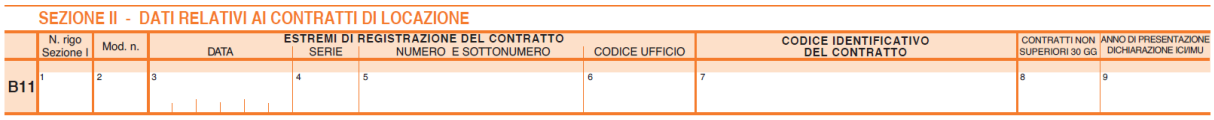
SEZIONE II - DATI RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE

	N. rigo Sezione I	Mod. n.	ESTREMI DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO	CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	CONTRATTI NON SUPERIORI 30 GG	ANNO DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE ICI/IMU
B11	1	2	3	4	5	6	7	8	9

COLONNA	INDICAZIONE
1 **N. rigo Sezione I**	indicare il numero del rigo della sezione I del Quadro B nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un'unica rendita catastale, vanno compilati più righi della sezione II del Quadro B, riportando in questa Colonna il medesimo rigo della Sezione I.
2 **Mod. n.**	indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell'immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
Da 3 a 6 **Estremi di registrazione del contratto di locazione**	vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio e nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio non è indicato il codice identificativo del contratto. **NOTA BENE** - Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la Colonna 7 (Codice identificativo del contratto).
3 **Data di registrazione**	indicare la data di registrazione del contratto.
4 **Serie**	indicare il codice relativo alla modalità di registrazione: **'1T'** – registrazione telematica tramite pubblico ufficiale

	'3'	registrazione del contratto presso un ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
	'3P'	registrazione telematica tramite Siria e Iris;
	'3T'	registrazione telematica tramite altre applicazioni (Locazione Web, Contratti online e modello RLI)
	'3A' e '3B'	codici utilizzati negli anni passati presso gli uffici.

5 Numero e sottonumero di registrazione	indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.
6 Codice Ufficio	indicare il codice identificativo dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella tabella "Codici ufficio da utilizzare per il versamento delle annualità successive" presente nella sezione relativa alla registrazione dei contratti di locazione.
7 Codice identificativo contratto	indicare il codice identificativo del contratto composto da 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. **NOTA BENE** - Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa Colonna non va compilata.
8 Contratti non superiori 30 gg.	barrare la casella nel caso di contratto di locazione non registrato di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno (per tale tipologia di contratto è previsto l'obbligo di registrazione solo in caso d'uso). **ATTENZIONE!** -Se è barrata questa casella, non vanno compilate né le colonne da 3 a 6 relative agli estremi di registrazione del contratto, né la Colonna 7 relativa al codice identificativo del contratto.
9 Anno presentazione dichiarazione ICI/IMU	se per l'immobile è stata presentata la dichiarazione ICI oppure la dichiarazione IMU, indicare l'anno di presentazione.

Fabbricati locati a tassazione ordinaria

Per la determinare il reddito imponibile, qualora l'immobile sia concesso in locazione, oltre alla rendita catastale occorre considerare anche il canone di locazione, con le opportune rielaborazioni. Inoltre, poiché la tipologia del contratto stipulato determina anche la modalità di tassazione dell'immobile, sarà indispensabile verificarne la tipologia.

Nel 730/2020, in caso ti **tassazione ordinaria IRPEF**, occorre indicare il valore che emerge dal contratto di locazione detratte le spese condominiali, se comprese nel canone, ridotto a titolo forfettario del 5%, o se si tratta di Venezia centro, isole della Giudecca, di Murano e di Burano del 25%.

Il valore così ottenuto è definito reddito effettivo.

ESEMPIO

Canone affitto	1.300 euro
Spese condominiali già incluse nel canone	200 euro
Canone senza spese	1.100 euro

Deduzione forfettaria del 5% di 1.100 euro= **1.045 euro = REDDITO EFFETTIVO**

Casi particolari contratti di affitto

1. **Contratto comune a più immobili con rendite distinte**

Qualora il contratto di affitto comprenda più immobili, o anche le pertinenze, con rendita autonoma, per ogni unità immobiliare occorre indicare la relativa quota di canone, dividendo lo stesso in proporzione alla rendita di ogni unità.

ESEMPIO

QUOTA PROPORZIONALE DEL CANONE DI LOCAZIONE

Quota proporzionale del canone ➔

$$\frac{\text{canone totale x singola rendita}}{\text{totale delle rendite}}$$

Rendita catastale dell'abitazione rivalutata del 5% **450**
Rendita catastale della pertinenza rivalutata del 5% **50**
Canone di locazione totale **10.000**

QUOTA DEL CANONE RELATIVO ALLA ABITAZIONE

$$\frac{10.000{,}00 \times 450}{(450 + 50)} = \textbf{9.000,00€}$$

QUOTA DEL CANONE RELATIVO ALLA PERTINENZA

2. Canoni di affitto percepiti da comproprietari

In caso di immobile in comproprietà concesso in affitto, se lo stesso è affittato ad una terza persona il reddito che proviene dall'affitto sarà imputato a ciascun proprietario in base alla propria percentuale di possesso.

Qualora l'immobile sia locato ad uno dei comproprietari, il soggetto comproprietario inserirà in dichiarazione la rendita catastale relativa alla propria percentuale di possesso, invece gli altri comproprietari indicheranno la quota del canone di locazione spettante.

ESEMPIO

Si supponga che quattro sorelle possiedano un immobile, con rendita catastale pari a 2.500 euro, a Roma in comproprietà per 1/4 ciascuna e lo abbiano locato ad uno di esse per tutto il 2019 ad un canone annuo di € 15.000,00.

Il quadro B del modello 730/2020 della sorella che vive nell'immobile, per cui rappresenta l'abitazione principale, risulterà così compilato:

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	2.500 ,00	1	365	25		,00		☐				
B2	,00					,00		☐				

Le altre 3 sorelle dovranno inserire in Colonna 6 la parte di canone di loro spettanza che sarà pari a: € 15.000,00 x 0,95 / 3 = € 4.750,00 e riportando in colonna 7 il codice casi particolari 5.

3. Canoni di affitto non percepiti

In caso di canoni di locazione non riscossi, anche solo in parte, relativi al 2019 occorre comunque inserirli in dichiarazione.

Tale obbligo viene meno se il locatore ha una sentenza di sfratto per morosità emessa prima della scadenza per la presentazione del Mod. 730/2020. In tal caso, il locatore non è obbligato a indicare il canone non percepito, ma la rendita catastale dell'immobile va comunque assoggettata a tassazione.

APPROFONDIMENTO – CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

L'art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

ATTENZIONE! - *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca".Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.*

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2009, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2019.

Le tipologie di contratto di affitto

Le modalità di determinazione del reddito dei fabbricati concessi in locazione variano a seconda che gli stessi siano locati in **regime non legale**, ad **equo canone** o in **regime convenzionato** del canone.

→ **Regime non legale del canone**

Rientrano in tale regime:

- i contratti stipulati in **regime di patti in deroga**, ai sensi della Legge n. 359/92;
- i contratti di **libero mercato**, stipulati ai sensi della Legge n. 431/98.

OSSERVA - Per gli immobili concessi in locazione con questo regime, il reddito verrà determinato confrontando le quote di rendita catastale rivalutata del 5% e le quote di reddito effettivo (canone di locazione ridotto della deduzione forfetaria del 5%-25%).

L'imposta andrà versata sull'importo maggiore tra i due, e in caso di comproprietà va rapportato alla percentuale di possesso.

Rendita catastale rivalutata > reddito effettivo	⇨ **Rendita catastale rivalutata**
Rendita catastale rivalutata < reddito effettivo	⇨ **reddito effettivo**

→ **Regime ad equo canone**

Il reddito effettivo va determinato allo stesso modo degli altri fabbricati locati, senza confrontarlo con la rendita catastale rivalutata.

→ **A canone convenzionato**

La locazione a "canone convenzionato" può essere definita come un contratto "standard", i cui criteri di stipula (durata, rinnovo, importo canone, aggiornamento ISTAT, clausole di rescissione, oneri accessori, ecc.) sono fissati a livello locale tra le principali organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia (ad esempio: Confedilizia) e le principali associazioni sindacali dei conduttori (ad esempio SICET), coordinati a livello nazionale da una convenzione quadro che fissa dei criteri tipo per la determinazione del canone di locazione. E' specificamente previsto e disciplinato dalla Legge n. 431/1998.

Tale contratto ha la durata minima di 3 anni, prorogabili per altri due, salva la facoltà di recedere del locatore.

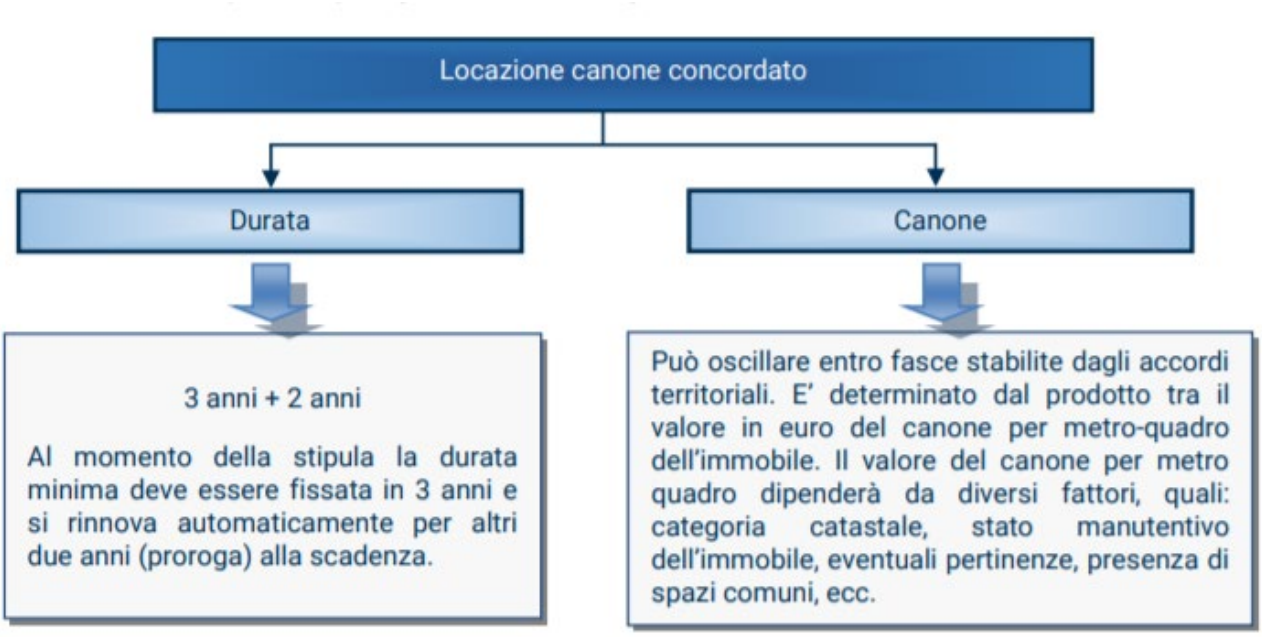

L'articolo 1, comma 8 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (di concerto con il MEF) del 16 Gennaio 2017, stabilisce che le parti di un contratto di locazione a canone concordato possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Per i contratti 'non assistiti', le parti sono, invece, tenute ad acquisire un'attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso. Tale attestazione assume valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 31/E/2018, ha dato risposta ad un'istanza di interpello presentata da un'associazione di categoria, e riguardante i contratti "non assistiti".

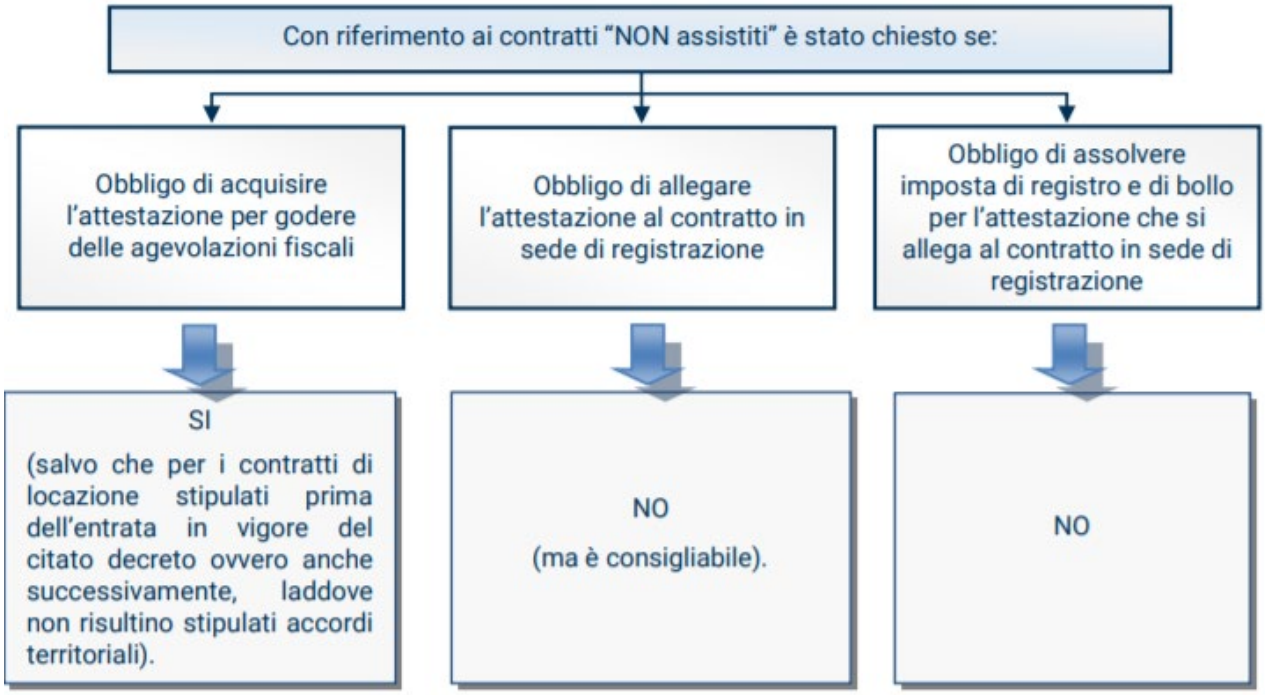

Per incentivare tale tipo di contratti, sono state previste agevolazioni fiscali sia per il locatore, che per il conduttore.

Agevolazioni fiscali		
Beneficio fiscale	**Locatore**	**Conduttore**
IRPEF	Sconto IRPEF del 30% sul canone di	Detrazione per canone di locazione

	locazione	abitazione principale più alta rispetto al canone libero
Cedolare secca	Aliquota 10% (in luogo del 21%)	

Le agevolazioni per il locatore sono riservate esclusivamente agli immobili situati nei Comuni ad alta tensione abitativa [Legge 21 febbraio 1989, n. 61].

APPROFONDIMENTO

Nell'ambito dei **contratti convenzionati** rientra una particolare categoria di contratti che mirano a soddisfare particolari esigenze che possono essere invocate tanto dal locatore quanto dal conduttore.

I **contratti transitori**, disciplinati dall'articolo 5, Legge n. 431/98, consentono alle parti di porre in essere un contratto di locazione di durata inferiore a quella minima prevista per i contratti convenzionati, ossia di **3 anni**, ed è un tipo di contratto che riguarda la locazione di immobili ad uso abitativo per **esigenze temporanee non turistiche**.

La stipula di questo contratto è subordinata all'esigenza del conduttore di risiedere nell'immobile per un periodo limitato di tempo e per determinati motivi riconosciuti negli accordi locali siglati nei Comuni interessati come, ad esempio, il trasferimento temporaneo per motivi di lavoro. La causa che giustifica la natura transitoria del contratto deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.

Una particolare **tipologia di contratto di locazione ad uso transitorio** riguarda i contratti per esigenze abitative di studenti universitari. Con tali contratti, il locatore mette a disposizione di uno o più studenti un immobile ad uso abitativo sito nel Comune sede dell'Università o in un Comune limitrofo. In questo caso, il contratto deve avere una durata compresa tra i **6 e i 36 mesi**, e può essere sottoscritto dal singolo studente, da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.

In tali casi al proprietario spetta un'ulteriore riduzione del 30% del reddito del fabbricato, ovvero le stesse agevolazioni previste per i contratti a canone convenzionato.

Fabbricati locati a cedolare secca

Se i fabbricati sono locati, il reddito da essi derivanti sarà assoggettato sia ad IMU che alle imposte sui redditi. In particolare, i fabbricati concessi in locazione potranno scontare:

- **IRPEF**, qualora siano locati a tassazione ordinaria;
- l'**imposta sostitutiva**, in caso di opzione da parte del locatore per la cedolare secca.

Come noto, il Legislatore con l'art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 contenente *"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale"* ha introdotto a **decorrere dal 2011** la c.d. **"cedolare secca"**.

Il nuovo regime di tassazione "**alternativo"** rispetto a quello ordinario IRPEF è riservato alle **persone fisiche** in relazione ai redditi derivanti dalla **locazione di immobili ad uso abitativo**.

L'opzione può essere esercitata anche per **le unità immobiliari abitative locate** nei confronti di **cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro**, purché:

- sublocate a studenti universitari;
- e, date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione.

ATTENZIONE! - La cedolare secca è applicabile anche ai contratti di locazione stipulati nei **comuni per i quali sia stato deliberato**, nei cinque anni precedenti il 28 maggio 2014, lo **stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitos**i di cui all'articolo 2 co.1 lett. c) della L. n. 225/92. In questo caso occorre barrare la casella a colonna 13 "Stato di emergenza".

NOVITA'

L'applicazione della cedolare secca è stata estesa, dall'art. 1, comma 59 del D. Lgs. n°145/2018, anche ai contratti di locazione degli immobili commerciali appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) che abbiano una superficie massima di 600 mq.

ESEMPIO – Cedolare secca locazione commerciale

La signora Serena Gialli il 1° febbraio del 2019 [nel periodo precedente il locale non era locato] ha stipulato un contratto di locazione di un immobile di categoria catastale C/1 di 450 mq con una rendita catastale di 1.800 euro, per cui ha optato per il regime della cedolare secca. Nel 2019 ha percepito per i canoni di locazione un importo pari a 12.000 euro.

Andranno compilati due distinti righi:

1. per il periodo in cui l'immobile non è stato locato inserendo il **codice 9;**
2. per il periodo in cui l'immobile è locato barrando anche la casella della cedolare secca e anche la casella 8 "continuazione" per indicare che è lo stesso immobile del rigo precedente.

Invece il modello 730-3 risulterà così compilato:

Reddito immobile non locato= 1.800€ * 1.05= 1.890 €

1.890 * 31/334= 175,42 ~175€ [rigo 147]

Reddito soggetto a cedolare secca= 12.000€ * 21%= 2.520€ [rigo 80 e 81]

Riepilogo Cedolare secca

La **disciplina della cedolare secca** può essere così sintetizzata.

SOGGETTI INTERESSATI	**Persone fisiche** titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività d'impresa o professione. L'opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l'A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all'immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell'immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l'unità abitativa già locata.
TIPOLOGIE DI CONTRATTO	La possibilità di fruire della cedolare secca vale per tutti i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo.

	La cedolare secca è quindi applicabile alle seguenti tipologie di contratto di locazione ad uso abitativo: ▪ contratto di locazione "libero "; ▪ contratto di locazione "concordato"; ▪ contratto di locazione transitorio; ▪ contratto di locazione per studenti; ▪ contratto di locazione ad uso turistico. Il contribuente che possiede più immobili locati può optare per l'applicazione della cedolare secca sia in relazione a tutti i contratti, sia in relazione ad alcuni soltanto di essi. L'art. 9, comma 2, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha esteso la possibilità di optare per il regime della cedolare per i **contratti di locazione di unità abitative stipulati con cooperative edilizie** per la locazione o **con enti senza scopo di lucro** purché sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione.
L'OPZIONE	L'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive. Alla registrazione del contratto l'opzione deve essere effettuata con il modello RLI utilizzato per la registrazione dell'atto stesso. L'opzione nelle annualità successive va esercitata, entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente utilizzando il modello RLI. Allo stesso modo, si può scegliere la cedolare in sede di proroga, anche tacita, del contratto di locazione sempre entro 30 giorni dal momento della proroga. L'esercizio o la modifica dell'opzione può essere effettuata: • utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia (software RLI o RLI-web) • presentando il modello RLI, debitamente compilato, allo stesso ufficio dove è stato registrato il contratto. Per i contratti per i quali non c'è l'obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni "brevi", di durata complessiva nell'anno non superiore a 30 giorni), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria del contratto. Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat. Per i contratti di locazione di durata complessiva nell'anno inferiore a trenta giorni (per i quali non vige l'obbligo di registrazione) e per quelli in cui è indicata espressamente la rinuncia, a qualsiasi titolo, all'aggiornamento del canone, non è necessario inviare al conduttore alcuna comunicazione.
BASE IMPONIBILE	**Canone di locazione (100%) stabilito dalle parti.** Il reddito derivante dalla locazione immobiliare (ad uso abitativo) non può, comunque, **essere inferiore alla rendita catastale** determinata ai sensi dell'art. 37, comma 1, TUIR. Il mancato riferimento al comma 4-bis dell'art. 37, TUIR comporta che per determinare la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva non opera la deduzione forfetaria pari: - al 5% per i contratti di locazione in generale; - al 5% più un'ulteriore deduzione del 30% per i contratti a canone concordato; - al 25% per i contratti di locazione di immobili situati nel centro di Venezia e nelle isole limitrofe (Giudecca, Murano e Burano); - al 35% per gli immobili di interesse storico artistico.

	Pertanto si dovrà confrontare i canoni di locazione maturati nel periodo dell'opzione per la cedolare secca (assunti senza operare alcuna deduzione) con l'importo della rendita relativa al medesimo arco temporale, rivalutata del 5%. Il reddito da assoggettare alla cedolare secca sarà quello più elevato.
MISURA DELLA CEDOLARE	➢ **21%** sui canoni relativi a tutti i contratti di locazione (ad esclusione dei contratti a canone convenzionato), compresi quelli non soggetti a registrazione (contratti di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno); ➢ **10%,** in relazione ai **contratti c.d. "concordati"** ex art. 2, comma 3 e 8, Legge n. 431/98.La stessa aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998). **ATTENZIONE!** - Il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha ampliato la possibilità di fruire dell'aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza "nei 5 anni precedenti" il 28 maggio 2014 (data di entrata in vigore della Legge di conversione).
IMPOSTE "SOSTITUITE"	➢ **IRPEF;** ➢ **addizionali regionali e comunali Irpef;** ➢ **imposta di registro;** ➢ **imposta di bollo;** ➢ permane **l'obbligo di registrazione del contratto, che assorbe anche la comunicazione alla P.S.**
AGGIORNAMENTO CANONEDI LOCAZIONE	Per la durata di validità dell'opzione **è sospesa**, in via inderogabile, la possibilità di chiedere **l'aggiornamento del canone di locazione**.

ESEMPIO

Immobile per parte di anno adibito ad abitazione principale e per parte di anno locato

REDDITO IMPONIBILE ABITAZIONE PRINCIPALE	*Reddito* = (1.000 x 1,05 x 100/365) =288
TASSAZIONE ORDINARIA	Quota di rendita = 1.000 x 1,05 x 265/365 = 762 Canone = 3.000 Tassazione in base al canone = 3.000

Pertanto:
Reddito-Fabbricato-Abitazione-Principale-Tassazione-Ordinaria = 288
Imponibile-Fabbricato-Tassazione-Ordinaria = 3.000

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questo quadro vanno indicati i **redditi di lavoro dipendente**, i **redditi di pensione** e i **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** percepiti nell'anno 2019.

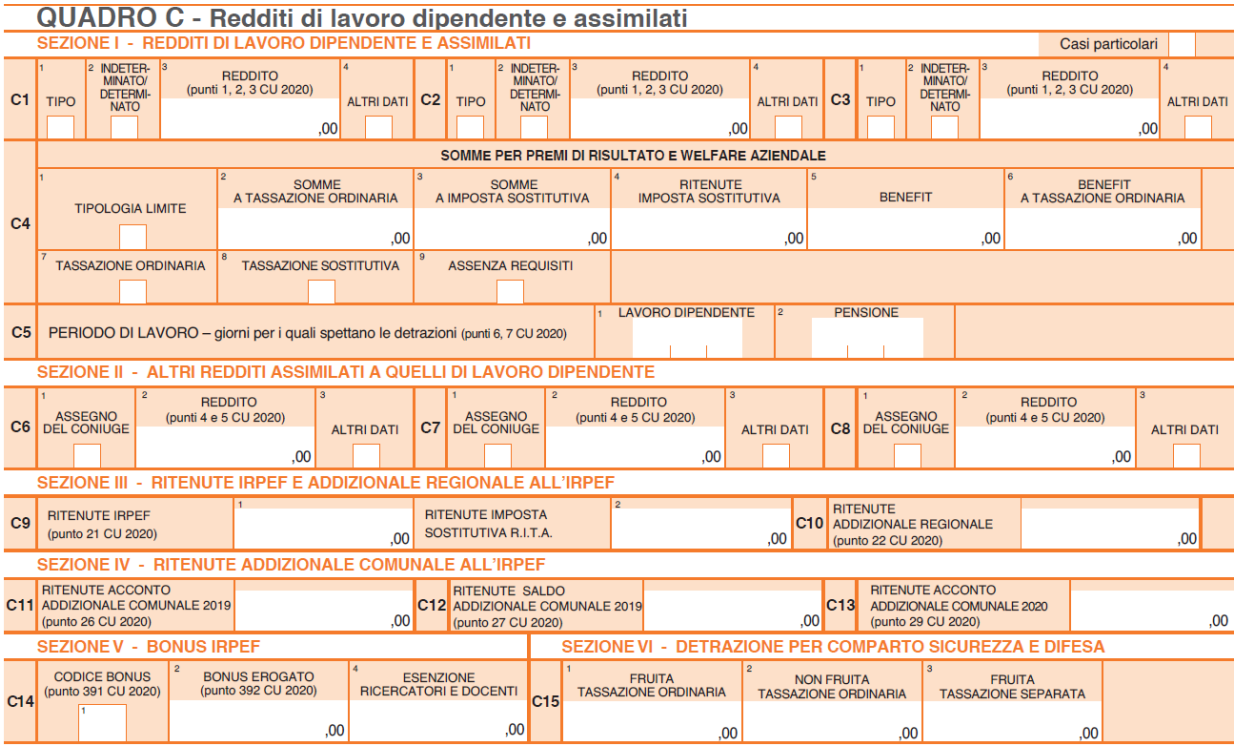

I dati da indicare nel Quadro C possono essere ricavati dalla **Certificazione Unica 2020** rilasciata dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) oppure dalla **certificazione** rilasciata dal soggetto che non possiede la qualifica di sostituto (ad esempio il privato per il lavoratore domestico).

Se il rapporto di lavoro viene interrotto prima che sia disponibile la Certificazione Unica 2020, il sostituto d'imposta, oltre a rilasciare la C.U. a seguito di richiesta del dipendente, è tenuto anche a rilasciare la **Certificazione Unica 2020 entro il 30 aprile 2020**.

Pertanto, per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi, i dati devono essere comunque ricavati dalla Certificazione Unica 2020. Se il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione, redditi di lavoro dipendente e di pensione devono essere indicati anche se il datore di lavoro o l'ente pensionistico ha prestato l'assistenza fiscale.

ATTENZIONE! - Se il contribuente nel corso dell'anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto **all'ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti**, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest'ultimo.

Per i contribuenti che percepiscono redditi di lavoro dipendente, pensione ed assimilati sono previste delle **detrazioni d'imposta**. Il calcolo della detrazione spettante è effettuato da chi presta l'assistenza fiscale tenendo conto oltre che del reddito di lavoro anche del reddito complessivo.

La detrazione può spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente.

La Certificazione Unica

Il **datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d'imposta**, a norma dell'art. 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. n. 322/1998, deve compilare e rilasciare al contribuente la **Certificazione Unica** dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati per attestare i redditi che sono stati corrisposti nel corso del periodo d'imposta.

Dall'anno 2015, relativamente all'anno d'imposta 2014, i sostituti d'imposta sono tenuti a compilare **la Certificazione Unica** che **sostituisce il vecchio Mod. CUD** e dovranno comunicare telematicamente sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati, che i redditi di lavoro autonomo e delle provvigioni.

ATTENZIONE! - Nelle istruzioni ministeriali che guidano alla compilazione della Certificazione Unica sono elencate le tipologie di reddito per le quali è obbligatorio predisporre il documento.

Trattasi in particolare di: redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Per ciascuna di dette tipologie è necessario indicare le ritenute effettuate siano esse a titolo d'acconto o a titolo d'imposta.

In merito invece ai dividendi percepiti dal socio questi ultimi non vanno indicati nella CU, ma nella CUPE.

Consegna della Certificazione Unica ai percettori

La CU 2020 deve essere consegnata ai percettori **entro il 30 aprile e trasmessa**, **per via telematica, all'Agenzia delle Entrate entro lo stesso termine [art.2 DL n.23/2020].**

Il termine ultimo per effettuare la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta, ordinariamente fissato al 31 ottobre di ciascun anno e, per il 2020, prorogato a lunedì 2 novembre 2020, essendo il giorno 31 ottobre sabato.

Presentazione del flusso telematico

Il flusso dei dati deve essere effettuato esclusivamente **per via telematica all'Agenzia delle Entrate**:

- ⇨ **direttamente;**
- ⇨ **tramite un intermediario abilitato**;

secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2 del DPR n. 322/1998.

TERMINE DI PRESENTAZIONE FLUSSO TELEMATICO 2020	→	30 aprile 2020

L'obbligo dell'invio telematico

L'obbligo di trasmettere telematicamente all'Amministrazione Finanziaria la **Certificazione Unica** ha trovato propria giustificazione nel debutto del nuovo **Mod. 730 precompilato**.

A partire dal periodo d'imposta 2014 l'Amministrazione Finanziaria, infatti, fornisce ai contribuenti, ove possibile, la Dichiarazione dei Redditi (Mod. 730) che riporta i dati fiscali necessari per la liquidazione di eventuali imposte a debito o a credito.

In proposito, l'Amministrazione Finanziaria ha ritenuto opportuno incrementare la "vecchia certificazione" con **ulteriori dati** utili per la precompilazione del Mod. 730, inserendo, oltre agli ordinari dati anche:

- ⇨ i dati relativi al coniuge e familiari a carico;
- ⇨ i dati necessari per l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi;
- ⇨ i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel Quadro D del Modello 730);
- ⇨ i redditi di lavoro autonomo abituale;
- ⇨ altre tipologie reddituali, quali le provvigioni.

Tuttavia l'Amministrazione Finanziaria, per poter predisporre la nuova dichiarazione precompilata dovrà utilizzare anche altre informazioni:

- disponibili in Anagrafe tributaria;
- trasmesse da soggetti terzi (es. somme relative ad oneri detraibili o deducibili comunicate da istituti bancari o assicurativi).

A partire dall'anno d'imposta 2019 l'Agenzia delle Entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;

- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi.

ATTENZIONE! - i sostituti d'imposta possono scegliere di suddividere il flusso telematico inviando le certificazioni del lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

La CU contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi va consegnata, in duplice copia, al lavoratore dipendente che ne faccia richiesta, entro 12 giorni in caso di cessazione del contratto di lavoro.

L'invio telematico della Certificazione Unica sostituisce l'obbligo di presentazione del Mod. 770, da inviare telematicamente entro il 31 ottobre, nel caso in cui con la presentazione della CU siano stati comunicati tutti i dati.

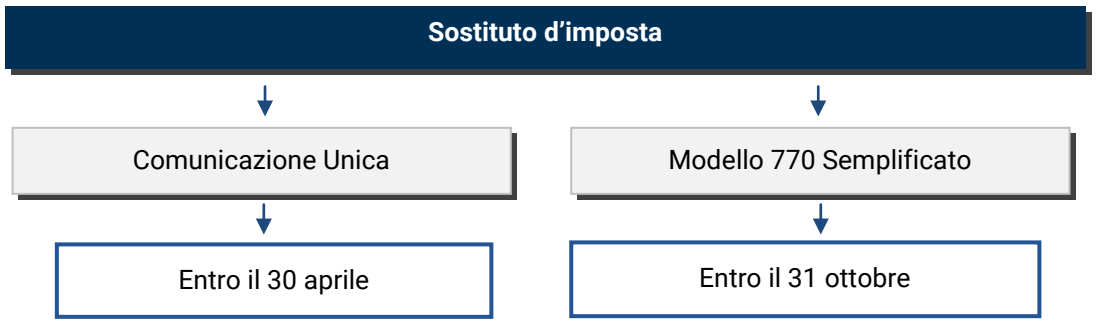

Novità CU 2020

Campione d'Italia

Nella CU 2020 è stata introdotta un'apposita sezione volta ad accogliere i dati relativi ai percipienti anagraficamente residenti nel Comune di Campione d'Italia.

La L. 136/2018 ha previsto una riduzione sul reddito complessivo pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (30 per cento), con un abbattimento minimo di euro 26.000, in favore dei redditi prodotti in euro a Campione d'Italia.

INFORMA - nel modello è stata inserita un'apposita sezione divisa a sua volta in due parti: nella prima dovranno confluire il compenso al lordo della riduzione, mentre nella seconda il compenso netto percepito dal contribuente non a Campione d'Italia con la precisazione che quest'ultimo risulta essere già incluso nel reddito dichiarato ai punti da 1 a 5 della sezione "Dati per la eventuale compilazione della dichiarazione dei redditi".

Ripresa dei versamenti sospesi per calamità naturali

Sono stati previsti ulteriori codici dedicati ai sostituti di imposta che vengono incaricati dai lavoratori dipendenti di effettuare per loro conto i versamenti delle ritenute e delle trattenute. La ripresa dei versamenti deve avvenire entro il 15 gennaio 2020 oppure in 120 rate a partire dalla stessa data.

Premi di risultato

Il D.L. n. 4/2019 ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2019- 2021, la possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro.

I lavoratori del settore privato possono optare per sostituire il premio di risultato con il sostenimento dell'onere per il riscatto da parte del datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In tal caso, l'onere sostenuto è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente.

Le sanzioni

È prevista una sanzione pari ad **€ 100,00 per ogni certificazione omessa, tardiva o errata**.

Per il 2020, Il comma 2 dell'articolo 22 del DL n.23/2020 dispone la non applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR n.322/1998, nel caso in cui le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, purché l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Detrazioni per redditi di lavoro dipendente, assimilati e pensione

La Legge n. 296/2006 ha reintrodotto il **sistema delle detrazioni per spese di produzione**, rivolte ai soggetti titolari di:

- **redditi di lavoro dipendente** (art. 49, comma 1, TUIR) e di determinate tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, [articolo 50, comma 1, TUIR, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l)];
- di **pensione**, di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), TUIR, per i quali sono previste detrazioni differenti a seconda del l'età del soggetto interessato (inferiore o almeno pari a 75 anni);
- una detrazione d'imposta regolamentata nell'articolo 13, comma 5, TUIR per i **redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h), TUIR;**
- una detrazione d'imposta regolamentata nell'articolo 13, comma 3, TUIR per i **redditi contenuti nell'articolo 50, comma 1, lettera i), TUIR.**

NOTA BENE –Per la determinazione delle detrazioni per redditi di pensione, lavoro dipende e altri redditi effettivamente spettanti, occorre fare riferimento al reddito complessivo del contribuente, aumentato dei redditi fondiari assoggettati a cedolare secca e al netto della deduzione per abitazione principale e pertinenze.

Detrazioni lavoro dipendente ed alcuni redditi assimilati

OSSERVA- La Legge n. 147/2013 (art. 1, comma 127), intervenendo sull'articolo 13, TUIR, ha rimodulato le detrazioni per lavoro dipendente, incrementandone la misura a decorrere dal 1° gennaio 2014.

La detrazione per redditi di lavoro dipendente e assimilati è rapportata al periodo di lavoro.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 28.000	978 + 902 x (28.000 – reddito complessivo) / 20.000
compreso tra euro 28.001 e 55.000	978 x 55.000 – reddito complessivo / 27.000
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 690 euro per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a 1.380 euro per i rapporti di lavoro a tempo determinato.

Esempio di compilazione

Un contribuente nel 2019, lavorando per l'intero anno, ha conseguito reddito da lavoro dipendente pari a € 25.000.

La detrazione spettante è pari a:

978 + € 902 * (€ 28.000-25000/20000) = 978+135,3 = € 1.113,3

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI		1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI		1 TIPO	2 INDETERMINATO/DETERMINATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1	2	1	25.000,00		C2			,00		C3			25.000,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
		,00	,00	,00	,00	,00
	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI			

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
		365	

La relativa detrazione sarà calcolata e inserita nel Modello 730-3 da chi presta l'assistenza fiscale:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	1.113,00	,00

Detrazioni per redditi di pensione

La detrazione è rapportata al periodo di pensione nell'anno e non è cumulabile con quella prevista per i redditi di lavoro dipendente se riferito allo stesso periodo.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 8.000	1.880 (3)
compreso tra euro 8.001 e 15.000	$1.297 + \frac{583\ (15.000 - \text{reddito complessivo})}{7.000}$
compreso tra euro 15.001 e 55.000	$1.297 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.
(3) L'ammontare della **detrazione effettivamente spettante** non può essere inferiore a 713 euro.

Esempio di compilazione

Un contribuente nel 2019 ha ricevuto redditi da pensione per un importo pari a € 18.000.

La detrazione a lui spettante è pari a: 1.297 *[(55.000-18.000)/40.000)]=1.199,72 €

QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020)	4 ALTRI DATI
C1	1		18.000,00	
C2			,00	
C3			18.000,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

C4	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
		,00	,00	,00	,00	,00

7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
			365

La relativa detrazione sarà calcolata e inserita nel Modello 730-3 da chi presta l'assistenza fiscale:

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	1.200,00	,00

La compilazione del Quadro C

Il **Quadro C** è suddiviso nelle **seguenti sezioni:**

- **Sezione I**: redditi di lavoro dipendente, di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (i lavoratori dipendenti del settore privato, in alcuni casi particolari, indicano anche le somme percepite per l'incremento della produttività);
- **Sezione II:** altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che non vanno riportati nella sezione I;
- **Sezione III**: ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione IV:** addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal datore di lavoro sui redditi indicati nelle Sezioni I e II;
- **Sezione V:** Bonus Irpef;
- **Sezione VI:** detrazione per comparto sicurezza e difesa.

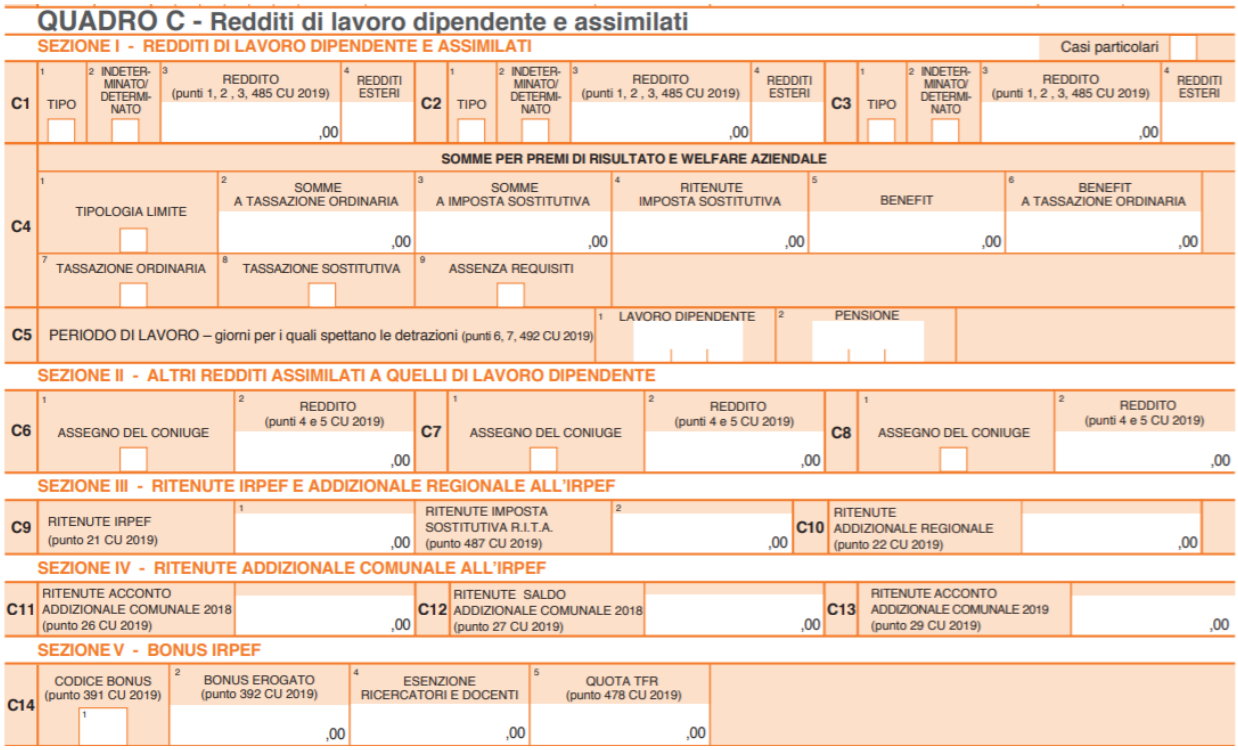
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI — Casi particolari

	1 TIPO	2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO	3 REDDITO (punti 1, 2, 3, 485 CU 2019)	4 REDDITI ESTERI
C1			,00	
C2			,00	
C3			,00	

SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

	1 TIPOLOGIA LIMITE	2 SOMME A TASSAZIONE ORDINARIA	3 SOMME A IMPOSTA SOSTITUTIVA	4 RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA	5 BENEFIT	6 BENEFIT A TASSAZIONE ORDINARIA
C4		,00	,00	,00	,00	,00

	7 TASSAZIONE ORDINARIA	8 TASSAZIONE SOSTITUTIVA	9 ASSENZA REQUISITI
C4			

	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7, 492 CU 2019)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE
C5			

SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE

	1 ASSEGNO DEL CONIUGE	2 REDDITO (punti 4 e 5 CU 2019)
C6		,00
C7		,00
C8		,00

SEZIONE III - RITENUTE IRPEF E ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

	RITENUTE IRPEF (punto 21 CU 2019)	1	RITENUTE IMPOSTA SOSTITUTIVA R.I.T.A. (punto 487 CU 2019)	2	RITENUTE ADDIZIONALE REGIONALE (punto 22 CU 2019)	
C9		,00		,00	C10	,00

SEZIONE IV - RITENUTE ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

	RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 26 CU 2019)		RITENUTE SALDO ADDIZIONALE COMUNALE 2018 (punto 27 CU 2019)		RITENUTE ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019 (punto 29 CU 2019)	
C11		,00	C12	,00	C13	,00

SEZIONE V - BONUS IRPEF

	CODICE BONUS (punto 391 CU 2019)	1	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2019)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	5 QUOTA TFR (punto 478 CU 2019)
C14			,00	,00	,00

Sezione I - Redditi di lavoro dipendente e assimilati

In questa sezione vanno indicati i **redditi di lavoro dipendente**, di **pensione** e **alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, per i quali spetta una detrazione d'imposta rapportata al periodo di lavoro.

In presenza della Certificazione Unica 2020, l'importo del reddito di lavoro dipendente è riportato nel punto 1 o 2, mentre il reddito di pensione è indicato nel punto 3.

Si tratta in particolare di:

- redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- redditi di lavoro dipendente svolto all'estero in zone di frontiera;
- redditi di lavoro e di pensione, prodotti in euro, dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia;
- indennità e somme da assoggettare a tassazione, corrisposte ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti. Ad esempio: cassa integrazione guadagni, mobilità, disoccupazione ordinaria e speciale (nell'edilizia, nell'agricoltura, ecc.), malattia, maternità ed allattamento, TBC e post-tubercolare, donazione di sangue, congedo matrimoniale;
- indennità e compensi, a carico di terzi, percepiti dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;
- trattamenti periodici integrativi corrisposti dai Fondi Pensione maturati fino al 31 dicembre 2006; nonché l'ammontare imponibile erogato della prestazione maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 nel caso di riscatto (art. 14 del D.Lgs. n. 252/2005), che non dipenda dal pensionamento dell'iscritto o dalla cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o altre cause non riconducibili alla volontà delle parti (c.d. **riscatto volontario**); le somme percepite come rendita integrativa temporanea (RITA) anticipata nell'eventualità in cui il contribuente opti per la tassazione ordinaria di tali somme;
- compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;
- retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge, non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti aumentati del 20 per cento;
- somme percepite come borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale (tra le quali rientrano le somme corrisposte ai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale), se erogate al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente e sempre che non sia prevista una specifica esenzione;
- indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata (le indennità sono assoggettabili a tassazione separata se il diritto a percepirle risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto o se derivano da controversie o transazioni in materia di cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- assegni corrisposti:
  - dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari;
  - dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - dall'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
  - per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità collegate;
  - dalla Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto;

- dalla Chiesa apostolica in Italia per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto;
- dall'Unione Buddhista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;
- dall'Unione Induista Italiana e dagli organismi da essa rappresentati per il sostentamento totale e parziale dei ministri di culto;

→ compensi corrisposti ai medici specialisti ambulatoriali e ad altre figure operanti nelle ASL con contratto di lavoro dipendente (ad esempio biologi, psicologi, medici addetti all'attività della medicina dei servizi, alla continuità assistenziale e all'emergenza sanitaria territoriale, ecc.);

→ somme e valori in genere, a qualunque titolo percepiti, anche sotto forma di erogazioni liberali in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavori a progetto o collaborazioni occasionali svolti senza vincolo di subordinazione e di impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.

Tra i compensi rientrano anche quelli percepiti per:

- cariche di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
- collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili, con esclusione di quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore;
- partecipazioni a collegi e a commissioni.

Non costituiscono redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i compensi percepiti per uffici e collaborazioni che rientrino:

a) nell'oggetto proprio dell'attività professionale esercitata dal contribuente in base a una previsione specifica dell'ordinamento professionale (ad esempio compensi percepiti da ragionieri o dottori commercialisti per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società o enti) o di una connessione oggettiva con l'attività libero professionale resa (compensi percepiti da un ingegnere per l'amministrazione di una società edile);

b) nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente resa dal contribuente;

c) nell'ambito di prestazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non devono essere dichiarati i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati corrisposti dall'artista o professionista, al coniuge, ai figli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti.

☐ CASELLA "CASI PARTICOLARI"

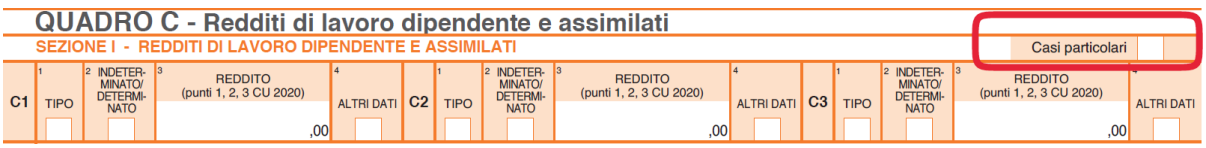
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati
SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
Casi particolari
C1 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI
C2 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI
C3 | 1 TIPO | 2 INDETER-MINATO/ DETERMI-NATO | 3 REDDITO (punti 1, 2, 3 CU 2020) ,00 | 4 ALTRI DATI

Nella presente casella va indicato uno dei seguenti codici:

Codice 2	se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per **i docenti e ricercatori**, che siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell'anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei tre anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
Codice 4	se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione, prevista per i **lavoratori impatriati** che sono rientrati in Italia dall'estero fino al 29 aprile 2019. In presenza dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento;
Codice 6	NOVITA' Se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare;
Codice 8	NOVITA' Se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*bis* dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e quindi hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare;
Codice 9	NOVITA' Se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **lavoratori impatriati** che rientrano in Italia dall'estero di cui al comma 5-*quater* dell'art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L'opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l'effettuazione di tale versamento sono stabilite con apposito decreto.

NOVITA' Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da "2" a "9" è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell'ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.

Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2020, è indicato l'ammontare ridotto che ha concorso a formare il reddito, se l'agevolazione è stata riconosciuta dal sostituto, oppure la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l'abbattimento. L'ammontare di tali redditi è indicato con il codice:

- BC per docenti e ricercatori;
- BD per i lavoratori impatriati;
- CQ per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;

○ CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, a decorrere dal 30 aprile 2019; ○ CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;	
Codice 10	se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti;
Codice 11	se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l'importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l'importo della ritenuta a titolo d'imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX.

RIGHI DA C1 A C3 - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Tali righi permettono al contribuente di indicare i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell'arco dell'anno d'imposta 2019.

➢ COLONNA 1

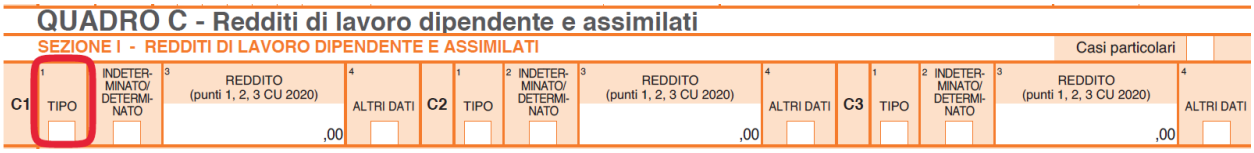

Alla Colonna 1 (Tipologia reddito) va indicata uno dei seguenti codici che identifica il reddito (la compilazione di questa Colonna è obbligatoria):

Codice 1	redditi di **pensione;** nel caso di pensione è compilato il punto 3 del Mod. CU 2020;
Codice 2	redditi di **lavoro dipendente** o assimilati, nonché trattamenti pensionistici integrativi;
Codice 3	compensi percepiti per **lavori socialmente utili in regime agevolato.** Nel caso di compensi percepiti per lavori socialmente utili da chi ha raggiunto l'età prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia, si applica un regime fiscale agevolato in presenza delle condizioni previste dalla specifica normativa. Se i compensi hanno fruito del regime agevolato, nella Certificazione Unica 2020 sono riportati sia i compensi esclusi dalla tassazione (quota esente, punto 496) sia quelli assoggettati a tassazione (quota imponibile, punto 497) nonché le ritenute dell'Irpef (punto 498) e dell'addizionale regionale (punto 499) trattenute dal datore di lavoro.

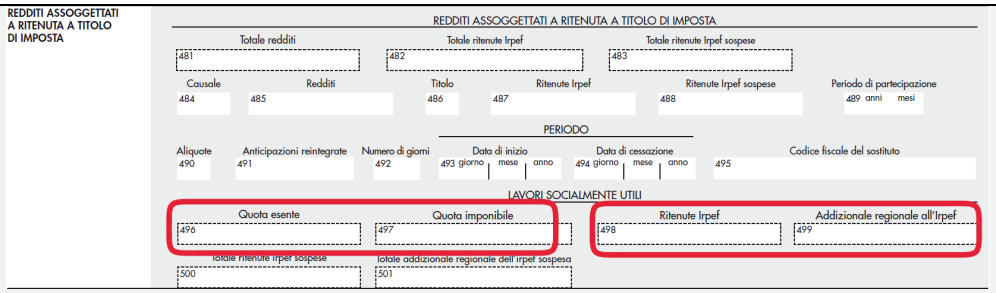

In questo caso indicare:

– nella colonna 3 dei righi da C1 a C3, la somma dei due importi (quota esente + quota imponibile);

– nella colonna 7 del rigo F2 del quadro F, l'importo delle ritenute Irpef;

– nella colonna 8 del rigo F2 del quadro F l'importo delle ritenute addizionale regionale.

e non nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se i compensi non hanno fruito del regime agevolato e pertanto sono stati assoggettati a regime ordinario, i compensi percepiti per lavori socialmente utili sono stati indicati nel punto 1 (tempo indeterminato) e/o 2 (tempo determinato) della Certificazione Unica 2020 e le ritenute Irpef e l'addizionale regionale rispettivamente nei punti 21 e 22 della stessa Certificazione Unica. In questo caso l'importo dei compensi indicati nel punto 1 e/o 2 dovrà essere riportato nella colonna 3 di uno dei righi da C1 a C3, riportando nella relativa casella di colonna 1 il codice 2, mentre le ritenute Irpef e l'addizionale regionale trattenuta dovranno essere riportate rispettivamente nei righi C9 e C10 del quadro C.

Se il reddito complessivo del lavoratore, al netto della deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze, risulta superiore a **9.296,22 euro,** i compensi erogati per lavori socialmente utili saranno assoggettati a Irpef e all'addizionale regionale e comunale all'Irpef anche se

	hanno fruito del regime agevolato risultante dalla Certificazione Unica (codice 3 indicato nella colonna 1 dei righi da C1 a C3);
Codice 4	**redditi di lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera** ed in altri Paesi limitrofi da persone residenti nel territorio dello Stato.
Codice 7	redditi **di pensione** in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;

- **COLONNA 2**

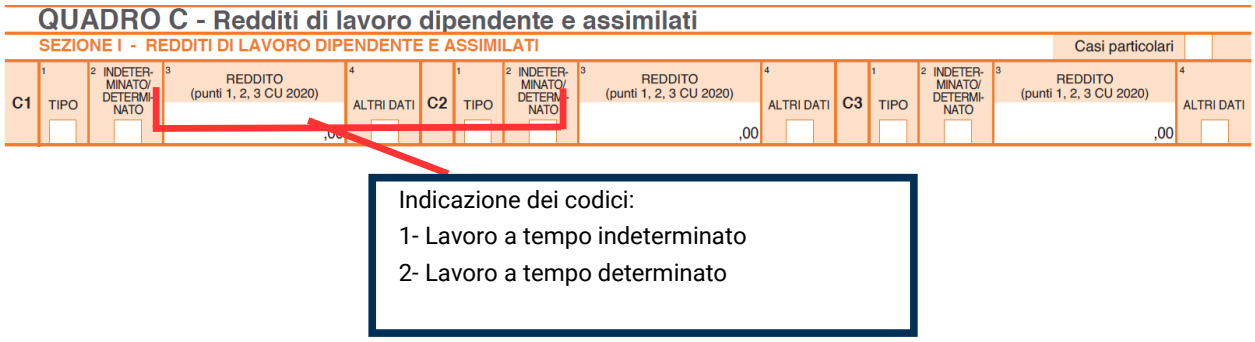

- **Colonna 2 (Indeterminato/Determinato)** nel caso di reddito di lavoro dipendente, compensi per lavori socialmente utili o redditi prodotti in zone di frontiera e redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, riportare il codice '1' contratto a tempo indeterminato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 1, riportare il codice '2' contratto a tempo determinato se nella Certificazione Unica risulta compilato il punto 2.

- **Colonna 3 (Reddito)**: riportare l'importo dei redditi percepiti indicato nel **punto 1 (lavoro dipendente e assimilati a tempo indeterminato), nel punto 2 (lavoro dipendente e assimilati a tempo determinato) o nel punto 3 (pensione)** della Certificazione Unica 2020.

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 3 (compensi per lavori socialmente utili) per la compilazione si rinvia al precedente paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

REDDITI PRODOTTI IN ZONA DI FRONTIERA

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 4 (Redditi prodotti in zone di frontiera), si dovrà riportare l'intero ammontare dei redditi percepiti, comprensivo della quota esente. In particolare:

- se è compilato il **punto 455** della Certificazione Unica 2020, riportare nella colonna 2 il codice 1 (tempo indeterminato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 455
- se è compilato il **punto 456** della Certificazione Unica 2020, riportare nella colonna 2 il codice 2 (tempo determinato) e nella colonna 3 l'importo indicato nel punto 456.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito **eccedente 7.500 euro.**

REDDITI DI PENSIONE CORRISPOSTI AGLI ORFANI

Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) riportare nella colonna 3 l'importo indicato nel **punto 457.** Chi presta assistenza fiscale terrà conto della sola parte di reddito eccedente i 1.000 euro.

Se nella Certificazione Unica 2020 sono compilati uno o più punti da 761 a 764, le colonne da 1 a 3 vanno compilate nel seguente modo:

- se nella CU 2020 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764.

In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

APPROFONDIMENTO

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo indeterminato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020.

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente a tempo determinato e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 2 e 3 della Certificazione Unica 2020.

In entrambi i casi, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020.

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi un reddito di lavoro dipendente e un reddito di pensione per cui è stato effettuato il conguaglio, occorre compilare due distinti righi, riportando gli importi indicati nei punti 1 e 3 della Certificazione Unica 2020. In questo caso, nel rigo C5 riportare nella colonna 1 il numero dei giorni di lavoro dipendente indicato nel punto 6 della Certificazione Unica 2020 e nella colonna 2 il numero dei giorni di pensione indicato nel punto 7 della Certificazione Unica 2020.

REDDITI PRODOTTI IN EURO DAI RESIDENTI A CAMPIONE D'ITALIA

In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate:

- se nella CU 2020 è compilato il punto 761 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 761;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 762 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 762;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 763 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 763;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 764 indicare in colonna 1 il codice '7' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 764;

ATTENZIONE! In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 4. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante.

- se nella CU 2020 è compilato il punto 771 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 771;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 772 indicare in colonna 1 il codice '2', in colonna 2 il codice '2' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 772;
- se nella CU 2020 è compilato il punto 773 indicare in colonna 1 il codice '1' e in colonna 3 l'importo indicato nel punto 773.

NOTA BENE - In tali casi nella colonna 4 **non va** indicato il codice '5'.

- **Colonna 4 (Altri dati):** indicare uno dei seguenti codici che identifica la fonte estera dei redditi indicati nelle colonne precedenti (la compilazione di questa colonna è riservata ai soli contribuenti residenti in Italia che percepiscono redditi prodotti all'estero):

Codice 1	**redditi di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 2;
Codice 2	**pensione ai superstiti di fonte estera** se nella colonna 1 è indicato il codice 1 o 7;
Codice 5	**redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia.** Il codice può essere utilizzato se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se nella colonna 1 non è indicato il codice 4.

Premi di risultato e welfare aziendale

Questo rigo va compilato solo dai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato che nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019 hanno percepito compensi per premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili d'impresa e che nell'anno d'imposta 2018 abbiano percepito redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro.

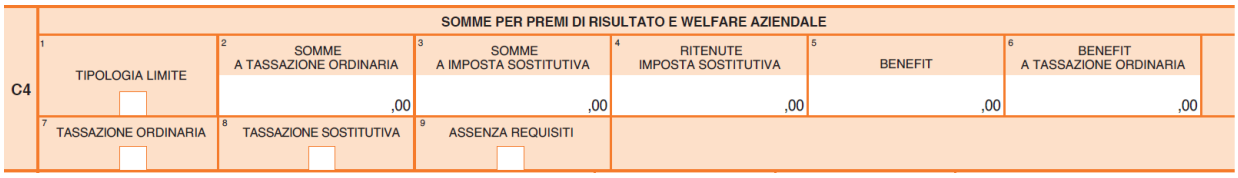

Dall'anno d'imposta 2016 è stato reintrodotto un sistema di tassazione agevolata per le retribuzioni premiali derivanti da contratti collettivi aziendali o territoriali i cui limiti a partire dall'anno d'imposta 2017 sono d'importo complessivamente non superiore a:

- **3.000 euro** (in questo caso risultano compilati con il codice 1 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2020). Il limite di 3.000 euro trova applicazione anche nel caso in cui l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati **dopo il 24 aprile 2017;**

- **fino a 4.000 euro** se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro (in questo caso risultano compilati con il codice 2 i punti 571 e/o 591 della Certificazione Unica 2020) in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017.

Tale sistema prevede che le retribuzioni premiali siano erogate:

- sotto forma di compensi per premi di risultato o di partecipazione agli utili dell'impresa e in tal caso sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
- o, a richiesta del lavoratore e purché previsto dalla contrattazione di secondo livello, sotto forma di benefit, intendendosi tali le prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità che è possibile definire, sinteticamente, di rilevanza sociale. **I benefit non sono assoggettati ad alcuna imposizione entro i limiti dell'importo del premio agevolabile;**
- o, a scelta del lavoratore, sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Il valore di tali benefit, determinato ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Tuir, **è assoggettato a imposizione ordinaria**, non è possibile assoggettarli a tassazione sostitutiva.

OSSERVA- In generale l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta (in tal caso risultano compilati i punti 572 e/o 592 "Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva" della Certificazione Unica 2020 e i punti 576 e/o 596 "Imposta sostitutiva" o 577 e/o 597 "Imposta sostitutiva sospesa"), **tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore oppure perché il datore di lavoro ha verificato che la tassazione ordinaria è più favorevole per il lavoratore** (in tal caso risultano compilati i punti 578 e/o 598).

Possiamo trovarci difronte a due situazioni particolari:

1. **il contribuente ha percepito compensi per premio di risultato da più datori di lavoro ed è in possesso di più modelli di Certificazione Unica tutti non conguagliati** oppure è in possesso di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati. Il contribuente, pertanto, potrebbe aver fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi superiore al limite previsto. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi occorre, quindi, procedere al conguaglio degli importi indicati nelle varie Certificazioni Uniche in possesso del contribuente in modo di assoggettare a tassazione ordinaria l'ammontare dei compensi percepiti che eccede il limite dei 3.000 euro (fino a 4.000 se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro in base a contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati fino al 24 aprile 2017).
   Nell'eventualità in cui il contribuente sia in possesso anche di Certificazioni Uniche rilasciate da aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, il limite fino a 4.000 euro può essere applicato solo se l'importo o la somma degli importi dei compensi percepiti per premi di risultato indicati in tali Certificazioni Uniche (somma dei punti 572, 573, 578 e 579 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 571 e/o somma dei punti 592, 593,598 e 599 delle Certificazioni Uniche con codice 2 nel punto 591) è di ammontare superiore ai 3.000 euro. In tal caso la tassazione agevolata sarà applicata solo sui premi di risultato che nelle Certificazioni Uniche sono individuati con il codice 2. Diversamente si applica sempre il limite dei 3.000 euro. Al fine di consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare il limite di volta in volta applicabile occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente.

2. il contribuente ha percepito compensi da uno o più datori di lavoro e, quindi, è in possesso di uno o più modelli di Certificazione Unica 2020, nei quali in tutti o in parte risultano compilati i punti da 571 a 599 ma il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi a tassazione agevolata in mancanza dei requisiti previsti.

Il contribuente può decidere di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

- avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per premi di risultato ai quali il datore di lavoro ha applicato l'imposta sostitutiva (punti 572, 576, 592 e 596 della Certificazione Unica 2020 compilati).

In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d'acconto;

- avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 578 e/o 598 della Certificazione Unica 2020 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell'anno 2018 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 80.000 euro.

In tal caso il soggetto che presta l'assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti compensi (entro il limite massimo di 3.000 o 4.000 euro lordi) e calcolerà sugli stessi l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

ATTENZIONE! - Si può fruire del regime agevolativo previsto per le somme percepite per premi di risultato solo se sono stati stipulati contratti collettivi di secondo livello che, entro trenta giorni dalla stipula, sono stati depositati telematicamente presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

L'indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per premi di risultato è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del Bonus Irpef cui al rigo C14.

SEZIONE V - BONUS IRPEF			
	CODICE BONUS (punto 391 CU 2020) 1	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2020)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI
C14		,00	,00

Pertanto, il presente rigo va sempre compilato in presenza di una Certificazione Unica 2020 nella quale risulti compilato il punto 571 e uno dei punti da 572 a 579. Se nella Certificazione Unica 2020 risultano compilati anche i punti da 591 a 599 occorrerà compilare un secondo rigo C4 utilizzando un ulteriore modulo del quadro C.

ATTENZIONE! - In presenza di più modelli di Certificazione unica non conguagliati o di modelli di Certificazione unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni uniche in possesso del contribuente. Occorre compilare più di un modulo anche nel caso in cui nella Certificazione unica sono compilati i punti da 591 a 599.

La compilazione

Colonna 1	riportare il codice indicato nel punto 571 (o 591) della Certificazione Unica 2020. Nella Certificazione Unica è riportato: • **il codice 1** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 3.000 euro; • **il codice 2** se il limite dell'importo dei premi di risultato da assoggettare ad agevolazione è pari a 4.000 euro poiché l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro. 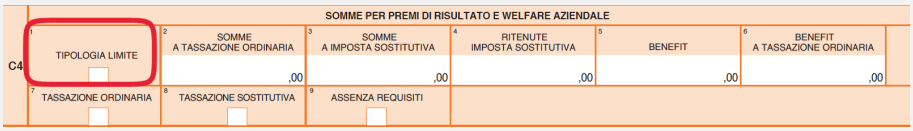
Colonna 2 **Somme tassazione ordinaria**	indicare l'importo risultante dal punto 578 (o 598) del modello di Certificazione Unica 2020.
Colonna 3 **Somme imposta sostitutiva**	indicare l'importo risultante dal punto 572 (o 592) del modello di Certificazione Unica 2020.
Colonna 4 **Ritenute imposta sostitutiva**	indicare l'importo risultante dal punto 576 (o 596) del modello di Certificazione Unica 2020.
Colonna 5 **Benefit**	indicare l'importo risultante dal punto 573 (o 593) del modello di Certificazione Unica 2020.
Colonna 6 **Benefit a tassazione ordinaria**	indicare l'importo risultante dal punto 579 e/o 599 del modello di Certificazione Unica 2020.
Colonna 7 **Tassazione ordinaria** **e Colonna 8** **Tassazione sostitutiva**	**NOTA BENE -** Le colonne 7 e 8 sono fra loro alternative e, pertanto, non è possibile barrarle entrambe. È obbligatoria la compilazione di una delle due caselle per esprimere la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato, sia se si intenda modificare la tassazione operata dal datore di lavoro sia se si intenda confermarla.

ATTENZIONE! - In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati la scelta per il trattamento fiscale delle somme percepite per premi di risultato va effettuato solo sul primo modulo compilato.

Si ricorda che il datore di lavoro ha assoggettato questi compensi ad imposta sostitutiva tranne nel caso di espressa richiesta da parte del lavoratore per la tassazione ordinaria oppure nel caso in cui abbia verificato che quest'ultima sia più favorevole.

Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

Colonna 7	barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 578 (e/o 598) (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato;
Colonna 8	barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle somme percepite per premi di risultato.

Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro, seguire le indicazioni di seguito riportate:

Colonna 7	barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 572 e/o 592 (Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva) e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
Colonna 8	barrare la casella se nella Certificazione Unica 2020 è compilato il punto 578 e/o 598 (Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria) e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le somme percepite per premi di risultato che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.

Colonna 9 **Assenza requisiti**	**Se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma** (ad esempio perché nell'anno precedente sono stati percepiti redditi da lavoro dipendente d'importo superiore a 80.000 euro o perché il datore di lavoro ha applicato l'agevolazione in assenza del contratto collettivo di secondo livello o in assenza del deposito telematico di tale contratto presso la competente Direzione territoriale del lavoro, entro trenta giorni dalla stipula) barrare la presente casella.

☐ RIGO C5 – PERIODO DI LAVORO

C5	PERIODO DI LAVORO – giorni per i quali spettano le detrazioni (punti 6, 7 CU 2020)	1 LAVORO DIPENDENTE	2 PENSIONE	

Vi sono due colonne:

- Nella **Colonna 1**: indicare il numero dei giorni relativi al periodo di lavoro dipendente o assimilato, il cui reddito è stato riportato in questa sezione (365 per l'intero anno). **In particolare:**
  - se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato per cui il datore di lavoro ha rilasciato la Certificazione Unica 2020, riportare il numero dei giorni indicato **nel punto 6 della Certificazione Unica 2020;**
  - se è stato indicato il solo reddito assimilato relativo alla rendita temporanea anticipata, riportare il numero dei giorni indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX;
  - se invece il datore di lavoro non ha rilasciato la Certificazione Unica 2020 (perché non obbligato a farlo) è necessario determinare il numero di giorni tenendo conto che vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e che vanno sottratti i giorni per cui non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni);

- se il rapporto di lavoro è part-time (nel senso che la prestazione lavorativa viene resa per un orario ridotto) i giorni possono essere considerati per l'intero periodo di lavoro;
- se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati, indicare il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.

In caso di rapporto di lavoro **part-time** le detrazioni spettano per l'intero periodo di lavoro ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

In particolare, se è stato indicato un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato, si può tener conto del numero dei giorni indicato **nel punto 6 del Modello CU 2020.**

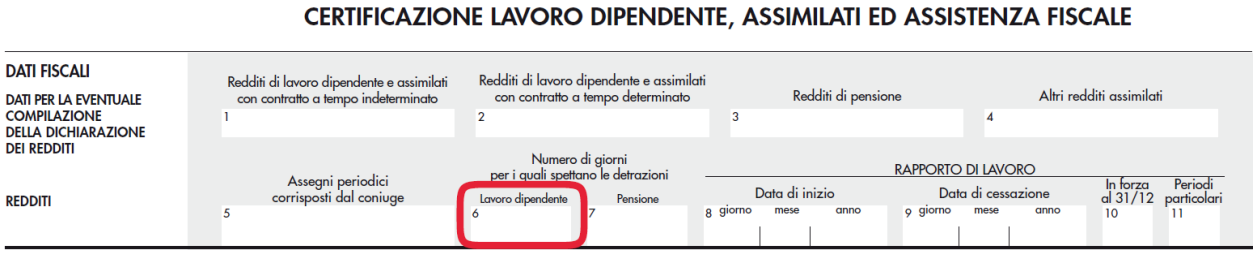

NOTA BENE- Se sono stati indicati più redditi di lavoro dipendente o assimilati esporre nel rigo C5, Colonna 1, *il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei devono essere considerati una volta sola.*

➢ Nella **Colonna 2**: indicare il numero dei giorni relativi al periodo di pensione, per il quale è prevista la detrazione per i pensionati.

In particolare:

- se è stato indicato un solo reddito di pensione, riportare il numero dei giorni segnalato nel **punto 7 del Modello CU 2020;**
- se sono stati indicati più redditi di pensione, riportare il numero totale dei giorni tenendo conto che i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere **considerati una volta sola**;
- se sono stati indicati oltre a redditi di lavoro dipendente anche redditi di pensione, la somma dei giorni riportati in Colonna 1 e in Colonna 2 non può superare 365, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno considerati una volta sola.

Periodo di lavoro: casi particolari

Nei casi di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato che prevedono prestazioni "a giornata" (ad es. per i lavoratori edili e i braccianti agricoli), le festività, i giorni di riposo settimanale e i giorni non lavorativi compresi nel periodo che intercorre tra la data di inizio e quella di fine di tali rapporti di lavoro devono **essere determinati proporzionalmente al rapporto esistente tra le giornate effettivamente lavorate e quelle previste come lavorative dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dai contratti integrativi territoriali applicabili per i contratti a tempo indeterminato delle medesime categorie**. Il risultato del rapporto, se decimale, va arrotondato alla unità successiva.

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri Enti o in caso di indennità le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi redditi.

Nel **rigo C5 Colonna 1** vanno indicati i giorni (la cui somma non può essere superiore a 365) che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

NOTA BENE - **Per le borse di studio** il numero dei giorni da indicare nel rigo C5 Colonna 1 è **quello compreso nel periodo dedicato allo studio** (anche se relativo ad anni precedenti) **per il quale è stata concessa la borsa di studio**. Pertanto, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l'intero anno, se, invece, è stata corrisposta in relazione alla **frequenza di un particolare corso**, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Per l'indennità speciale in agricoltura i giorni da indicare **nel rigo C5 Colonna 1** sono quelli risultanti dalla relativa certificazione e per i quali il contribuente ha percepito l'indennità di disoccupazione.

RICORDA - Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle deduzioni o delle detrazioni.

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

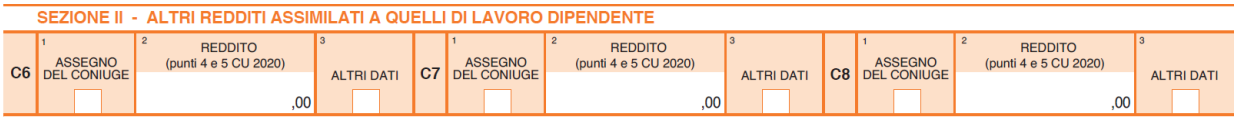

In questa sezione vanno indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta una detrazione d'imposta non rapportata al periodo di lavoro. In presenza della Certificazione Unica l'importo del reddito è riportato nel punto 4 o nel punto 5. Si tratta in particolare di:

- assegni periodici percepiti dal coniuge, **compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice, e percepiti periodicamente dall'ex-coniuge (c.d. "contributo casa"). Sono esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.** È importante sapere che se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno o il "contributo casa" si considerano destinati al coniuge per metà del loro importo;
- assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (**escluse le rendite perpetue**), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- **compensi e indennità corrisposte dalle amministrazioni statali** ed enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un'arte o professione di cui *all'art. 53, comma 1, del TUIR*, e non siano state effettuate nell'esercizio di impresa commerciale. Sono tali, ad esempio, anche quelli corrisposti ai componenti delle commissioni la cui costituzione è prevista dalla Legge (**commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali**);
- compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza;

- **indennità e assegni vitalizi percepiti** per l'attività parlamentare e le indennità percepite per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali e comunali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;
- rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

  Le rendite che derivano da contratti stipulati sino al 31 dicembre 2000 costituiscono reddito per il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito. Per i contratti stipulati successivamente le rendite costituiscono reddito per l'intero ammontare;
- compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramoenia svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Le rendite e gli assegni periodici si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli.

L'assegno di mantenimento

L'**assegno** di mantenimento assume, **dal punto di vista fiscale**, due diversi connotati. Infatti, la disciplina fiscale interessa sia l'ex coniuge che lo eroga che quello che lo riceve.

In particolare, vale la pena di ricordare che:

1. **l'articolo 10, del TUIR**, al comma 1, lettera c) riporta tra gli **oneri deducibili** *"gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"*;
2. **l'articolo 50**, comma 1, lettera i) **del TUIR** fa rientrare tra i **redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente** *"i) gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 10 tra gli oneri deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del comma 1 dell'art. 41"*.

NOTA BENE - Per chi eroga l'assegno è possibile, dunque, **portare tale somma in deduzione** dal proprio reddito complessivo nella Dichiarazione dei Redditi.
Invece, in caso di **separazione di fatto** poiché non c'è alcun obbligo legale di corrispondere gli assegni, se essi vengono comunque corrisposti **non è possibile dedurli**.
Non si possono nemmeno dedurre gli assegni o la parte degli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per **metà del suo importo**.

Occorre, inoltre, prestare molta attenzione alle **modalità con le quali l'assegno viene erogato.**

❖ **ASSEGNO UNA TANTUM** - Sulla base della formulazione letterale della norma, l'Amministrazione Finanziaria e la giurisprudenza **non ammettono la deducibilità dell'assegno versato *una tantum***.

OSSERVA– Infatti, nel caso in cui all'ex coniuge vengono corrisposte somme in unica soluzione, esse **non sono deducibili**.

❖ **ASSEGNO PERIODICO** - La **deducibilità** spetta, invece, per gli **assegni periodici** corrisposti al coniuge. Alla luce del dettato normativo, pertanto, **ai fini della deducibilità** dell'assegno da parte del coniuge che lo corrisponde è necessario:

- che la **somma sia determinata in sede giudiziale**, non essendo possibile dedurre gli assegni corrisposti volontariamente;
- che la corresponsione avvenga **periodicamente** e non in unica soluzione.

Gli assegni così erogati costituiscono, per il percipiente, **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**, ai sensi dell'**art. 50**, comma 1, lettera i), del **TUIR**. Inoltre, se il provvedimento giudiziario **non distingue** la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare.

Gli **assegni di mantenimento dei figli sono esclusi dalla base imponibile IRPEF** (art. 3 comma 3 lett. *b)* del TUIR).

ATTENZIONE! - Qualora dalla sentenza non emerga la quota dell'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, la stessa si intende stabilita nella misura del 50% (art. 3 del DPR 4.2.88 n. 42), a prescindere dal numero di figli.

Ad esempio: se al coniuge separato viene corrisposto un assegno pari a 700,00 euro mensili, comprensivo della quota per il mantenimento dei figli, l'importo deducibile è sempre pari a 4.200,00 euro (700,00 x 12 x 50%), indipendentemente dal fatto che i figli siano uno, due o più.

RIGHI DA C6 A C8

Colonna 1 **Assegno del coniuge**	questa casella va barrata solo se il soggetto percepisce assegni periodici derivanti da separazione legale, da divorzio o da annullamento del matrimonio (punto 5 della CU);
Colonna 2	riportare l'importo dei redditi percepiti indicato: ○ nel **punto 4** (altri redditi assimilati) **della Certificazione Unica 2020** o nel punto 765 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia; ○ nel **punto 5** (assegni periodici corrisposti al coniuge) **della Certificazione Unica 2020** o nel punto 766 se il sostituto d'imposta ha riconosciuto l'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia**.** In tali casi va anche barrata la casella di **Colonna 1** "Assegno del coniuge"**.** 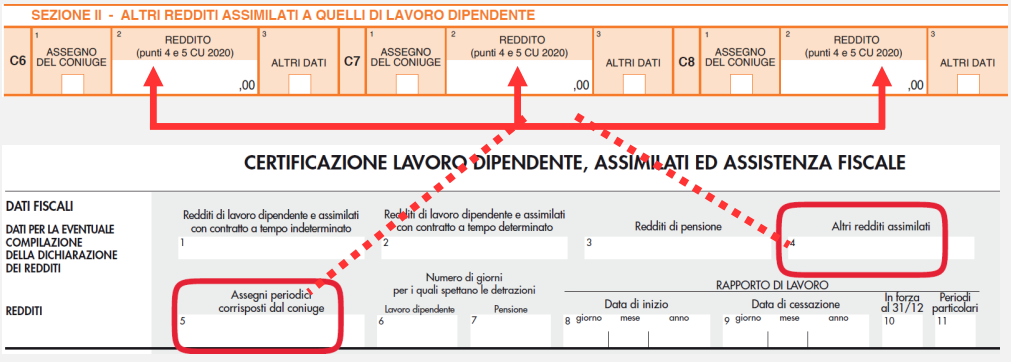 SEZIONE II - ALTRI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE C6 ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	ALTRI DATI C7 ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	ALTRI DATI C8 ASSEGNO DEL CONIUGE	REDDITO (punti 4 e 5 CU 2020)	ALTRI DATI CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE DATI FISCALI DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI REDDITI Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato Redditi di pensione Altri redditi assimilati Assegni periodici corrisposti dal coniuge Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni Lavoro dipendente Pensione RAPPORTO DI LAVORO Data di inizio Data di cessazione In forza al 31/12 Periodi particolari

Colonna 3 Altri dati	indicare: ○ il **codice '1'** per i compensi corrisposti per l'attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, se nel punto 8 della Sezione "Dati Anagrafici" della Certificazione Unica è indicato il codice 'R'; ○ il **codice '5'**, che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia, se nella CU 2020 sono compilati i punti da 765 o 766 o comunque se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante. In presenza di una Certificazione Unica 2020 che certifichi redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia e redditi per cui non è possibili fruire dell'agevolazione prevista per i residenti a Campione d'Italia, occorre compilare distinti righi, secondo le modalità di seguito indicate: • se nella CU 2020 è compilato il punto 765 tale importo va riportato in colonna 2; • se nella CU 2020 è compilato il punto 766 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1; In tali casi indicare il codice '5' nella colonna 3. Tale codice non va indicato qualora il sostituto d'imposta abbia riconosciuto un'agevolazione non spettante. • se nella CU 2020 è compilato il punto 774 tale importo va riportato in colonna 2; • se nella CU 2020 è compilato il punto 775 tale importo va riportato in colonna 2 e va barrata la casella di colonna 1; In tali casi nella colonna 3 non va indicato il codice '5'.

Sezione III – Ritenute Irpef e addizionale regionale all'Irpef

RIGO C9

➢ **Colonna 1 (Ritenute Irpef):** indicare il totale delle **ritenute Irpef** relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 21 della Certificazione Unica 2020.**

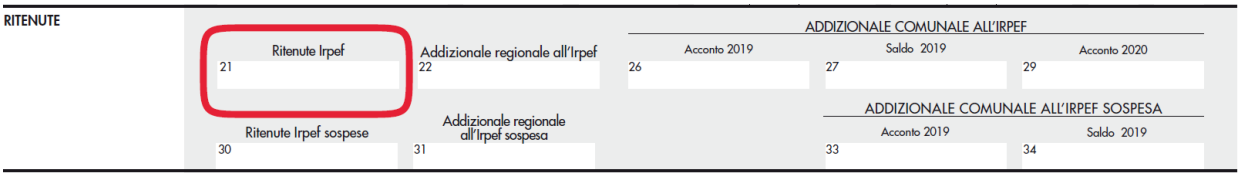

➢ **Colonna 2 (Ritenute Imposta sostitutiva RITA):** indicare il totale delle **ritenute dell'imposta sostitutiva** sulla rendita integrativa temporanea anticipata indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX. Questa colonna va compilata solo se nella casella "Casi particolari" del quadro C è indicato il codice '9'.

RIGO C10

Nel **rigo C10** indicare il totale dell'**addizionale regionale all'Irpef** trattenuta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati riportati nelle Sezioni I e II. L'importo è indicato nel **punto 22 della Certificazione Unica 2020**. Se sono stati percepiti compensi per lavori socialmente utili per compilare i righi C9 e C10 seguire le istruzioni relative alla colonna 1 dei righi da C1 a C3 e in particolare il paragrafo "Compensi per lavori socialmente utili".

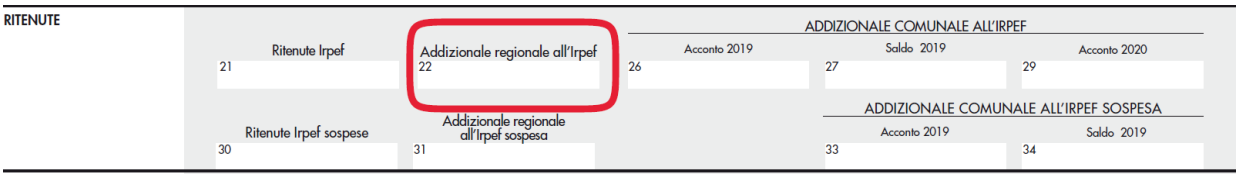

Sezione IV - Ritenute addizionale comunale all'Irpef

RIGO C11

Nel **rigo C11** indicare l'acconto dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 26 CU 2020).

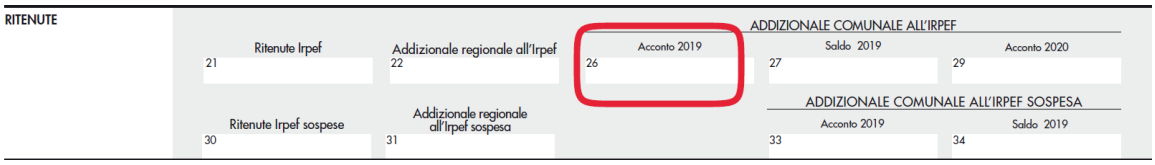

RIGO C12

Nel **rigo C12** indicare il saldo dell'addizionale comunale sui redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati nelle Sezioni I e II (punto 27 CU 2020).

RIGO C13

Nel **rigo C13** indicare l'acconto dell'addizionale comunale per l'anno 2019 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (punto 29, CU 2020).

APPROFONDIMENTO

I lavoratori dipendenti o pensionati che hanno fruito della **sospensione delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF** a seguito di eventi eccezionali devono comunque riportare nei righi da C9 a C13 gli importi relativi al totale delle ritenute IRPEF e delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF comprensivi di quelle non operate per effetto dei provvedimenti di sospensione.

Nel rigo F5 del quadro F va indicato l'importo sospeso.

Sezione V – Bonus Irpef

È riconosciuto un credito, denominato "Bonus Irpef", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali: compensi percepiti
- dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

L'importo del credito è di 960 euro per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.600 euro; in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.600 euro.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga, a partire dal mese di gennaio.

Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto **di tutti i redditi dichiarati** e lo indica nel Prospetto di Liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il Bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.

Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.

Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione.

SEZIONE V - BONUS IRPEF			
	CODICE BONUS (punto 391 CU 2020) 1	2 BONUS EROGATO (punto 392 CU 2020)	4 ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI
C14		,00	,00

ATTENZIONE! - Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3 o 4 nella colonna 1 dei righi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Il risultato del ricalcolo porterà a situazioni differenti, a seconda che:

- **il bonus sia stato erogato correttamente dal datore di lavoro.**

In tal caso l'importo indicato nella colonna 2 del rigo C14 (bonus erogato dal datore di lavoro) coincide con l'importo indicato a rigo 66, Mod. 730-3 (bonus effettivamente spettante). Pertanto il bonus è stato erogato correttamente, e dalla dichiarazione non emergerà né un debito, né un credito. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato confermato il Bonus IRPEF erogato dal datore di lavoro.

- **vi sia stata mancata erogazione del bonus da parte del datore di lavoro.**

In tal caso, l'ammontare spettante verrà riconosciuto da parte di chi presta l'assistenza fiscale. L'importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l'assistenza fiscale viene indicato al rigo 66, Mod. 730-3, e risulterà maggiore dell'importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2. La differenza tra i due importi verrà riportata a rigo 67, Mod. 730-3, e costituirà un credito. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 67).

- **il bonus sia stato erogato ma risulti totalmente non spettante.**

In tal caso l'importo verrà completamente recuperato in dichiarazione. I righi 66 e 67 del Mod. 730-3 non saranno compilati, mentre a rigo 68 verrà riportato l'importo indicato a rigo C14, colonna 2. Tale somma costituisce un debito che concorrerà alla liquidazione dell'IRPEF. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 68.

Il Bonus Irpef viene riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e al lordo del reddito da "cedolare secca":

→ il bonus è riconosciuto per l'intero importo (960 euro annui) se non si superano i 24.600 euro;

→ il bonus è riconosciuto in parte se non si superano i 26.600 euro; in questo caso la parte di bonus riconosciuta è così calcolata: 960 × (26.600 – reddito complessivo) / €2.000.

ESEMPIO 1

Un lavoratore dipendente presenta per il 2019 un reddito complessivo pari a 18.500€, il periodo di lavoro è pari a 190 giorni.

L'importo del credito spettante è pari a: bonus max erogabile × (giorni lavorati/365)

= €960 × (190/365)

= €960 × 0,52 =€ 499,72

ESEMPIO 2

Un lavoratore dipendente presenta per il 2019 un reddito complessivo pari a €25.980,00 (il periodo di lavoro è l'intero anno). Il reddito dell'abitazione posseduta dal contribuente ammonta a €985,00.

Reddito complessivo ai fini del credito: = reddito complessivo – reddito dell'abitazione =

= €25.980,00 – €985,00 = €24.995,00

L'importo del credito spettante per il 2019 è pari a:

bonus max erogabile × [(soglia max reddito – reddito complessivo)/€2.000]

€960 × [(26.600 – 24.995) /€2.000)]

= €960 × 0,80 =€768

RIGO C14

➢ **Colonna 1 (Codice bonus)**: riportare il codice indicato nel punto 391 della Certificazione Unica 2020.

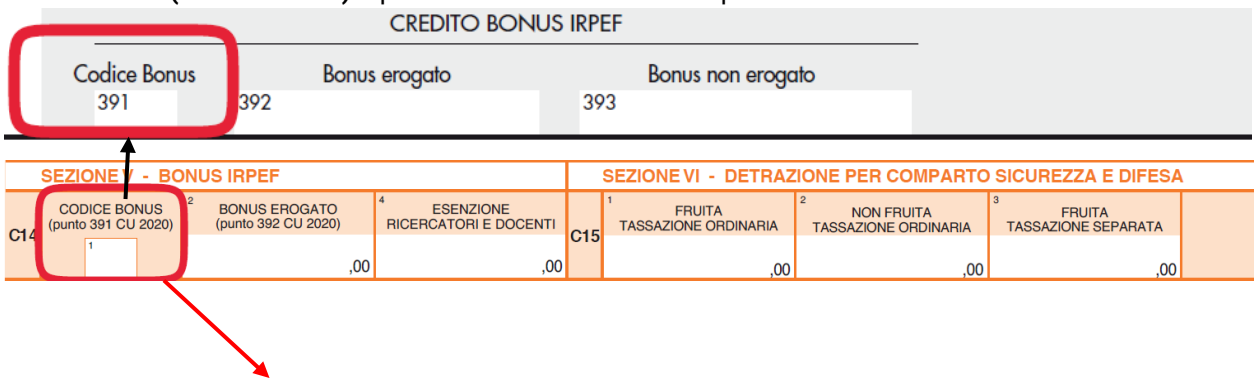

Nella Certificazione Unica è riportato:

Codice 1	**se il datore di lavoro ha riconosciuto il bonus e lo ha erogato tutto o in parte**. In questo caso nella Colonna 2 del rigo C14 va riportato l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta (punto 392 della Certificazione Unica);
Codice 2	**se il datore di lavoro non ha riconosciuto il bonus ovvero lo ha riconosciuto, ma non lo ha erogato neanche in parte.** In questo caso non va compilata la Colonna 2 del rigo C14.

➢ **Colonna 2 (Bonus erogato)**: occorre riportare l'importo del bonus erogato dal sostituto d'imposta, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica 2020.

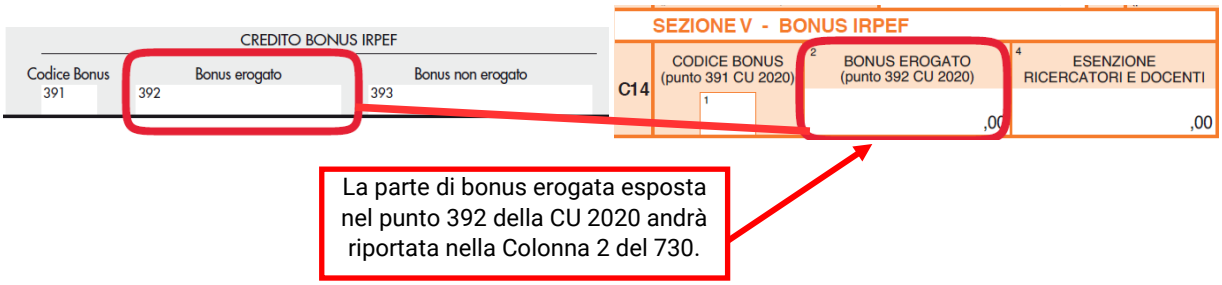

In nessun caso, invece, deve essere riportato nel Modello 730 l'importo del bonus riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 393 della Certificazione Unica.

APPROFONDIMENTO

Se il lavoratore dipendente (ad esempio colf, baby-sitter o assistente delle persone anziane) non è in possesso della Certificazione Unica perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, nella Colonna 1 deve riportare il codice 2.

➢ **Colonna 4 (Esenzione ricercatori e docenti)**: è necessario riportare l'importo indicato nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '1'. Se si fruisce in dichiarazione dell'agevolazione prevista per i **docenti e ricercatori**, riportare l'ammontare indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica con il codice BC per docenti e ricercatori. Se nelle annotazioni alla Certificazione Unica non sono presenti tali informazioni riportare la quota di reddito da lavoro dipendente che non è stata indicata in dichiarazione.

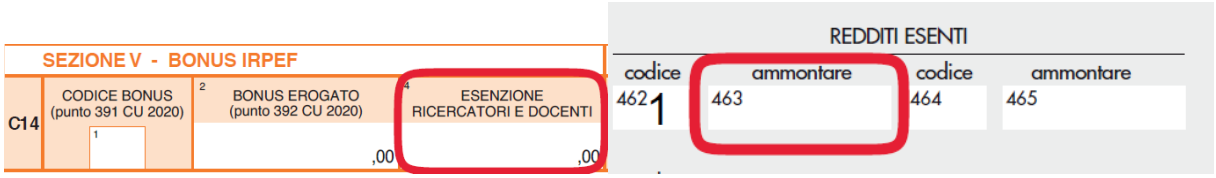

Presenza di più Certificazioni

1. In presenza di **più modelli di Certificazione Unica non conguagliati**:

Colonna 1	Inserire il:	
	Codice 1	se in almeno in uno dei modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 1 nel punto 391.
	Codice 2	se in tutti i modelli di Certificazione Unica è indicato il codice 2 nel punto 391;

Colonna 2	va riportata la somma degli importi indicati nel punto 392 dei modelli di Certificazione Unica non conguagliati;
Colonna 4	va riportata la somma degli importi indicati nel punto 463 della Certificazione Unica se nel punto 462 è indicato il codice '1'.

2. In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia tutti i precedenti modelli di Certificazione Unica**, nelle colonne da 1 a 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio (punti 391, 392 e 463).
   Nella colonna 4 vanno riportati esclusivamente i dati indicati nella Certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta che ha effettuato il conguaglio.
3. In presenza di una **Certificazione Unica che conguaglia solo alcuni modelli di Certificazione Unic**a, per la compilazione delle colonne da 1 a 4 vanno seguite le istruzioni sopra fornite per i modelli di Certificazione Unica non conguagliati, tenendo presente che la Certificazione Unica rilasciata dal sostituto che ha effettuato il conguaglio sostituisce i modelli di Certificazione Unica conguagliati.

Sezione VI – Detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa

Questa sezione è riservata al personale militare delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare in costanza di servizio nel 2019, per il quale è prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 45, comma 2, decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95).

L'agevolazione spetta ai lavoratori che nell'anno 2018 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro. La riduzione d'imposta è determinata dal datore di lavoro sul trattamento economico accessorio erogato (punto 381 della Certificazione Unica 2020).

Qualora la detrazione d'imposta non trovi capienza nell'imposta lorda determinata ai sensi dell'articolo 11 del TUIR, la parte eccedente può essere fruita in detrazione dell'imposta dovuta sulle medesime retribuzioni corrisposte nell'anno 2019 ed assoggettate all'aliquota a tassazione separata di cui all'articolo 17 del TUIR.

Nel caso in cui il sostituto non abbia riconosciuto tale detrazione al percipiente, il contribuente può fruirne in dichiarazione se nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 è presente il codice BO.

La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95) pertanto il riconoscimento dell'agevolazione potrà avvenire solo a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. previsto per l'anno d'imposta 2019.

- **RIGO C15**

Colonna 1 Fruita tassazione ordinaria	riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 382 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 382 di tutte le Certificazioni Uniche.
Colonna 2 Non fruita tassazione ordinaria	riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 383 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nel punto 383 di tutte le Certificazioni Uniche.
Colonna 3 Fruita tassazione separata	riportare l'importo della detrazione indicato nel punto 516 della Certificazione Unica 2020 o, nel caso di più Certificazioni Uniche, la somma degli importi indicati nei punti 516 di tutte le Certificazioni Uniche.

Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto della detrazione in sede di liquidazione della dichiarazione.

Stipendi, redditi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni e i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 165 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi, i redditi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi, pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto

I redditi prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto non sono più esclusi dalla base imponibile in seguito all'abrogazione dell'art. 3 c. 3 lettera c) del TUIR. Ai sensi del nuovo comma 8 bis dell'art. 51 del TUIR il reddito dei dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali. Per l'anno 2019, si fa riferimento al decreto 21 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2019.

Si tratta di quei soggetti che pur avendo soggiornato all'estero per più di 183 giorni sono considerati residenti in Italia in quanto hanno mantenuto in Italia i propri legami familiari ed il centro dei propri interessi patrimoniali e sociali. I redditi dei soggetti residenti nel territorio dello stato, derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi, per l'anno 2019 sono imponibili ai fini Irpef per la parte eccedente 7.500 euro.

Se si richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, deve essere dichiarato l'intero ammontare del reddito prodotto all'estero, compresa quindi la quota esente, all'ufficio che eroga la prestazione per la valutazione della propria situazione economica.

3. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato in quello Stato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario.

Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

Paese estero	Pensione pubbliche	Pensioni private
Argentina Regno Unito Spagna Stati Uniti Venezuela	sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana	sono assoggettate a tassazione solo in Italia;
Belgio Germania	sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera	sono assoggettate a tassazione solo in Italia;

	la pensione viene tassata solo in tale Paese.	
Francia	di fonte francese sono di norma tassate solo in Francia. Tuttavia le stesse sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non quella francese.	sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia, tuttavia le pensioni che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come pensioni pagate in base alla legislazione di "sicurezza sociale" sono imponibili in entrambi gli Stati;
Australia	sono assoggettate a tassazione solo in Italia;	
Canada	Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 12.000 dollari canadesi o l'equivalente in euro. Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada e in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva. Nel caso siano state percepite pensioni canadesi "di sicurezza sociale", ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), o pensioni pubbliche esse sono tassabili esclusivamente in Canada;	
Svizzera	sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità svizzera; in caso contrario sono tassate solo in Italia.	sono tassate solo in Italia.
	Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta dall'istituto italiano che le ha erogate. Le rendite corrisposte da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate, non devono essere dichiarate se assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta dall'intermediario che le ha erogate.	

4. Borse di studio

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano (L. 30 novembre 1989, n. 398).

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece

la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

MODALITÀ DI CALCOLO – REDDITI QUADRO C

La somma dei redditi indicati nel quadro C va riportata nel rigo 4 del riquadro "Riepilogo dei redditi" del Mod. 730-3.

Le ritenute IRPEF indicate nel rigo **C9 col. 1 e col. 2**, insieme alla somma delle ritenute eventualmente indicate:

- nella colonna "ritenute" del quadro D dei righi da D1 a **D5** e, se scelta la tassazione ordinaria, colonna 7 del **rigo D6 e del rigo D7**;
- nel quadro F, **colonna 2 del rigo F2**; vanno riportate nel **rigo 59** del riquadro "Calcolo **dell'imposta netta e del rigo differenza"** del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Si precisa che devono essere comprese nel **rigo 59** del Mod. 730-3 anche le ritenute indicate nel rigo **F2 colonna 7** (lavori socialmente utili) nel caso in cui il totale dei redditi del contribuente al netto dei redditi per lavori socialmente utili (730-3 rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - la somma dei redditi dei righi da C1 a C3 per i quali sia stato indicato "**3**" nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296.

Le ritenute relative all'Addizionale regionale all'IRPEF indicate nel rigo **C10** vanno riportate nel **rigo 73** del riquadro "Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

Si precisa che devono essere comprese nel rigo **73** del Mod. 730-3 anche le ritenute relative all'Addizionale regionale all'IRPEF indicate nel rigo **F2 colonna 8** (lavori socialmente utili) nel caso in cui il reddito complessivo al netto dei redditi per lavori socialmente utili (730-3 rigo 1 + rigo 2 + rigo 3 + rigo 4 + rigo 5 - la somma dei redditi dei righi da C1 a C3 per i quali sia stato indicato "**3**" nella relativa casella di colonna 1) sia maggiore di euro 9.296. Per la individuazione delle altre ritenute che devono essere riportati nel rigo **73** del mod. 730-3 si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento a tale rigo.

La somma delle ritenute relative all'Addizionale comunale **2019** indicate nel **rigo C11** e nel rigo **C12** va riportata nel **rigo 76** del riquadro "Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione". Per la individuazione delle altre ritenute che devono essere riportati nel rigo **76** del mod. 730-3 si rimanda alle istruzioni fornite con riferimento a tale rigo.

Le ritenute relative all'acconto dell'Addizionale comunale all'IRPEF per il **2020** indicate nel rigo **C13** vanno riportate nel **rigo 79** del riquadro "Calcolo delle Addizionali regionale e comunale all'IRPEF" del Mod. 730-3 "Prospetto di liquidazione".

QUADRO D – ALTRI REDDITI

Composizione del Quadro D

Il quadro D è diviso in due Sezioni:

- nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi;
- nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata.

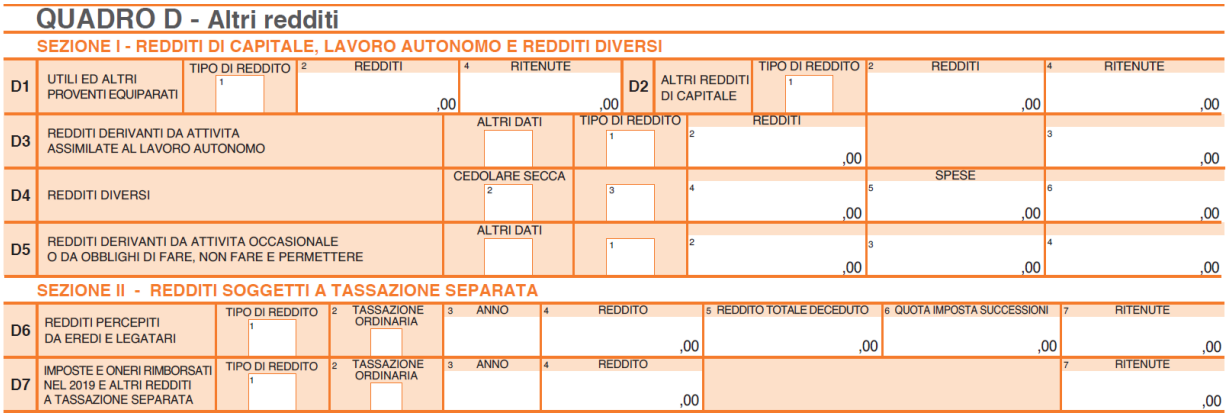

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00			
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00			3 ,00					
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00	5 SPESE ,00	6 ,00						
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00						

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO 1	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	7 RITENUTE ,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	TIPO DI REDDITO 1	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO ,00			7 RITENUTE ,00

☐ **Righi da D3 a D5**

Alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionali) da indicare nel quadro D possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d'imposta.

I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna "3" il codice 10.

Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla "Causale" presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo.

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2020 – LAVORO AUTONOMO E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2020

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Il quadro D è composto da 7 righi nei quali si devono indicare:

- redditi di capitale;
- utili ed altri proventi equiparati;
- altri redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi diversi;
- redditi diversi per i quali è prevista la detrazione;
- redditi soggetti a tassazione separata:
- redditi percepiti da eredi e legatari;
- imposte e oneri rimborsati nel 2019 e altri redditi a tassazione separata.

ATTENZIONE! - I redditi che il contribuente deve indicare nel Quadro D, Sezione I, sono quelli effettivamente
percepiti nel 2019 (secondo il principio di cassa) indipendentemente dal momento in cui sono maturati o in cui è sorto il diritto a percepirli.

RICORDA - Si ricorda inoltre che vi sono alcune categorie di redditi di capitale che non possono essere dichiarate nel Mod. 730. I soggetti percettori devono pertanto, in tale caso, presentare, oltre al Mod. 730 (per
le altre fattispecie di reddito), anche il quadro RM del Mod. Redditi PF 2020.

Trattasi in particolare di quei contribuenti che nel 2019 hanno percepito:

- redditi di capitale di fonte estera ai quali, nei casi previsti dalla normativa italiana, non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta;
- interessi, premi e altri proventi derivanti da obbligazioni o titoli ad esse assimilati, pubblici e privati , ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva del 26%, di cui al D.Lgs. n. 239/1996;
- proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- redditi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Inoltre, il quadro RM deve essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione dei terreni operata nel 2020.

Certificazioni CUPE e CU

Per la compilazione del Quadro D può essere necessario utilizzare i dati contenuti:

- nel Mod. CUPE: schema di certificazione degli utili e proventi equiparati approvato con Provvedimento del 15 gennaio 2019
- nella CU 2020 approvata con Provvedimento del 15 gennaio 2020.

RIGHI QUADRO D	CERTIFICAZIONI INTERESSATE
RIGO D1	Certificazione degli utili e proventi equiparati
RIGO D2	Certificazione dei redditi in forma libera
RIGO D3	Certificazione unica 2020 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D4	Certificazione unica 2020 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o altra documentazione
RIGO D5	Certificazione unica 2020 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D6	1. Certificazione degli utili e proventi equiparati 2. Certificazione unica 2020 - Sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
RIGO D7	Documentazione varia

La certificazione dei dividendi (CUPE)

I soggetti, che nel periodo d'imposta appena concluso (anno 2019), hanno corrisposto utili e proventi ad essi equiparati devono rilasciare, ai percettori degli stessi, il modello di certificazione degli utili (Cupe) con l'indicazione delle ritenute operate e delle imposte sostitutive applicate.

Lo schema di certificazione da utilizzare per attestare gli utili o i proventi corrisposti nel 2019:

- è quello approvato, con le relative istruzioni, con il Provvedimento del 15.01.2019;
- deve essere rilasciato ai percettori di utili e proventi entro il 31.03.2020,
- dovrà essere utilizzato dai destinatari per la compilazione della propria Dichiarazione dei Redditi (Modello 730/2020 o modello Redditi Pf 2020).

La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

La Cupe viene rilasciata da:

- società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir)
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati
- intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa
- rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa
- società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati
- imprese di investimento e agenti di cambio
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

- titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
- contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro)
- contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

Il modello di certificazione degli utili è composto da 4 sezioni, nonché di una sezione iniziale relativa al soggetto che rilascia la certificazione ed una finale riservata alle annotazioni e alla firma e risulta quindi così strutturato:

- Sezione I - Dati relativi al soggetto emittente;
- Sezione II - Dati relativi all'intermediario non residente;
- Sezione III - Dati relativi al percettore degli utili o degli atri proventi equiparati;
- Sezione IV - Dati relativi agli utili corrisposti e ai proventi equiparati.

CERTIFICAZIONE RELATIVA AGLI UTILI ED AGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI CORRISPOSTI NELL'ANNO _____

€

DATI RELATIVI AL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Codice fiscale | Cognome e Nome o Denominazione

Comune | Prov. | Cap

Via e numero civico | Codice del soggetto che rilascia la certificazione

SEZIONE I
DATI RELATIVI AL SOGGETTO EMITTENTE

1 Codice fiscale o codice identificativo estero | 2 ISIN | 3 Cognome e Nome o Denominazione | 4 Cod. Stato estero

5 Comune | 6 Prov. | 7 Via e numero civico

SEZIONE II
DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE

8 Codice ABI | 9 Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT | 10 Codice fiscale

11 Denominazione | 12 Cod. Stato estero

SEZIONE III
DATI RELATIVI AL PERCETTORE DEGLI UTILI O DEGLI ALTRI PROVENTI EQUIPARATI

13 Codice fiscale | 14 Cognome ovvero Denominazione

15 Nome (solo per le persone fisiche) | 16 Sesso (M o F) | 17 Data di nascita (giorno mese anno) | 18 Comune (o Stato estero) di nascita | 19 Prov.

20 Comune del domicilio fiscale | 21 Prov. | 22 Via e numero civico

23 Codice stato estero | 24 Codice di identificazione fiscale estero

SEZIONE IV
DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

25 Numero azioni o quote | 26 Percentuale contitolarità | 27 Dividendo unitario | 28 Dividendo complessivo da utili ante 31/12/2007 | 29 Dividendo complessivo da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016

30 Dividendo complessivo da utili post 31/12/2016 | 31 Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 | 32 Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 | 33 Strumenti finanziari da utili post 31/12/2016 | 34 Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007

35 Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 sino al 31/12/2016 | 36 Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2016 | 37 Interessi riqualificati dividendi | 38 Netto frontiera

39 Utili da SIIQ e da SIINQ | 40 Aliquota | 41 Ritenuta | 42 Imposta sostitutiva | 43 Imposta estera | 44 Dividendo dei soci in trasparenza

ANNOTAZIONI

DATA (giorno mese anno)

FIRMA DEL SOGGETTO CHE RILASCIA LA CERTIFICAZIONE

Sezione I – Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi

ATTENZIONE! - A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la Legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi da 1003 a 1006), ai fini fiscali, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni sono assoggettate allo stesso regime impositivo che prevede l'effettuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

OSSERVA- Si evidenzia che la legge di bilancio 2018 ha previsto un periodo transitorio durante il quale agli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio
2018 al 31 dicembre 2022 continua ad applicarsi la disciplina previgente.
A seguito di tale modifica normativa, gli utili e gli altri proventi di natura qualificata o non qualificata formatisi dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta e pertanto non vanno indicati nel quadro D.

Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta anche gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, relativi a partecipazioni non qualificate i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

I righi D1 e D2 devono, pertanto, essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2019 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:

- ⇨ gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Ires;
- ⇨ gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- ⇨ tutti gli altri redditi di capitale.

Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.

OSSERVA - Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure a imposta sostitutiva.

I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:

- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

OSSERVA - Concorrono invece **integralmente** alla formazione del reddito complessivo gli utili e gli altri proventi equiparati provenienti da imprese o enti residenti o localizzate in Stati o Territori a fiscalità privilegiata, tranne quelli derivanti da partecipazioni di natura non qualificata in imprese i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.

NOTA BENE - I contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del mod.
REDDITI Persone fisiche 2020, se hanno percepito nel 2019 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni.

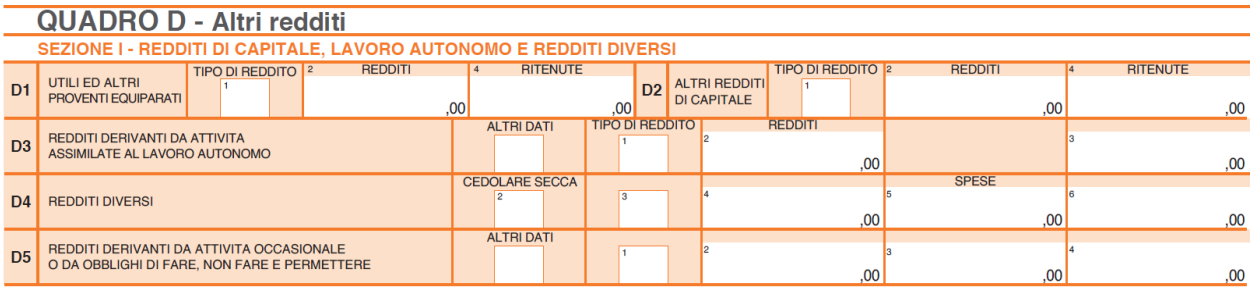

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00		
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00					3 ,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3	4 ,00				SPESE 5 ,00	6 ,00		
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00				3 ,00	4 ,00		

La prima Sezione del Quadro D è composta da 5 righi:

- righi **D1** e **D2** dedicati all'esposizione dei **redditi di capitale**;
- rigo **D3** dedicato all'esposizione dei **redditi da attività assimilate al lavoro autonomo**;
- rigo **D4** dedicato all'esposizione dei **redditi diversi**;
- rigo **D5** dedicato all'esposizione dei **redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere.**

Redditi di capitale

Si definiscono redditi di capitale, **i proventi in denaro o in natura derivanti dall'impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni** purché la loro percezione avvenga al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

Questi redditi vanno dichiarati **se percepiti nel 2019**, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

OSSERVA - Devono essere utilizzati per la **dichiarazione gli utili** che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'IRES e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, unitamente a tutti gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2019, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli.

NON SI DICHIARANO NEL RIGO D1

- **I REDDITI**
  - ESENTI
  - I REDDITI A RITENUTA ALLA FONTE A TITOLO D'IMPOSTA
  - SOGGETTI AD IMPOSTA SOSTITUTIVA
  - DI CAPITALE EX ART.44 COMMA 1, TUIR (ESCLUSA LETTERA E)
  - IMPUTATI PER TRASPARENZA ALLE PERSONE FISICHE SOCI DI SRL DI CUI ALL'ART. 116, TUIR

Tassazione dei redditi di capitale

Le modalità di tassazione dei dividendi sono differenziate a seconda dei percettori, che possono qualificarsi come:

- **soggetti IRPEF** che percepiscono utili al di fuori dell'esercizio dell'impresa (art. 47, TUIR);
- **soggetti passivi IRPEF** imprenditori e società di persone (art. 59, TUIR);
- **soggetti passivi IRES** (art. 89, TUIR);
- **società semplici** (art.32-quater DL n.124/2019).

La tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche

La tassazione dei dividendi ha subìto importanti modifiche con l'approvazione della legge n. 205/2017 (legge di Bilancio 2018). Nello specifico, la citata legge ha modificato il regime fiscale dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti non imprenditori e di quelli percepiti da società di capitali provenienti da paradisi fiscali.

L'articolo 1, comma 1003, della legge n. 205/2017, intervenendo sull'articolo 27 del D.P.R n. 600/1973, ha modificato la tassazione dei dividendi relativi a partecipazioni qualificate per equipararle a quelle dovute per le partecipazioni non qualificate.

Pertanto, dal 1° gennaio 2018, in base a quanto disposto dal nuovo articolo 27,

> *"Le società e gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26 per cento a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate…".*

OSSERVA - Viene, quindi, disposto l'assoggettamento alla ritenuta del 26 per cento agli utili in qualunque forma corrisposti a persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, nonché agli utili derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) del TUIR, nonché ai contratti di associazione in partecipazione e compartecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi, di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR, non relativi all'impresa.

Il nuovo regime si applicherà ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 ed ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Disciplina transitoria

Il Legislatore ha, comunque, previsto una disciplina transitoria per gli utili maturati fino al 31 dicembre 2017 e distribuiti successivamente. Difatti, il comma 1006, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2018, prevede che i dividendi relativi a partecipazioni qualificate continueranno ad essere tassate secondo le disposizioni previste dal D.M. 26 maggio 2017, qualora si presentano le condizioni seguenti:

- siano distribuiti dividendi relativi a utili formatisi fino al 31 dicembre 2017;
- la delibera di distribuzione sia adottata tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2022.

Pertanto, per gli utili formatesi fino al 31 dicembre 2017, la cui delibera di distribuzione è stata assunta fino al 31 dicembre 2022, in relazione alle partecipazioni qualificate, sono imponibili nelle seguenti misure:

- 40 per cento, se gli utili si sono formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017;
- 49,72 per cento, se gli utili si sono formati nel periodo che va dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14 per cento se gli utili si sono formati dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Con riferimento ai dividendi provenienti da Paesi a fiscalità non privilegiata, percepiti da persone fisiche non imprenditori, il nuovo comma 4 del richiamato articolo 27, prevede che si applica la ritenuta a titolo di imposta anche ai dividendi qualificati e, nell'ipotesi in cui non dovesse intervenire l'intermediario, il contribuente dovrebbe procedere all'autoliquidazione dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 18 del TUIR, relativo ai redditi di capitale di fonte estera.

Preme evidenziare che le partecipazioni si considerano qualificate se superano determinati limiti con riferimento alla percentuale del diritto di voto esercitabile in assemblea o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale, ossia:

- S.p.A. quotate in borsa: partecipazioni superiori al 2 per cento dei voti, oppure superiori al 5 per cento del capitale sociale;
- S.p.A. non quotate: partecipazioni superiori al 20 per cento dei voti in assemblea ordinaria o al 25 per cento del capitale sociale o del patrimonio.

Utili e proventi equiparati prodotti all'estero

Per utili e proventi equiparati prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero.

A seguito della riforma della tassazione dei redditi di capitale introdotta con la legge di bilancio 2018, che ha previsto un periodo transitorio durante il quale si continua ad applicare il regime impositivo previgente, i redditi di fonte estera che concorrono alla formazione del reddito complessivo sono gli utili e gli altri proventi derivanti da partecipazioni qualificate e prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo, anche se formatisi dopo il 31 dicembre 2017, i redditi derivanti da:

- partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- partecipazioni qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato.

L'importo da inserire è quello al lordo delle eventuali ritenute operate all'estero a titolo definitivo e in Italia a titolo d'acconto. Tale importo è desumibile dalla certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019.

Premesso che sugli utili e proventi equiparati di fonte estera spetta un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero, è utile precisare che:

- tale credito d'imposta consiste nella detrazione dalle imposte dovute in Italia e risultanti dalla dichiarazione dei redditi, delle imposte pagate all'estero in via definitiva sui redditi ivi prodotti;
- la detrazione spetta nei limiti in cui i redditi prodotti all'estero concorrono a formare il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione spetta fino a concorrenza della quota dell'imposta italiana corrispondente al rapporto fra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo dichiarato;
- la detrazione va richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. Pertanto, se un reddito prodotto all'estero ha concorso a formare il reddito complessivo in un anno, ma detto reddito è stato tassato all'estero in via definitiva l'anno successivo, il credito d'imposta spetta nell'anno successivo. In tal caso, tuttavia, è necessario calcolare il limite di spettanza, rappresentato dalle imposte italiane corrispondenti al reddito estero, sulla base degli elementi di reddito del precedente esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Si precisa che in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, qualora il prelievo sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito d'imposta, bensì mediante un'istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere con le modalità e nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Pertanto, nei casi in cui sia stata applicata un'aliquota in misura maggiore a quella convenzionale, il contribuente può usufruire, presentando la dichiarazione dei redditi, esclusivamente del credito d'imposta sulla base delle aliquote convenzionali riportate nella tabella 9. Il calcolo del credito d'imposta spettante viene effettuato dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.

Nella documentazione da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

La certificazione degli utili e degli altri proventi equiparati può validamente sostituire la predetta documentazione qualora in essa sia riportata non solo l'imposta effettivamente subita in via definitiva, ma anche l'aliquota di tassazione nella misura convenzionale.

La compilazione del quadro

Rigo D1

Nel rigo D1 indicare **gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali**, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.

In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi:

- derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l'apporto dell'associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
- derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un'operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite);
- conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione.

ATTENZIONE! Ai fini fiscali, in seguito all'entrata in vigore della legge n°205/2017, non rileva più la distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate poiché entrambe le tipologie di partecipazioni appartengono allo stesso regime impositivo che prevede l'attuazione di una ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti che intervengono nella loro riscossione.

In particolare, indicare:

- **Colonna 1 - "Tipo di reddito"**, uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 2	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato. Si considerano provenienti da società residenti in Stati o territori a regime privilegiato gli utili relativi al possesso di partecipazioni dirette in tali società o di partecipazioni di controllo anche di fatto, diretto o indiretto, in altre società residenti all'estero che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime privilegiato e nei limiti di tali utili (art. 47, comma 4, del TUIR, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). **NOTA BENE** – Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2020.

Codice 3	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura **non qualificata** provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale **privilegiato**, i cui titoli **non sono negoziati in mercati regolamentati.** Se è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all'art. 167, comma 5, lett. b), del TUIR), gli utili e gli altri proventi devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche 2020.
Codice 4	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo).
Codice 5	In caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Codice 6	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo), prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Codice 7	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 8	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Codice 9	In caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Codice 10	In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Codice 11	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR, qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.

➢ **Colonna 2 - "Redditi":**

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4 o 7:	riportare **il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019** desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 31, 34 e 37;
Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6 o 8:	riportare **il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019** desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 32 e 35;
Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 9 o 10 o 11:	riportare **il 58,14% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019** desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 30, 33 e 36;
Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3:	riportare **il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno 2019** desumibili dalla relativa certificazione degli utili nei punti da 28 a 37.

➢ **Colonna 4 – "Ritenute"**: riportare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subite indicato nel **punto 41** della certificazione degli utili.

NOTA BENE - Si precisa che nel caso siano state rilasciate **più certificazioni contenenti utili e/o proventi** con la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo D1, **riportando a Colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e nella Colonna 4 la somma delle ritenute.** Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D1 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

DIVIDENDI PERCEPITI DA SOCIETÀ ESTERA

Un soggetto, che presenta una partecipazione qualificata (43%), nella società francese "Eau de mar", presenta, con riferimento ad un dividendo percepito ad agosto 2019 la seguente situazione:

Dividendo lordo (2017) € 65.000,00 (punto 30)

Imposta assolta in Francia (20%) € 13.000,00 (punto 43)

Dividendo da dichiarare (58,14% di 65.000,00) € 37.791,00

Ritenuta d'acconto italiana [(65.000-13.000)*58,14*26%]= € 7.860,53 → € 7.861,00

QUADRO D - Altri redditi
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	9	REDDITI 2	37.791,00	RITENUTE 4	7.861,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1		REDDITI 2	,00	RITENUTE 4	,00

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI IN SOCIETÀ ITALIANA

Il Sig. Rossi Mario ha percepito, nel corso dell'anno 2019, Utili (formatisi nel 2007) da partecipazione in una società italiana pari a € 7.000,00 derivanti da una partecipazione qualificata in una società di capitali italiana.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	1	2 REDDITI	2.800,00	4 RITENUTE	,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1		2 REDDITI	,00	4 RITENUTE	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI		TIPO DI REDDITO 1		2 REDDITI	,00							3	,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2		3		4	,00					5 SPESE	,00	6	,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI		1		2	,00					3	,00	4	,00

La sezione I (quadro D):

- nella Colonna 1, il codice 1 in quanto si tratta di utili di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia;
- nella Colonna 2, il 40% dell'importo del dividendo percepito nell'anno 2019, pari a € 2.800,00 (gli utili formati fino al 31 dicembre 2007 sono imponibili al 40%)

Sugli utili indicati nella colonna 2 percepiti nell'anno 2019, il soggetto che presta assistenza fiscale calcola il 40%: € 7000,00 x 40% = € 2.800,00.

Tale importo (€ 2.800,00) deve essere indicato al rigo 5 (Altri redditi) del Mod. 730-3.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	2.800,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Il rigo D2

Nel **rigo D2** vanno riportati gli altri redditi di capitale, **percepiti nel 2019, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto**.

Vanno riportati in questo rigo i redditi riportati nell'art. 44, comma 1, TUIR (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, compensi percepiti per la prestazione di fideiussione o di altra garanzia, etc).

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1		2 REDDITI	,00	4 RITENUTE	,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1		2 REDDITI	,00	4 RITENUTE	,00

In particolare indicare nella:

➢ **Colonna 1 - "Tipo di reddito"** uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. **Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.**
Codice 2	In caso di rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).
Codice 3	In caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.
Codice 4	In caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie.
Codice 5	In caso di: • Altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa diversi da quelli sopra indicati; • ogni altro provento in misura definita che deriva dall'impiego di capitale; • altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l'impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; • proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; • proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; • interessi di mora; • interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale.
Codice 6	In caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.
Codice 7	In caso di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/03.
Codice 8	In caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo alla data del 31 dicembre 2019 o se inferiore al termine del periodo di gestione del fondo.

ATTENZIONE! - Devono essere dichiarati nel presente rigo i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria).

Colonna 2 Redditi	riportare l'importo relativo alla tipologia di reddito indicato in colonna 1.
Colonna 4 Ritenute	➢ indicare l'importo complessivo delle ritenute d'acconto subìte. Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D2 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

INTERESSI PERCEPITI A SEGUITO DI PRESTITI

Il sig. Bianchi concede a mutuo al signor Rossi € 800,00 in data 5/01/2019; dallo stesso percepisce €980,00 in data 28/12/2019.

QUADRO D - Altri redditi
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00			1	180 ,00	,00

Differenza tra l'importo concesso a prestito (€800,00) e quello percepito alla scadenza del prestito (€980,00)

PROVENTI CONSEGUITI IN SOSTITUZIONE DI REDDITI DI CAPITALE

A Giugno 2019 il sig. Gialli riceve a titolo di indennità assicurativa per la perdita di un reddito di capitale € 13.600,00, su cui è stata trattenuta una ritenuta del 26%.

QUADRO D - Altri redditi
SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
			,00	,00			6	13.600 ,00	3.536 ,00

☐ Il rigo D3

D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2		3
				,00		,00

Nel rigo D3 devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Rientrano in questa categoria i proventi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, percepiti in modo diretto dall'autore o dall'inventore; compensi percepiti dagli associati in partecipazione il cui apporto è costituito da solo lavoro; redditi derivanti dalle attività di levata dei protesti esercitate dai segretari comunali.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente.

TABELLA 8 - DETRAZIONE PER REDDITI ASSIMILATI A QUELLI PER LAVORO DIPENDENTE INDICATI NELLA SEZIONE II, QUADRO C E PER ALTRI REDDITI INDICATI NEL QUADRO D, RIGO D3 E RIGO D5

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

In particolare indicare nella:

➢ **Colonna 1 – "Tipo di Reddito"** il tipo di reddito contraddistinto dal codice;

Codice 1	Per i proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.), vale a dire i compensi, compresi i canoni, relativi alla cessione di opere e invenzioni, tutelate dalle norme sul diritto d'autore, conseguiti anche in via occasionale, salvo che rientrino nell'oggetto proprio dell'attività. Questi proventi sono contraddistinti dalla lettera "B" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo.
Codice 2	Per i compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali. Questi compensi sono contraddistinti dalla lettera "E" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo.
Codice 3	Per i redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro e per gli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "C" o "D" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo;

- **Nella Colonna 2 – "Redditi"**, l'importo del reddito percepito nel 2019 al lordo della relativa riduzione forfetaria che sarà operata dal soggetto che presta l'assistenza fiscale.
  - Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 spetta una riduzione forfetaria del **25 per cento**.
    Se il contribuente ha un'età inferiore **a 35 anni**, la riduzione verrà operata nella misura del **40 per cento**;
  - Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 la riduzione verrà operata nella misura del **15 per cento**.

- **Nella colonna 3 "Ritenute"** indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte.
  Le persone fisiche che hanno percepito indennità per la cessazione di rapporto di agenzia sono tenute a compilare il quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2020 (fascicolo 2).

NOVITA'

Nel rigo D3 è stata inserita la colonna "altri dati", in cui va indicato il **codice 5** che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione.

COMPENSO PER UTILIZZAZIONE DI OPERA D'INGEGNO

Il sig. Verdi percepisce € 1.200,00 per la cessione di un'invenzione da lui stesso ideata, e il sostituto gli consegna il seguente CU 2020.

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE				
TIPOLOGIA REDDITUALE	Causale 1: B			
DATI FISCALI	Anno 2	Anticipazione 3 ☐	Ammontare lordo corrisposto 4: 1.200,00	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	Codice 6: 7	Altre somme non soggette a ritenuta 7: 250,00	Imponibile 8: 750,00	Ritenute a titolo d'acconto 9: 150,00

		ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO		1: 1	2: 1.200,00	3: 150,00

Causale B, punto 1 CU 2020

Compenso al lordo della deduzione forfettaria punto 4 Cu 2020

Punto 9 Cu 2020

Il sig. Verdi ha 30 anni per cui gli spetta la deduzione pari al 40% del compenso percepito, ovvero:

€1.200 * 40%= 480 €

Nel rigo 5 del Mod. 730-3 andrà inserito l'importo risultante da €1.200 – 480 €= 720 €

Le ritenute subite andranno invece inserite nel rigo 59 del Mod. 730-3 che risulterà così compilato:

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	720,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	150,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

☐ Il rigo D4

		CEDOLARE SECCA		SPESE	
D4	REDDITI DIVERSI	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Nel Rigo D4 vanno indicati molti dei redditi diversi di cui all'art. 67 TUIR, tra cui i corrispettivi percepiti per la vendita di terreni o di edifici a seguito della lottizzazione di terreni; indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale; redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero; redditi derivanti da locazioni brevi.

Nel rigo D4 vengono evidenziati i redditi diversi per i quali non è prevista la detrazione e sono:

- plusvalenze da cessione immobiliare a tassazione ordinaria - Art. 67, comma 1, lettera a) e b);
- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente - Art 67, comma 1, lettera e);
- redditi di terreni e fabbricati situati all'estero - Art. 67, comma 1, lettera t);
- redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno non conseguite dall'aure e inventore - Art. 67, comma 1, lettera g);
- proventi derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili e immobili – art. 67, comma 1, lett. h);
- compensi per attività sportive dilettantistiche.

IMMOBILE SITUATO ALL'ESTERO

Il sig. Bianchi, residente in Italia, detiene un immobile di proprietà in Francia. Per l'anno 2019 l'immobile è stato locato ad un canone mensile di € 1.600,00 (Reddito annuo = € 1.600,00 *12= € 19.200,00).

Il contribuente ha sostituito l'impianto di riscaldamento per un importo pari a € 650,00 e ha pagato a titolo d'imposta sul canone di locazione netto, l'importo di € 1.000,00.

D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3 5	4 18.550 ,00	SPESE 5 ,00	6 ,00

€ 19.200,00 - € 650,00

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	1 Codice Stato estero 029	Anno 2 2019	Reddito estero 3 18.550 ,00	Imposta estera 4 1.000 ,00	Reddito complessivo 5 ,00
	Imposta lorda 6 ,00		Imposta netta 7 ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8 ,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1 9 ,00

Redditi diversi – Locazioni brevi

A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un'apposita disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo, situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

OSSERVA - La nuova disciplina si applica ai soli contratti stipulati a partire dal 1° giugno 2017. Un contratto si considera stipulato a partire dal 1° giugno 2017 se a partire da tale data il locatario ha ricevuto la conferma della prenotazione. Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione ad ogni singola pattuizione contrattuale; anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell'anno tra le medesime parti sia complessivamente superiore a 30 giorni devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.

NOVITA'

Il nuovo regime fiscale prevede due principali novità per i contribuenti che percepiscono redditi diversi.

- ✓ La prima è rappresentata dal fatto che si possa optare per l'applicazione della cedolare secca anche per i redditi diversi derivanti da **sublocazione breve** o da **locazione breve dell'immobile ricevuto in comodato.**
- ✓ La seconda è rappresentata dal fatto che i contratti di locazione breve che sono stati conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, sono assoggettati ad una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.
  Tale ritenuta è a titolo d'imposta se in dichiarazione dei redditi o all'atto della registrazione del contratto si opta per l'applicazione della cedolare secca.

Si ricorda che il reddito assoggettato alla cedolare secca viene aggiunto al reddito complessivo solo per determinare la condizione di familiare fiscalmente a carico, per calcolare le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, di pensione ed altri redditi, le detrazioni per canoni di locazione e per stabilire la spettanza o la misura di agevolazioni collegate al reddito (ad esempio valore I.S.E.E. e assegni per il nucleo familiare).

ATTENZIONE! - Il reddito derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal comodatario dell'immobile va indicato dal comodatario stesso e non dal proprietario dell'immobile.

Sublocazione breve cedolare secca

Il sig. Rossi stipula, attraverso un intermediario immobiliare, un contratto di sublocazione breve (dal 15 luglio al 2 agosto 2019) relativamente ad un immobile abitativo a lui concesso in locazione.

Il corrispettivo pattuito pari a € 2.300 viene percepito il 15 luglio 2019, al netto della ritenuta del 21% effettuata dall'intermediario. La certificazione risulta così compilata:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	Unità immobiliare parziale	Anno	Durata del contratto nell'anno di riferimento
1	X	3	4 2019	5 19

Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
6 XXX	7 XX	8

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	N. civico	Scala	Interno
9 VIA	10 CAVOUR	11 3	12	13

Importo corrispettivo	Ritenuta operata	Locatore non proprietario
14 2.300,00	15 483,00	16 X

Il sig. Rossi intende optare per il regime della cedolare secca.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	2 REDDITI ,00	4 RITENUTE ,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2 ,00					3 ,00
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2 X	3 10	4 2.300 ,00			SPESE 5 ,00		6 ,00
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00			3 ,00		4 ,00

Le ritenute applicate dall'intermediario (punto 15 CU) andranno riportate nel rigo F8.

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730								SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI		
F7	Soglia esenzione saldo 2019	1 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019	2	Soglia esenzione acconto 2020	3 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020	4	F8	Ritenute 483,00

Il reddito indicato nel rigo D4 confluirà nel rigo 6, Mod.730-3, su cui verrà applicata l'imposta del 21%. La cedolare secca dovuta è pari a €483,00= € 2.300*21%.

Per compilare il rigo 81 bisogna sottrarre l'importo del rigo 80 dall'importo del rigo F8: ne consegue che il rigo 81 sarà pari a 0. Il contribuente non dovrà versare ulteriori somme a titolo di cedolare secca in quanto l'imposta è già stata trattenuta dall'intermediario.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	2.300,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	483,00	,00
81	DIFFERENZA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

Colonna2 Cedolare secca

va barrata nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca sulle locazioni brevi. La casella può essere barrata solo se nella colonna 3 è indicato il codice 10. L'esercizio dell'opzione per il regime della cedolare secca per un contratto di locazione relativo a una porzione dell'unità abitativa vincola all'esercizio dell'opzione per il medesimo regime anche per il reddito derivante dalla contemporanea locazione di altre porzioni della stessa unità abitativa;

Colonna 3 Tipo reddito

indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

Codice 1	per i corrispettivi percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o dell'esecuzione di opere volte a rendere i terreni stessi edificabili.
Codice 2	per i corrispettivi percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati (compresi i terreni agricoli) o costruiti da non più di cinque anni. Sono esclusi i corrispettivi percepiti per la cessione degli immobili acquisiti per successione e per la cessione delle unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, per individuare il periodo di cinque anni occorre far riferimento alla data di acquisto o costruzione degli immobili da parte del donante. **NOTA BENE** - Non vanno indicati i corrispettivi delle cessioni se sulle plusvalenze realizzate è stata applicata e versata a cura del notaio, all'atto della cessione, l'imposta sostitutiva;
Codice 3	per i redditi che derivano dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili. Per le sublocazioni brevi e per la locazione di immobili ricevuti in comodato indicare il codice 10;
Codice 4	per i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli;

Codice 5	per i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero (diversi da quelli compresi nel successivo codice 8);
Codice 6	per i redditi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell'autore o inventore) o da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "L" o "L1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo. Chi ha acquisito il reddito a titolo gratuito deve dichiararlo per intero e non ha diritto a deduzioni di spesa. Chi ha acquistato il reddito a titolo oneroso deve dichiarare l'importo percepito, ridotto in misura forfetaria del 25 per cento;
Codice 7	• per le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e di quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva, e da qualunque organismo comunque denominato che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Queste somme sono contraddistinte dalla lettera "N" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo; • per i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche **NOTA BENE -** Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente **10.000,00 euro**.
Codice 8	per i redditi degli immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
Codice 9	per gli altri redditi diversi sui quali non è stata applicata alcuna ritenuta, ad esempio vincite conseguite all'estero per effetto della partecipazione a giochi on line;
Codice 10	per i redditi che derivano dalla sublocazione di immobili ad uso abitativo per periodi non superiori a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa e dalla locazione, da parte del comodatario, dell'immobile abitativo ricevuto in uso gratuito, per la medesima durata.
Codice 11	per i redditi di cui al codice '7' che sono stati prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia.

Colonna 4 Redditi	indicare il reddito lordo percepito nel 2019. **Nel caso di terreni e fabbricati situati all'estero:** ⇨ per gli immobili locati (codice 5 nella colonna 3 di questo rigo D4): • se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero in questa colonna va indicato l'ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese; • se il reddito derivante dalla locazione è invece soggetto ad imposta nello Stato estero, in questa colonna va indicato l'ammontare netto (al netto, cioè, delle spese strettamente inerenti eventualmente riconosciute nello Stato estero) dichiarato in detto Stato per il 2019 (o, in caso di difformità dei periodi d'imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano). In tal caso, spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero; ⇨ per gli immobili non locati per i quali è dovuta l'IVIE e per i fabbricati adibiti ad abitazione principale (codice 8 nella colonna 3 di questo rigo D4), il reddito non è assoggettato ad Irpef e alle addizionali. L'immobile non va dichiarato se nello Stato estero non è tassabile e il contribuente non ha percepito alcun reddito; se nello Stato estero l'immobile è tassabile con tariffe d'estimo o criteri simili, va indicato l'importo che risulta dalla valutazione effettuata all'estero, ridotto delle spese eventualmente riconosciute. **ATTENZIONE!** - Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 6 gli acquirenti a titolo gratuito devono indicare il reddito nell'intera misura, senza deduzione di spese, mentre, gli acquirenti a titolo oneroso devono dichiarare l'importo percepito, forfetariamente ridotto del 25 per cento. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7, riportare le somme percepite comprensive della franchigia di 10.000 euro. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, indicare l'importo riportato al punto 14 del quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 qualora risulti barrata la relativa casella del punto 16 (locatore non proprietario). Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 o se sono compilati più righi dello stesso quadro, indicare la somma dei corrispettivi lordi incassati nel 2019. È comunque possibile esporre i dati anche in forma analitica indicando i redditi relativi a ciascuna locazione in più moduli. Nel caso di più importi per locazioni brevi certificati nella "Certificazione redditi – locazione brevi" ovvero nel caso di più certificazioni, è necessario sommare gli importi presenti nel punto "importo corrispettivo" della Certificazione Unica (punti 14, 114, 214, 314 e 414) per i quali la relativa casella "locatore non proprietario" (punti 16, 116, 216, 316 e 416) risulta barrata.
Colonna 5 Spese	indicare le spese specificamente inerenti la produzione dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2, 3 e 10. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 1 o 2 le spese sono costituite dal prezzo d'acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i terreni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere volte a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle operazioni, si assume come prezzo il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquisiti a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni

	acquisiti a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza. Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione. **NOTA BENE** - Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 5 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale sono indicate, per ciascuno dei redditi contraddistinti dai codici 1, 2 e 3, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente. Relativamente ai redditi contraddistinti dai codici 1 e 2 dovrà essere conservata ed eventualmente esibita anche la perizia giurata di stima. **La colonna 5 non può essere compilata se nella colonna 3 è indicato il codice 10 ed è stata barrata la colonna 2.**
Colonna 6 Ritenute	Indicare l'importo delle ritenute di acconto subìte. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 7 o 11, esporre il totale delle ritenute, mentre il totale dell'addizionale regionale trattenuta deve essere riportato nella colonna 5 del rigo F2 del quadro F. Se nella colonna 3 è stato indicato il codice 10, non bisogna indicare l'importo delle relative ritenute in quanto le stesse devono essere riportate nello specifico rigo F8 della Sezione VII del quadro F

APPROFONDIMENTO

COMPENSI PERCEPITI PER ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

I compensi erogati nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche rientrano fra i cosiddetti "redditi diversi" e sono assoggettati ad un regime fiscale agevolato. Rientrano in questa categoria:

- le indennità di trasferta;
- i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi erogati :
  - → nell'esercizio di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualsiasi altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche,
  - → i direttori tecnici ed i collaboratori di cori, bande e filodrammatiche per prestazioni di natura non professionale
- i compensi percepiti nel periodo d'imposta, in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche .

Possono usufruire del regime agevolato i compensi erogati:

- agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o le manifestazioni, di natura dilettantistica, visionano o giudicano l'operato degli arbitri;
- ai soggetti dirigenti dell'associazione che solitamente presenziano ad ogni manifestazione, consentendone il regolare svolgimento.

La tassazione ai fini IRPEF dei compensi percepiti per attività dilettantistiche avviene "a scaglioni", essendo infatti prevista una prima soglia di reddito esente da imposizione, seguita da uno scaglione di reddito tassato con ritenuta a titolo di imposta. La parte eccedente è tassata a titolo di acconto.

La Legge n. 205/2017 ha innalzato da € 7.500,00 ad € 10.000,00 la soglia di esenzione dei citati compensi, prevista dall'art. 69, comma 2, TUIR. A seguito della modifica della soglia di esenzione, sono state rimodulate anche le altre soglie.

REDDITO	IRPEF	ADDIZIONALE COMUNALE E REGIONALE
≤ € 10.000	ESENTE	ESENTE
€10.001≥Reddito≤€30.658,28	23%	SI
> € 30.658,28	23%	SI

In particolare, è previsto che:

- ✓ La prima soglia di reddito è fissata per compensi annui pari o inferiori a € 10.000: entro tale limite il compenso percepito non costituisce reddito imponibile; ne consegue l'esenzione da qualunque forma di tassazione;
- ✓ La soglia successiva prevede, per i compensi che superano i 10.001 € ma non oltrepassano i 30.658,28, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 23% maggiorata delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF: tale ritenuta viene applicata solo sulla parte che eccede i 10.000 €;
- ✓ La terza soglia prevede l'applicazione di una ritenuta a titolo di acconto del 23%, sempre maggiorata delle addizionali regionale e comunale, per le somme eccedenti il limite di 30.658,28 €. In questo caso, la ritenuta del 23% e relative addizionali comunale e regionale, verrà applicata non solo sulla quota eccedente i 30.658,28 €, ma anche tra le due soglie di € 10.000 e 30.658,28, fermo restando l'esenzione prevista per i primi 10.000 €.

NOTA BENE - Le aliquote relative all'addizionale regionale e comunale vanno individuate in quelle concretamente deliberate dalla Regione o dal Comune titolare del tributo, come chiarito con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n° 106/2012.

I soggetti che percepiscono compensi al di sotto dei 30.658,28 € sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La parte di reddito che eccede i 30.658,28 €, in sede di dichiarazione dei redditi, sarà assoggettata a tassazione ordinaria tenendo in considerazione anche i compensi già assoggettati a ritenuta.

Si precisa che sono esclusi dall'imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio ed al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

COMPENSI ASD INFERIORI A 10.000 euro

Un atleta dilettante, residente a XXX ha percepito nel 2019 un compenso pari a € 7.300,00. Tali somme, essendo inferiori a € 10.000, sono esenti da imposizione e non devono essere dichiarati nel Mod.730.

Reddito percepito	Irpef	Addizionale regionale all'Irpef	Addizionale comunale all'Irpef
€ 7.300	esente	esente	esente

COMPENSI ASD SUPERIORI A € 30.658,28

Un contribuente, residente a XXX, ha percepito per il 2019 euro 43.500,00 per attività sportive dilettantistiche. La società che ha erogato il compenso effettuerà le seguenti ritenute:

Reddito percepito	Irpef	Addizionale regionale a l'Irpef	Addizionale comunale all'Irpef
€ 10.000	esente	esente	Esente
€ 20.658,28	€ 4.751,40 (ritenuta d'imposta 23%)	Si	Si
€ 12.841,72	€ 2.953,59 (ritenuta d'acconto 23%)	Si	Si

La Certificazione unica risulta così compilata:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE — Causale 1: N

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	43.500,00	
Codice 6	**Altre somme non soggette a ritenuta 7**	**Imponibile 8**	**Ritenute a titolo d'acconto 9**
7	10.000,00	33.500,00	2.953,59
Ritenute a titolo d'imposta 10	**Ritenute sospese 11**	**Addizionale regionale a titolo d'acconto 12**	
4.751,40		121,05	
Addizionale regionale a titolo d'imposta 13	**Addizionale regionale sospesa 14**	**Addizionale comunale a titolo d'acconto 15**	
254,10			

Il quadro D andrà così compilato:

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00	RITENUTE 4: ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00	RITENUTE 4: ,0
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO	ALTRI DATI 1	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2: ,00					3: ,0
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	3: 7	4: 45.500,00			SPESE 5: ,00		6: 7.705,0
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI 1		2: ,00			3: ,00		4: ,0

Punto 4 CU 2020

Somma punti 9 e 10 della CU 2020

Nel quadro F, rigo F2, Sez. II, colonna 5, andranno indicate le ritenute all'addizionale regionale all'Irpef trattenute:

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		,00	,00		375,00		,00	,00

Somma punti 12 e 13 CU 2020

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	12.842 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	12.842 ,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	20.658 ,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	7.872 ,00	,00

L'imposta lorda del rigo 16 del Mod.730/3 è pari ad € 4.832,00 ed è determinata come differenza tra l'imposta calcolata sul compenso percepito al netto della franchigia esente di € 10.000 (€43.500) e l'imposta calcolata sulla quota di compenso assoggettata a ritenuta a titolo di imposta (€ 20.658).

Imposta complessiva calcolata sulla sommatoria dei righi 13 e 14 (€43.500)=

Scaglione reddito	Aliquota	Imposta
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450,00
Da € 15.000 a € 28.000	27%	€ 3.510,00
Da € 28.000 a € 43.500	38%	€ 5.890,00
	TOTALE	€ 12.850,00

Imposta calcolata sul rigo 15 (€ 20.658) =

Scaglione reddito	Aliquota	Imposta
Fino a € 15.000	23%	€ 3.450,00
Da € 15.000 a € 20.658	27%	€ 1.527,66
	TOTALE	€ 4.977,66

L'imposta lorda del rigo 16 sarà pari a € 12.850,00 - €4.977,66= € 7.872,34 → € 7.872,00

☐ Il rigo D5

Nel rigo D5 vanno indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Per i redditi diversi da indicare **nel rigo D5** sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute da chi presta l'assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente.

REDDITO COMPLESSIVO (1)	IMPORTO DETRAZIONE (2)
non superiore a euro 4.800	1.104
compreso tra euro 4.801 e 55.000	$1.104 \times \frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{50.200}$
oltre euro 55.000	0

(1) Il reddito complessivo è al netto dell'abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
(2) Se il **risultato dei rapporti** è maggiore di 0, lo stesso si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Nel **rigo D5** indicare:

Colonna Altri dati	indicare il codice '5' che identifica i redditi prodotti in euro dai residenti a Campione d'Italia se si hanno i requisiti per fruire di tale agevolazione e se in colonna 2 sono indicati i codici 1, 2, 3 e 5;
Colonna 1 Tipo reddito	indicare il tipo di reddito contraddistinto dal codice:

Codice 1	Per i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente. Tali compensi sono individuati dalla causale V1, punto 1, Mod. CU 2020, Sezione Lavoro Autonomo, qualora riguardino provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali, ad esempio ad un agente o rappresentate di commercio o ad un mediatore o procacciatore d'affari.
Codice 2	Per i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M" o "M2" od "O" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo. **ATTENZIONE** - Non devono essere dichiarati i compensi percepiti dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente rese nei confronti dell'artista o professionista.
Codice 3	Per i redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (esempio: la c.d. indennità di rinuncia percepita, per la mancata assunzione del personale, avviato al lavoro ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 482). Questi redditi sono contraddistinti dalla lettera "M1"od "O1" nel punto 1 "Causale" della Certificazione Unica 2020 – Lavoro autonomo.

	Codice 4	Per i redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20 per cento (Quadro RM, Sez. XV, del mod. REDDITI Persone fisiche 2020). Chi presta l'assistenza fiscale terrà conto di tali redditi al netto delle relative spese, esclusivamente per il calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2020 (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012).
	Codice 5	Per **i compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni**, non esercitata abitualmente, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui gli stessi **optano per la tassazione ordinaria**. In tal caso, gli importi dei versamenti degli acconti dell'imposta sostitutiva sono indicati nel quadro F seguendo le istruzioni fornite per l'esposizione degli acconti Irpef.
Colonna 2 Redditi	indicare il reddito lordo percepito nel 2019.	
Colonna 3 Spese	riportare le spese inerenti la produzione dei redditi. **ATTENZIONE!** - Le spese e gli oneri da indicare nella colonna 3 non possono superare in ogni caso i relativi corrispettivi e, nell'ambito di ciascun corrispettivo, quelli sostenuti per ognuna delle operazioni eseguite. Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale è indicato, per ciascuno dei redditi per ognuna delle operazioni eseguite, l'importo lordo dei corrispettivi, l'importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto, se richiesto, dovrà essere esibito o trasmesso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente.	
Colonna 4 Ritenute	indicare l'importo delle ritenute d'acconto subìte. La colonna non va compilata se in colonna 1 è indicato il codice 4 o il codice 5.	

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Uno studente ha svolto occasionalmente un'attività di rilevazione dati per un ufficio statistico percependo a titolo di compenso € 2.500,00. Il sostituto ha consegnato al contribuente il seguente CU 2020:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE — Causale 1: M

DATI FISCALI

Anno 2	Anticipazione 3	Ammontare lordo corrisposto 4	Somme non soggette a ritenuta per regime convenzionale 5
	☐	2.500,00	

Codice 6	Altre somme non soggette a ritenuta 7	Imponibile 8	Ritenute a titolo d'acconto 9
		2.500,00	500,00

D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE	ALTRI DATI	1	2	3	4
			2	2.500 ,00	,00	500 ,00

Sezione II – Redditi soggetti a tassazione separata

Questa sezione è riservata all'indicazione di determinate tipologie di redditi da assoggettare a tassazione separata.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7 RITENUTE
					,00	,00	,00	,00
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO			7 RITENUTE
					,00			,00

☐ **Il rigo D6**

Nel **rigo D6** devono essere indicati i redditi percepiti nel 2019:

- ✓ dagli eredi
- ✓ dai legatari

a causa di morte dell'avente diritto, ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA								
D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	1 TIPO DI REDDITO	2 TASSAZIONE ORDINARIA	3 ANNO	4 REDDITO	5 REDDITO TOTALE DECEDUTO	6 QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI	7 RITENUTE
					,00	,00	,00	,00

NOTA BENE - Tra i redditi di capitale percepiti dagli eredi e dai legatari rientrano gli utili ed altri proventi equiparati, derivanti dalla partecipazione qualificata in società di capitali ed enti commerciali o non commerciali, residenti o non residenti, prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, compresi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, oppure dalla partecipazione di natura non qualificata in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati in qualunque forma corrisposti ed indicati ai punti da 28 a 34 della certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione, nonché i redditi conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale in esubero o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti. Se all'erede o legatario sono state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, sommando i singoli importi relativi agli utili, agli altri proventi equiparati e alle ritenute, riportati nelle singole certificazioni. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare altri righi D6 utilizzando ulteriori moduli del quadro D.

OSSERVA - Non devono essere dichiarati, se erogati da soggetti che hanno l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte:

- → i ratei di pensione e stipendio;
- → i trattamenti di fine rapporto e le indennità equipollenti;
- → gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente e assimilati;
- → le indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa precedente all'inizio del rapporto.

Colonna 1 **Tipo reddito**	indicare uno dei seguenti codici:

Codice 1	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.
Codice 2	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o Territori a regime fiscale privilegiato. Gli utili e gli altri proventi equiparati prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, per i quali sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del TUIR), devono, invece, essere indicati nella sezione V del quadro RM del mod. REDDITI Persone fisiche 2020.
Codice 3	In caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori aventi un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 dell'art. 47-bis del TUIR, tali importi dovranno essere indicati nella sezione V Quadro RM del Modello Redditi PF 2020.
Codice 4	In caso di utili e di altri proventi prodotti fino all' esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47 bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto del TUIR ai sensi del comma 3 del medesimo articolo);
Codice 5	Per gli altri redditi di capitale.
Codice 6	Per redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente o derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
Codice 7	Per redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, con esclusione delle indennità di fine rapporto che non devono essere indicate nella Dichiarazione dei Redditi.
Codice 8	Per i redditi, già maturati in capo al defunto e percepiti nel 2019 dagli eredi o dai legatari a causa di morte degli aventi diritto, derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, know-how, libri e articoli per riviste o giornali, ecc.).
Codice 9	Per i redditi derivanti dall'attività di levata di protesti esercitata dai segretari comunali.
Codice 10	Per gli altri redditi percepiti nel 2019 ad esclusione dei redditi fondiari, d'impresa e derivanti dall'esercizio di arti e professioni e dei redditi già elencati ai precedenti codici.
Codice 11	Per gli utili e gli altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia o in Stati a regime fiscale non privilegiato prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Codice 12	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del

		TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle Entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
	Codice 13	In caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia ovvero residenti in Stati aventi un regime fiscale non privilegiato, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
	Codice 14	In caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali sia stato dimostrato il rispetto, fin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR e sia stato rilasciato parere favorevole dall'Agenzia delle entrate a seguito di interpello proposto ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
	Codice 15	In caso di utili e di altri proventi, che andrebbero indicati con il codice 2, per i quali il contribuente intenda far valere la sussistenza sin dal primo periodo di possesso della partecipazione, della condizione di cui al comma 2, lett. b, dell'art. 47-bis del TUIR qualora non abbia presentato l'istanza di interpello prevista dal comma 3 del medesimo articolo ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, formatisi con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
Colonna 2 Opzione tassazione ordinaria	barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. Tale opzione è possibile solo per alcuni dei redditi contraddistinti dal codice 10.	
Colonna 3 Anno	indicare l'anno di apertura della successione.	
Colonna 4 Reddito	Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 1 o 4: → riportare il **40%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 28, 31, 34 e 37. Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 11 o 12: → riportare il **49,72%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti nell'anno 2019, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 29, 32 e 35. Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 13 o 14 o 15: → riportare il **58,14%** della somma degli utili e degli altri proventi corrisposti nell'anno 2019 desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti 30, 33 e 36. Qualora sia stato indicato nella Colonna 1 il codice 2 o 3 o 12: → riportare il **100%** della somma degli utili e degli altri proventi equiparati percepiti dall'erede o dal legatario e desumibili dalla relativa certificazione degli utili nei punti da 28 a 37. Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5: → indicare le somme relative ad altri redditi di capitale.	

	Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 6: → indicare l'importo dei corrispettivi, ripartendo fra gli eredi il totale dei corrispettivi del deceduto. Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 7, 8 o 9: → riportare l'importo dei compensi o dei proventi, in denaro o natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al lordo della riduzione forfetaria, ripartendo fra gli eredi il totale dei compensi o dei proventi del deceduto. Qualora nella Colonna 1 è stato indicato il codice 10: → la quota di reddito percepito dall'erede o dal legatario determinata secondo le disposizioni proprie della categoria di appartenenza con riferimento al defunto.
Colonna 5 **Reddito totale deceduto**	indicare l'importo totale dei compensi spettanti al deceduto se a Colonna 1 è stato indicato il codice 7.
Colonna 6 **Quota imposta successioni**	indicare la quota dell'imposta sulle successioni proporzionale ai redditi dichiarati.
Colonna 7 **Ritenute**	indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

PERCEZIONE UTILI DA PARTE DELL'EREDE

Il sig. Bianchi ha percepito nel corso del 2019 quote di utili da una società di capitali italiana per € 22.000,00 (formatisi nel 2016). L'avente diritto era in realtà il padre, deceduto prima della distribuzione.

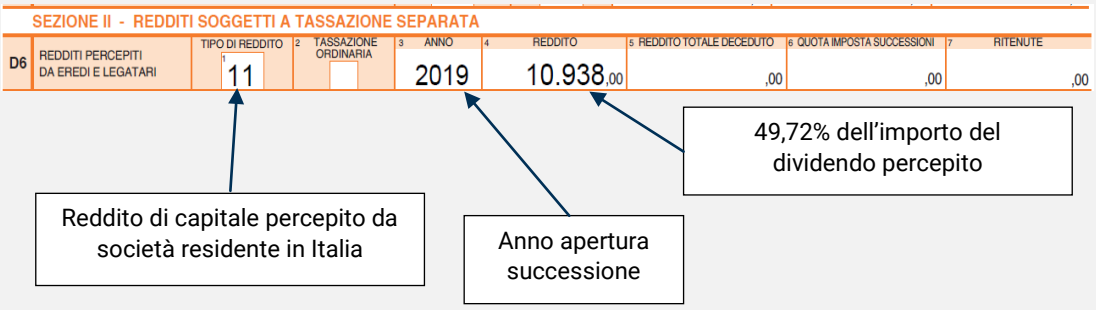

Sui dividendi percepiti nell'anno 2019, indicati a Colonna 4, il soggetto che presta assistenza fiscale calcola l'acconto del 20%: € 10.938 x 20% = € 2.187,60 ~ 2.188,00

Tale importo, € 2.188,00 deve essere indicato al rigo 96 del Mod. 730-3.

☐ Il rigo D7

In questo rigo vanno indicati gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente, le indennità spettanti a titolo di risarcimento, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e oneri e le somme conseguite a titolo di rimborso di spese per il recupero del patrimonio edilizio.

Colonna 1 Tipo reddito

indicare il tipo di reddito contraddistinto dai seguenti codici:

Codice 1	Per compensi arretrati di lavoro dipendente nonché le eventuali indennità sostitutive di reddito, corrisposti da un soggetto non obbligato per legge ad effettuare le ritenute d'acconto.
Codice 2	Per indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi di lavoro dipendente e assimilati e degli altri redditi indicati nel Quadro D, relativi a più anni.
Codice 3	Per somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o oneri, ivi compresi il contributo al Servizio sanitario nazionale, che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 2019 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione (anche sotto forma di credito d'imposta) da parte degli uffici finanziari o di terzi, compreso il sostituto d'imposta nell'ambito della procedura di assistenza fiscale.
Codice 4	Per somme conseguite a titolo di rimborso di oneri che hanno dato diritto a una detrazione e, nell'anno 2019, sono stati oggetto di rimborso o comunque restituzione da parte di terzi compreso il datore di lavoro o ente pensionistico. Rientrano tra tali somme anche i contributi, erogati, non in conto capitale, a fronte di mutui ipotecari, corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha usufruito della detrazione relativamente agli interessi passivi senza tener conto dei detti contributi. Rientra altresì, tra tali somme la quota di interessi passivi per i quali il contribuente ha usufruito della detrazione in anni precedenti, a fronte di mutui contratti per interventi di recupero edilizio, riferiti all'importo del mutuo non utilizzato per il sostenimento delle spese relative agli interventi di recupero.
Codice 5	Per le somme conseguite a titolo di rimborso di spese di recupero del patrimonio edilizio per le quali si è fruito della detrazione.
Codice 6	Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Per terreni edificabili si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In questa ipotesi la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione oppure se è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni.
Codice 7	Per le plusvalenze ed altre somme percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativi (art. 11, commi da 5 a 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413). L'indicazione nella dichiarazione di questo reddito interessa solo i contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e intendono optare per la tassazione di tali

		plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o per opzione tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la ritenuta alla fonte operata che in questo caso si considera a titolo di acconto.
	Codice 8	Redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lett. a), b), f) e g), comma 1, dell'art. 44 del TUIR, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Colonna 2
Opzione per la tassazione ordinaria

barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria. L'opzione non è consentita se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1.

Colonna 3
Anno

indicare:
- l'anno in cui è sorto il diritto a percepire il reddito se a Colonna 1 è stato indicato il codice 1, 2, 6, 7 o 8;
- l'anno d'imposta con riferimento al quale si è fruito della deduzione o della detrazione, se in colonna 1 è stato indicato il codice 3 o 4;
- l'anno in cui sono state sostenute le spese di recupero del patrimonio edilizio se a Colonna 1 è stato indicato il codice 5.

Colonna 4
Reddito

indicare l'importo del reddito percepito.

OSSERVA - Le somme di cui al **codice 3 o 4** vanno indicate nella misura in cui sono state percepite o hanno formato oggetto di sgravio e fino a concorrenza dell'importo a suo tempo dedotto o sulle quali è stata calcolata la detrazione d'imposta.

Se si è indicato il codice 4 e l'onere rimborsato è relativo a spese sanitarie per le quali nella precedente dichiarazione si è optato per la rateizzazione in quattro rate, in questo rigo deve essere riportato l'importo rimborsato diviso quattro.

Per le restanti tre rate il contribuente dovrà indicare nel rigo E6, a partire dalla presente dichiarazione, il totale della spesa rateizzata ridotto dell'importo rimborsato.

Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 5 va riportata la parte della somma rimborsata per la quale negli anni precedenti si è beneficiato della detrazione.

ESEMPIO

Se la spesa è stata sostenuta nel 2014 per 20.000,00 euro di cui 5.000,00 euro sono stati oggetto di rimborso nel 2019 e se si è optato per la rateizzazione in dieci rate, la quota da indicare in questo rigo è data dal risultato della seguente operazione:

$$\frac{5.000 \times 5 \text{ (numero di rate detratte nel 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018)}}{10} = 2.500 \text{ euro}$$

per le restanti **cinque rate** il contribuente indicherà a partire dalla presente dichiarazione, nel Quadro E sez. III la spesa inizialmente sostenuta ridotta degli oneri rimborsati:

20.000 – 5.000 = 15.000 euro

	Se nella Colonna 1 è stato indicato il codice 6 o 7: - indicare l'ammontare dell'indennità o delle plusvalenze determinate secondo i criteri indicati nel paragrafo "Calcolo delle plusvalenze";
Colonna 7 Ritenute	indicare l'importo delle eventuali ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati in colonna 4.

CALCOLO DELLE PLUSVALENZE

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere prima aumentato di tutti gli altri costi inerenti e poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale Invim pagata.

Se si tratta di terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, e in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente. Al costo così determinato e rivalutato deve essere aggiunta l'Invim e l'imposta di successione pagata.

A partire dall'anno 2002 è consentito assumere, ai fini della determinazione della plusvalenza in luogo del costo d'acquisto o del valore dei terreni edificabili, il valore ad essi attribuito mediante una perizia giurata di stima, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, che dal 1° gennaio 2019 è pari al 10%. L'amministrazione finanziaria può prendere visione degli atti di stima giurata e dei dati identificativi dell'estensore richiedendoli al contribuente il quale, pertanto, è tenuto a conservarli.

I costi sostenuti per la relazione giurata di stima, qualora siano stati effettivamente sostenuti e rimasti a carico del contribuente, possono essere portati in aumento del valore iniziale da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza in quanto costituiscono costo inerente del bene.

Proventi sostitutivi e interessi

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri del modello di dichiarazione nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali i crediti si riferiscono.

Rientrano tra gli altri in questa categoria:

- la cassa integrazione,
- l'indennità di disoccupazione,
- la mobilità,
- l'indennità di maternità,
- le somme che derivano da transazioni di qualunque tipo e l'assegno alimentare corrisposto in via provvisoria a dipendenti per i quali pende il giudizio innanzi all'Autorità giudiziaria.

Le indennità spettanti a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni vanno dichiarate nella Sezione II "Redditi soggetti a tassazione separata" del **quadro D** al rigo D7.

ESEMPIO

Nel Marzo 2014 sono state sostenute spese di recupero del patrimonio edilizio per € 25.000 e che € 3.000 siano stati oggetto di rimborso nel 2019. La rateizzazione della spesa avviene in 10 rate.

Quota da indicare nel rigo D7 = [rimborso *(n° rate detratte nel 2014,2015,2016,2017,2018))/n°rate totali]

= € 3.000 * (5)/10= € 1.500

Per le restanti 5 rate il contribuente indicherà a partire dalla dichiarazione 2020, nel quadro E, Sez. III-A, la spesa inizialmente sostenuta, da cui sono detratti gli oneri rimborsati. In questo caso (€ 25.000 - € 3.000= €22.000).

D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2019 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	1 TIPO DI REDDITO: 5	2 TASSAZIONE ORDINARIA:	3 ANNO: 2014	4 REDDITO: 1.500 ,00		7 RITENUTE: ,00

QUADRO E – ONERI E SPESE

CODICE FISCALE | MOD. N.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti; Rateazione (barrare la casella); SPESE SANITARIE	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'		E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA		E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing; Numero anno; Importo canone di leasing; Prezzo di riscatto			

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI		E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge		*Contributi per previdenza complementare*	Dedotti dal sostituto; Non dedotti dal sostituto
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI		E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE		E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'		E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	
			E30	FAMILIARI A CARICO	
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	Data stipula locazione; Spesa acquisto/costruzione; Interessi mutuo			
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	Somme restituite nell'anno; Residuo precedente dichiarazione			
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	Importo; Residuo precedente dichiarazione			

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41								
E42								
E43								

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51							/	
E52							/	

	ALTRI DATI		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO	DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	DATA	SERIE	NUMERO E SOTTONUMERO	CODICE UFFICIO AGENZIA ENTRATE		DATA	NUMERO	PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE
E53					/					

SEZIONE III C - ALTRE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50%

E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	CODICE; ANNO; IMPORTO	E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	NUMERO RATA; SPESA ARREDO IMMOBILE; NUMERO RATA; SPESA ARREDO IMMOBILE
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	MENO DI 35 ANNI; SPESA SOSTENUTA NEL 2016	E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA; IMPORTO IVA PAGATA

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E61							
E62							

SEZIONE V - DETRAZIONE PER GLI INQUILINI CON CONTRATTO DI LOCAZIONE

E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	TIPOLOGIA; GIORNI; PERCENTUALE	E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	GIORNI	PERCENTUALE

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA	(Barrare la casella)	E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	E83	ALTRE DETRAZIONI (CODICE)

La detrazione

Nel **Quadro E** vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2019 che danno diritto a una **detrazione d'imposta o a una deduzione dal reddito.**

Cos'è la detrazione
Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l'istruzione o per gli interessi sul mutuo dell'abitazione, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza, cioè quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. Esiste un'eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), detrazione affitto terreni agricoli ai giovani (rigo E82 della sezione VI) e l'ulteriore detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per le quali, in alcuni casi, si può avere il rimborso.

Cos'è la deduzione
Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni. In entrambi i casi, chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d'imposta) calcola l'importo della detrazione o della deduzione e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (es. le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali, le spese sostenute per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese in favore dei figli affetti da DSA) **danno diritto alla detrazione o alla deduzione** anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (**nel prospetto "Familiari a carico" sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero**).

NOTA BENE - Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest'ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa.

Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, l'intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Più in generale, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa, fermo restando le specifiche ipotesi in materia di acquisto di autovetture per disabili e spese per la frequenza di asili nido.

Per i contributi e i **premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali** e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale versati nell'interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Esempio di compilazione

Spese sostenute per familiari a carico

Il Sig. Francesco Rossi, ha sostenuto per il figlio Marco Rossi, minorenne, fiscalmente a carico al 100%, così come indicato nel prospetto familiari a carico, le seguenti spese:

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA		CODICE FISCALE (Il codice del coniuge va indicato anche se non fiscalmente a carico)	MESI A CARICO	MINORE DI 3 ANNI	%	DETRAZIONE 100% AFFIDAMENTO FIGLI
C = Coniuge F1 = Primo figlio F = Figlio A = Altro D = Figlio con disabilità	1 X CONIUGE	NGLVRD75M42D086I				
	2 X PRIMO FIGLIO D	RSSMRC04E15D086L	12		100	
	3 F A D					
	4 F A D					
	5 F A D					

PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

- Spese mediche per un valore totale di 500,00 euro;
- Attività sportive per un valore di 180,00 euro.

Il Sig. Mario Rossi può beneficiare delle detrazioni per le spese sostenute per conto del figlio fiscalmente a carico.

Si dovrà compilare la sezione I del quadro E, riportando:

- nel rigo E1, colonna 2, la somma delle spese sanitarie sostenute per conto del figlio (€500,00) al lordo della franchigia di € 129,00 che sarà dedotta dal soggetto che presta assistenza fiscale in sede di compilazione del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3);
- nel rigo E8 "altre spese" con il codice 16, le spese sostenute per il figlio che ha praticato l'attività sportiva, indicando la spesa di € 180,00.

CODICE FISCALE RSSFNC73T16D086M MOD. N.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE			Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	,00		500,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 16	180,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA	,00

Nel Mod. 730-3, al rigo 28, il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Spese mediche per un valore totale di 500,00 euro;
- Attività sportive per un valore di 180,00 euro.

Per le spese sanitarie deve essere scomputata la franchigia di € 129,00 : (€ 500,00 - € 129,00= 371,00) * 19%= 70,49

Per le spese sostenute a seguito di attività sportiva va indicata la detrazione al 19% (€180,00 x 19%) = € 34,20

Entrambe le spese andranno indicate al rigo 28, arrotondate per eccesso o per difetto.

Totale da inserire al rigo 28 del prospetto di liquidazione= 70,49 + 34,20 = 104,69 – arrotondato a 105,00.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	105,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00

Gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi, devono essere arrotondati per eccesso se il numero dopo la virgola è pari o maggiore di 50 centesimi di euro, per difetto se il numero dopo la virgola è minore di 50.

Spese sostenute per familiari non a carico affetti da patologie esenti

Le **spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico**, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dal familiare non a carico.

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d'imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del TUIR, della corrispondente detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni **oneri sostenuti dalla società**. Questi vanno indicati nei corrispondenti righi del Quadro E.

I seguenti oneri sostenuti dalle società semplici sono deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili:

- somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- contributi, donazioni e oblazioni corrisposti per i paesi in via di sviluppo per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato;
- indennità per perdita di avviamento corrisposte per disposizione di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione;
- Invim decennale pagata dalle società per quote costanti nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi.

Ai singoli soci sono riconosciute, inoltre, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, detrazioni d'imposta:

- nella misura 19 per cento per i seguenti oneri:
  - ⇨ interessi passivi in dipendenza di prestiti e mutui agrari;
  - ⇨ interessi passivi fino a 2.065,83 euro complessivi, per mutui ipotecari stipulati prima del 1° gennaio 1993 per l'acquisto di altri immobili;

- ⇨ interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione fino a 2.582,28 euro per mutui stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici;
- ⇨ spese sostenute per la manutenzione, protezione o restauro del patrimonio storico, artistico e archivistico;
- ⇨ erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- ⇨ erogazioni liberali in denaro a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- ⇨ erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- ⇨ erogazioni liberali fino a 2.065,83 euro a favore di popolazioni colpite da calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati;
- ⇨ costo specifico o valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione a favore dello Stato delle regioni, degli enti locali e territoriali, di enti o istituzioni pubbliche che senza fine di lucro svolgono o promuovono attività di studio di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico;
- ⇨ erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso per un importo non superiore a 1.300 euro;
- ⇨ erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore della Società di cultura La Biennale di Venezia;

- nella misura del 26 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
- nella misura del 30 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e delle associazioni di promozione sociale;
- nella misura del 35 per cento per le erogazioni liberali fino a 30.000 euro a favore delle organizzazioni di volontariato;
- nella misura del 36 o 50 per cento per le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- nella misura del 36 per cento per le spese riguardanti gli interventi relativi alla sistemazione a verde (c.d. bonus verde)
- nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione;
- nella misura del 50, 65, 70, 75, 80 e 85 per cento per le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- nella misura dell'80 e dell'85 per cento per le spese sostenute per gli interventi volti contemporaneamente al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico;
- nella misura del 50, 55, 65, 70 e 75 per cento per le spese riguardanti gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La deducibilità e la detrazione dal reddito complessivo dei singoli soci di oneri diversi da quelli elencati è effettuata nel modello REDDITI PF.

Compilazione del Quadro E

Il Quadro E è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta **del 19 per cento** (per esempio spese sanitarie) o **del 26 per cento o del 30 per cento** (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS) o **del 35 per cento** (erogazioni liberali alle OV).
- **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali).
- **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.
- **Sezione III B**: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione.
- **Sezione III C**: **detrazione** d'imposta del **50 per cento** per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, l'installazione delle infrastrutture di ricarica, l'acquisto di mobili per **l'arredo di immobili e IVA** per acquisto abitazione classe A o B.
- **Sezione IV**: spese per le quali spetta la detrazione d'imposta per gli interventi di risparmio energetico.
- **Sezione V:** dati per fruire delle **detrazioni d'imposta per canoni di locazione.**
- **Sezione VI:** dati per fruire di **altre detrazioni d'imposta** (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

Esempio di compilazione

Erogazione liberale a ONLUS di cui detrazione 30%

Il Sig. Mario Rossi nel 2019, ha corrisposto un'erogazione liberale di € 1.500,00 ad una ONLUS, la somma è stata pagata a mezzo di bonifico bancario ed è stato verificato che la ONLUS è regolarmente iscritta all'Anagrafe delle ONLUS.

Per poter fruire della nuova detrazione del 30% introdotta dal D.Lgs. 117/2017 occorre compilare i righi da E8 a E10.

Al rigo E8 si dovrà indicare: nella colonna 1, il nuovo codice 71;

Nella colonna 2, l'importo versato pari ad € 1.500,00

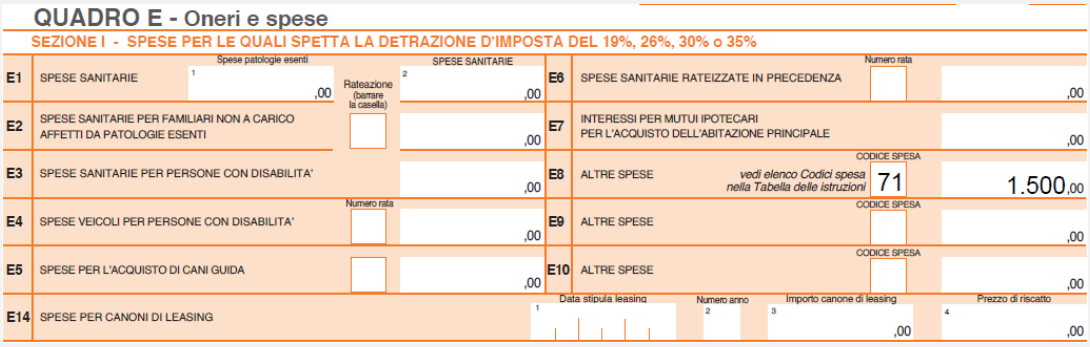

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	Numero rata ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA 71 1.500,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE	CODICE SPESA ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing 1	Numero anno 2	Importo canone di leasing 3 ,00			Prezzo di riscatto 4 ,00

Nel Mod. 730-3, al rigo 28, il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Spese per erogazione liberale nei confronti di ONLUS per un valore totale di 1.500,00 euro;

La spesa andrà indicate al rigo 28, arrotondata per eccesso o per difetto.

Il totale da inserire al rigo 28 del prospetto di liquidazione = 1.500 x 30%= 450,00 euro

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	450,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00

Sezione I - Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del 30 e del 35 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19, del 26, del o del 35 per cento.

Nelle tabelle che seguono, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l'importo pagato e il codice attribuito.

ATTENZIONE! - Quest'ultimo coincide con quello indicato nella **Certificazione Unica** se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute.

In questo caso le spese indicate nei punti 342, 344, 346, 348, 350 e 352 della Certificazione Unica devono essere comunque riportate **nei righi da E1 a E10**.

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 19 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
1	Spese sanitarie	E1	22	Contributi associativi alle società di mutuo soccorso	da E8 a E10
2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	E2	24	Erogazioni liberali a favore della società di cultura Biennale di Venezia	"
3	Spese sanitarie per persone con disabilità	E3	25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"
4	Spese veicoli per persone con disabilità	E4	26	Erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche	"
5	Spese per l'acquisto di cani guida	E5	27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"
6	Totale spese sanitarie per le quali è stata richiesta la rateizzazione nella precedente dichiarazione	E6	28	Erogazioni liberali a favore di fondazioni operanti nel settore musicale	"
7	Interessi per mutui ipotecari per acquisto abitazione principale	E7	29	Spese veterinarie	"
8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	da E8 a E10	30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"
9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	"	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	"
10	Interessi per mutui ipotecari per costruzione abitazione principale	"	32	Spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico	"
11	Interessi per prestiti o mutui agrari	"	33	Spese per asili nido	"
12	Spese per istruzione diverse da quelle universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
13	Spese per istruzione universitaria	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
14	Spese funebri	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
15	Spese per addetti all'assistenza personale	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"

16	Spese per attività sportive per ragazzi (palestre, piscine e altre strutture sportive)	„	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	„
17	Spese per intermediazione immobiliare	„	43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	„
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	„	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	„
20	Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari	„	99	Altre spese detraibili	„
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	„			

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 26 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	da E8 a E10	62	Erogazioni liberali a favore dei partiti politici	da E8 a E10

SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 30 E DEL 35 PER CENTO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
71	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle ONLUS e APS	da E8 a E10	76	Erogazioni liberali in denaro o natura a favore delle organizzazioni di volontariato (OV)	da E8 a E10

Esempio di compilazione

Spese sostenute per interessi passivi per mutuo e spese di assicurazione

Il Sig. Mario Rossi, ha sostenuto nel 2019 le seguenti spese:

- Interessi passivi per mutuo ipotecario sulla prima casa, intestato a lui al 100%: 1.600,00 euro;
- Premio per la polizza assicurativa: 1.900,00 euro.

Occorre compilare la sezione I del quadro E riservata agli oneri sostenuti per i quali è prevista una detrazione d'imposta del 19%, indicando:

- al rigo E7 gli interessi passivi (€ 1.600,00)
- al rigo E9 "Altre spese" , codice 36 , sulla base del prospetto fornito dall'assicurazione, si dovrà indicare la parte del premio di assicurazione relativa al tipo di rischio, in questo caso il Sig. Rossi è assicurato per rischio morte e la parte di premo relativa a tale rischio è pari a 530 euro.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti: ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE: ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA — Numero rata: ,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE: 1.600,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni* — CODICE SPESA: 36 — 530,00
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	Numero rata		,00	E9	ALTRE SPESE — CODICE SPESA: ,00
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA			,00	E10	ALTRE SPESE — CODICE SPESA: ,00
E14	SPESE PER CANONI DI LEASING	Data stipula leasing		Numero anno		Importo canone di leasing: ,00 — Prezzo di riscatto: ,00

Nel Mod. 730-3, al rigo 28, il soggetto che presta assistenza fiscale indica l'importo della detrazione spettante per gli oneri indicati nella sezione I del quadro E, in questo caso:

- Interessi passivi per un valore totale di 1.600,00 euro;
- Spese assicurative per un valore di 530,00 euro.

Per le spese sostenute deve essere applicata la detrazione al 19% : (€ 1600 + € 530,00)= * 19%= 404,70 arrotondato a 405,00 euro.

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	450,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00

Istruzioni comuni ai righi da E1 a E4

❖ **Spese sanitarie rimborsate**

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente.

NOTA BENE - La presenza di questi contributi è segnalata al **punto 441 della Certificazione Unica.** Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2020.

Il medesimo principio si applica anche nell'ipotesi di contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso, detraibili nel limite di 1.300 euro. L'erogazione dei sussidi da parte delle predette società per il rimborso delle spese sanitarie sostenute dai soci comporta che tali spese non siano rimaste a carico dei soci medesimi. Qualora i contributi associativi versati risultino di ammontare superiore all'importo sul quale è possibile calcolare la detrazione, le spese sanitarie rimborsate possono considerarsi rimaste a carico sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi eccedenti il predetto limite e il totale dei contributi versati. Ciò anche se i contributi associativi non abbiano un'univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie.
Le spese sanitarie sostenute nel 2019 e che saranno rimborsate in anni successivi possono essere portate in detrazione già al netto dell'importo che verrà rimborsato oppure possono essere detratte per l'intero importo, salvo poi indicare l'importo ricevuto nel rigo D7 codice 4 nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta in cui si percepirà il rimborso.

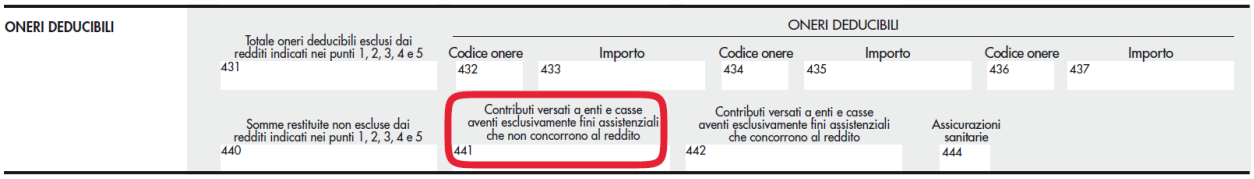

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le **spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati** (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);

- le **spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro** o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

Spese sanitarie rimborsate

Molto spesso i contribuenti decidono di versare premi a casse ed enti con fine assistenziale per ottenere il rimborso delle spese sanitarie sostenute.
Nel mod. 730 precompilato potrebbero non essere riportati i dati completi, in particolar modo nell'ipotesi di rimborso eseguito l'anno successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta. Per questo motivo bisogna differenziare se i premi versati:

- Non siano agevolabili → le spese sanitarie rimborsate sono detraibili
- Siano agevolabili → le spese sanitarie rimborsate non sono detraibili

Premi non agevolabili

Circ. n°7/2018	Per poter esercitare il diritto alla detrazione di spese sanitarie è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d'imposta o di esclusione dal reddito.
Circ. n°7/2018	Si considerano rimaste a carico le spese sanitarie rimborsate o direttamente sostenute da assicurazioni: • per effetto di premi di assicurazioni sanitarie versati dal contribuente; • a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d'imposta o pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. La presenza di eventuali premi pagati dal sostituto o dal dipendente per tali assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2020.

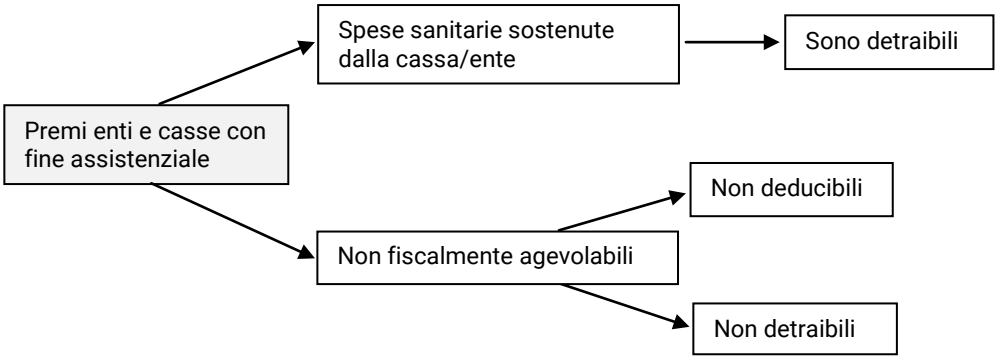

Premi non detraibili

Nel caso in cui il contribuente abbia versato dei premi per cui non è prevista la deducibilità/detraibilità, le spese sanitarie sostenute e rimborsate non si considerano rimaste a suo carico e pertanto risultano indetraibili.

Circ. n°7/2018	Qualora, invece, i predetti contributi e premi diano diritto alla detrazione dall'imposta o siano deducibili dal reddito complessivo, le spese sanitarie sostenute e rimborsate per effetto di tali assicurazioni non consentono alcuna detrazione. Non assume, peraltro, rilievo la circostanza che il contribuente si sia o meno effettivamente avvalso delle detrazioni o delle deduzioni spettanti per i contributi e i premi in parola.

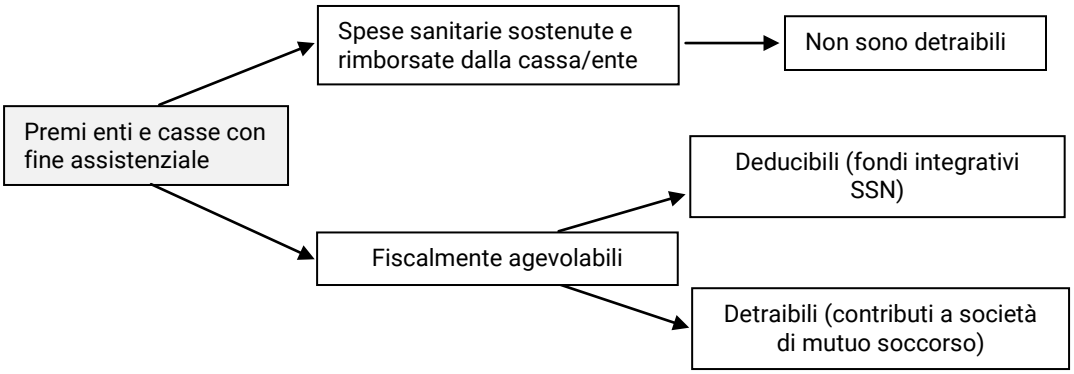

Non si considerano rimaste a carico del contribuente le spese sanitarie rimborsate in seguito al versamento di:

- Contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto d'imposta o dallo stesso contribuente ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratti o di accordi o di regolamenti aziendali che:
  - fino ad un importo di euro 3.615,20, non hanno concorso a formare il reddito imponibile [punto 441 CU2019]

    → NON DETRAIBILI
  - superiore all'importo di euro 3.615,20, hanno concorso alla formazione del reddito imponibile [punto 442 CU2019]

    → DETRAIBILI

È possibile portare in detrazione, oltre alla somma non rimborsata, anche una quota parte di quella rimborsata calcolata sulla base della percentuale risultante dal rapporto tra i contributi versati in eccedenza (rispetto al suddetto limite di euro 3.615,20) ed il totale dei contributi versati (Circolare 1.06.1999 n. 122, Risposta 1.1.2 e la Circolare 12.06.2002 n. 50, Risposta 6.1).

- Contributi associativi alle società di mutuo soccorso, quelli di importo:
  - Non superiore ad euro 1.300 sono detraibili → Spese sanitarie sostenute e rimborsate NON DETRAIBILI
  - Superiore ad euro 1.300 non sono detraibili → Spese sanitarie sostenute e rimborsate DETRAIBILI

    ↓

    (Contributi versati in eccedenza/totale contributi versati)*100

    ↓

    Questo anche se i contributi associativi non abbiano una univoca destinazione al rimborso delle spese sanitarie

ESEMPIO

Al FASI sono stati versati contributi per € 6.000,00 (€ 1.422,30 formano reddito imponibile). Sono state sostenute spese sanitarie per € 12.000,00 rimborsate totalmente dal FASI.

% Contributo tassabile

$$\frac{\left(\frac{\text{Importo contributi FASI tassabile}}{\text{Importo totale contributi FASI}}\right)}{} \times 100$$

$$\frac{€\ 1.422,30}{€\ 6.000,00} \times 100 = 23,71\%$$

Quota spesa su cui spetta la detrazione	% contributo tassabile x totale spese sanitarie rimborsate 23,71% * € 12.000,00 = € 2.845,20

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00	Rateazione (barrare	2 2.485,00

I rimborsi delle spese sanitarie nel Mod. 730 precompilato

Legge n°413/1991 art. 78, comma 25-bis
"entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale trasmettono all'Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati per cui è prevista: ▪ *la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente [art.51, comma 2, lett. a), TUIR]* ▪ *la deducibilità [art. 10 comma 1, lettere b) ed e-ter), TUIR]* ▪ *la detraibilità [art. 15 comma 1, lettera c), TUIR]".*

Nel Mod. 730 precompilato i dati dei rimborsi comunicati dagli enti/assicurazioni all'Agenzia delle Entrate sono effettuati secondo il principio di cassa.
Il Mod.730/2020 precompilato riporta i rimborsi eseguiti nel 2019 per le spese sostenute:

- Negli anni precedenti al 2019 → L'importo si troverà nella voce "Altri Redditi" da assoggettare a tassazione separata
- Nel 2019 → L'importo viene imputato a riduzione della spesa sanitaria sostenuta nel 2018 cui si riferisce

NOTA BENE - Qualora il rimborso della spesa sanitaria sostenuta nel 2019 sia avvenuto nel 2020, nel Mod. 730/2020 precompilato non vi sarà nessuna indicazione.

ESEMPIO

Caso	Il sig. Rossi ha versato nel 2019 contributi ad una società di mutuo soccorso per € 110,00 (importo detraibile al 19%). Ha sostenuto una visita specialistica il 13 dicembre 2019 per € 420,00 ed il 30 dicembre 2019 ha inviato la richiesta di rimborso all'ente. La società di mutuo soccorso ha rimborsato la spesa sanitaria al contribuente nella misura di € 55,00 il 15 gennaio 2020.
Soluzione	Nel Mod. 730 precompilato del contribuente ha esposto solamente il dato della spesa sanitaria sostenuta nel 2019 (€ 420,00) ma non il rimborso ricevuto, in quanto erogato dalla società di mutuo soccorso nel 2020.

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00	Rateazione (barrare	2 420,00

Operazioni da effettuare in caso di spese sostenute nel 2019 con rimborso nel 2020

Nel momento in cui chi presta l'assistenza fiscale verifichi che nel Mod. 730/2020 precompilato sono presenti spese sanitarie sostenute nel 2019, per cui il rimborso è stato eseguito o verrà eseguito nel 2020, deve compiere una scelta tra le successive due opzioni:

- Portare in detrazione le spese sanitarie sostenute nel 2019 al netto della quota rimborsata o che verrà rimborsata nel 2020

→ Modifica il 730 precompilato

⇩

Il 730 sarà sottoposto ai controlli formali

Nel 730/2021 l'Agenzia delle Entrate riporterà il rimborso nel rigo D7 del precompilato; per cui chi presta l'assistenza fiscale dovrà eliminare tale dato, in quanto la spesa sanitaria è già stata detratta al netto del rimborso nel Mod. 730/2020.

- Detrarre l'intero importo delle spese sanitarie sostenute nel 2019 per poi dichiarare nel Mod. 730/2021 l'importo ricevuto a rimborso tra i redditi soggetti a tassazione separata [quadro D]

→ Non si modifica il 730/2020 precompilato → È necessaria la tassazione separata dell'importo rimborsato. Si fruisce di una detrazione del 19% a fronte dell'applicazione, l'anno successivo, dell'acconto del 20% per la tassazione separata.

ESEMPIO

Caso	Il sig. Rossi ha versato nel 2019 contributi ad una società di mutuo soccorso per € 110,00 (importo detraibile al 19%). Ha sostenuto una visita specialistica il 13 dicembre 2019 per € 420,00 ed il 30 dicembre 2019 ha inviato la richiesta di rimborso all'ente. La società di mutuo soccorso ha rimborsato la spesa sanitaria al contribuente nella misura di € 55,00 il 15 gennaio 2020. Nel Mod. 730 precompilato del contribuente è esposto solamente il dato della spesa sanitaria sostenuta nel 2019 (€ 420,00) ma non il rimborso ricevuto (€ 55,00), in quanto erogato dalla società di mutuo soccorso nel 2020.
Soluzione	Il contribuente può scegliere di indicare nel rigo E1 del Mod. 730/2020: • €365,00 → Spesa al netto del rimborso (€420 - €55) 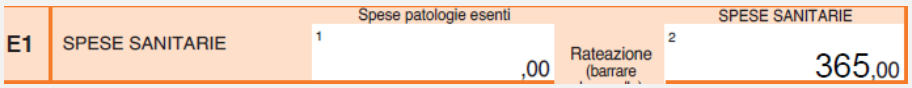 • €420,00 → Spesa sostenuta nel 2019 → Nel 730/2021 sarà necessario compilare il quadro D tassando separatamente il rimborso ricevuto (€55,00)

Spese che possono essere rateizzate

Se le spese sanitarie indicate **nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente i 15.493,71euro** la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

A questo scopo è sufficiente barrare l'apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

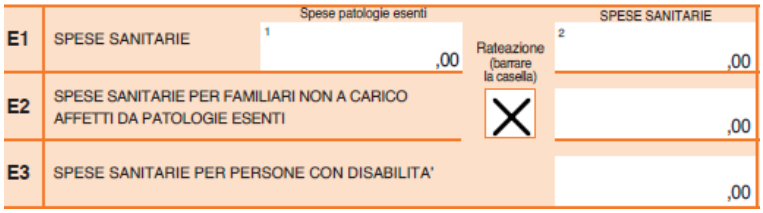

I contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni hanno richiesto la rateizzazione delle spese sanitarie devono compilare il **rigo E6.**

Tipologia spesa	Documenti necessari	Normativa
MEDICINALI DA BANCO, OMEOPATICI E GALENICI, MEDICINALI FITOTERAPICI SOLO SE APPROVATI DALL'AIFA	scontrino parlante	• Circ. n° 7/2018 • Circ. n° 24/2004 risposta 3.3
PROTESI	Scontrino recante uno dei seguenti codici: • AD per acquisto/noleggio dispostivi medici a marchio CE; • PI per le spese protesiche.	• Circ. n°20 del 13 Maggio 2011 Ag. Entrate • Circ. n° 7 del 27 Aprile 2018
PRESTAZIONI SANITARIE	Ricevuta/fattura del professionista o della struttura sanitaria.	• Circ. n°17/2015 Ag. Entrate • Circ. n° 7 /2018
SPESE PER ASSISTENZA SPECIFICA sostenute per: – assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.); – prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona; – prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; – prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; – prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.	Dal documento che attesti la spesa deve risultare: • La figura professionale; • La descrizione della prestazione sanitaria resa. Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione: attestazione che la prestazione è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.	• Circ. n° 19 del 1 giugno 2012 Ag. Entrate • Circ. n°39 del 1 Luglio 2010
Esami di laboratorio Radiografie, tac, ecografie, endoscopie, indagini laser, elettrocardiogrammi, ecc. Indagini di diagnosi prenatale Dialisi e trasfusioni Inseminazione artificiale e crioconservazione degli ovociti e degli embrioni Sedute di logoterapia Anestesia epidurale Cobaltoterapia, iodoterapia, ecc.	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione; – Ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; – Per le tecniche di PMA è necessario che dal documento di spesa risulti l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità.	

Cure termali	– Ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; – Prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.	
Prestazioni di massoterapia e del terapista della riabilitazione	- Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999; - Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma o dell'attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999; – La data del conseguimento del diploma o dell'attestato se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata dalla copia del diploma o dell'attestato stesso.	Circ. 7/2018
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia	– Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria; – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria.	Circ. n°3/2016
Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici	– Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista; – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria.	Circ. n.7/2018
Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo	– Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dal professionista; – Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria.	• Circ. 7/2018 • Circ. 18/2016
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia) eseguite in centri all'uopo autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	– Prescrizione medica; – Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da un centro all'uopo autorizzato.	Circ. n.17/2006 punto 2
Prestazioni chirurgiche	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria	Circ. n.7/2018

	inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico.	
Degenze ospedaliere	– Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra.	Circ. n.7/2018
Spese relative al trapianto di organi	–Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. –Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente.	
Ricovero di anziano (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	-Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche; –Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione.	Circ. n°122/1999

CHIARIMENTI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	
Farmaci acquistati on line (Circ. n°7/2018)	La detrazione è possibile per i medicinali: • non soggetti a prescrizione medica • acquistati da farmacie e/o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza. L'elenco è consultabile sul sito www.salute.gov.it
Medicinali omeopatici (Circ. n°21/2010)	Per usufruire della detrazione è necessario che sul documento fiscale sia riportata la qualità del medicinale omeopatico con il numero identificativo
Prodotti galenici (Ris. n°218/2009)	Sono detraibili se certificati da "scontrino parlante" o da fattura
Ticket e medicinali con prescrizione medica (Ris. n°10/2010)	E' stata superata la Circ.n°17/2005 per cui non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta poiché la natura e la qualità del prodotto acquistato si deduce dallo "scontrino parlante"

La compilazione del Quadro E

Rigo E1 - spese sanitarie

Colonna 1 - Spese per patologie esenti: indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica.

Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche per le quali il Servizio Sanitario Nazionale ha riconosciuto l'esenzione dal ticket in relazione a particolari prestazioni sanitarie. Per un elenco completo si può consultare la banca dati del ministero della Salute disponibile sul sito www.salute.gov.it.

Le spese indicate in questa colonna non possono essere comprese tra quelle indicate nella colonna 2 di questo rigo.

Per queste spese spetta un'agevolazione che consiste nella possibilità di non perdere la parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta. L'eccedenza verrà indicata da chi presta l'assistenza fiscale nello spazio riservato ai messaggi del prospetto di liquidazione, mod. 730-3, per consentire al familiare che ha sostenuto le spese per patologie esenti di fruire della restante quota di detrazione (vedi istruzioni rigo E2).

LIMITI ALLA DETRAZIONE	Importo eccedente €129,11

ESEMPIO

Un contribuente ha sostenuto nel 2019 le seguenti spese mediche:

- Acquisto protesi €12.300,00
- Cure odontoiatriche €3.400,00
- Acquisto poltrona per la madre, portatrice di handicap, fiscalmente a suo carico €3.700,00

E decide di rateizzare la detrazione spettante. Il quadro sarà così compilato:

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE			Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00		2 15.700,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI		X	,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			3.700,00	E8	ALTRE SPESE *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	CODICE SPESA	,00

L'importo della rata sarà pari a :

(€15.700,00 – € 129,00) + € 3.700,00 = € 19.271,00

€19.271,00/4= € 4.817,75 arrotondato a € 4.818,00

La detrazione spettante è pari al 19% della rata annualmente portata in detrazione:

€4.818,00 × 19%= €915,42 arrotondato a €916,00 (rigo 28 Mod 730-3/2020).

Colonna 2 - Spese sanitarie: indicare le spese sanitarie sostenute nell'interesse proprio e dei familiari a carico (diverse dalle spese mediche generiche e di assistenza specifica ai portatori di handicap, in quanto oneri deducibili e diverse da quelle della colonna 1 del RIGO E).

Indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 1.

NOTA BENE - Le spese sanitarie relative patologie esenti, per le quali è possibile che la detrazione spettante sia superiore all'imposta dovuta, vanno indicate nella colonna 1 di questo rigo.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del mod. REDDITI Persone fisiche 2020 di quest'ultimo.

Es.: spese per prestazioni chirurgiche e specialistiche, analisi, indagini radioscopiche, protesi, acquisto medicinali, importo del ticket relativo a spese sostenute nell'ambito del S.S.N., spese per assistenza specifica, quali l'assistenza infermieristica e riabilitativa.

LIMITI ALLA DETRAZIONE	Importo eccedente €129,11 Importo massimo €6.197,48

☐ **RIGO E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti**

Indicare la spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta.

La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del Mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello REDDITI PF 2020 di quest'ultimo.

La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei righi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) **solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.**

LIMITI ALLA DETRAZIONE	Importo eccedente €129,11

ESEMPIO

Il sig. Rossi è affetto da patologie che danno diritto all'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria pubblica. Nel 2019 ha beneficiato di cure mediche per tali patologie per un ammontare pari a € 9.300,00 di cui:

- € 850,00 sostenute direttamente
- € 8.450,00 sostenute per suo conto dalla sorella.

Il contribuente ha inoltre sostenuto spese per visite odontoiatriche pari a € 750,00. Il contribuente "malato" ha percepito nel 2019 pensione pari a € 9.600,00, per cui avendo un reddito > € 2.840,51 non è fiscalmente a carico della sorella.

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

		Spese patologie esenti		SPESE SANITARIE			Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1 8.450 ,00	Rateazione (barrare la casella)	2 1.600 ,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		,00

Spese per patologie esenti sostenute dalla sorella

Spese per patologie esenti sostenute direttamente + spese odontoiatriche

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	720 ,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
11	REDDITO COMPLESSIVO	9.600 ,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	9.600 ,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	2.208 ,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		**1 DICHIARANTE**	**2 CONIUGE**
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	1.747 ,00	,00

L'imposta lorda che residua dopo la detrazione è così calcolata:

Reddito imponibile € 9.600,00

Imposta lorda: € 9.600,00*23% = € 2.208,00 -

Detrazione per pensione € 1.747,00 =

Imposta lorda residua € 461,00

Le detrazioni per oneri spettano al contribuente nel limite della capienza dell'imposta residua (€ 461,00); si portano in detrazione prima le spese sostenute direttamente:

(€ 850,00+ € 750,00) - € 129,00= € 1.471,00*19%= € 279,49 → € 279,00

€ 461,00 - imposta residua

€ 279,00 = Detrazione spese sostenute direttamente

€ 182,00

Si portano in detrazione poi le spese sostenute per patologie esenti dalla sorella:

€ 8.450,00*19%= € 1.605,5 di cui:

- €182,00 azzerano l'imposta
- € 1.423,00 non trovano capienza

Il contribuente malato potrà recuperare l'importo di € 461,00 (€ 279,00 per le spese sostenute direttamente e € 182,00 per le spese sostenute dalla sorella) azzerando la propria imposta netta.

L'ammontare di detrazione che non trova capienza, pari a € 1.423,00 può essere portata in detrazione dal soggetto che ha sostenuto la spesa. Tale importo deve essere ricondotto alla spesa e indicato nella sezione messaggi.

€1.423,00 *(100/19) = € 7.489,47 → € 7.849,00

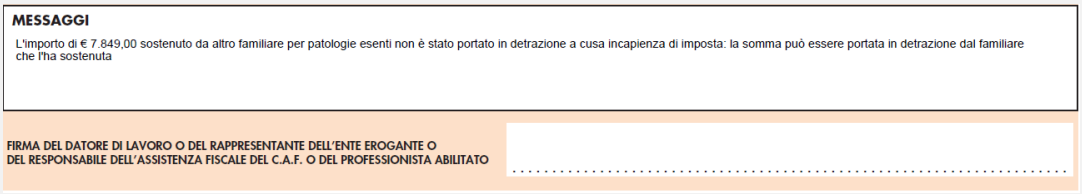
MESSAGGI

L'importo di € 7.849,00 sostenuto da altro familiare per patologie esenti non è stato portato in detrazione a cusa incapienza di imposta: la somma può essere portata in detrazione dal familiare che l'ha sostenuta

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

L'importo di € 7.849,00 può essere indicato dalla sorella nel rigo E2 del proprio 730, previa riduzione al limite massimo previsto, pari a € 6.197,00. La signora ha inoltre sostenuto spese mediche personali per €52,00; tale importo verrà indicato a rigo E1, col.2

QUADRO E - Oneri e spese

SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35%

		Spese patologie esenti	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE			Numero rata	
E1	SPESE SANITARIE	1 ,00		2 52,00	E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA		,00
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI			,00	E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00
E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'			6.197,00	E8	ALTRE SPESE	CODICE SPESA *vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni*	,00

L'applicazione della franchigia di €129,00 deve essere effettuata sulla somma degli importi indicati nei righi E1 ed E2. Le detrazioni per oneri spettano alla sorella nella seguente misura:

(€ 6.197,00 + € 52,00) - €129,00= € 6.120,00*19%= € 1.162,80 → € 1.163,00 (rigo 28, Mod. 730-3).

28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	1.163,00	,00

- **Rigo E3 - Spese sanitarie per persone con disabilità**

Indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:

- **Spese per i mezzi necessari all'accompagnamento**, deambulazione, locomozione, sollevamento dei portatori di handicap
- **spese per sussidi tecnici e informatici** per l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di *handicap*.

*Sono considerati **persone con disabilità** coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.*

*I **grandi invalidi di guerra** (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.*

*Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con **un'autocertificazione** (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).*

Va compreso l'importo con codice onere 3 sezione Oneri detraibili punti da 341 a 352 della CU 2020.

Tipologia spesa	Documentazione
Acquisto, affitto e manutenzione di: - poltrone e carrozzelle - stampelle e altre attrezzature necessarie alla deambulazione - attrezzi necessari per il sollevamento di inabili e non deambulanti	• Fatture, ricevute sanitarie, quietanze o scontrini fiscali attestanti l'acquisto del bene
Acquisto di: - arti artificiali - apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale	
Trasformazione dell'ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella	
Trasporto in autoambulanza della persona con disabilità	
Trasporto del disabile effettuato dalla ONLUS o da altri soggetti che hanno tra i propri fini istituzionali l'assistenza ai disabili	
Costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne all'abitazione	
Sussidi tecnici informatici	

LIMITI ALLA DETRAZIONE	nessun limite e senza franchigie

ESEMPIO

Il sig. Bianchi ha acquistato per la figlia, portatrice di handicap e fiscalmente a suo carico, un computer. La spesa sostenuta è pari ad € 1.890,00.

E3	SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA'	1.890,00

La detrazione spettante (19%) è pari a € 359,10→ €359,00 (rigo 28 Mod. 730-3).

Spese sanitarie per persone con disabilità

Tra le spese sanitarie rientrano le:

- spese per mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  - ⇨ l'acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  - ⇨ le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  - ⇨ l'acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  - ⇨ la trasformazione dell'ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  - ⇨ la costruzione di rampe per l'eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  - ⇨ l'installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

ATTENZIONE! - si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53).

- spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità d'integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l'acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
- spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull'intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie.

Le impedite capacità motorie permanenti, ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori, devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104 del 1992, o da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

I certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, oltre ad accertare lo stato d'invalidità civile, sordità, cecità, handicap e disabilità del soggetto, devono stabilire anche se sono soddisfatti i requisiti per poter chiedere il contrassegno di parcheggio per disabili e se sono soddisfatti quelli richiesti dalle norme fiscali per poter fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Essi sono rilasciati in due distinte versioni.

La prima copia riporta le indicazioni sopra esposte in forma estesa, la seconda, invece, è rilasciata in versione "Omissis" e indica, nella parte relativa alle agevolazioni fiscali, i soli riferimenti normativi (art. 8 della legge n. 449/1997, art. 30, comma 7, della legge 388/2000, art. 6 della legge n. 488/99 e art. 50 della legge 342/2000).

Per i verbali privi di tali riferimenti normativi il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l'integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni.

Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti (legge 3 aprile 2001, n.138) e dei sordi, (legge 26 maggio 1970, n. 381).

La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall'adattamento, anche:

- ai soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento;
- agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
- ai soggetti affetti da pluriamputazioni.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all'estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

La documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

☐ Rigo E4 - Spese veicoli per persone con disabilità

Indicare le spese sostenute per **l'acquisto di autoveicoli e motoveicoli**, anche se prodotti in serie e adattati per le limitazioni delle capacità motorie dei portatori di *handicap* o di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il **veicolo è stato rubato e non ritrovato**, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione.

In **caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto**, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.

La **detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo**: in questo caso indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2016, nel 2017 o nel 2018 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

- l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2016, 2017 o 2018);
- il numero della rata che si utilizza per il 2019 (4, 3 o 2) nell'apposita casella.

La detrazione spetta anche per le **spese di riparazione** che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (es. il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).

Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall'acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, **al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.**

NOTA BENE - Se vengono compilati due righi E4, uno per l'acquisto dell'autoveicolo e l'altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l'acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

Va compreso l'importo indicato nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

Soggetto	Documentazione	Normativa
Portatore di handicap con impedite o ridotte capacità motorie permanenti	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche. Nelle certificazioni deve essere esplicitata la natura motoria della disabilità ad eccezione del caso in cui la patologia stessa escluda o limiti l'uso degli arti inferiori.	Legge n. 449/1997 art. 8
Invalido con grave limitazione alla capacità di deambulazione	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) che attesti la grave e permanente limitazione della capacità di deambulazione o da altre Commissioni mediche pubbliche.	Legge n. 388/2000 art. 30legge
Pluriamputato	Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche	Legge n. 388/2000 art. 30legge
Soggetto affetto da sindrome di down titolare dell'indennità di accompagnamento	Certificazione del medico di base. Riconoscimento dell'indennità di accompagnamento	Legge n. 388/2000 art. 30

Soggetti non vedenti o sordi	Certificazione rilasciata dalla Commissione medica pubblica incaricata ai fini del riconoscimento della cecità o Verbale della Commissione medica per l'handicap (L. 104/1992) o di altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra.	• Legge n. 342/2000 art. 50 (IVA) • Legge n. 488/1999 art.6 (IRPEF)

LIMITI ALLA DETRAZIONE	Per 1 volta in 4 anni, per 1 solo veicolo a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità **Importo massimo: €18.075,99**

ESEMPIO

Un disabile ha acquistato nel 2019 un veicolo adattato, corrispondendo un importo pari a € 16.590,00. Si avvale della rateizzazione (19%).

		Numero rata	
E4	SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA'	1	16.590,00

La detrazione spettante è pari a: [(€ 16.590,00/4)]*19%= €788,00 (verrà indicata al rigo 28, Mod. 730-3).

☐ **Rigo E5 - Spesa per l'acquisto del cane guida**

Indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida.

La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale.

Va compreso l'importo con codice onere 5 sezione Oneri detraibili punti da 341 a 352 della CU 2020.

La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.

L'importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

Tipologia di spesa	Documentazione	Normativa
Spese acquisto cane guida	• Se non fiscalmente a carico di altri: fattura a lui intestata • Se fiscalmente a carico: il documento di spesa può essere indifferentemente intestato a lui o alla persona a cui risulta fiscalmente a carico • Autocertificazione di non aver beneficiato negli ultimi 4 anni di altra detrazione • Certificato di invalidità	Circ. n.238/2000

LIMITI ALLA DETRAZIONE	100%. Per 1 solo cane e 1 volta sola in un periodo di 4 anni, salvo i casi di perdita dell'animale

ESEMPIO

Il sig. Verdi, non vedente, ha acquistato nel 2017 un cane guida. L'importo corrisposto è stato pari a € 9.500,00. Il contribuente ha optato nel Mod. 730/2018 per la rateizzazione della detrazione spettante. Il rigo E5 risulta così compilato:

E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA	3	9.500,00

La detrazione d'imposta spettante (19%) per la terza quota è pari a: € 9.500,00:4= € 2.375,00

€ 2.375,00 * 19% = €451,25 → €451,00 (rigo 28 Mod. 730-3/2019).

☐ **Rigo E6 - Spese sanitarie rateizzate in precedenza**

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2016 e/o 2017 e/o 2018 hanno sostenuto spese sanitarie **superiori a 15.493,71 euro** ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

Colonna 1	indicare il numero della rata di cui si intende fruire.
Colonna 2	indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:

- per le spese sostenute nel 2018 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2019, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
- per le spese sostenute nel 2016 e/o nel 2017 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2019.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP.

L'importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" punti da 341 a 352 della Certificazione Unica con il codice onere 6.

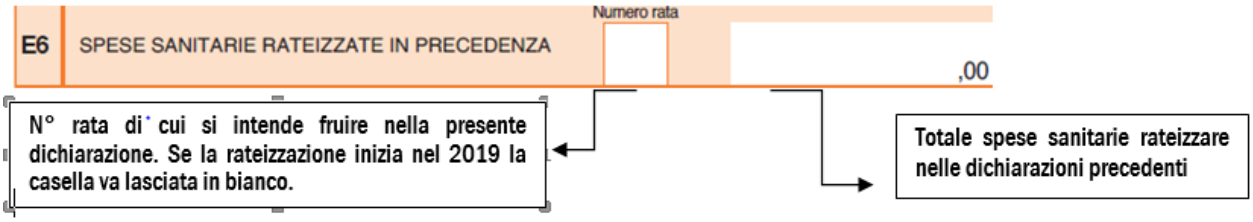

ESEMPIO

Un contribuente ha sostenuto nel 2017 spese sanitarie pari a € 15.430,00 optando per la rateizzazione delle stesse. L'intero importo sostenuto, al netto della franchigia di €129,00, è stato riportato al soggetto che presta l'assistenza fiscale nel rigo 136 del prospetto di liquidazione Mod.730-3/2018.

Per usufruire della detrazione il contribuente compila il rigo E6 del Mod. 730/2019 nel seguente modo:

		Numero rata	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA	3	15.301,00

- **Rigo E7 e codici 8, 9, 10 e 11 nei righi da E8 a E10 – Interessi passivi**

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2019 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d'imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l'intero importo degli interessi passivi, l'ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di "onere rimborsato".

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

- mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall'acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);
- mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall'acquisto dell'abitazione principale (ad esempio per l'acquisto di una residenza secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto. Per determinare la parte di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

$$\frac{\text{costo di acquisizione dell'immobile} \times \text{interessi pagati}}{\text{capitale dato in mutuo}}$$

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Gli oneri accessori sui quali è consentito calcolare la detrazione sono le spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo. Tra questi oneri sono compresi: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio per mutui stipulati in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, la penalità per anticipata estinzione del mutuo, ecc. Le spese notarili includono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente come, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Il rigo E7 e il codice 8 nei righi da E8 a E10 devono comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari rispettivamente indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con i codici onere 7 e 8.

- **Rigo E7 - Interessi per mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale:**

Indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari.

In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.

La detrazione spetta su un **importo massimo di 4.000,00 euro**.

In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).

Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.

Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo (vedi paragrafo "rinegoziazione del contratto di mutuo"), il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.

Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.

Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.

La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.

La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.

Contratti di mutuo stipulati prima del 1993

Per i contratti di mutuo stipulati prima del 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di **4.000,00 euro** per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell'anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro.

Se nel corso dell'anno l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavoro), a partire dallo stesso anno, la detrazione spetta solo sull'importo massimo di **2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo.

Anche in questo caso permane il diritto alla detrazione nel caso di rinegoziazione del contratto di mutuo e si continua ad applicare la disciplina fiscale relativa al mutuo che viene estinto (vedi paragrafo "rinegoziazione di un contratto di mutuo").

Mutuo	Residenza	Documentazione	Limite spesa
Ante 1993	Entro 8/12/1993	• Copia del contratto di muto • Copia dell'atto di compravendita • Fatture/ricevute attestanti gli oneri accessori • Quietanze di pagamento degli interessi passivi • Autocertificazione utilizzo immobile come abitazione principale	€ 4.000 Per ogni intestatario
Dal 1993 al 2000	- Entro un anno dall'acquisto - Entro un anno dal rilascio, se l'immobile era locato al momento dell'acquisto - Entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è stato oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia		€ 4.000 Complessivi suddivisi tra gli intestatari del mutuo
Dal 2001 in poi	- Entro un anno dall'acquisto		

ESEMPIO

Una coppia di coniugi ha contratto, nel 2019, un mutuo ipotecario cointestato (50% ciascuno) per l'acquisto dell'abitazione principale. Il capitale preso a prestito è pari a € 80.000,00 e l'immobile è stato acquistato per €220.000,00. Nel 2019 hanno corrisposto a titolo di interessi passivi € 4.500,00; la percentuale di detraibilità del mutuo è pari al 100% (somma presa a prestito < costo acquisto immobile). L'importo massimo detraibile è pari a €4.000,00 per cui i coniugi perderanno la parte della detrazione riferita agli interessi passivi che eccedono tale somma:
€ 4.500,00 - € 4.000,00= € 500,00.

Essendo il mutuo cointestato, entrambi i coniugi potranno indicare nel rigo E7 del proprio 730 il seguente importo: €4.000,00/2= € 2.000,00.

E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	2.000,00

Sull'importo di €2.000,00 spetta la detrazione del 19% pari a € 380,00.

APPROFONDIMENTO

Mutuo ipotecario relativo alla costruzione e ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale

L'art. 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro. Deve trattarsi di oneri sostenuti per interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché per quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in dipendenza di mutui contratti a partire dal 1° gennaio 1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il contribuente può attestare anche che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, comma 1, lett. d), della L. 5 agosto 1978, n. 457.

Per poter usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;

- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi antecedenti, ovvero nei diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione; se invece si tratta di mutui stipulati in data antecedente al 1° dicembre 2007, i termini sono di sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

ATTENZIONE! - la condizione del trasferimento della dimora abituale nell'immobile destinato ad abitazione principale non è richiesta per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile.

La detrazione si applica unicamente con riferimento agli interessi e relativi oneri accessori nonché alle quote di rivalutazione derivanti da contratti di mutuo ipotecari stipulati ai sensi dell'art. 1813 del c.c., dal 1° gennaio 1998 e limitatamente all'ammontare di essi riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun anno per la costruzione dell'immobile.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di 2.582,28 euro, si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), del Tuir, soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato per abitazione principale.

Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. La mancata destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione della stessa comporta la perdita del diritto alla detrazione. In tal caso è dalla data di conclusione dei lavori di costruzione che decorre il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Rinegoziazione di un contratto di mutuo

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo per l'acquisto di propria abitazione si modificano per mutuo consenso alcune condizioni del contratto di mutuo in essere, come ad esempio il tasso d'interesse. In tal caso le parti originarie (banca mutuante e soggetto mutuatario) e il cespite immobiliare concesso in garanzia restano invariati. Il diritto alla detrazione degli interessi compete nei limiti riferiti alla residua quota di capitale (incrementata delle eventuali rate scadute e non pagate, del rateo di interessi del semestre in corso rivalutati al cambio del giorno in cui avviene la conversione nonché degli oneri susseguenti all'estinzione anticipata della provvista in valuta estera).

Le parti contraenti si considerano invariate anche nel caso in cui la rinegoziazione avviene, anziché con il contraente originario, tra la banca e colui che nel frattempo è subentrato nel rapporto di mutuo a seguito di accollo.

☐ **Righi da E8 a E10 - Altre spese**

Indicare le spese desumibili dalla sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 44 e 99, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento e le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d'imposta del 26 per cento.

Per indicare più di tre codici, occorre compilare un ulteriore modulo.

ATTENZIONE! - l'elenco dei codici è riportato nelle tabelle "spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento"; "spese per le quali spetta la detrazione del 26 per cento", "spese per le quali spetta la detrazione del 30 per cento" e "spese per le quali spetta la detrazione del 35 per cento", presenti all'inizio delle istruzioni relative alla sezione I del quadro E.

Indicare:

- nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
- nella **colonna 2** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 19 per cento sono i seguenti:

Codice	indicazione
8	**interessi relativi a mutui ipotecari per l'acquisto di altri immobili.** **L'importo non può essere superiore a 2.065,83 euro** per ciascun intestatario del mutuo. La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati prima del 1993. Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per l'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione diversa da quella principale (per la quale valgono invece le istruzioni relative al rigo E7) e per i quali non sia variata tale condizione (per esempio se l'immobile viene dato in locazione). Di conseguenza, vanno indicate nel rigo E7 o con il codice 8 nei righi da E8 a E10 le somme pagate dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi. Per avere diritto alla detrazione, anche se le somme sono state pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi destinati a proprietà divisa, vale non il momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o quello dell'acquisto, ma il momento della delibera di assegnazione dell'alloggio, con conseguente assunzione dell'obbligo di pagamento del mutuo e di immissione nel possesso. In tal caso, il pagamento degli interessi relativi al mutuo può essere anche certificato dalla documentazione rilasciata dalla cooperativa intestataria del mutuo. Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, dopo il 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo. La detrazione compete anche al coniuge superstite, se contitolare insieme a quello deceduto del mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, a condizione che provveda a regolarizzare l'accollo del mutuo e che sussistano gli altri requisiti. Ciò vale sia nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi, sia se il reddito dell'unità immobiliare è dichiarato da un soggetto diverso.
9	**interessi relativi a mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per effettuare interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifici. La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**. In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

	Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio, la detrazione spetta a ciascun condomino in base ai millesimi di proprietà. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 9;
10	**interessi relativi a mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale.** La detrazione riguarda gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale. La detrazione è ammessa a condizione che la stipula del contratto di mutuo da parte del possessore a titolo di proprietà o di altro diritto reale dell'unità immobiliare avvenga nei sei mesi antecedenti, o nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione. La detrazione spetta su un **importo massimo di 2.582,28 euro**. La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi alla costruzione dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 10.
11	**interessi relativi a prestiti o mutui agrari.** La detrazione riguarda gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione, indipendentemente dalla data di stipula del mutuo, viene calcolata su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati. L'importo deve comprendere gli interessi passivi sui mutui indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 11;
12	**spese di istruzione** sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione (articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62), per un importo annuo non superiore a **800 euro per ciascun alunno** o studente. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12. **ATTENZIONE!** - Questa detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che sono indicate con il codice 31. **ESEMPIO – SCUOLA SECONDARIA** Un contribuente ha corrisposto nel 2019 € 1.980,00 per la retta di frequenza annuale del liceo classico di un istituto paritario da parte del figlio fiscalmente a carico. La spesa massima ammessa in detrazione è € 786,00; perciò il beneficio spettante è pari a : € 786,00*19%= 149,34 (arrotondato a €149,00).

	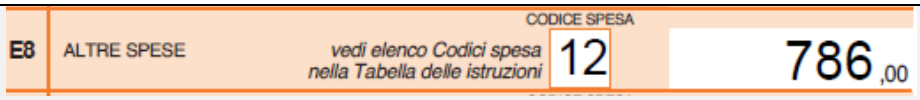
13	per le **spese di istruzione** sostenute per la frequenza di corsi di istruzione **universitaria** presso università statali e non statali, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università o istituti pubblici o privati, italiani o stranieri. Le spese possono riferirsi anche a più anni, compresa l'iscrizione fuori corso, e, per le università non statali italiane e straniere, non devono essere superiori a quelle stabilite annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 13. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.
14	**spese funebri** sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a **1.550,00 euro**. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14.
15	**spese** sostenute **per gli addetti all'assistenza personale** nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini). La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico. Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un **importo massimo di 2.100 euro**, **solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.** Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il **limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente** a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo da indicare in questo rigo non può superare 2.100 euro. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa. Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute

	nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.
16	**spese per attività sportive praticate dai ragazzi.** La detrazione riguarda le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di **età compresa tra 5 e 18 anni** (anche se compiuti nel corso del 2019 la detrazione spetta per l'intero anno d'imposta – circolare n. 34/E del 4 aprile 2008), ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (ad esempio figli). L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a **210,00 euro**. La detrazione può essere ripartita tra gli aventi diritto (ad esempio i genitori). In questo caso sul documento di spesa va indicata la quota detratta da ognuno di essi. La spesa complessiva non può comunque superare 210 euro per ciascun ragazzo. Se la spesa riguarda più di un ragazzo, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 16 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 16. Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti: ✓ la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione; ✓ la causale del pagamento; ✓ l'attività sportiva esercitata; ✓ l'importo pagato; ✓ i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.
17	per i **compensi**, comunque denominati, **pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **1.000 euro**. Se l'unità immobiliare è acquistata da più persone, la detrazione, nel limite di 1.000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 17.
18	per le **spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431), o per canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e cooperative. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a **2.633 euro**. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 18.

20	per le **erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari**, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: ✓ Onlus; ✓ organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; ✓ altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedano tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari; ✓ amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici; ✓ associazioni sindacali di categoria. Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '61' nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 20.
21	per le **erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.** L'importo da indicare non può essere superiore a **1.500,00 euro**. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 21.
22	per i **contributi associativi alle società di mutuo soccorso**. Sono tali i contributi associativi versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano per assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia o, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie (art. 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818). Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione. L'importo da indicare non può essere superiore a **1.300 euro**.
	ATTENZIONE! - le erogazioni indicate con i codici 21 e 22 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.
24	per le **erogazioni in denaro, a favore della società di cultura "la biennale di Venezia"**. Chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 24.
25	per le **spese relative ai beni soggetti a regime vincolistico.** Si tratta delle spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico, secondo le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e del DPr 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, nella misura effettivamente rimasta a carico. La documentazione finalizzata a documentare la necessità di effettuare le spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da

	un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.r. n. 445/2000) presentata al ministero per i beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 25. **NOTA BENE -** Questa detrazione è cumulabile con quella del 50 per cento per le spese di ristrutturazione, ma in tal caso è ridotta del 50 per cento. Quindi, le spese per le quali si è chiesto di fruire della detrazione possono essere indicate anche in questo rigo nella misura ridotta del 50 per cento. Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di 48.000 o 96.000 euro deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. le spese superiori ai limiti previsti, per le quali non spetta più la detrazione del 36 o del 50 per cento, possono essere riportate per il loro intero ammontare.
26	per le **erogazioni liberali in denaro a favore delle attività culturali ed artistiche.** Si tratta delle erogazioni a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del ministro per i Beni e le Attività Culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico individuate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e dal DPr 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni. Sono comprese anche le erogazioni effettuate per l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale delle cose elencate sopra, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo, nonché per ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionali, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal ministro per i Beni e le Attività Culturali. Rientra in questa agevolazione anche il costo specifico o, in mancanza, il valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad apposita convenzione. La documentazione richiesta per fruire della detrazione è sostituita da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata al ministero per i beni e le attività culturali e relativa alle spese effettivamente sostenute per le quali si ha diritto alla detrazione. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 26. **ATTENZIONE!** - Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.
27	per le **erogazioni liberali a favore degli enti dello spettacolo.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati

	assoggettato a cedolare secca). L'importo indicato nel rigo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 27. **ATTENZIONE!** - Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art - bonus", da indicare nel rigo G9.
28	per le **erogazioni liberali in denaro a favore di fondazioni operanti nel settore musicale.** Si tratta delle erogazioni sostenute a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato (art. 1 del D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367). Chi presta l'assistenza fiscale calcolerà la detrazione spettante su un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). Il limite è elevato al 30 per cento per le somme versate: ✓ al patrimonio della fondazione dai privati al momento della loro partecipazione; ✓ come contributo alla gestione dell'ente nell'anno in cui è pubblicato il decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione; ✓ come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi d'imposta successivi alla data di pubblicazione del sopraindicato decreto. In questo caso per fruire della detrazione il contribuente deve impegnarsi con atto scritto a versare una somma costante per i tre periodi di imposta successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione della delibera di trasformazione in fondazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno le somme indebitamente detratte verranno recuperate. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 28. **ATTENZIONE!** - Questa detrazione spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel credito d'imposta previsto per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, "art- bonus", da indicare nel rigo G9.
29	per le **spese veterinarie** sostenute per la cura di animali legalmente detenuti per compagnia o per pratica sportiva. L'importo da indicare nel rigo **non può essere superiore a 387,34 euro**. **La detrazione sarà calcolata sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.** Ad esempio, per spese veterinarie sostenute per un totale di 400 euro, nel rigo andranno indicati 387 euro e la detrazione del 19 per cento sarà calcolata su un importo di 258 euro. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 29.
30	per le **spese sostenute dai sordi per i servizi di interpretariato.** Si considerano sordi (in base alla legge 26 maggio 1970, n. 381) i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la patologia non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 30. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non

	soggetti a tassazione – art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 30.
31	per le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari senza scopo di lucro, che appartengono al sistema nazionale d'istruzione (legge 10 marzo 2000, n. 62), nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa. La detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 31.
32	per i **contributi versati per il riscatto del corso di laurea dei familiari a carico**. Il riscatto degli anni di laurea, pertanto, è possibile anche per le persone che non hanno ancora iniziato l'attività lavorativa e non sono iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Se, invece, i contributi sono stati versati direttamente dall'interessato che ha percepito un reddito sul quale sono dovute le imposte, possono essere dedotti dal reddito di quest'ultimo (v. istruzioni del rigo E21). L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 32.
33	per le **spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido,** pubblici o privati, per **un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio** fiscalmente a carico. La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio. L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.
35	per le **erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di stato.** La detrazione è ammessa se le erogazioni liberali in denaro derivano da donazioni o da disposizioni testamentarie destinate al conseguimento delle finalità del fondo. Il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, istituito presso la Banca d'Italia, ha lo scopo di ridurre la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. Per avvalersi della detrazione è necessario che tali erogazioni siano effettuate mediante versamento bancario o postale. Con apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previste ulteriori modalità di effettuazione di tali erogazioni liberali. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 35.
36	per i **premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.** La detrazione riguarda: ✓ per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque

	anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima; ✓ per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante). L'importo non deve complessivamente superare **530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
38	per **premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave** come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. L'importo per i premi, non deve complessivamente superare **750,00 euro** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. Tale importo **deve** comprendere anche i premi **relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni** indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
39	per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.** La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto. Con decreto del ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. L'importo non deve complessivamente superare **1.291,14 euro,** al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.
40	per **le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale**. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso per un importo complessivo non superiore a 250 euro. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 40. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 tuir" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 40.
43	per i **premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi** stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.
44	per **le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA)**. La detrazione spetta fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di

	apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fiscalmente a carico sia per il contribuente stesso. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 44.
99	per le **altre spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento**. L'importo deve comprendere le somme indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 99.

I codici, da indicare nei righi da E8 a E10, che identificano le spese per le quali spetta la **detrazione del 26 per cento** sono i seguenti:

61	per le **erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro annui a favore delle** organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle **iniziative umanitarie, religiose o laiche**, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la verifica del limite di spesa si deve tenere conto anche dell'importo indicato con il codice '20' nei righi da E8 a E10. Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 61. **ATTENZIONE! -** Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 15, comma 1.1. del tuIr, delle agevolazioni previste per il cod. 71, il cod. 76, il rigo e36 e il rigo e26, cod. 7.
62	per le **erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici** iscritti nella prima sezione del registro nazionale di cui all'art. 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro. Le medesime erogazioni continuano a considerarsi detraibili anche quando i relativi versamenti sono effettuati, anche in forma di donazione, dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime. L'agevolazione si applica anche alle erogazioni in favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti effettuate prima dell'iscrizione al registro e dell'ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell'esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici. Le erogazioni devono essere effettuate tramite banca o ufficio postale o mediante altri sistemi di pagamento (ad esempio carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari), o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. L'importo deve comprendere le erogazioni indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 62.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 30 per cento** è il seguente:

71	**per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) e delle associazioni di promozione sociale** iscritte nel registro nazionale, per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro. Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità. **ATTENZIONE! -** Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, primo periodo, del codice del terzo settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 76, il rigo e36 e il rigo e26, cod. 7.

Il codice, da indicare nei righi da E8 a E10, che identifica le spese per le quali spetta la **detrazione del 35 per cento** è il seguente:

76	**per le erogazioni liberali a favore delle organizzazione del volontariato,** per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

INFORMA - Le erogazioni in denaro indicate con i codici 71 e 76 devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l'esibizione, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, dell'estratto conto della società che gestisce la carta.

Il contribuente che fruisce della detrazione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 1, secondo periodo, del codice del terzo settore, delle agevolazioni previste per il cod. 61, il cod. 71 e il rigo e36.

Le spese di istruzione

La normativa attualmente in vigore prevede una serie di "agevolazioni" per le spese sostenute per l'istruzione e la riqualificazione delle strutture scolastiche/universitarie.

Tra le principali agevolazioni si segnalano quelle previste:

1. dall'art. 15, c. 1, lett. e-bis, prevede per le spese:

→ sostenute direttamente dal contribuente o per conto di familiari a carico

→ una detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per:

- ✓ la **frequenza di scuole dell'infanzia**
- ✓ la **frequenza scuole del primo ciclo di istruzione** e **scuole secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione**

2. dall'art. 15, c. 1, lett. e, prevede per:

→ sostenute direttamente dal contribuente o per conto di familiari a carico

→ una detrazione IRPEF del 19% relativamente alle spese sostenute per:

✓ sostenute per la **frequenza di corsi di istruzione universitaria,** in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali

3. dall'art. 15, c. 1, lett. i-octies prevede:

→ la detrazione IRPEF del 19% senza limiti all'importo agevolabile

✓ per le erogazioni liberali ad istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università per l'ampliamento dell'offerta formativa, l'innovazione tecnologica e l'edilizia scolastica / universitaria

4. dall'art. 1, c. 145, Legge n. 107/2015 (Finanziaria 2016) prevede un credito d'imposta pari al:

→ 65% delle erogazioni effettuate tra il 2016 e il 2017

→ 50% delle erogazioni effettuate nel 2018

✓ per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione per:

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
- il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti.

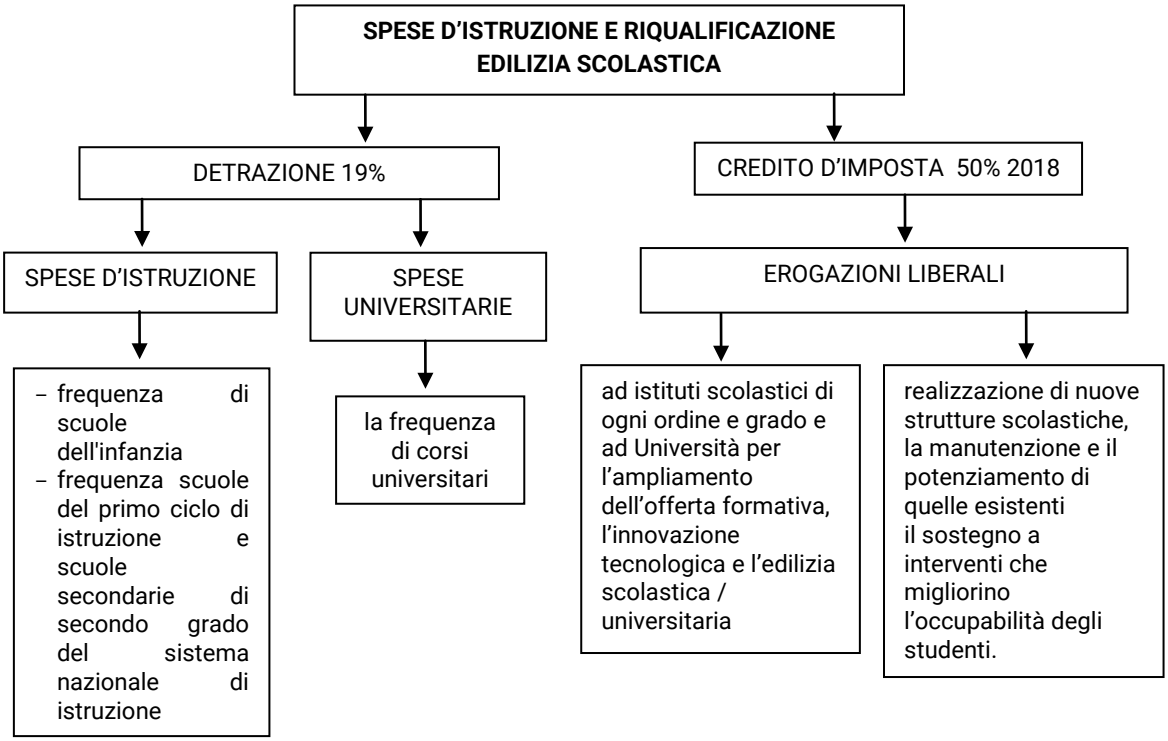

Art. 1, comma 617, L. n°232/2016 → Ha previsto l'aumento progressivo del limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione Irpef del 19% dovuta per le spese di frequenza scolastica

Anno sostenimento spesa	fino al 2015	2016	2017	2018	dal 2019
Limite massimo	€ 400	€ 564	€ 717	€ 786	€ 800

Il limite è riferito per ciascuno studente

SOGGETTO CHE FRUISCE DELLA DETRAZIONE

La detrazione spetta:

→ al genitore a cui è **intestato il documento comprovante la spesa.**

Nel caso in cui il documento sia intestato al figlio la **detrazione spetta ad entrambi i genitori**, nella misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sostenuta in percentuali differenti dai genitori è possibile annotare sul documento comprovante la spesa la diversa percentuale di ripartizione;

→ se un **coniuge risulta fiscalmente a carico**, l'altro potrà detrarre interamente la spesa.

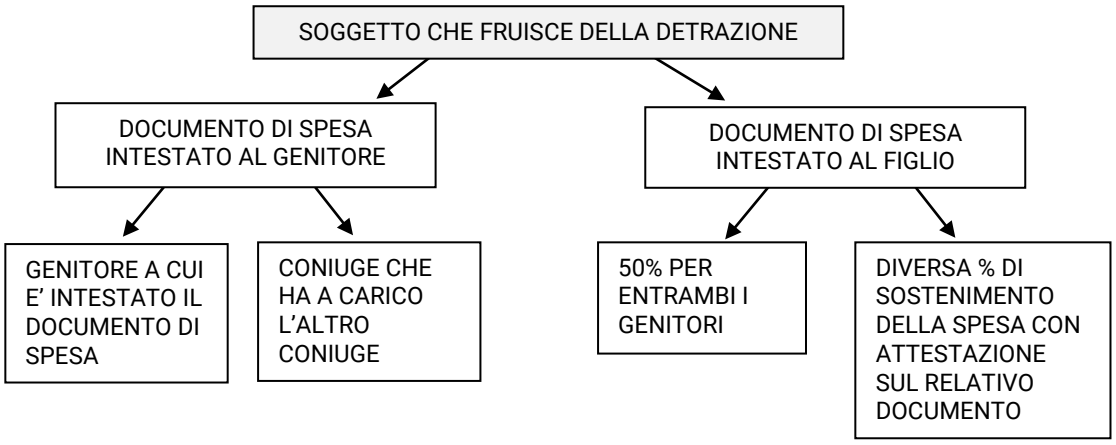

La detrazione Irpef del 19% spetta per le spese relative alla frequenza di:

→ Scuola dell'infanzia

→ Scuola del primo ciclo di istruzione (scuola elementare e scuola media)

→ Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore).

Circolare n° 7/E 27/04/2018
Rientrano tra le spese ammesse in detrazione:
→ iscrizione ai corsi istituiti in base all'ordinamento antecedente il DPR n. 212 del 2005 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria
→ contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica
→ la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola
→ le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza)
→ a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale

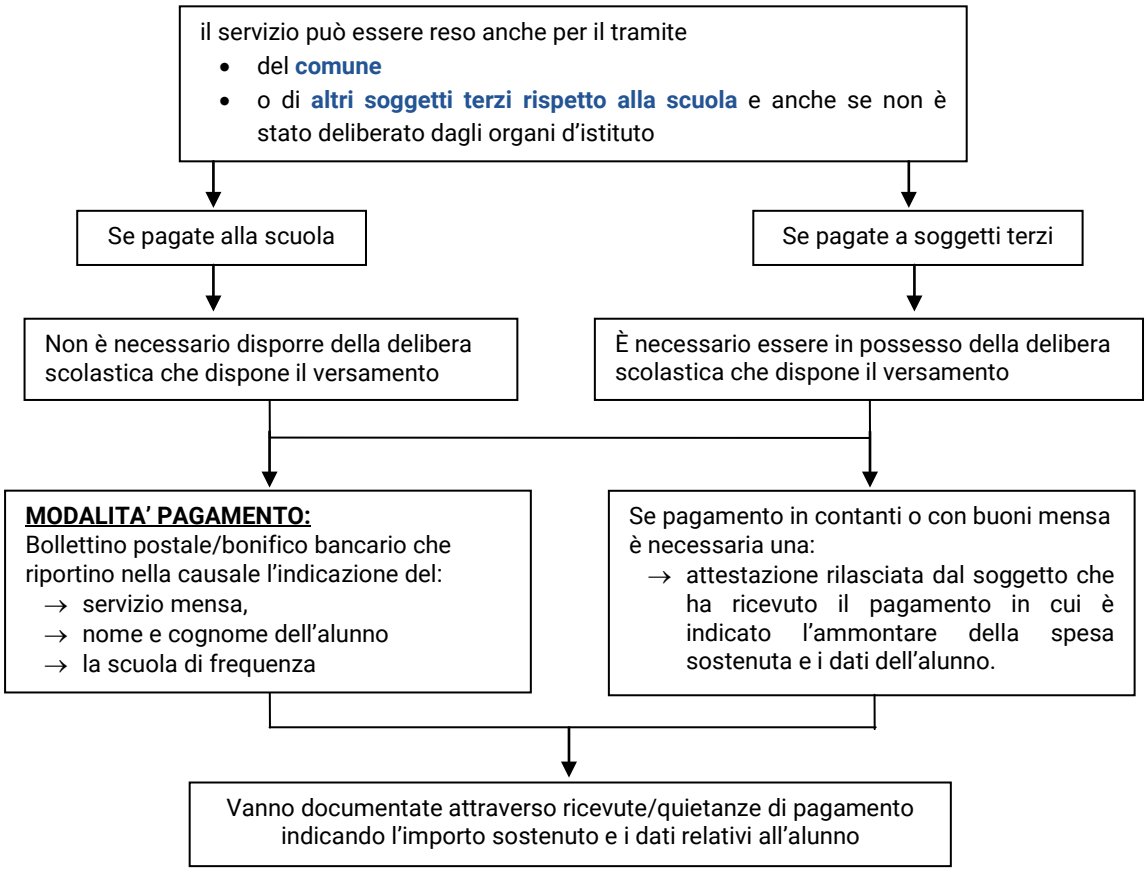

NOTA BENE - Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l'istituto scolastico rilasci un'attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.

Tipologia spese detraibili	Tipologia spese non detraibili
→ tasse di iscrizione (anche per studenti fuori corso)	→ acquisto materiale di cancelleria
→ tasse di frequenza	→ acquisto testi scolastici
→ Mensa, assistenza al pasto	→ spese per frequenza scuola di secondo grado estera
→ Pre e post scuola	→ all'acquisto strumenti musicali
→ soprattasse per esami di profitto e laurea	→ rilascio certificati
→ partecipazione test di accesso ai corsi di laurea	→ duplicato badge/ libretto universitario
→ spese per master universitari assimilabili, per durata e struttura, a corsi universitari o di specializzazione e gestiti da istituti universitari	→ i contributi pagati all'università pubblica relativamente al riconoscimento del titolo di studio (laurea) conseguito all'estero, in quanto la spesa indicata non rientra nel concetto di "spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria"
→ spese per frequenza Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali e paritarie.	→ le spese per frequenza master universitari non assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, oppure non gestiti da istituti universitari.
→ frequenza tirocini formativi attivi (TFA)	

Spese frequenza corsi universitari

Art. 15, comma 1, lett. e), TUIR	
Università statali	Detraibili nella misura del 19% dell'importo corrisposto. **NO** limite di spesa
Università non statali	l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del MIUR tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche. → D. MIUR 19.12.2019

→ individua l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione in base all'area disciplinare e alla sede del corso di studi indicati nella tabella che segue

Area disciplinare	Nord	Centro	Sud e isole
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico - sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Corsi post laurea			
Spesa max detraibile	**Nord**	**Centro**	**Sud e isole**
Corsi di dottorato, specializzazione e master universitari i 1° e 2° livello	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800

INFORMA - A tali importi va sommata la tassa regionale per il diritto allo studio [L. n°549/95, art.3]

È inoltre ammessa la detrazione per le spese sostenute per la frequenza di:
→ Istituti tecnici superiori
→ Corsi di specializzazione, compresi i corsi di specializzazione in psicoterapia post universitaria se effettuati in centri accreditati dal MIUR
→ Corsi di perfezionamento
→ Corsi di alta formazione artistica-musicale-coreutica

Circ. n° 13/E 31/05/2019 - Chiarimenti
→ per i corsi di studio tenuti presso sedi ubicate in regioni diverse rispetto a quelle in cui l'Università ha la sede legale, va fatto riferimento all'area geografica in cui si svolge il corso
→ nel limite di spesa individuato dal citato D.MIUR è compresa anche l'imposta di bollo per la quale *"non è prevista la possibilità di sommare l'importo a quello già ricondotto nei suddetti limiti"*;
→ il limite individuato dal citato DM comprende anche la spesa sostenuta per il test di ammissione. In caso di sostenimento di più prove di ammissione presso Università non statali: ▪ situate in aree geografiche diverse ▪ appartenenti a diverse aree tematiche va verificato se lo studente proceda o meno ad iscriversi ad una delle facoltà / corso per cui ha sostenuto il test. In particolare: ▪ in caso di iscrizione, occorrerà far rientrare le spese sostenute per i test di a*mmissione nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere*; ▪ se lo studente ha sostenuto più test di ammissione ad Università non statali, senza iscriversi ad alcun corso, ai fini della detraibilità va fatto riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi / facoltà per le quali ha svolto il test;
→ nel caso in cui, nello stesso periodo d'imposta, lo studente sostenga spese: ▪ di frequenza presso Università non statali situate in aree geografiche diverse ▪ per corsi appartenenti ad aree tematiche diverse va fatto riferimento al limite di spesa detraibile più alto tra quelli applicabili.
→ nel caso in cui le spese siano sostenute per la frequenza di corsi istituiti sia presso università statali che non statali, la detrazione per le spese sostenute per la frequenza presso le università statali potrà essere calcolata sull'intero importo, invece quelle sostenute presso università non statali saranno ricondotte ai limiti previste dal D. MIUR.

Spesa frequenza corsi universitari all'estero
Per le spese per frequenza di corsi universitari all'estero, ai fini della detrazione occorre fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale. Per le spese sostenute per la frequenza di corsi post-laurea all'estero, ai fini della detrazione, occorre, invece, fare riferimento all'importo massimo stabilito per la frequenza di corsi di istruzione post laurea nella zona geografica in cui lo studente ha il domicilio fiscale.

Spesa frequenza corsi università telematiche
Le spese per i corsi di laurea svolti dalle università telematiche possono essere detratte, al pari di quelle per la frequenza di altre università non statali, facendo riferimento all'area tematica del corso e, per l'individuazione dell'area geografica, alla regione in cui ha sede legale l'università.

Spesa frequenza corsi di laurea in teologia c/o Università Pontificie
Per le spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie e di laurea magistrale presso gli istituti superiori di scienze religiose, ai fini della detrazione occorre fare riferimento alla misura stabilita per corsi di istruzione appartenenti all'area disciplinare "Umanistico –

sociale"; per quanto concerne la zona geografica, per motivi di semplificazione, essa deve essere individuata nella regione in cui si svolge il corso di studi anche nel caso in cui il corso sia tenuto presso lo Stato della Città del Vaticano.

Erogazioni liberali ad istituti scolastici di ogni ordine e grado e ad Università

Art. 15,comma 1, lett. i-octies, TUIR → dispone → la **detrazione del 19 % per le erogazioni liberali** a favore:

- degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali che paritari senza scopo di lucro che appartengono al sistema nazionale di istruzione
- delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa
- degli istituti tecnici superiori di cui al DPCM 25 gennaio 2008

Modalità di pagamento ammesse: bisogna garantire la tracciabilità

- versamento bancario/postale
- bancomat
- carta di credito
- carte prepagate
- assegni

Documentazione da conservare

→ Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario

→ In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario

→ Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata

→ Dalle ricevute deve risultare il **carattere di liberalità** del pagamento

LIMITE → **NESSUNO** → la detrazione è calcolata sull'intero importo erogato

in esso devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2020 (punti da 341 a 352) con il codice 31

INCUMULABILITÀ

I benefici fiscali collegati alle erogazioni liberali **sono incumulabili** con:

→ le spese d'istruzioni **scuole d'infanzia, primo ciclo d'istruzione e scuole secondarie (art. 15, c.1, lett. e-bis, TUIR**

Art. 15,comma 1, lett. e-bis, TUIR disciplina *"le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione…
Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), **che non è cumulabile con quello di cui alla presente lettera**."*

La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall'art. 15, comma 1, lett. i-octies) del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici e con il credito d'imposta *school bonus*.

L'incumulabilità va riferita al singolo alunno.

CASO	
Contribuente con 1 figlio	Se fruisce della detrazione per le spese di frequenza scolastica non può fruire anche di quella in esame
Contribuente con 2 figli	Se, per uno di essi, non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali

ESEMPIO 1

Caso	Lo studente Mario Rossi ha sostenuto una spesa relativa alla tassa di iscrizione universitaria per € 950,00
Soluzione	QUADRO E - Oneri e spese SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35% E1 SPESE SANITARIE (Spese patologie esenti) 1 ,00 — Rateazione (barrare la casella) — (SPESE SANITARIE) 2 ,00 E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' ,00 E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' — Numero rata — ,00 E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA — Numero rata — ,00 E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 E8 ALTRE SPESE — vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni — CODICE SPESA 13 — 950,00 E9 ALTRE SPESE — CODICE SPESA — ,00 Limite max = **NESSUNO** Detrazione del 19% pari ad € 180,50 ≈ € 181,00

ESEMPIO 2

Caso	La studentessa Marta Verdi, iscritta al corso di laurea in Medicina, ha sostenuto una spesa per la frequenza dell'anno accademico, all'Università privata Cattolica di Roma, pari ad € 4.500,00
Soluzione	QUADRO E - Oneri e spese SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35% E1 SPESE SANITARIE (Spese patologie esenti) ,00 — Rateazione (barrare la casella) — (SPESE SANITARIE) ,00 E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' ,00 E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' (Numero rata) ,00 E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA (Numero rata) ,00 E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 E8 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 13 — 2.900,00 E9 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) ,00 Limite max = € 2.900,00 Detrazione del 19% pari ad € 551,00

ESEMPIO 3

Caso	Il sig. Viola ha sostenuto spese per la frequenza annuale del figlio, fiscalmente a suo carico, iscritto al liceo classico di un istituto paritario, pari ad € 1.100,00
Soluzione	QUADRO E - Oneri e spese SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35% E1 SPESE SANITARIE (Spese patologie esenti) ,00 — Rateazione (barrare la casella) — (SPESE SANITARIE) ,00 E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' ,00 E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' (Numero rata) ,00 E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA (Numero rata) ,00 E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 E8 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 12 — 786,00 E9 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) ,00 Limite max = € 786,00 Detrazione del 19% pari ad € 149,34 ≈ €149,00

ESEMPIO 4

Caso	I coniugi Bianchi, genitori di due bambine fiscalmente a carico di entrambi (50%), hanno sostenuto una spesa, per la frequenza della scuola materna, di € 700,00 per ciascuna figlia
Soluzione	Il quadro E di entrambi i genitori risulterà così compilato: QUADRO E - Oneri e spese SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35% E1 SPESE SANITARIE (Spese patologie esenti) ,00 — Rateazione (barrare la casella) — (SPESE SANITARIE) ,00 E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' ,00 E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' (Numero rata) ,00 E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA (Numero rata) ,00 E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 E8 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 12 — 350,00 E9 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) 12 — 350,00 Limite max = € 786,00 Quota per figlia= €700,00/2= € 350,00 Detrazione del 19% pari ad € 66,50 ≈ € 67,00 spettante a ciascun genitore

ESEMPIO 5

Caso	Il sig. Viola ha sostenuto: → una spesa di iscrizione pari ad € 350 per il figlio → una spesa per la mensa pari ad € 1.000 per il figlio → una spesa di iscrizione pari ad € 250 per la figlia Entrambi i figli sono a carico del padre.
Soluzione	FIGLIO= €350 + € 1.100= € 1.450 > € 786→ € 786 FIGLIA= €250 < € 786 → € 250 Importo su cui calcolare la detrazione € 1.036,00 **QUADRO E - Oneri e spese** SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30% o 35% E1 SPESE SANITARIE (Spese patologie esenti 1) ,00 — Rateazione (barrare la casella) — (SPESE SANITARIE 2) ,00 E2 SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO AFFETTI DA PATOLOGIE ESENTI ,00 E3 SPESE SANITARIE PER PERSONE CON DISABILITA' ,00 E4 SPESE VEICOLI PER PERSONE CON DISABILITA' (Numero rata) ,00 E6 SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA (Numero rata) ,00 E7 INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE ,00 E8 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) vedi elenco Codici spesa nella Tabella delle istruzioni 12 786,00 E9 ALTRE SPESE (CODICE SPESA) 12 250,00 Detrazione del 19% pari ad € 196,84 → € 197,00

Rigo e14 - spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale

Ai titolari dei contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari stipulati dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020 spetta una detrazione dall'imposta.

La detrazione riguarda i canoni e i relativi oneri accessori derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione spetta nella misura del 19 per cento e alle medesime condizioni previste per la detrazione degli interessi per mutui ipotecari per l'acquisto di abitazione principale di cui al rigo E7 a cui si rinvia.

Colonna 1 **Data stipula leasing**	indicare la data di stipula del contratto di locazione finanziaria dell'immobile da adibire ad abitazione principale.
Colonna 2 **Numero anno**	indicare il numero di anno per cui si fruisce dell'agevolazione. Per l'anno d'imposta 2019 indicare il numero 1.
Colonna 3 **importo canone leasing**	indicare l'ammontare dei canoni di leasing pagati nel 2019. L'importo dei canoni di leasing non può superare: • il limite di 8.000 euro annui se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**; • il limite di 4.000 euro annui se a tale data il contribuente aveva un **età uguale o superiore a 35 anni**.

Colonna 4 Prezzo di riscatto	indicare l'importo del prezzo di riscatto pagato nel 2019 per acquistare la proprietà dell'immobile da adibire ad abitazione principale oggetto del contratto di locazione finanziaria. Il prezzo di riscatto non può superare: • il limite di 20.000 euro se alla data di stipula del contratto di leasing il contribuente aveva **meno di 35 anni**; • il limite di 10.000 euro se a tale data il contribuente aveva **un età uguale o superiore a 35 anni**.

Soggetti	DOCUMENTAZIONE	Limite
< 35 anni	• Copia contratto leasing • Attestazione pagamento costi stipula contratto leasing • Quietanze pagamento canoni leasing • Autocertificazione immobile ad abitazione principale • Mantenimento nell'anno della dimora abituale	• **Canoni e oneri MAX € 8.000,00 annui** • **Costo di riscatto finale MAX € 20.000,00**
> 35 anni		• **Canoni e oneri MAX € 4.000,00 annui** • **Costo di riscatto finale MAX € 10.000,00**

ESEMPIO

Il 26 giugno 2019 il sig. Bianchi (32 anni, reddito pari a € 37.000,00) ha stipulato un contratto di leasing su una unità immobiliare da adibire come abitazione principale per € 270.000,00. Il contratto prevede un versamento iniziale pari a €60.000,00 e per i successivi 20 anni, un canone annuale di € 10.500,00. Il prezzo di riscatto dell'immobile è pari a € 20.000,00.

Importi corrisposti 2019: canone iniziale + canone annuo 2019= € 60.000,00 + € 10.500,00 = € 75.000,00

Bisogna considerare il limite annuale pari ad € 8.000,00, per cui la detrazione è pari a € 8.000,00*19%= €1.520,00.

Sezione II - Oneri deducibili

In questa sezione vanno indicate:

- le spese e gli oneri per i quali è prevista la **deduzione dal reddito complessivo**;
- le **somme tassate dal datore di lavoro**, ma che non avrebbero dovuto essere conteggiate tra i redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ATTENZIONE! - In questa sezione non vanno riportati gli oneri e le spese già considerati dal datore di lavoro nella determinazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato. L'ammontare totale di questi oneri è indicato nel punto 431 della Certificazione unica. Nei punti da 432 a 437 della Certificazione unica sono fornite le informazioni di dettaglio in merito al tipo di onere e al relativo ammontare già considerato dal datore di lavoro. Per quanto riguarda gli oneri deducibili certificati al punto 431 della Certificazione unica, vedi le istruzioni dei righi da E27 a E30.

Rigo E21 - Contributi previdenziali e assistenziali

Indicare l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati all'ente pensionistico di appartenenza. La deduzione spetta anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano tra queste spese anche:

- i **contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau** – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti);
- i **contributi versati per l'assicurazione obbligatoria Inail contro gli infortuni domestici** (c.d. assicurazione casalinghe);
- i **contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all'ente pensionistico di appartenenza**, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi, per il **riscatto degli anni di laurea** (sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria e per il cosiddetto "**fondo casalinghe**".

Tipologia spesa	Documentazione
Contributi previdenziali versati a gestioni separate da particolari categorie di soggetti (farmacisti, medici, ecc.).	Ricevute bancarie o postali relative ai versamenti eseguiti
Contributi previdenziali versati alla Gestione Separata INPS e all'INAIL ove previsto	Certificazione del sostituto che attesti il versamento alla Gestione Separata INPS e all'INAIL per le quote a carico del lavoratore
Contributi agricoli unificati versati all'INPS gestione ex SCAU	Ricevuta del versamento
Contributi versati per il collaboratore/coadiutore dell'impresa familiare artigiana o commerciale non fiscalmente a carico del titolare dell'impresa	Attestazione del titolare dell'impresa dalla quale risulti che ha esercitato il diritto di rivalsa per i contributi previdenziali versati per il familiare e l'ammontare dei contributi stessi
Contributi previdenziali volontari (ricongiunzioni di periodi assicurativi, riscatto degli anni di laurea e del servizio militare, prosecuzione di un'assicurazione obbligatoria, iscrizione volontaria alla Gestione Separata dell'INPS)	Ricevute relative ai versamenti dei contributi volontari effettuati nel 2019 (indipendentemente dal periodo a cui si riferiscono)
Contributo INAIL pagato dalle casalinghe	
Contributi del coniuge defunto versati dal coniuge superstite	• Titolo di pagamento intestato al de cuius • Ricevute di pagamento effettuato dal coniuge superstite

ESEMPIO

Contributi per il riscatto degli anni di laurea

Il Sig. Mario Rossi ha versato nel 2019 contributi per il riscatto degli anni di laurea, pari a € 12.000,00, la somma va indicata nel rigo E21 della sezione II (oneri deducibili dal reddito complessivo).

SEZIONE II - SPESE E ONERI PER I QUALI SPETTA LA DEDUZIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	12.000,00	E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	CODICE 1	2 ,00
E22	ASSEGNO AL CONIUGE	Codice fiscale del coniuge 1 / 2 ,00		*Contributi per previdenza complementare*		
			E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	Dedotti dal sostituto 1 ,00	Non dedotti dal sostituto 2 ,00
E23	CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	,00	E28	LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	,00	,00
E24	EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	,00	E29	FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO	,00	,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'	,00	E30	FAMILIARI A CARICO	,00	,00

La deduzione spettante sui contributi versati per il riscatto di laurea (€ 12000,00) viene riportata interamente da chi presta assistenza fiscale al rigo 13 ,Mod. 730-3, a riduzione del reddito complessivo.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	12.000,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00

ESEMPIO

Un contribuente ha versato nel corso del 2019 i seguenti contributi:

- Al fondo casalinghe, per un importo pari a € 1.245,54
- Previdenziali e assistenziali su compenso di lavoro autonomo occasionale, per un importo pari a €425,26
- Sanitari relativi all'assicurazione auto per € 56,00.

Nel rigo E21 il contribuente indica i contributi versati al "fondo casalinghe" pari a € 1.245,54 ed i contributi sul compenso di lavoro autonomo occasionale di €425,26 per un totale di € 1.670,80 → € 1.671,00. Il contributo versato unitamente al premio per l'assicurazione auto per l'importo di € 56,00 è totalmente indeducibile.

E21	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.671,00

I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Come sancito dall'art. 10, comma 1, lettera e), TUIR i contributi previdenziali e assistenziali (sia quelli obbligatori che volontari) sono deducibili dal reddito complessivo. Sono, invece, detraibili i contributi versati per il riscatto della laurea anche per chi non è iscritto ad una forma obbligatoria di previdenza e per chi non ha ancora intrapreso l'attività lavorativa.

OBBLIGATORI	VOLONTARI
• In ottemperanza a disposizioni di legge.	• Ricongiunzione di differenti periodi assicurativi; • prosecuzione volontaria del versamento dei contributi; • riscatto degli anni di laurea.

Per i contributi previdenziali e assistenziali non è previsto alcun limite alla deduzione. Tali importi vanno indicati nel loro ammontare complessivo nel rigo E21.

Rientrano tra gli oneri deducibili i contributi versati:

- all'ONAOSI dovuti obbligatoriamente dai soggetti iscritti agli Ordini professionali dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari;
- all'INAIL a titolo di assicurazione obbligatoria per la tutela contro gli infortuni domestici (cd. "assicurazione casalinghe");
- all'INPS per contributi agricoli unificati – gestione ex SCAU;
- all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo per la propria posizione;
- al "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", il cosiddetto "fondo casalinghe" gestito dall'INPS.

NOTA BENE - L'art. 20 D.L. n° 4/2019 ha introdotto, per il periodo di imposta 2019, la formula "agevolata" per i contributi versati per il riscatto della laurea in relazione a periodi di studio successivi al 31/12/1995 per i soggetti titolari di contribuzione nell'ordinamento pensionistico presso cui viene richiesto il riscatto. Il versamento dell'onere potrà avvenire in un'unica soluzione o in massimo 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi.

Esempio di calcolo formula "agevolata"

Il versamento sarà pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in vigore al momento di presentazione della domanda).

Presentazione domanda nel 2019.

€ 15.878,00 (Reddito minimale IVS) * 33% (aliquota prestazioni pensionistiche) = € 5.239,74

Rientrano nella categoria degli oneri deducibili anche i contributi versati alla Gestione separata Inps, per la parte rimasta a carico del contribuente e risultante da idonea documentazione, da parte di:

- **lavoratori autonomi occasionali**, con compensi complessivi annui superiori a 5.000 euro, per la quota del contributo (pari ad 1/3) rimasta a carico del collaboratore;

- **associati in partecipazione con apporto di solo lavoro**, per la quota (pari al 45%) del contributo rimasta a carico dell'associato.

Tali importi sono indicati nel punto 35 della Certificazione unica e i predetti redditi sono indentificati nella casella 1 con l'indicazione dei codici seguenti:

"C"	utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
"M"	prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
"M1"	redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere.

CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE	
Circ. 15/E/2015	Sono oneri deducibili anche i contributi relativi **all'assicurazione obbligatoria per gli infortuni versati dall'imprenditore agricolo** per la propria posizione.
Circ. 17/E/2006	**Sono deducibili i contributi versati all'Onaosi** da parte dei sanitari iscritti agli **ordini dei farmacisti, medici chirurghi, odontoiatri e veterinari.**
Ris. 114/E/2009	**Il coniuge superstite** può portare in deduzione **i contributi versati ed intestati al coniuge defunto,** considerato che il mancato pagamento degli stessi avrebbe impedito al coniuge superstite, in qualità di erede, di beneficiare del trattamento pensionistico; visto che il **titolo di pagamento è intestato al** *de cuius*, la circostanza che l'onere è stato **integralmente assolto dal coniuge superstite** dovrà risultare dalle **ricevute relative ai pagamenti effettuati**.
Ris. 25/E/2011	**Il contributo integrativo versato dai biologi** volontariamente all'**Ente Nazionale di Previdenza e assistenza a favore dei biologi** (**ENPAB**) deve essere considerato **onere deducibile**, qualunque sia la causa che origina il versamento, la quale può rinvenirsi nei **riscatti** (ad esempio per il corso di laurea), nella **prosecuzione volontaria del versamento dei contributi** nonché nella **ricongiunzione di periodi assicurativi** maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

I CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente, per la parte rimasta a suo carico, i contributi versati per addetti ai servizi domestici (baby sitter, giardiniere) e all'assistenza personale o familiare (badante).

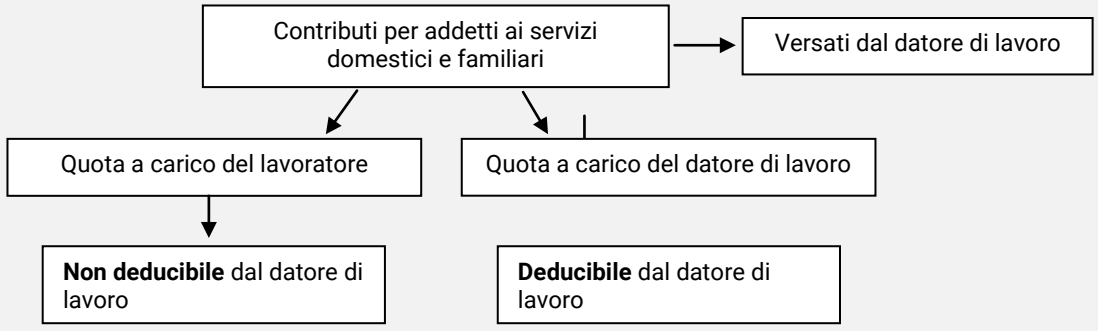

I contributi vengono versati all'Inps per trimestri solari:

Trimestre	I	II	III	IV
Termine	1° al 10 aprile	1° al 10 luglio	1° al 10 ottobre	1° al 10 gennaio

L'importo massimo deducibile, per la parte a carico del datore di lavoro, è pari a € 1.549,37. La deduzione spetta al datore di lavoro che ha effettuato i versamenti. Per quanto riguarda, invece, il servizio domestico o l'assistenza possono essere effettuati in favore di familiari del contribuente anche se non fiscalmente a suo carico.

I CONTRIBUTI PER RISCATTO LAUREA PER FAMILIARI NON A CARICO

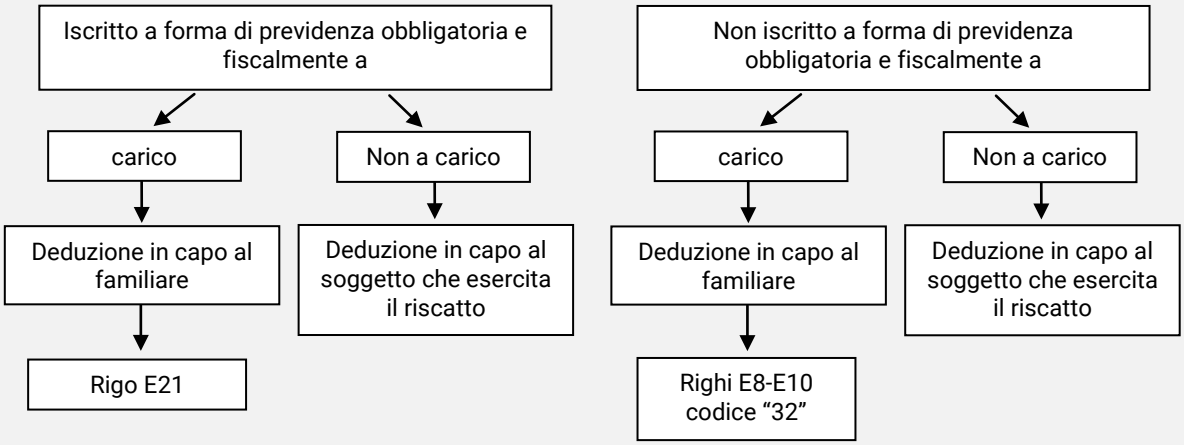

RISCATTO DEI PERIODO NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE

In via sperimentale, per il triennio 2019-2021,gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti al 29/01/2019 compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi, o in un'unica soluzione o in massimo 120 rate mensili.

N.B.: L'ammontare della spesa sostenuta sarà indicata a partire dal Mod. 730/2020.

L'onere sostenuto è detraibile dall'Irpef nella misura del 50%, suddiviso in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

☐ Rigo E22 - Assegno periodico corrisposto al coniuge

Tipologia spesa	Documentazione
Assegno periodico separato o divorziato per il coniuge	• Sentenza di separazione o divorzio • Accordo autorizzato dall'autorità giudiziaria di cui all'art. 6 e 12 del dl n. 132/2014 • Bonifici o ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d'affitto o dalla documentazione da cui risulti l'importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento

Colonna 1	indicare il codice fiscale del coniuge al quale sono stati corrisposti gli assegni periodici.
Colonna 2	indicare gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. "contributo casa") corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, **non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.**

ESEMPIO

Il sig. Bianchi, legalmente ed effettivamente separato da marzo 2019, a partire dal mese di aprile 2019, versa mensilmente all'ex moglie Verdi Serena (C.F.: VDRSRN72H66D086J), l'importo di € 640,00 a titolo di mantenimento per lei e per il figlio.

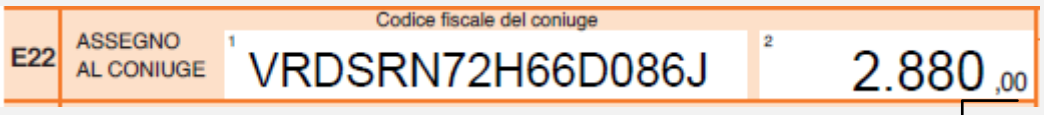

= (Importo assegno mensile * n°mesi corrisposti)*50%
= (€ 640,00*9)*50%= € 2.880,00

☐ Rigo E23 - Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

Indicare i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), **per la parte a carico del datore di lavoro**.

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione "rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - art. 51 TUIR" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 3.

LIMITI ALLA DETRAZIONE	Importo massimo: €1.549,37

Tipologia spesa	Documentazione
Contributi versati nei confronti di colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane, solo per la parte rimasta a carico del datore di lavoro	Attestazione dei versamenti dei contributi che evidenziano: • L'importo versato • I codici fiscali del lavoratore e del datore • La data di assunzione • Il codice relativo al rapporto di lavoro • Il n° di trimestre e l'anno di riferimento • Il n° di ore retribuite nel trimestre • L'importo della retribuzione oraria effettivi • Gli estremi anagrafici del datore di lavoro

ESEMPIO

Il sig. Bianchi ha versato, nel corso del 2019, € 1.233,45 a titolo di contributi previdenziali a favore della propria colf. La parte a carico della lavoratrice è pari a € 162,66.

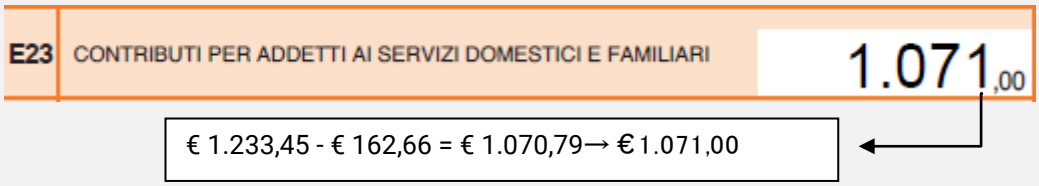

Rigo E24 - Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Indicare le erogazioni liberali in denaro a favore di varie istituzioni religiose.

Ciascuna di queste erogazioni può essere documentata conservando le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie, le ricevute dei bonifici bancari e, per i pagamenti effettuati con carta di credito, l'estratto conto della società che gestisce la carta. È necessario inoltre che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del versamento

INFORMA - Le erogazioni liberali effettuate nei confronti della Chiesa Evangelica Valdese, Unioni delle Chiese metodiste e valdesi, possono risultare anche dall'attestazione o certificazione rilasciata dalla tavola Valdese, su appositi stampati da questa predisposti e numerati che devono contenere il numero progressivo dell'attestazione o certificazione, cognome, nome e comune di residenza del donante, l'importo dell'erogazione liberale e la relativa causale. Le medesime precisazioni fornite per le erogazioni liberali a favore della tavola Valdese devono ritenersi valide anche per le erogazioni liberali effettuate a favore: dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana, dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione, dell'Unione Cristiana Evangelica

Battista d'Italia, della Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dell' Unione delle Comunità ebraiche italiane.

Tipologia spesa	Documentazione
Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose	• Ricevute di versamento postale, bonifico bancario (no deduzione per pagamento in contanti, eccezione erogazioni in favore della Chiesa Evangelica Valdese) • Ricevuta rilasciata dal beneficiario da cui risulti la modalità di pagamento utilizzata e si evinca il carattere di liberalità del pagamento.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ	**Importo massimo: € 1.032,91 → € 1.033,00 per ciascun Ente**

ESEMPIO

Un contribuente ha versato nel 2019 € 1.250,00 a favore della Chiesa cattolica italiana e € 625,00 a favore dell'istituto buddista italiano.

☐ **Rigo E25 - Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità**

Indicare l'importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.
Le spese di **assistenza specifica** sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

- ⇨ assistenza infermieristica e riabilitativa;
- ⇨ personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- ⇨ personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- ⇨ personale con la qualifica di educatore professionale;
- ⇨ personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che **dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario** (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Se la persona con disabilità viene **ricoverata in un istituto di assistenza**, non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto.
Le **spese sanitarie per l'acquisto di medicinali** sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante"), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.

Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:

- coniuge;
- generi e nuore;
- figli, compresi quelli adottivi;
- suoceri e suocere;
- discendenti dei figli;
- fratelli e sorelle (anche unilaterali);
- genitori (compresi quelli adottivi);
- nonni e nonne.

NOTA BENE - Le **spese chirurgiche per prestazioni specialistiche**, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei **righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.**

Tipologia spesa	Documentazione
Spese mediche generiche	• Fattura o scontrino fiscale parlante; • Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
Spese di assistenza specifica (infermieristica e riabilitativa	• Fattura /ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione, attestando che si tratta di assistenza medica o paramedica; • Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap.
Spese per attività di ippoterapia e musicoterapia	• Fattura /ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione, attestando che si tratta di assistenza medica o paramedica; • Certificazione relativa al riconoscimento dell'handicap. **NOTA BENE** - La circ.19/2012 punto 3.3 ha chiarito che le suddette spese posso essere dedotte solo se un medico ne attesta la necessità e solo se vengono eseguiti in centri specializzati.

ESEMPIO

Un contribuente ha sostenuto nel 2019 le seguenti spese a favore del padre disabile, fiscalmente a suo carico:

- € 5.200,00 per retta di ricovero (di cui € 2.030,00 per trattamenti di fisioterapia);
- € 1.300,00 per visite odontoiatriche.

E1	SPESE SANITARIE	Spese patologie esenti 1 ,00	Rateazione (barrare la casella)	SPESE SANITARIE 2 1.300,00
E25	SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DI PERSONE CON DISABILITA'			2.030,00

È ammessa in deduzione solo l'assistenza specifica e non l'intera somma del ricovero

Rigo E26 - Altri oneri deducibili

Colonna 1	indicare il codice che identifica l'onere sostenuto;
Colonna 2	indicare l'importo pagato.

I **codici** che identificano gli oneri da indicare in questi righi sono:

6	per i **contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.** Con questo codice possono essere indicati esclusivamente i contributi versati ai **fondi integrativi del servizio sanitario nazionale** (art. 10, comma 1, lettera e-*ter* del tuir). Per tali contributi la deduzione spetta **anche** se la spesa è stata sostenuta **per le persone fiscalmente a carico** (v. paragrafo "Familiari a carico" del capitolo "Guida alla compilazione della dichiarazione") per la parte non dedotta da queste ultime. Nella verifica del limite di **3.615,20 euro** concorre anche l'importo indicato con il codice '13' e anche quello riportato nel punto 441 della Certificazione Unica 2020, che è già stato dedotto dal datore di lavoro e che non deve pertanto essere indicato in questo rigo. L'importo indicato nel punto 441 della Certificazione Unica concorre per l'intero ammontare alla verifica del limite di **3.615,20 euro**, anche se parte di esso è relativo a contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, anche in favore di familiari non fiscalmente a carico del lavoratore.

Modalità di versamento delle erogazioni identificate dai successivi codici 7, 8 e 9
Queste erogazioni sono deducibili se effettuate con versamento postale o bancario, carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni liberali fatte con carta di credito, in caso di eventuale richiesta dell'amministrazione finanziaria, è sufficiente esibire l'estratto conto della società che gestisce la carta.

7	per **i contributi, le donazioni e le oblazioni erogate alle organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.** Chi presta l'assistenza fiscale porterà in deduzione questi importi nella **misura massima del 2 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca). È necessario conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle somme erogate. Per consultare l'elenco delle ONG riconosciute idonee si può consultare il sito www.esteri.it. **Il contribuente che fruisce di tale deduzione, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, comma 1, lett. g) del TUIR, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E36.**
8	per le **erogazioni liberali in denaro o in natura a favore e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute.** Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di:

	• fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); • fondazioni e associazioni riconosciute che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate dal D.P.C.M. 15 aprile 2011 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2011, n. 179) e dal D.P.C.M. 18 aprile 20163 2013 2013 (pubblicato sulla G.U. 3 agosto 2013, n. 181). Chi presta l'assistenza fiscale **dedurrà gli importi nel limite del 10 per cento del reddito complessivo** (che in tal caso comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e, comunque, nella misura massima di **70.000 euro.** **Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni analoghe, anche se effettuate a diversi beneficiari, sempreché siano ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.**
9	**per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e vigilati, nonché degli enti parco regionali e nazionali.** Queste liberalità possono essere dedotte se erogate in favore di: • università e fondazioni universitarie; • istituzioni universitarie pubbliche; • enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; • enti parco regionali e nazionali; **I soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento non possono fruire sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.**
12	**per le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito a favore di trust o fondi speciali**. Queste liberalità possono essere dedotte **nel limite del 20 per cento del reddito complessivo dichiarato**, e comunque nella **misura massima di 100.000 euro annui**, se erogate in favore di: • trust; • fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza. Si considera attività di beneficienza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, beneficienza, istruzione, formazione e sport dilettantistico, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
13	**per i contributi versati direttamente dai lavoratori in quiescenza, anche per i familiari non a carico, a casse di assistenza sanitaria aventi esclusivamente fini assistenziali** (art. 51, comma 2, lett. a, del TUIR), che prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto senza alcun onere a carico del datore di lavoro. Tali versamenti devono essere d'importo **complessivo non superiore a 3.615,20 euro**. Nella verifica del limite di 3.615,20 euro concorre anche l'importo indicato con il codice '6'

21	**per gli altri oneri deducibili.** Tra questi oneri, diversi da quelli contraddistinti dai precedenti codici, rientrano: • gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in base a un testamento o a una donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari versati ai familiari (indicati nell'art. 433 del codice civile); • i canoni, livelli, censi e altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati. Sono deducibili anche i contributi obbligatori relativi ad immobili non locati e non affittati, il cui reddito non concorre al complessivo in conseguenza dell'effetto di sostituzione dell'Irpef da parte dell'IMU, sempreché il contributo obbligatorio non sia stato già considerato nella determinazione della rendita catastale. La deduzione dei contributi ai consorzi obbligatori non è invece ammessa in relazione agli immobili ad uso abitativo locati con opzione per la cedolare secca (vedi risoluzione n. 44/E del 4 luglio 2013); • le indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani non adibiti ad abitazione; • le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che, invece, sono state assoggettate a tassazione; • il 50 per cento delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 2019 (art. 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42) • le erogazioni liberali per oneri difensivi delle persone che fruiscono del patrocinio legale gratuito dello Stato; • il 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento delle procedure di adozione di minori stranieri.

Codice	Tipologia onere	Documentazione	Limite di deducibilità
6	Contributi per fondi integrativi del SSN	Attestato fiscale o documento analogo rilasciato dal fondo	€ 3.615,20
7	Erogazioni liberali a ONG per i paesi in via di sviluppo	• Ricevute di versamento per erogazioni in denaro • Idonea documentazione che comprovi l'elargizione per erogazioni in natura	2% del reddito complessivo
8	Erogazioni liberali a fondazioni ed associazioni	• Ricevute di versamento per erogazioni in denaro • Idonea documentazione che comprovi l'elargizione per erogazioni in natura	10% del reddito complessivo, fino ad un massimo di €70.000,00
9	Erogazioni ad enti universitari di ricerca e enti parco	• Ricevute di versamento per erogazioni in denaro • Idonea documentazione che comprovi l'elargizione per erogazioni in natura	Interamente deducibili
12	Erogazioni a favore di trust o fondi speciali	Ricevuta di versamento da cui risulti il carattere liberale del pagamento	20% del reddito complessivo, fino ad un massimo di €100.000,00
13	Contributi versati da pensionati a cassa di assistenza sanitaria con fini assistenziali	Documento rilasciato dalla cassa o dall'ente attestante il pagamento da cui si rilevi: • che si tratti di un ente o cassa avente esclusivamente fine assistenziale,	€ 3.615,20

		• che il pensionato è un ex dipendente • che il contratto, l'accordo o il regolamento aziendale prevedeva la possibilità per gli ex dipendenti in quiescenza di continuare a versare i contributi assistenziali all'ente o alla cassa.	
21	Altri oneri deducibili	Attestazione del pagamento	Deduzione intera o parziale in base alla tipologia di onere

ESEMPIO

Un contribuente con reddito complessivo pari a € 23.500,00, ha corrisposto ad Aprile 2019 € 720,00 a favore di un'associazione riconosciuta per la promozione di beni di interessa artistico.

		CODICE	
E26	ALTRI ONERI DEDUCIBILI	1 8	2 720,00

Tale importo rispetta i limiti di deducibilità previsti per le erogazioni liberali (10% del reddito).

☐ **Righi da E27 a E30 - Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali**

In questi righi vanno indicati i contributi versati alle forme pensionistiche complementari, relativi sia a fondi negoziali sia a fondi individuali.

ATTENZIONE! - Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da e27 a e30 se non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione. Questa situazione si verifica se, in assenza di ulteriori versamenti per contributi o premi non dedotti, relativi ad altre forme di previdenza integrativa, non è indicato alcun importo al punto 413 della Certificazione unica 2020.

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo per un **importo non superiore a 5.164,57 euro.**

Il limite non si applica ai contribuenti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che possono dedurre tutti i contributi versati nell'anno d'imposta.

Per consentire a chi presta l'assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve compilare il rigo corrispondente alla forma pensionistica a cui risulta iscritto. Se il contribuente ha aderito a più di un fondo pensione, versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.

☐ **Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria**

Vanno indicate le somme versate alle forme pensionistiche complementari relative sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali; nel suddetto limite si devono considerare i versamenti a carico del contribuente e del datore di lavoro.

Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto di imposta, se nel punto 411 della Certificazione Unica è indicato il codice 1, i dati da indicare sono quelli riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica.

Per i contributi versati ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto di imposta, si dovrà indicare l'ammontare dei versamenti di cui si richiede la deduzione.

Dall'anno d'imposta 2018 anche i dipendenti pubblici compilano questo rigo per indicare tutti i contributi versati ai fondi pensione inclusi i fondi negoziali a essi riservati.

In particolare:

Colonna 1	riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421 della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 1 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 412 e punto 422 (contributo dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico);
Codice 2	dai figli di età non superiore a 24 anni con reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro al lordo degli oneri deducibili. • riportare l'importo degli oneri di previdenza complementare dei quali si chiede la deduzione in dichiarazione: o contributi versati tramite il sostituto di imposta, indicati nel punto 413 della Certificazione Unica. Se è stato compilato il punto 421della Certificazione Unica – previdenza per familiari a carico – la cifra da riportare nella colonna 2 è pari alla differenza tra gli importi indicati nei seguenti punti della Certificazione Unica: punto 413 e punto 423 (contributo non dedotto dal reddito e riferito alla previdenza complementare per familiari a carico); o somme versate sia ai fondi negoziali e sia alle forme pensionistiche individuali senza il tramite del sostituto di imposta.

LIMITE DI DEDUCIBILITA'	€ 5.165,00
DOCUMENTAZIONE	• Ricevuta di versamento dei contributi • CU2020 (solo per i versamenti tramite sostituto)

ESEMPIO

Un lavoratore dipendente ha aderito nel mese di ottobre 2011 ad un fondo di previdenza complementare versando nel 2019, tramite il suo sostituto d'imposta, €5.100,00.

Il contribuente presenta un reddito di lavoro dipendente pari a €4.700,00 e redditi per fabbricati pari a €6.400,00.

La CU appare così compilata:

Contributi per previdenza complementare			
		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
E27	DEDUCIBILITA ORDINARIA	1 4.700 ,00	2 400 ,00

Per verificare l'ammontare deducibile dell'importo indicato a rigo E27, col. 2, si effettuerà il seguente calcolo:

limite max deducibile – quota già dedotta dal sostituto = quota massima ancora deducibile

€ 5.165,00 - € 4.700,00= € 465,00. I contributi ancora non dedotti sono inferiori al limite massimo di €465,00, per cui l'importo di €400,00 può essere interamente portato in deduzione (rigo 13, Mod.730-3).

Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione

Vanno indicate le somme versate dai lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure dai contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

Se nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari hanno effettuato versamenti di importo inferiore, possono godere di un maggior limite di deducibilità, a partire dal sesto anno di partecipazione alle forme pensionistiche e per i venti anni successivi, nella misura annuale di 5.164,57 euro incrementata di un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, incrementata di un importo non superiore ad 2.582,29 euro.

A partire dall'anno 2012, per i lavoratori iscritti dal 2007 alle forme pensionistiche obbligatorie, è possibile usufruire per la prima volta di tale incentivo. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice 3, i dati da indicare in questo rigo sono quelli riportati nei punti 412, 413 e 417 della Certificazione Unica 2020.

In particolare:

Colonna 1	riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, risultante dalla somma degli importi indicati nei punti 412 e 417 della Certificazione Unica 2020;
Colonna 2	riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2020, e le somme versate ai fondi negoziali, nonché alle forme pensionistiche individuali, senza il tramite del datore di lavoro.

Tipologia spesa	• Fondi negoziali tramite sostituto d'imposta • Fondi negoziali e forme pensionistiche individuali, senza il tramite del sostituto d'imposta
Documentazione	• Ricevuta di versamento dei contributi • CU 2020 (solo per i versamenti tramite sostituto)
Limite deducibilità	• **€ 5.164,57** per i primi 5 anni di partecipazione al fondo • € 7.746,86 per i 20 anni successivi ai primi 5, se nel corso dei citati 5 anni siano stati effettuati versamenti di importo inferiore a €5.164,57

	• nei 20 anni successivi al 5° possono dedurre contributi eccedenti il limite max di €5.164,57 fino ad un importo pari alla differenza tra €25.822,85 (€5.164,57*5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni.

ESEMPIO

Il sig. Bianchi, lavoratore di prima occupazione, ha aderito nel 2014 ad un fondo di previdenza complementare versando i seguenti contributi:

2014	2015	2016	2017	2018	Tot 5 anni	2019
€ 3.500	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.100	€ 4.300	€ 20.100	€ 6.164,57

La differenza tra €25.822,85 e l'importo complessivo dei contributi versati nei primi 5 anni (€20.100,00) è pari a €5.722,85; tale importo potrà essere dedotto, fino ad esaurimento, nei 20 anni successivi, in caso di contributi eccedenti € 5.164,57, entro il limite annuo di € 7.746,86.

Per il tramite del proprio datore di lavoro, nel 2019, il contribuente utilizza il plafond disponibile: la quota eccedente €5.164,57 (€1.000,00) è interamente deducibile e va a ridurre il plafond disponibile (€5.722,85 - €1.000,00= €4.722,85). La CU 2020 risulta così compilata:

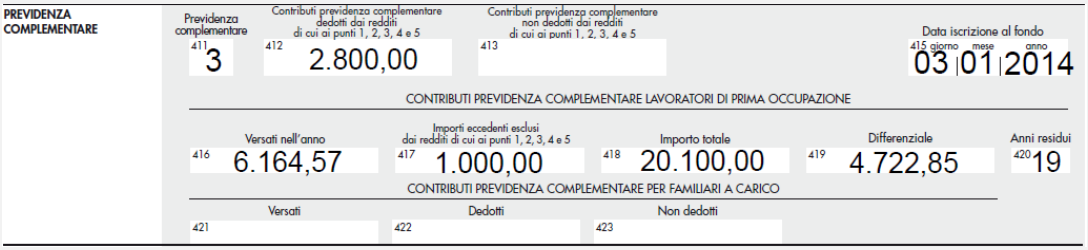

Inoltre il contribuente ha versato nel 2019 €600,00 ad una compagni assicurativa come contributo per una forma di previdenza complementare aperta.

Per verificare l'ammontare deducibile dell'importo del rigo E28, col.2, il soggetto che presta assistenza fiscale effettua il seguente calcolo:

limite max deducibile – quota già dedotta dal sostituto = quota ancora deducibile

€ 7.746,86 - € 6.165,00= € 1.581,86

Essendo i contributi ancora non dedotti (€ 600,00) < al limite di € 1.581,86, sono deducibili in dichiarazione (rigo 13, Mod.730-3).

Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario

Per i contributi versati a fondi in squilibrio finanziario non è previsto alcun limite di deducibilità. Se nel punto 411 della Certificazione Unica 2020 è indicato il codice 2, i dati da indicare in questo rigo sono riportati nei punti 412 e 413 della Certificazione Unica 2020.
In particolare:

Colonna 1	riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 412 della Certificazione Unica 2020;
Colonna 2	riportare l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, indicato nel punto 413 della Certificazione Unica 2020..

Documentazione	• Ricevuta di versamento dei contributi • CU 2020 (solo per i versamenti tramite sostituto)
Limite deducibilità	• Nessuno

ESEMPIO

Il sig. Rossi ha versato nel 2019, contributi per € 8.700,00, ad un fondo in squilibrio finanziario. Il contribuente presenta un reddito di lavoro dipendente pari a € 6.500,00 e redditi di fabbricati per € 21.000,00. La CU appare così compilata:

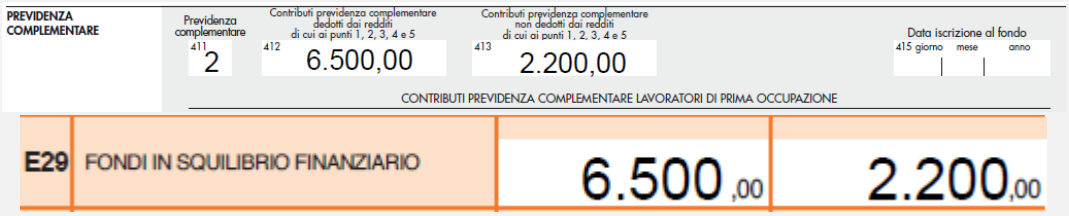

Il soggetto che presta assistenza fiscale riporterà per intero la quota di contributi pari a € 2.200,00, quale onere deducibile nel rigo 13, Mod.730-3.

Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico

Vanno indicate le somme versate per i familiari fiscalmente a carico per la parte da questi non dedotta. Sono considerati a carico coloro che possiedono **un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro**. Sono considerati a carico anche i figli di età non superiore a 24 anni che possiedono un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

Se i contributi per familiari a carico sono stati versati tramite il datore di lavoro e, quindi, è compilato il punto 421 della Certificazione Unica 2020, indicare:

Colonna 1	l'importo dei contributi che il datore di lavoro ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 422 della Certificazione Unica 2020;
Colonna 2	l'importo dei contributi che il datore di lavoro non ha dedotto dall'imponibile, desumibile dal punto 423 della Certificazione Unica 2020

Documentazione	Se il familiare ha presentato una propria dichiarazione dei redditi • Mod.730-3 in cui è riportata la parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito Se il familiare non ha presentato la dichiarazione • ricevuta versamento contributi • autocertificazione del familiare a carico che attesti che la spesa non è stata dedotta • CU 2020 (se i versamenti sono stati effettuati tramite sostituto)
Limite deducibilità	Differenza tra importo max deducibile (€5.164,00), al netto dei contributi versati per conto proprio, e quanto già dedotto dal familiare a carico.

ESEMPIO

Il sig. Rossi ha versato nel 2019 per € 4.600,00 contributi a un fondo di previdenza complementare a favore della moglie, fiscalmente a carico (non presenta reddito).

Con riferimento a tali contributi, il sostituto d'imposta del sig. Rossi ha escluso dal reddito di lavoro dipendente un importo pari a € 2.800,00. I restanti € 1.800,00 potranno fruire della deduzione in dichiarazione dei redditi. Il contribuente presenta un reddito di lavoro dipendente pari a € 14.000,00 e redditi di fabbricati per € 3.500,00.

La CU risulta così compilata:

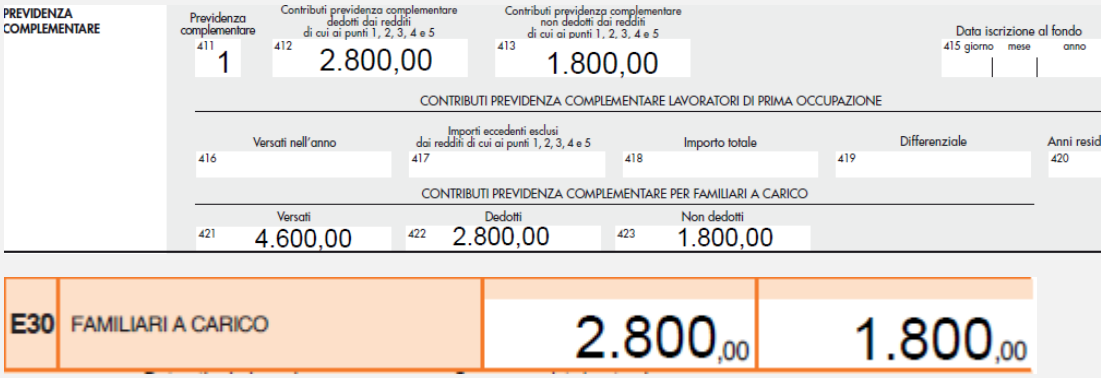

Rigo E32 – Spese per l'acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione

Ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell'unità immobiliare, in relazione alla quota di proprietà, che acquistano o costruiscono immobili abitativi da destinare alla locazione, è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo.
L'agevolazione riguarda:

- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale di nuova costruzione, invendute al 12 novembre 2014;
- l'acquisto, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, o di restauro e di risanamento conservativo;
- la costruzione, da ultimarsi entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, per cui prima del 12 novembre 2014 sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio, comunque denominato.

Per fruire dell'agevolazione l'immobile acquistato deve essere destinato, entro sei mesi dall'acquisto alla locazione per almeno otto anni. Se l'acquisto è avvenuto prima del 3 dicembre 2015, il periodo di sei mesi decorre da tale data.
Nel caso di costruzione di unità immobiliari il periodo di sei mesi decorre dal rilascio del certificato di agibilità o dalla data di formazione del silenzio assenso al rilascio di tale certificato.

La **deduzione è pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita**, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari medesime, oppure, nel caso di costruzione, delle spese sostenute per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d'appalto, attestate dall'impresa che esegue i lavori. Il **limite massimo** complessivo di spesa, anche nel caso di acquisto o costruzione di più immobili, è pari a **300.000 euro**, comprensivi di IVA.
La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dall'anno nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Colonna 1 **Data stipula locazione**	indicare la data di stipula del contratto di locazione dell'immobile acquistato o costruito.
Colonna 2 **Spesa acquisto - costruzione**	indicare la spesa sostenuta per l'acquisto o la costruzione dell'immobile dato in locazione, entro il limite di 300.000 euro.
Colonna 3 **Interessi passivi su mutui**	indicare l'importo degli interessi passivi pagati nell'anno e dipendenti dai mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari oggetto dell'agevolazione. Se la deduzione spetta per l'acquisto o la costruzione di più immobili è necessario compilare un rigo per ciascun immobile utilizzando ulteriori moduli. L'ammontare complessivo delle spese indicate non può comunque essere superiore a 300.000 euro.

Limite deducibilità	• 20 % del valore dell'immobile nel limite di € 300.000,00 (va rateizzata in 8 quote a partire dal periodo di imposta in cui è stato stipulato il contratto) • 20% degli interessi passivi del mutuo (pagati nell'anno) **NOTA BENE** - Vale solo per acquisto/costruzione tra 1/01/2014 e 31/12/2017

Tipologia spesa	**Documentazione**
Spese di acquisto immobile	• Contratto di acquisto • Certificazione spese connesse all'acquisto (iva, onorario stipula atto)
Interessi passivi	• Contratto di mutuo • Quietanza di pagamento delle rate
Spese di costruzione	• Fattura/e dell'impresa esecutrice del lavoro • Contratto di locazione • Certificato di abitabilità
In tutti i casi	• Contratto di locazione • Classificazione energetica e urbanistica • Autocertificazione attestante il verificarsi della condizione sul rapporto di parentela tra il locatore e il locatario

ESEMPIO

Un contribuente acquista il 15/05/2017 un immobile residenziale ristrutturato da un'impresa; dal 15/01/2018 l'immobile viene concesso in locazione.
Il prezzo di acquisto è pari a € 120.000,00; la spesa è stata sostenuta senza ricorrere a mutui ipotecari.

		Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi mu
E32	SPESE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DATE IN LOCAZIONE	1 15 01 18	2 120.000,00	3

La quota di deduzione spettante per il 2019 è pari a : (€120.000,00 * 20%) /8= € 3.000,00.
Tale importo sarà sommato agli altri oneri deducibili da riportare nel rigo 13 Mod. 730-3.

☐ **Rigo E33 - Somme restituite al soggetto erogatore in periodi d'imposta diversi da quello in cui sono state assoggettate a tassazione**

A partire dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'ammontare delle somme restituite al soggetto erogatore in un periodo d'imposta diverso da quello in cui sono state assoggettate a tassazione, anche separata, può essere portate in deduzione dal reddito complessivo nell'anno di restituzione o, se in tutto o in parte non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione, nei periodi d'imposta successivi; in alternativa, è possibile chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Può trattarsi, oltre che dei redditi di lavoro dipendente anche di compensi di lavoro autonomo professionale, di redditi diversi (lavoro autonomo occasionale o altro).

Colonna 1 **Somme restituite nell'anno**	indicare l'ammontare residuo indicato al punto 440 della Certificazione Unica o, nel caso in cui non si è chiesto al sostituto di effettuare la deduzione, l'importo delle somme restituite nel 2019 al soggetto erogatore;
Colonna 2 **Residuo precedente dichiarazione**	questa colonna va compilata se il sostituto non ha operato la deduzione degli importi non dedotti nel 2018. In tal caso indicare l'ammontare riportato nel rigo 149 del prospetto di liquidazione Mod. 730-3/2019 (colonna 1 per il dichiarante, colonna 2 per il coniuge) oppure nel rigo RN47, colonna 36, del modello REDDITI Persone fisiche 2019.

Documentazione	• Documento che attesti la restituzione delle somme indebitamente ricevute • CU , qualora abbia chiesto al sostituto di imposta di operare la deduzione
Regime deducibilità	• Il contribuente deduce dal reddito complessivo le somme nel periodo di imposta in cui le ha restituite al soggetto erogatore • Qualora il reddito complessivo sia incapiente, le eventuali somme residue, vanno dedotte nei periodi di imposta successivi

ESEMPIO

Il sig. Rossi, nel 2019, restituisce al suo datore di lavoro €4.800,00, in quanto tale somma, erogata nel 2016, è risultata non dovuta. Presenta, inoltre, un residuo di €320,00 per somme restituite nel 2018, non dedotte interamente.

Il contribuente ha un reddito complessivo 2019 pari a €3.600,00, derivante da reddito da lavoro dipendente.

		Somme restituite nell'anno	Residuo precedente dichiarazione
E33	RESTITUZIONE SOMME AL SOGGETTO EROGATORE	1 4.800,00	2 320,00

Nel Mod. 730/2020 il contribuente può portare in deduzione solo una parte delle somme restituite dal soggetto erogatore (€3.600,00). I restanti € 1.200,00 non trovano capienza. Il contribuente ha due alternative:

- Presentare la dichiarazione dei redditi l'anno successivo, in modo da dedurre dal reddito complessivo 2020 l'importo residuale di € 1.200,00 (rigo 149 Mod. 730-3/2020)
- Chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto

☐ **Rigo E36 - Erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.**

A partire dall'anno d'imposta 2018 le liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del **10 per cento del reddito complessivo dichiarato.**

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Con apposito decreto interministeriale sono individuate le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla deduzione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.

Colonna 1 Importo	riportare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel corso del 2019.
Colonna 2 Residuo precedente dichiarazione	indicare l'importo riportato nel rigo 153 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019 o quello indicato nel rigo RN47, colonna 37, del Mod. REDDITI PF 2019.

Il contribuente che fruisce della deduzione in argomento, non può fruire, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni analoghe effettuate anche a diversi beneficiari, sempreché ricompresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 83, comma 2, del codice del Terzo Settore, delle agevolazioni previste per i codici 61, 71 e 76 da indicare nei righi da E8 a E10 e quelle previste per il rigo E26, cod. 7.

LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ	**10% reddito complessivo dichiarato**

ESEMPIO

Un lavoratore dipendente per il 2019 ha un reddito complessivo di €18.000,00; non ha alcuna deduzione. Ha corrisposto un'erogazione liberale di €1.400,00 ad una ONLUS per lo svolgimento della propria attività.

La somma corrisposta è inferiore al 10% del reddito complessivo e quindi è interamente deducibile.

		Importo	Residuo precedente dichiarazione
E36	EROGAZIONI LIBERALI IN FAVORE DELLE ONLUS, OV E APS	1 1.400 ,00	2 ,00

Sezione III A - Spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per misure antisismiche e bonus verde

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute nell'anno 2019 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

- per la ristrutturazione di immobili;
- le spese sostenute per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica;
- per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati.

ATTENZIONE! - Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di messa in sicurezza statica per cui si è scelto di fruire, invece che della detrazione, di un contributo di pari ammontare concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

- interventi di manutenzione straordinaria sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle parti comuni di edifici residenziali;
- interventi di restauro e risanamento conservativo;
- interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all'esecuzione di opere interne;
- interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
- ulteriori interventi quali, ad esempio, quelli di bonifica dall'amianto o quelli finalizzati alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi o all'eliminazione delle barriere architettoniche, oppure interventi di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

La detrazione d'imposta è pari al:

- **50 per cento**, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019;
- **36 per cento**, per le spese sostenute:
  a) dal 2008 al 2011;
  b) dal 1° gennaio al 25 giugno 2012.

La detrazione viene ripartita in **10 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di**:

- **48.000 euro** per le spese sostenute dal 2008 al 25 giugno 2012;
- **96.000 euro** per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019.

Il limite va riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati i lavori. Quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.), il limite va ripartito tra loro.

Per l'anno 2012, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

OSSERVA - Se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori iniziati negli anni precedenti sulla stessa unità immobiliare, per determinare il limite massimo delle spese detraibili occorre tenere conto di quelle già sostenute negli anni passati. In particolare, nel caso di interventi iniziati prima del 26 giugno 2012 e proseguiti negli anni successivi, la detrazione del 50 per cento spetta per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019 nel limite di 96.000 euro, al netto delle spese sostenute fino al 25 giugno 2012 nel limite di 48.000 euro.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

In caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche quando la locazione o il comodato terminano.

Conserva il diritto alla detrazione anche **il familiare convivente** del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate entro il 31 dicembre 2016

Per le spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR), le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dopo il 4 agosto 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale (nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente) o ad attività produttive, spetta una detrazione d'imposta nella misura del **65 per cento**, fino ad un ammontare complessivo di spesa non superiore a **96.000 euro** per unità immobiliare. Per fruire di questa maggior percentuale di detrazione è necessario indicare:

→ il codice '4' nella colonna 2 dei righi da E41 a E43.

Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità le cui procedure autorizzatorie attivate dopo il 1° gennaio 2017

Spetta una detrazione dall'imposta lorda per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (articolo 16-bis, comma 1, lettera i, del TUIR) e per la classificazione e verifica sismica degli immobili, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifichi ubicati nelle zone antisismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nelle zone sismiche 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La **detrazione d'imposta** che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **50 per cento**;
- **70 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **80 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

OSSERVA- Per quanto riguarda l'ammontare complessivo della spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo immobile di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica si precisa che il limite di spesa di euro 96.000 è unico in quanto riferito al singolo immobile. Nel predetto limite di spesa non sono compresi, invece, gli interventi di riqualificazione globale dell'edificio, gli interventi su strutture opache e infissi e sostituzioni impianti termici per i quali il contribuente può beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specifici (Risoluzione n.147/E del 29 novembre 2017).

Qualora gli interventi siano realizzati **sulle parti comuni di edifici condominiali**, le detrazioni dall'imposta che verranno calcolate da chi presta l'assistenza fiscale sono pari al:

- **75 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

ATTENZIONE! - Qualora gli interventi siano realizzati **nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3** ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, la detrazione dell'imposta che verrà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale è pari al:

- **75 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- **85 per cento** del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.

La detrazione viene ripartita in **5 rate di pari importo** da chi presta l'assistenza fiscale.

La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il **limite di 96.000 euro** per unità immobiliare per ciascun anno.

Spese sostenute per l'acquisto o l'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati

La detrazione d'imposta spetta anche nel caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari facenti parte di un edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edilizie.

All'acquirente o assegnatario dell'immobile spetta una detrazione da calcolare su un ammontare forfetario pari al **25 per cento del prezzo di vendita** o di assegnazione dell'immobile, risultante dall'atto di acquisto o di assegnazione.

La detrazione è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell'immobile e spetta a condizione che la vendita o l'assegnazione dell'immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori di ristrutturazione.

ATTENZIONE! - Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2019, la detrazione spetta all'acquirente o assegnatario nella misura del 50 per cento. L'importo pari al 25 per cento del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 96.000 euro.

Con riferimento alle spese sostenute negli anni passati:

- la detrazione spetta nella misura **del 36 per cento** se il rogito è avvenuto dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008;

- l'importo costituito **dal 25 per cento** del prezzo di acquisto o assegnazione non può superare il limite di 48.000 euro nel caso in cui l'acquisto o l'assegnazione sia avvenuta dal 1° gennaio 2008 ed i lavori di ristrutturazione siano stati eseguiti dal 1° gennaio 2008.

ATTENZIONE! - Il limite di spesa su cui applicare la percentuale va riferito solo alla singola unità immobiliare e, quindi, se più persone hanno diritto alla detrazione (comproprietari ecc.) il limite di spesa va ripartito tra loro.

Gli acconti, per i quali si è usufruito in anni precedenti della detrazione, concorrono al raggiungimento del limite massimo. Pertanto, nell'anno in cui viene stipulato il rogito, l'ammontare sul quale calcolare la detrazione sarà costituito dal limite massimo diminuito degli acconti già considerati per il riconoscimento del beneficio.

È possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. In tal caso, la detrazione può essere fruita solo dall'anno d'imposta in cui detti lavori siano stati ultimati.

APPROFONDIMENTO

Per gli acquisti effettuati fino al 2017, se si intende fruire anche della detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata al costruttore (rigo E59), dall'importo delle spese sostenute per l'acquisto va sottratto l'importo del 50 per cento dell'IVA pagata.
La detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale.

Interventi di "sistemazione a verde" delle aree private scoperte

Per gli anni 2018 e 2019 spetta una detrazione dall'imposta lorda per un importo pari al **36 per cento** delle spese documentate di ammontare complessivo non superiore a **5.000 euro** per unità immobiliare ad uso abitativo.
Sono detraibili le spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni esterne** degli edifici condominiali, fino ad un importo massimo complessivo di **5.000 euro per unità immobiliare** ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Tra le spese sono comprese anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione di tali interventi.

La detrazione spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Righe da E41 a E43

Per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare più modelli.

Colonna 1 Anno	indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese (dal 2010 al 2019), o, nel caso di acquisto di unità immobiliari facente parte di fabbricati interamente ristrutturati, la data di fine lavori, se successiva alla data del rogito.
Colonna 2 Tipologia	compilare questa colonna solo nei seguenti casi: ▪ spese sostenute nel 2012; ▪ spese sostenute per interventi relativi all'adozione di misure antisismiche nel 2013-2019 e spese di sistemazione a verde sostenute nel 2018 e nel 2019.

Indicare uno dei seguenti codici:

Codice	Tipologia spesa	Detrazione
2	spese sostenute dal 1° gennaio al 25 giugno 2012	36%
3	spese sostenute dal 26 giugno al 31 dicembre 2012	50%
4	spese sostenute dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive	65%
5	spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3;	50%
6	spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore**	70%
7	spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche** su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore**	80%
8	spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio ad una classe di rischio inferiore**	75%

9	spese sostenute dal 2017 al 2019 per interventi relativi all'adozione di **misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e nella zona sismica 3, riferite a costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive, dalla cui adozione derivi una riduzione del rischio sismico che determini **il passaggio a due classi di rischio inferiore**	85%
10	spese sostenute dal 2017 al 2019 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio ad una classe di rischio inferiore**	75%
11	spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 per **l'acquisto di unità immobiliari facenti parte di edifici ricostruiti** ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, la cui ricostruzione ha comportato **il passaggio a due classi di rischio inferiore**	85%
12	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per le spese di "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili	36%
13	spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per spese di "**sistemazione a verde**" sostenute **per interventi effettuati sulle parti comuni** esterne degli edifici condominiali	36%

- **Colonna 3 (Codice fiscale)**: la colonna va compilata solo nei seguenti casi:

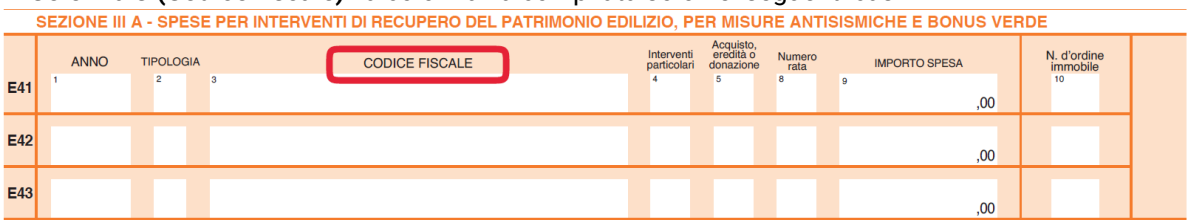

- *Lavori su parti comuni condominiali*
  Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, i singoli condomini devono indicare il codice fiscale del condominio e devono barrare la casella di colonna 2 "Condominio" di uno dei righi da E51 a E53, senza riportare i dati catastali identificativi dell'immobile.
  Tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio nel quadro K della propria dichiarazione dei redditi.

  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, i condomini devono indicare il codice fiscale del condominio o della cooperativa, senza compilare la sezione III-B.

  Per gli interventi su parti comuni di un condominio minimo per cui non è stato richiesto il codice fiscale, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica, per la quota di spettanza, indicano il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico.

In tal caso, il contribuente esibirà al CAF o agli altri intermediari abilitati, oltre alla documentazione ordinariamente richiesta per comprovare il diritto alla detrazione, un'autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.

- *Interventi da parte di soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR*
  Per gli interventi effettuati dal 14 maggio 2011 da parte di uno dei soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR (es. società di persone), i soggetti cui si imputano i redditi a norma dello stesso articolo devono indicare in questa colonna il codice fiscale della società o ente e devono riportare i dati catastali identificativi dell'immobile nella sezione III-B del quadro E.

- *Comunicazione al Centro Operativo di Pescara*
  Per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011, in questa colonna va indicato il codice fiscale del soggetto che ha inviato, eventualmente anche per conto del dichiarante, la comunicazione al Centro Operativo di Pescara (ad esempio, il comproprietario o contitolare di diritti reali sull'immobile, le società semplici e gli altri enti indicati nell'art. 5 del TUIR). La colonna non va compilata se la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante.

- *Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati*
  Per l'acquisto o l'assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici ristrutturati deve essere indicato il codice fiscale dell'impresa di costruzione o ristrutturazione o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

Tipologia	Codice fiscale
LAVORI SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI	• del condominio • nel caso di "condomini minimi" (fino ad 8 condomini) ogni condomino indica il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico di pagamento delle spese
INTERVENTI DA PARTE DI SOGGETTI DI CUI ALL'ART.5, TUIR (SOCIETA' DI PERSONE ED ASSIMILATI)	della società o dell'ente assimilato che ha sostenuto le spese per gli interventi di recupero edilizio
COMUNICAZIONE AL CENTRO OPERATIVO DI PESCARA (INTERVENTI ANTE 14/05/2011)	• del soggetto che ha inviato la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara • del condominio o cooperativa , per lavori sulle parti comuni
ACQUISTO O ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI RISTRUTTURATI	• dell'impresa di costruzione • dell'impresa di ristrutturazione • della cooperativa che ha effettuato i lavori
ADOZIONE DI MISURE ANTISISMICHE SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI	va compilata solo se in colonna 2 è stato indicato il codice 8 o 9
VENDITA/DONAZIONE DELL'IMMOBILE O DECESSO DELL'AVENTE DIRITTO	• del cedente/de cuius, se i lavoro sono iniziati prima del 14/05/2011 • per i lavori iniziati dopo il 14/05/2011 tale colonna non va compilata, fatta salva l'ipotesi di lavori su parti comuni

<table>
<tr><td>Colonna 4
Interventi particolari</td><td>la colonna va compilata solo in presenza dei seguenti interventi particolari indicando il codice:
<table>
<tr><td>Codice 1</td><td>nel caso in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Per calcolare il limite massimo di spesa detraibile occorre tenere conto delle spese sostenute negli anni precedenti;</td></tr>
<tr><td>Codice 4</td><td>nel caso di spese sostenute per l’acquisto o assegnazione di immobili che fanno parte di edifici ristrutturati. La detrazione spetta su un importo pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile.</td></tr>
</table>
Il contribuente che non rientra nei casi precedenti non dovrà indicare alcun codice.</td></tr>
<tr><td>Colonna 5
Acquisto, eredità o donazione</td><td>indicare il codice:
<table>
<tr><td>Codice 4</td><td>se il contribuente nell’anno 2019 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Colonna 8
Numero rata</td><td>indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2019. Per le spese sostenute nel 2019 va indicato il numero ‘1’.</td></tr>
<tr><td>Colonna 9
Importo spesa</td><td>indicare l’intero importo delle spese sostenute nell’anno riportato in colonna 1.
<table>
<tr><th>Tipologia acquisto</th><th>Prezzo da indicare</th></tr>
<tr><td>Spese riguardanti prosecuzione interventi iniziati in anni precedenti</td><td>L’importo non deve superare la differenza tra €96.000,00 e quanto speso dal contribuente per lo stesso intervento negli anni precedenti</td></tr>
<tr><td>Acquisto immobili ristrutturati</td><td>25% del prezzo di acquisto</td></tr>
<tr><td>Acquisto immobili ristrutturati o realizzazione di box/posti auto pertinenziali e detrazione del 50% del ‘IVA pagata al costruttore</td><td>Spesa sostenuta – 50% Iva pagata</td></tr>
<tr><td>Acquisto immobili ricostruiti</td><td>Prezzo della singola unità immobiliare</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Colonna 10
N° d’ordine immobile</td><td>per le spese sostenute nel 2019 devono essere compilate questa colonna e la successiva sezione III-B, relativa ai dati identificativi dell’immobile oggetto dei lavori.

Nella presente colonna 10 va indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione. Riportare lo stesso numero anche nella colonna 1 della seguente sezione III-B.

Se sono stati effettuati più interventi sullo stesso immobile e quindi sono stati compilati più righi della sezione III-A, va riportato lo stesso numero d’ordine identificativo nella colonna 10 di tutti i righi compilati per il medesimo immobile e va compilato un unico rigo nella sezione III-B.

Gli interventi su parti comuni condominiali devono comunque essere individuati con uno specifico numero progressivo.</td></tr>
</table>

Esempio 1

Immobile A: intervento effettuato nel 2012

- *Spese sostenute fino al 25 giugno: 6.000 euro*
- *Spese sostenute dopo il 25 giugno: 7.000 euro*

Immobile B: intervento effettuato nel 2019

- *Spese sostenute: 4.000 euro*

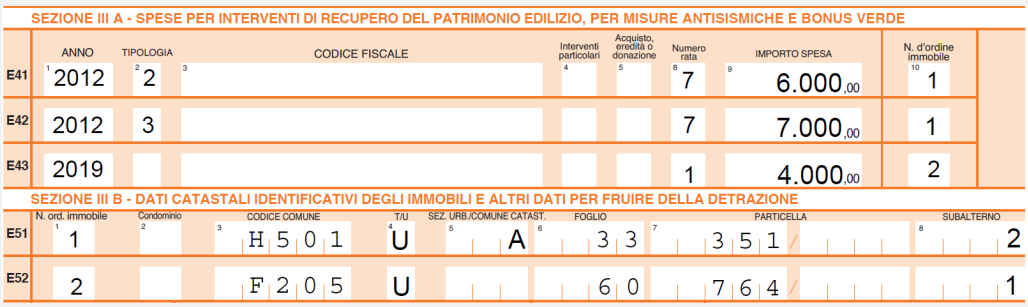

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2012	2				7	6.000,00	1
E42	2012	3				7	7.000,00	1
E43	2019					1	4.000,00	2

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1		H501	U	A	33	351	2
E52	2		F205	U		60	764	1

Esempio 2

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2018: 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2019, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro.

L'importo da indicare in colonna 9 è di 10.000,00 euro.

Esempio 3

Spese di ristrutturazione sostenute nel 2017: 30.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2018, in prosecuzione del medesimo intervento: 10.000,00 euro;

spese di ristrutturazione sostenute nel 2019, in prosecuzione del medesimo intervento: 60.000,00 euro.

In questo caso, essendo stato superato il limite massimo di 96.000,00 euro, **l'importo da indicare** in **colonna 9 è di 56.000,00 euro,** dato dalla seguente operazione:

96.000,00 (limite massimo) – 40.000,00 (somma complessiva sostenuta negli anni 2017 e 2018).

Sezione III B – Dati catastali identificativi degli immobili

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 2011, nella dichiarazione dei redditi vanno indicati i dati catastali identificativi degli immobili e gli altri dati necessari per fruire della detrazione.

La presente sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2019. Per le spese sostenute dal 2011 al 2018 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a tali anni d'imposta.

Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre compilare dei moduli aggiuntivi.

Oltre alla presente sezione deve essere compilata anche la colonna 10 della precedente sezione III-A.

Righi E51 e E52 - Dati catastali identificativi dell'immobile

Colonna 1 N. d'ordine immobile	riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della Sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della Sezione III-A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 Condominio	la casella deve essere barrata nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali. I singoli condomini, barrando questa casella, dichiarano che la spesa riportata nella sezione III-A del quadro E si riferisce ad interventi effettuati su parti comuni condominiali. In questo caso nella colonna 3 della sezione III-A va riportato il codice fiscale del condominio o del condomino che ha effettuato il bonifico se si tratta del così detto "condominio minimo" per cui non è stato richiesto il codice fiscale. **NOTA BENE -** Non devono essere compilate le successive colonne dei righi E51 e E52, relative ai dati catastali dell'immobile, in quanto tali dati saranno indicati dall'amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2020) della propria dichiarazione dei redditi.
Colonna 3 Codice Comune	indicare il codice catastale del comune dove è situata l'unità immobiliare. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 4 Terreni/Urbano	• T se l'immobile è censito nel catasto dei terreni • U se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano
Colonna 5 Sezione Urbana/Comune Catastale	Lettere o numeri (se presenti) nel documento catastale. Dove vige il sistema tavolare va indicato il codice "Comune catastale"
Colonna 6 Foglio	riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 7 Particella	riportare il N° di particella indicata nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice.

	Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 8 Subalterno	riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

- **Rigo E53 - Altri dati (estremi di registrazione del contratto e dati della domanda di accatastamento):**

  Se i lavori sono effettuati dal conduttore (o comodatario), devono essere indicati, oltre ai dati catastali identificativi dell'immobile (righi E51 e E52) anche gli estremi di registrazione del contratto di locazione o di comodato (colonne da 3 a 6 del rigo E53 ovvero colonna 7 se in possesso del codice identificativo del contratto).
  Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento (colonne da 8 a 10 del rigo E53).

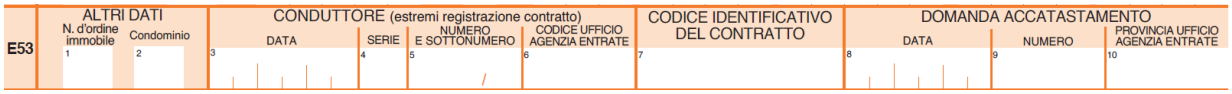

Colonna 1 N. d'ordine immobile	riportare il numero progressivo, che identifica l'immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, indicato nella colonna 10 della sezione III A del quadro E. Nel caso in cui siano stati effettuati più interventi con riferimento allo stesso immobile e quindi siano stati compilati più righi della sezione III A indicando lo stesso numero d'ordine nella colonna 10, nella presente sezione deve essere compilato un solo rigo.
Colonna 2 Condominio	seguire le istruzioni relative alla colonna 2 dei righi E51 e E52. Se è barrata questa casella non devono essere compilate le successive colonne del rigo E53.

APPROFONDIMENTO

Conduttore - Estremi di registrazione del contratto di locazione o comodato

Le colonne da 3 a 6 vanno compilate se il contratto di locazione è stato registrato presso l'Ufficio.

Se il contratto di locazione è stato registrato tramite Siria, Iris, Locazioni web o Contratti online oppure tramite il nuovo modello RLI, in alternativa può essere compilata la colonna 7 (Codice identificativo del contratto).

Colonna 3 Data	indicare la data di registrazione del contratto.
Colonna 4 Serie	indicare il codice relativo alla modalità di registrazione: • 1T- registrazione telematica tramite pubblico ufficiale • 3 – registrazione tramite ufficio Agenzia delle Entrate • 3 P – registrazione telematica tramite Siria e Iris • 3 T – registrazione telematica tramite altre applicazioni • 3 A e 3 B – codici di serie in uso in passato presso gli uffici
Colonna 5 Numero e sottonumero	indicare il numero e l'eventuale sottonumero di registrazione del contratto.

Colonna 6 **Codice Ufficio Agenzia Entrate**	indicare il codice identificativo dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto. I codici degli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it nella apposita tabella presente nella sezione relativa ai contratti di locazione.
Colonna 7 **Codice identificativo del contratto**	indicare il codice identificativo del contratto composto da 16 o 17 caratteri e reperibile nella copia del modello di richiesta di registrazione del contratto restituito dall'ufficio o, per i contratti registrati per via telematica, nella ricevuta di registrazione. Se sono state compilate le colonne da 3 a 6 questa colonna non va compilata.

APPROFONDIMENTO

Domanda di accatastamento

Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Colonna 8 **Data**	indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 9 **Numero**	indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 10 **Provincia Ufficio Agenzia Entrate**	indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

ESEMPIO - PROSECUZIONE DI INTERVENTI INIZIATI IN ANNI PRECEDENTI

Il sig. Rossi ha sostenuto le seguenti spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuate sulla propria abitazione:

- 2018 € 75.000,00
- 2019 € 26.000,00

Periodo sostenimento spesa	Spesa sostenuta	Limite max agevolabile	Importo detraibile	Detrazione spettante
2018	€ 75.000	€ 96.000	€ 75.000	50%
2019	€ 26.000	€ 21.000	€ 21.000	

= limite max – spese sostenute nel 2018 = € 96.000 - € 75.000

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2018					2	75.000,00	
E42	2019			1		1	21.000,00	1
E43							,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1		D086	U	087	13	3564	5

La detrazione spettante è pari al 50% delle spese sostenute.

- € 75.000/10= €7.500
- € 21.000/10= €2.100

La detrazione è pari a €9.600 * 50%= €4.800 (rigo 29, Mod. 730-3/2020).

ESEMPIO - PARTI COMUNI CONDOMINIALI – CONDOMINIO SENZA CODICE FISCALE "MINIMO"

Il sig. Bianchi ha partecipato nel 2019 alla spesa di € 65.000 per il rifacimento del tetto del suo condominio. L'edificio è composto da due proprietari. Il bonifico per i lavori è stato effettuato dal sig. Verdi; la quota di partecipazione alle spese è pari al 50%.

La sez. III A del sig. Verdi che ha eseguito il bonifico andrà così compilato:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019		VRDFNC75H66D086M			1	32.500,00	1

Visto che le spese per il rifacimento del tetto sono state sostenute nel 2019, è necessario compilare la sez. IIIB barrando la casella 2 e lasciando vuoti i successivi campi.

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	X					/	

€32.500,00/10= €3.250 (importo rata annuale)

La detrazione spettante per il 2019 è pari a : €3.250 * 50%= €1.625

ESEMPIO - PARTI COMUNI CONDOMINIALI – CONDOMINIO CON CODICE FISCALE

Il sig. Rossi ha partecipato nel 2012 alla spesa di €44.000,00 per la sostituzione della caldaia centralizzata, e nel 2019 alla spesa di €22.300,00 per il rifacimento del tetto del proprio condominio (CF:05526785211): gli adempimenti connessi alla detrazione sono stati curati dall'amministratore. Dalla tabella millesimale risulta che la quota di partecipazione del sig. Rossi alle spese è pari al 20%.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2012		05526785211			8	8.800,00	
E42	2019		05526785211			1	4.460,00	1

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	X					/	

ESEMPIO - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE NEL 2019

Il sig. Gialli effettua un intervento di ristrutturazione edilizia su un appartamento di sua proprietà, sostenendo spese pari a € 77.000,00; il pagamento avviene il 26 giugno 2019.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019					1	77.000,00	1

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1		D086	U	087	13	3564	5

€77.000/10= €7.700 (importo rata annuale)

La detrazione spettante è pari a:

€7.700* 50%= €3.850 (rigo 29, Mod.730-3)

ESEMPIO - SPESE DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTE NEL 2012 (PRIMA DEL 26 GIUGNO)

Il sig. Verdi a marzo 2012 ha effettuato interventi di ristrutturazione sulla propria abitazione per un totali di € 14.550,00. Le spese sono state pagate tramite bonifico il 5 maggio 2012.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2012			2		8	14.550,00	

Importo rata annuale = €14.550/10= €1.455

La detrazione spettante è pari a €1.455*36%= €523,80

ESEMPIO - SPESE DI SISTEMAZIONE A VERDE DI AREA COMUNE CONDOMINIALE

Il condominio "Residence Fabiano", in cui sono presenti 13 unità immobiliari ad uso abitativo, ha sostenuto € 54.000,00 a titolo di spese per sistemazione a verde del giardino comune. Il sig. Verdi risulta titolare di una quota pari a 250 millesimi.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019	13	05526785211			1	5.000,00	1

Limite spesa agevolabile = € 5.000 per ciascuna unità immobiliari
La quota spettante al sig. Verdi è pari a € 54.000 * 25% (quota millesimale)= 13.500 €
Limite max 5.000 euro

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	X						

Importo rata annuale= €5.000,00/10= €500,00

Detrazione spettante = €500,00*36%= €180,00 da indicare nel rigo 20 Mod. 730-3

ESEMPIO - SPESE DI SISTEMAZIONE A VERDE DI AREA PERTINENZIALE PRIVATA

Il sig. Rossi a luglio 2019 ha sostenuto spese per la sistemazione a verde del giardino della propria abitazione per € 9.200,00.

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019	12				1	5.000,00	1

Limite max agevolabile

L'importo eccedente, pari a € 4.200,00, non è detraibile.

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1		D086	U	087	13	3564	5

L'importo della rata annuale è pari a €5.000,00/10= €500,00.

La detrazione spettante è pari a €500,00*36%= €180,00

Sezione III C - Altre spese per le quali spetta la detrazione del 50%

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute per le quali spetta la detrazione d'imposta del 50 per cento, in particolare:

- le spese per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e per l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- le spese per l'arredo degli immobili ristrutturati;
- le spese per arredo dell'abitazione principale delle giovani coppie;
- l'importo dell'IVA pagata per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici.

Rigo E56 - Pace contributiva o colonnine per ricarica

		CODICE	ANNO	IMPORTO
E56	PACE CONTRIBUTIVA O COLONNINE PER RICARICA	1	2	3 ,00

Indicare le spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva") e quelle per l'installazione infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

Indicare:

→ nella **colonna 1** il codice che identifica la spesa;
→ nella **colonna 2** l'anno in cui è stata sostenuta la spesa;
→ nella **colonna 3** la spesa sostenuta.

I codici che identificano le spese per le quali spetta la detrazione del 50 per cento sono i seguenti:

Codice 1	per il **riscatto di periodi non coperti da contribuzione (c.d. "pace contributiva")**. Possono fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano anzianità contributiva. La detrazione spetta anche ai superstiti dell'assicurato dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l'onere per conto dell'assicurato stesso. La detrazione spetta sull'ammontare effettivamente versato nel corso dell'anno d'imposta ed è ripartita in 5 rate di pari importo. Non può essere indicata la spesa sostenuta nel 2019 che nello stesso anno è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicata nel punto 581 e/o 601 della Certificazione Unica 2020. Non possono essere indicate in questo rigo le somme per cui spetta la detrazione prevista per gli inoccupati (Righi da E8 a E10, codice 32) o per cui spetta la deduzione dal reddito complessivo (rigo E21).
Codice 2	per l'acquisto e posa in opera di **strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica**. La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all'acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento. Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. Le spese devono essere di ammontare **non superiore a 3.000 euro** e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. Possono beneficiare della detrazione i contribuente che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l'immobile o l'area in base ad un titolo idoneo. La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali. I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

Rigo E57 - Spese per l'arredo degli immobili ristrutturati

		NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE	NUMERO RATA	SPESA ARREDO IMMOBILE
E57	SPESE ARREDO IMMOBILI RISTRUTTURATI	1	2 ,00	3	4 ,00

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione del 50 per cento prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sezione IIIA), è riconosciuta una **detrazione del 50 per cento** per l'acquisto di **mobili** e di **grandi elettrodomestici** di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, **finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione**. Le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici sono computate, ai fini della fruizione della detrazione di imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:
• manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
• manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
• ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
• ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all'alienazione o assegnazione dell'immobile.
• Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all'arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione.

Qualora l'acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data "inizio lavori" si intende la data di acquisto o di assegnazione dell'immobile.

La detrazione spetta per le spese sostenute per l'acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000 euro** per le spese di arredo sostenute nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016 se le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

A partire dall'anno d'imposta 2017, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000** euro per le spese di arredo sostenute in ciascun anno, purché i connessi interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati non prima del 1° gennaio dell'anno precedente.

Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel corso dell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione ovvero iniziati nel nell'anno precedente e proseguiti nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nell'anno precedente per le quali si è già fruito della detrazione.

Ad esempio, la detrazione spetta su un ammontare massimo di **10.000** euro per le spese di arredo sostenute nel 2019 se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019. Per gli interventi di ristrutturazione effettuati nel 2018 ovvero iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, nella definizione del limite di 10.000 euro concorrono anche le spese di arredo sostenute nel 2018 per le quali si è già fruito della detrazione.

La detrazione è ripartita in **10 rate** di pari importo. Il limite di spesa di 10.000 euro è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l'apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

È ammessa la detrazione anche per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

Per ulteriori informazioni si rinvia alle circolari n. 29/E del 18 settembre 2013 e n. 11/E del 21 maggio 2014.

Documenti da trasmettere

La Legge di Bilancio 2018, per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e che accedono alle detrazioni fiscali perviste per le ristrutturazioni edilizie, ha introdotto l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus).

La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.

La mancata o tardiva trasmissione delle informazioni non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

- **Colonna 1 e 3 (Numero rata):** indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata;
- **Colonna 2 e 4 (Spesa arredo immobile):** indicare la spesa sostenuta entro il limite di 10.000 euro.

ESEMPIO

Se nel 2013 sono state sostenute spese per l'arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare '7' nella colonna 1 "Numero rata" e 10.000 nella colonna 2 "Spesa arredo immobile".

In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello.

- **Rigo E58 (Spese per l'arredo degli immobili giovani coppie)**

		MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016
		1	2
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE		,00

Alle giovani coppie è riconosciuta una detrazione del 50 per cento delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili nuovi destinati all'arredo dell'abitazione principale. **La detrazione non compete per l'acquisto di grandi elettrodomestici**.

ATTENZIONE! - La detrazione "per l'arredo degli immobili giovani coppie" non è cumulabile con il bonus "arredo immobili ristrutturati" (rigo E57) e pertanto non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l'arredo della medesima unità abitativa.

La detrazione spetta su un ammontare massimo di 16.000 euro ed è ripartita in dieci rate annuali di pari importo. Il limite di 16.000 euro è riferito alla coppia pertanto se le spese sostenute superano il predetto importo la detrazione deve essere calcolata sull'ammontare massimo di 16.000 euro e ripartita fra i coniugi o i conviventi in base all'effettivo sostenimento della spesa da parte di ciascuno.

Il pagamento delle spese doveva essere effettuato mediante bonifico bancario o postale, senza la necessità di utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia, o carta di credito o di debito. In tal caso la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziato nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Se il pagamento era stato effettuato con bonifico bancario o postale non era necessario utilizzare l'apposito bonifico previsto per le spese di ristrutturazione edilizia (bonifico soggetto a ritenuta). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

NOTA BENE - È necessario conservare la documentazione attestante l'effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione peri pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti o gli scontrini parlanti.

Colonna 1 **Meno di 35 anni**	barrare la casella se il requisito anagrafico è posseduto dal coniuge o dal convivente more uxorio nel 2016.
Colonna 2 **Spesa sostenuta nel 2016**	indicare la spesa sostenuta nel 2016 entro il limite di 16.000 euro.

Esempio di compilazione

Il Sig. Rossi, coniugato con la Sig.ra Esposito, fiscalmente a suo carico ha acquistato nel 2016, mediante bonifico da conto cointestato, l'arredamento per l'abitazione principale di cui:

- Cucina per un valore di 8.500,00 euro;
- Camera da letto per un valore di 3.000,00 euro;
- Mobili per il salotto per un valore di 4.500,00 euro;
- Arredi per bagno per un valore di 1.000,00 euro.

Il Sig. Rossi ha le condizioni anagrafiche per poter beneficiare della detrazione al 50%.

La detrazione sull'acquisto di mobili spetta sull' importo massimo agevolabile di € 16.000,00;

Occorre compilare il rigo E58

		MENO DI 35 ANNI	SPESA SOSTENUTA NEL 2016
E58	SPESE ARREDO IMMOBILI GIOVANI COPPIE	1 X	2 16.000 ,00

La detrazione spettante per il 2019 per il bonus arredo giovani coppie, è pari a:

€ 16.000 : 10 = € 1600 (importo rata annuale);

€ 1600 x 50% = € 800 (importo rata - rigo 32, modello 730-3/2020).

Rigo E59 (Iva per acquisto abitazione classe energetica A o B)

		NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA
E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	1	2 ,00

Ai soggetti che hanno acquistato dal 1° gennaio 2016 al il 31 dicembre 2017 unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, è riconosciuta una detrazione del 50 per cento dell'IVA pagata. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali.

OSSERVA - Il beneficio spetta anche per l'acquisto della pertinenza purché tale acquisto avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale (cfr. Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016).

NOTA BENE - All'importo dell'IVA per la quale il contribuente abbia fruito della nuova detrazione, non può essere applicata l'agevolazione prevista perle spese sostenute per l'acquisto o assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati o quella prevista per l'acquisto di box o posti auto pertinenziali. Ciò perché non è possibile far valere due agevolazioni sulla medesima spesa.

Colonna 1 **Numero rata**	indicare il numero di rata che per gli acquisti effettuati nel 2016 sarà pari a 4 e per quelli effettuati nel 2017 sarà pari a 3.
Colonna 2 **Importo IVA pagata**	indicare l'importo dell'IVA pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile.

Sezione IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute dal 2008 al 2019 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.

ATTENZIONE! - Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2019 per cui si è scelto di optare, invece che per la detrazione, per la cessione del corrispondente valore della detrazione al fornitore che ha effettuato gli interventi.
Non possono essere indicate neanche le spese sostenute nel 2019 per cui si è scelto di fruire, invece che della detrazione, di un contributo di pari ammontare concesso sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO
(55 PER CENTO PER GLI INTERVENTI FINO AL 5 GIUGNO 2013)

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
1	Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizzatori invernali con caldaie a biomasse)	100.000	153.846,15 (181.818,18 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
2	Intervento su involucro di edificio esistente (dal 1° gennaio 2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 12 e riferite allo stesso immobile)	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
3	Intervento di istallazione di pannelli solari - collettori solari	60.000	92.307,69 (109.090,90 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
4	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 13 e riferite allo stesso immobile)	46.153,84 (54.545,45 euro per le spese sostenute fino al 5 giugno 2013)	Dal 2008 al 31 dicembre 2019
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d. lgs. 311/2006	60.000	92.307,69	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	46.153,84	Dal 2015 al 31 dicembre 2017
7	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto			Dal 2016 al 31 dicembre 2019
14	Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	100.000	153.846,15	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 70 E DEL 75 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
8	Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2019
9	Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti	Quota parte di (40.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 2017 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI EFFETTUATI SULLE PARTI COMUNI DEGLI EDIFICI
PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DELL'80 E DELL'85 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI SPESA	PERIODO
10	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **una classe** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
11	Interventi su parti comuni di edifici condominiali volti alla riqualificazione energetica e riduzione di **due classi** del rischio sismico	Quota parte di (136.000 euro per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio)	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 50 PER CENTO

CODICE	TIPOLOGIA INTERVENTO	LIMITE DI DETRAZIONE	LIMITE DI SPESA	PERIODO
12	Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi	60.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 2 e riferite allo stesso immobile)	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
13	Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A	30.000 (alla formazione concorrono anche le spese indicate con il codice 4 e riferite allo stesso immobile)	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
5	Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del d.lgs. 311/2006	60.000	120.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019
6	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse	30.000	60.000	Dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019

NOTA BENE - Per le spese sostenute dal **2011 al 2019** la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l'assistenza fiscale.
Le spese sostenute nel 2008 possono essere ancora detratte se dal 2011 al 2017 si è acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, e se si è provveduto a rideterminare il numero delle rate (dieci) scelte da chi aveva sostenuto la spesa.

La prova dell'esistenza dell'edificio è fornita dall'iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell'Ici o dell'Imu, se dovuta.

Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile.

Possono fruire della detrazione:

- sia coloro che possiedono o detengono sulla base di un titolo idoneo (ad esempio proprietà, altro diritto reale, concessione demaniale, locazione o comodato) l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi per conseguire il risparmio energetico,
- sia i condomini nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali.

OSSERVA - Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano intestati a lui.

In caso di vendita o di donazione dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, le quote di detrazione non utilizzate sono trasferite, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica o al donatario.

Nel caso di morte del titolare, il diritto alla detrazione si trasmette esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell'immobile.

In questi casi:
- l'acquirente o gli eredi possono rideterminare il numero di quote in cui ripartire la detrazione residua a condizione che le spese siano state sostenute nell'anno 2008.
- L'inquilino o il comodatario che hanno sostenuto le spese conservano il diritto alla detrazione anche se la locazione o il comodato cessano.
- Conserva il diritto alla detrazione anche il familiare convivente del proprietario dell'immobile anche se viene ceduta l'unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti gli interventi.

In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia a titolo oneroso che gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all'usufruttario ma rimangono al nudo proprietario.

In caso di vendita dell'immobile sul quale sono stati eseguiti i lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario in quanto a quest'ultimo si trasferisce la titolarità dell'immobile.

RICORDA - la detrazione per gli interventi di risparmio energetico non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per gli stessi interventi, come ad esempio la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio.

La detrazione fiscale per gli interventi di risparmio energetico, se compatibile con specifici incentivi disposti a livello comunitario o a livello locale da regioni, province e comuni, può essere richiesta per la parte di spesa eccedente gli incentivi concessi dagli enti territoriali.

Sono comprese tra le spese detraibili quelle relative alle prestazioni professionali (rese sia per la realizzazione degli interventi sia per la certificazione indispensabile per fruire della detrazione) e alle opere edilizie funzionali all'intervento destinato al risparmio energetico.

Il **pagamento** delle spese deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento, il codice fiscale del contribuente e il numero di partita IVA o il codice fiscale del beneficiario del bonifico.

Il **limite massimo di detrazione** spettante va riferito all'unità immobiliare e, pertanto, va suddiviso tra i detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa, in base all'importo effettivamente sostenuto. Anche per gli interventi su parti condominiali l'ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ogni unità immobiliare che compone l'edificio, a eccezione del caso in cui l'intervento si riferisca all'intero edificio e non a parti di esso.

Documenti necessari per ottenere la detrazione

Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:

- la **fattura** dell'impresa che esegue i lavori;
- l'**asseverazione** di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti. In caso di più interventi sullo stesso edificio l'asseverazione può fornire i dati e le informazioni richieste in modo unitario. Inoltre, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi o di sostituzione di caldaie a condensazione con potenza non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori.

L'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori anche nei seguenti casi:

- caldaie a condensazione con potenza minore di 100 KW,
- pompe di calore di potenza elettrica assorbita minore di 100 KW e dei sistemi di dispositivi multimediali.

Inoltre, l'asseverazione può essere:

- sostituita da quella resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (D.M. 6 agosto 2009);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici da depositare presso le amministrazioni competenti insieme alla denuncia dei lavori, da parte del proprietario dell'immobile o di chi ne ha titolo.

Inoltre, nelle ipotesi di autocostruzione dei pannelli solari, è sufficiente l'attestato di partecipazione ad un apposito corso di formazione;

- l'**attestato di certificazione (o qualificazione) energetica** che contiene i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio ed è prodotta successivamente all'esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l'esecuzione dei lavori, può essere prodotto l'attestato di "qualificazione energetica", in luogo di quello di "certificazione energetica" predisposto secondo lo schema riportato in allegato al decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 come modificato dal decreto interministeriale del 7 aprile 2008 e dal decreto interministeriale del 6 agosto 2009.

Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l'installazione di pannelli solari non occorre più presentare l'attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica.

Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

- la **scheda informativa** relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto attuativo o allegato F, se l'intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l'installazione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell'intervento di cui all'allegato F può essere compilata anche dall'utente finale. La scheda deve contenere: i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito ed il risparmio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando quello delle spese professionali, e l'importo utilizzato per il calcolo della detrazione.

L'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa devono essere rilasciati da tecnici abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e i periti agrari. Tutti i documenti sopraindicati possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato.

Documenti da trasmettere

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, devono essere trasmessi all'ENEA telematicamente (attraverso il sito internet www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica) i dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l'invio della documentazione all'Enea, coincide con il giorno del cosiddetto "collaudo" (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha

eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione.

Se la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall'ENEA, la documentazione può essere inviata, in copia, entro 90 giorni a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese 301, 00123, Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: "Detrazioni fiscali - riqualificazione energetica".

Documenti da conservare

Per fruire dell'agevolazione fiscale è necessario conservare ed esibire, su richiesta, all'amministrazione finanziaria l'asseverazione, la ricevuta dell'invio della documentazione all'ENEA, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate e le ricevute del bonifico che attesta il pagamento. Se gli interventi riguardano parti comuni di edifici deve essere acquisita e conservata copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se le spese sono state sostenute dal detentore (locatario o comodatario) deve essere acquisita e conservata la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori resa dal possessore (proprietario o titolare di altro diritto reale).

Righi da E61 a E62

SEZIONE IV - SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO

	TIPO INTERVENTO	ANNO	PERIODO 2013	CASI PARTICOLARI	PERIODO 2008 Rideterminazione rate	NUMERO RATA	IMPORTO SPESA
E61	1	2	3	4	5	7	8 ,00
E62							,00

Per indicare più di due codici, occorre compilare un ulteriore modulo.

L'elenco dei codici è riportato nella tabella "Spese per le quali spetta la detrazione per risparmio energetico", presente all'inizio delle istruzioni relative alla Sezione VI del quadro E.

Colonna 1 Tipo intervento	indicare il codice che individua il tipo di intervento effettuato:	**Codice 1**	**Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti.** Sono gli interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi a un uso standard dell'edificio, che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008 - Allegato A. Rientrano in questo tipo di intervento la sostituzione o l'installazione di climatizzatori invernali anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione che non hanno le caratteristiche richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi;

		Codice 2	**Interventi sull'involucro degli edifici esistenti.** Sono gli interventi su edifici esistenti o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, materiale ordinario, nuove finestre comprensive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, definiti nell'allegato B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 6 gennaio 2010. Dall'anno d'imposta 2018 gli interventi relativi all'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12;
		Codice 3	**Installazione di pannelli solari.** Sono gli interventi per l'installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico;
		Codice 4	**Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.** Sono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Dal 1° gennaio 2008 vi rientrano anche i lavori di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012 sono compresi anche gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. Dall'anno d'imposta 2018 vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. Dall'anno d'imposta 2018 non è più possibile fruire dell'agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A. Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13. Gli interventi di sostituzione con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti possono continuare a essere indicati con il codice 4;
		Codice 5	**Acquisto e posa in opera di schermature solari**. Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari a protezione di una superficie vetrata, applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente. Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate purché siano mobili e "tecniche". Non fruiscono dell'agevolazione le schermature solari autonome (aggettanti) applicate a superfici vetrate esposte a nord (art. 14, comma 2, lett. b), del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento;
		Codice 6	**Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse.** Sono gli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2017 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 63 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 74, della legge n. 208 del 2015). Agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 si applica la percentuale del 50 per cento

		Codice 7	**Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto**. Sono gli interventi per l'acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, che garantiscono un funzionamento efficiente degli impianti, nonché dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare: ○ mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati; ○ mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti; ○ consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto. La detrazione spetta con riferimento alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
		Codice 8	**Interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
		Codice 9	**Interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti.** Sono interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015;
		Codice 10	**Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio ad una classe di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio ad una classe di rischio inferiore (la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi sull'involucro di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 8 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 8 da indicare nei righi da E41 a E43);
		Codice 11	**Interventi sulle parti comuni di edifici di riqualificazione energetica e misure antisismiche con passaggio a due classi di rischio inferiore.** Sono interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a due classi di rischio inferiore(la fruizione di tale detrazione è alternativa a quella prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali esistenti di cui al precedente codice 9 e alla detrazione prevista per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al codice 9 da indicare nei righi da E41 a E43);
		Codice 12	**Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;**
		Codice 13	**Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazione.** Sono interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A;
		Codice 14	**Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.** Sono gli interventi di acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per poter beneficiare della detrazione gli interventi

	devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20 per cento.
Colonna 2 Anno	indicare l'anno in cui sono state sostenute le spese;
Colonna 3 Periodo 2013	compilare questa colonna solo se le spese sono state sostenute nel 2013. Indicare uno dei seguenti codici: • **'1'**spese sostenute dal 1° gennaio al 5 giugno 2013 (detrazione del 55%); • **'2'**spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013 (detrazione del 65%);
Colonna 4 Casi particolari	indicare il codice: - **'1'** nel caso di spese sostenute per lavori iniziati tra il 2009 e il 2018 e ancora in corso nel 2019; - **'2'**nel caso in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2019 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2019; - **'3'**nel caso in cui siano presenti entrambe le ipotesi descritte dai codici '1' e '2' (lavori che proseguono in più anni ed immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione);
Colonna 5 Periodo 2008 – rideterminazione rate	i contribuenti che dal 2011 al 2017 hanno acquistato, ricevuto in donazione o ereditato un immobile, oggetto di lavori nel corso del 2008, se hanno rideterminato il numero delle rate scelte da chi ha sostenuto la spesa, indicano in questa colonna il numero delle rate in cui è stata inizialmente ripartita la detrazione
Colonna 7 Numero rata	indicare il numero della rata che il contribuente utilizza nell'anno 2019. Ad esempio, indicare 3 per le spese sostenute nel 2017, 2 per le spese del 2018 e 1 per le spese del 2019;
Colonna 8 Importo spesa	indicare l'ammontare della spesa sostenuta che, ad eccezione delle spese indicate con il codice "7", dovranno essere indicate entro determinati limiti per il cui importo si rinvia alle tabelle presenti all'inizio della sezione. Se sullo stesso immobile sono stati realizzati interventi: ○ sull'involucro degli edifici esistenti (**codice "2**") e di installazione degli infissi (**codice 12**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 60.000 euro; ○ per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (**codice "4")** e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A (**codice 13**) l'ammontare della spesa indicato dovrà essere tale che il totale della detrazione spettante non superi i 30.000 euro.

Sezione V - Detrazioni per gli inquilini con contratto di locazione

Sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale. Queste detrazioni vengono riconosciute e graduate in relazione all'ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). La detrazione sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale sulla base degli importi riportati nella tabella 2 "Detrazioni per canoni di locazione".

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell'anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni. Per indicare nel rigo E71 più tipologie di detrazioni contraddistinte da codici diversi, va compilato un quadro aggiuntivo per ogni codice ricordando di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del Modello. In tale caso la somma dei giorni indicati nelle colonne 2 del rigo E71 e nella colonna 1 del rigo E72 non può essere superiore a 365.

Rigo E71 - Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	1	2	3

Colonna 1 Tipologia

indicare il codice relativo alla detrazione:

Codice 1	**Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti che hanno stipulato o rinnovato il contratto di locazione di immobili destinati ad abitazione principale, in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo (legge 9 dicembre 1998, n. 431).
Codice 2	**Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale.** Questo codice deve essere indicato dai contribuenti intestatari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali - art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della legge n. 431 del 1998). Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato "non assistiti" occorre verificare la necessità dell'attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all'Accordo Territoriale. Per ulteriori informazioni si rimanda a quanto precisato nella circolare n. 7/E del 24 aprile 2018 dell'Agenzia delle Entrate.
Codice 3	**Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale.** Questo codice va indicato dai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che hanno stipulato un contratto di locazione per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Il requisito dell'età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell'anno in cui si intende fruire della detrazione. È necessario che l'immobile affittato sia diverso dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2017 la detrazione può essere fruita anche per il 2018 e il 2019.

	Codice	Tipologia	Reddito complessivo comprensivo di quello a cedolare secca		
			Fino a € 15.493,71	Tra € 15.943,71 e € 30.987,41	Oltre € 30.987,41
	1	Ordinaria	€ 300,00	€150,00	/
	2	Convenzionale	€ 495,80	€247,90	/
		Giovani 20-30 anni	€ 991,60	/	/
Colonna 2 N. giorni	indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.				
Colonna 3 Percentuale	indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.				

ESEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE LIBERO

La sig.ra Rossi nel 2019 ha conseguito un reddito complessivo pari a € 22.000,00. Dal 1°giugno 2019 è contitolare insieme al marito di un contratto di locazione per l'immobile utilizzato da entrambi come abitazione principale.

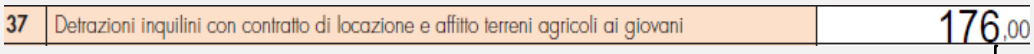

La detrazione spettante è pari a €150,00 ma va rapportato ai giorni e alla % di titolarità del contratto. [(€150,00 * 214)/(365*50%)]= €175,89 → € 176,00

ESEMPIO - CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONALE

Il sig. Bianchi , con reddito complessivo dichiarato nel 2019 pari a €19.000,00,è contitolare, con altre tre persone, dal 1°ottobre 2018, di un contratto di locazione a canone convenzionale riferito ad un immobile utilizzato come abitazione principale.

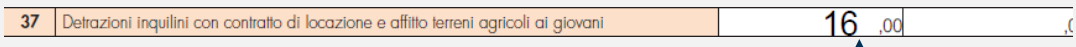

La detrazione spettante è pari a €247,90 ma va rapportato ai giorni e alla % di titolarità del contratto. [(€247,90 * 92)/(365*25%)]= €15,62 → € 16,00

ESEMPIO - CONTRATTI DI LOCAZIONE A GIOVANI (20-30 ANNI)

Alessia è una giovane di 25 anni che nel 2019 ha conseguito redditi per €12.400,00. Dal 1° ottobre 2019 è titolare di un contratto di locazione di un immobile destinato ad abitazione principale.

		TIPOLOGIA	GIORNI	PERCENTUALE
		1	2	3
E71	INQUILINI DI ALLOGGI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE	3	92	100

37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	250,00

La detrazione spettante è pari a €991,60 ma va rapportato ai giorni e alla % di titolarità del contratto. [(€991,60 *

- **Rigo E72 - Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro**

		GIORNI	PERCENTUALE
		1	2
E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO		

Questo rigo va compilato dai lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale situate nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2017, si può beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2017, 2018 e 2019.
La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall'anno d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

Colonna 1 N.giorni	indicare il numero dei giorni nei quali l'unità immobiliare locata è stata adibita ad abitazione principale.
Colonna 2 Percentuale	indicare la percentuale di detrazione spettante. Ad esempio, due contribuenti cointestatari del contratto di locazione dell'abitazione principale devono indicare '50'. Se il contratto di locazione è stato stipulato da una sola persona va, invece, indicato '100'.

Requisiti	• Il trasferimento della residenza nel Comune di lavoro o in un Comune limitrofo entro i 3 anni precedenti quello di richiesta della detrazione • Il nuovo Comune di residenza disti almeno 100 km dal precedente e sia situato in una Regione diversa da quella di provenienza • Sia stato stipulato un contratto di locazione riferito all'immobile adibito ad abitazione principale
Documentazione	• Contratto di locazione registrato • Autocertificazione in cui si attesti la residenza, che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale • Contratto di lavoro dipendente o Certificazione Unica 2020
Regime di detraibilità	• € 991,60 se il reddito complessivo è ≤ €15.493,71 • € 495,80 se il reddito complessivo è compreso tra €15.493,71 e € 30.987,41

ESEMPIO

Franco Verdi di Milano è un lavoratore dipendente che si è trasferito a Bologna nel 2018, prendendo lì la residenza. Sempre nel 2018 prende in affitto un appartamento che diviene la sua abitazione principale, stipulando il contratto con un amico studente.

Nel 2019 il suo reddito complessivo è pari a € 18.900,00. I giorni di spettanza della detrazione sono pari a 365 (tutto il 2019), la percentuale di spettanza è pari al 100% in quanto, nonostante sia contitolare del contratto di locazione con un altro soggetto, quest'ultimo non è lavoratore dipendente.

		GIORNI	PERCENTUALE
E72	LAVORATORI DIPENDENTI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA PER MOTIVI DI LAVORO	1 365	2 100

37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	496 ,00

La detrazione spettante per redditi compresi tra €15.493,71 e €30.987,41 è pari ad € 495,80 →€ 496,00 e nel caso in esame spetta per intero.

Sezione VI – Dati per fruire di altre detrazioni d'imposta

SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

E81	DETRAZIONE PER SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI GUIDA (Barrare la casella)		E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI ,00	E83	ALTRE DETRAZIONI CODICE 1	2 ,00

- **Rigo E81 - Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida:**

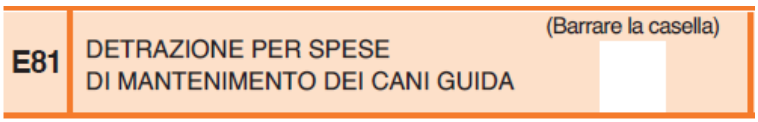

barrare la casella per usufruire della **detrazione forfetaria di 1.000 euro**. La detrazione spetta esclusivamente al non vedente (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

- **Rigo E82 - Detrazione per l'affitto di terreni agricoli ai giovani:**

indicare le spese sostenute dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, per il pagamento dei canoni d'affitto dei terreni agricoli (diversi da quelli di proprietà dei genitori). La detrazione del 19% delle spese sostenute per il pagamento dei canoni spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e **fino ad un massimo di 1.200 euro annui** (importo massimo del canone annuo da indicare nel rigo E82: 6.318,00 euro). Il contratto di affitto deve essere redatto in forma scritta.

Se la detrazione risulta superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito, chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta.

La detrazione spetta nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Requisiti coltivatori diretti/ IAP	• Età inferiore a 35 anni • Iscritti nella previdenza agricola
Detrazione del 19 % **LIMITI**	• € 80,00 per ettaro affittato (€80,00/19%=€421,05) • €1.200,00 annui

ESEMPIO

Un coltivatore diretto di 28 anni, iscritto alla previdenza agricola, conduce un terreno (superficie pari a 4 ettari) preso in affitto per tutto il 2019 con un canone d'affitto annuo pari a € 3.500,00.

E82	DETRAZIONE AFFITTO TERRENI AGRICOLI AI GIOVANI	1684 ,00

=€ 421,05 (Limite dimensionale terreno)* 4 ettari= €1684.2→€ 1684,00

La detrazione spettante è pari a €1.684,00*19% = € 319,96→ € 320,00. Tale importo andrà indicato nel rigo 37, Mod.730-3.

33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	320,00	,00

- **Rigo E83 - Altre detrazioni: indicare le altre detrazioni diverse da quelle riportate nei precedenti righi contraddistinte dal relativo codice.**

		CODICE		
E83	ALTRE DETRAZIONI	1	2	,00

In particolare:

- con il **codice 1** deve essere indicato l'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio le persone che al momento della richiesta hanno scelto di avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106;
- con il **codice 2** deve essere indicato l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà questa detrazione nei limiti del 30 per cento dell'imposta lorda.

QUADRO F - ACCONTI, RITENUTE, ECCEDENZE E ALTRI DATI

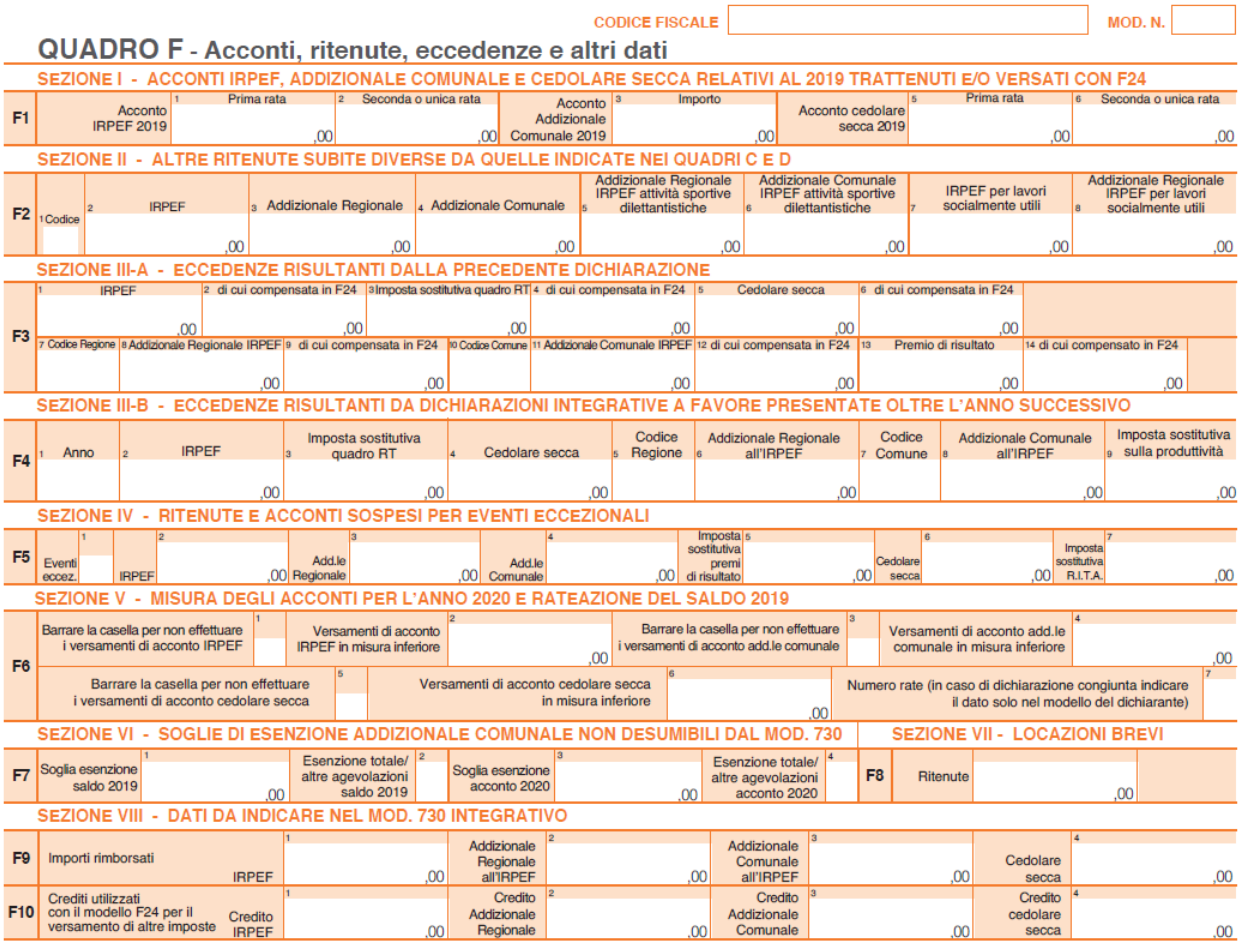

CODICE FISCALE | MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

F1	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata			
		,00	,00		,00		,00	,00			

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

F2	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24							
	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24					
		,00	,00		,00	,00	,00	,00					

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		,00	,00	,00		,00		,00	,00

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

F5	Eventi eccez.	1	IRPEF	2	Add.le Regionale	3	Add.le Comunale	4	Imposta sostitutiva premi di risultato	5	Cedolare secca	6	Imposta sostitutiva R.I.T.A.	7
			,00		,00		,00		,00		,00		,00	

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2020 E RATEAZIONE DEL SALDO 2019

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4
				,00				,00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6			Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)	7
				,00				

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730

F7	Soglia esenzione saldo 2019	1	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019	2	Soglia esenzione acconto 2020	3	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020	4
		,00				,00		

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	Ritenute	,00

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO

F9	Importi rimborsati IRPEF	1	Addizionale Regionale all'IRPEF	2	Addizionale Comunale all'IRPEF	3	Cedolare secca	4
		,00		,00		,00		,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte Credito IRPEF	1	Credito Addizionale Regionale	2	Credito Addizionale Comunale	3	Credito cedolare secca	4
		,00		,00		,00		,00

Sezioni Quadro F

Nel **Quadro F** vanno indicati:

- i **versamenti di acconto** e i saldi relativi all'IRPEF e alle addizionali regionale e comunale che non vanno indicati in altri quadri e alla cedolare secca sulle locazioni;
- le **eventuali eccedenze** che risultano dalle precedenti dichiarazioni, nonché i crediti non rimborsati dal datore di lavoro per l'Irpef e per le addizionali regionale e comunale e il credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria;
- le **ritenute e gli acconti che sono stati sospesi a causa di eventi eccezionali**;
- gli **importi dell'acconto Irpef, dell'addizionale comunale all'Irpef e della cedolare secca sulle locazioni per il 2019,** che il contribuente può chiedere di trattenere in misura inferiore rispetto a quanto risulta dalla liquidazione della dichiarazione, e il numero di rate per la rateizzazione dei versamenti delle imposte risultanti dalla liquidazione della dichiarazione;
- i **dati da indicare nel modello integrativo**;
- le **soglie di esenzione dell'addizionale comunale** fissate da alcuni comuni;
- **altri dati** (es. ritenute relative a redditi percepiti tramite pignoramento presso terzi);

→ le **ritenute del 21 per cento, applicate sull'importo del canone** o corrispettivo lordo indicato nel contratto, relative ai contratti di locazione breve conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali *on-line,* se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve.

Sezione I - Acconti IRPEF, addizionale comunale e cedolare secca relativi al 2019

RIGO F1

In questo rigo va indicato l'importo dei versamenti di acconto relativi all'anno 2019, senza considerare le maggiorazioni dovute per la rateazione o il ritardato pagamento.

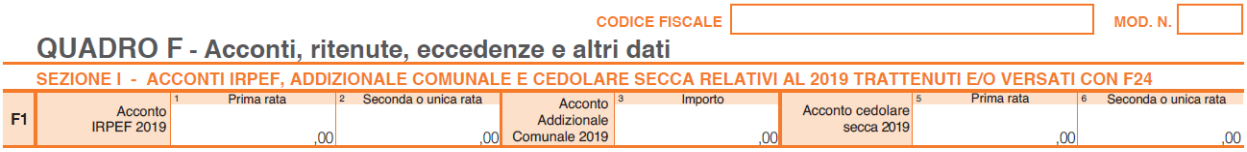
CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		,00	,00		,00		,00	,00

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I contribuenti che presentano la dichiarazione congiunta devono compilare ciascuno nel proprio modello il **rigo F1**, indicando l'importo degli acconti versati con riferimento alla propria IRPEF e alla propria addizionale comunale all'IRPEF e alla propria cedolare secca.

Qualora anche la precedente dichiarazione sia stata presentata in forma congiunta gli importi degli acconti dovuti dal dichiarante o dal coniuge possono essere tratti dalla CU 2020.

Colonna 1

Prima rata di acconto Irpef 2019

Se nell'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2019, riportare l'importo indicato nel punto 121 (321 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019).

Se nell'anno 2019 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2019, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2019.

Casi particolari

- Se nell'anno 2019 è stato presentato un modello 730/2019 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 141 del modello 730-3/2019 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 4033 e l'anno 2019;
- Se risulta compilato il rigo 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, il versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 94 e 114 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 invece che dal sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate, riportare l'importo indicato nel rigo 94 (114 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		,00	,00		,00		,00	,00

Colonna 2 Seconda o unica rata di acconto Irpef 2019

Se nell'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2019 riportare l'importo indicato nel punto 122 (322 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate o se nell'anno 2019 è stato presentato un modello 730/2019 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2019, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 4034 e l'anno 2019 (versamento di acconto eseguito autonomamente);

Colonna 3 Acconto Addizionale Comunale 2019

Se nell'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2019 riportare l'importo indicato nel punto **124** (324 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019).
Se nell'anno 2019 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2019, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2019.

Casi particolari

- Se nell'anno 2019 è stato presentato un modello 730/2019 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 142 del modello 730-3/2019 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 3843 e l'anno 2019.
  Se risulta compilato il rigo 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 97 e 117 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

  Se risulta compilato anche il rigo 243 (domicilio diverso tra dichiarante e coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, ciascun coniuge dovrà indicare l'importo effettivamente versato con il modello F24 per il proprio comune di residenza.

- Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 97 (117 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

Colonna 5 Prima rata di acconto cedolare secca 2019

Se nell'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2019 riportare l'importo indicato nel punto 126 (326 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019).
Se nell'anno 2019 il versamento di acconto è stato eseguito autonomamente, ad esempio perché è stato presentato il modello Redditi 2019, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2019.

Casi particolari

- Se nell'anno 2019 è stato presentato un modello 730/2019 senza sostituto riportare l'importo indicato nel rigo 143 del modello 730-3/2019 aumentato dell'importo eventualmente versato con il modello F24 con il codice tributo 1840 e l'anno 2019.
  Se risulta compilato il rigo 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019, l'eventuale versamento effettuato con il mod. F24 va imputato tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei righi 100 e 120 del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.
- Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle entrate riportare l'importo indicato nel rigo 100 (120 per il coniuge) del prospetto di liquidazione modello 730-3/2019.

Colonna 6
Seconda o unica rata di acconto cedolare secca 2019

Se nell'anno 2019 è stato presentato il modello 730/2019 riportare l'importo indicato nel punto **127** (327 per il coniuge) della Certificazione Unica 2020 (acconto trattenuto con il modello 730/2019).
Se il rimborso risultante dal modello 730/2019 con sostituto è stato erogato dall'Agenzia delle Entrate o se nell'anno 2019 è stato presentato un modello 730/2019 senza sostituto o è stato presentato un modello Redditi 2019, riportare l'importo indicato nel modello di pagamento F24 con il codice tributo 1841 e l'anno 2019.
Devono essere indicati anche gli acconti dell'Irpef e della cedolare secca che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali. L'importo di questi acconti sarà versato dal contribuente con le modalità e i termini che saranno previsti dall'apposito decreto per la ripresa della riscossione delle somme sospese.

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		,00	,00		,00		,00	,00

Riepilogo sintetico	
Colonna	**Dati da indicare**
1	1^ rata di acconto Irpef [punto 121 C.U. (321 per il coniuge) se trattenuto con Mod. 730/2019; Mod. F24 importo indicato con codice tributo 4033, sez. Erario]
2	2^ o unica rata acconto Irpef [punto 122 C.U. (322 per il coniuge); o Mod. F24 importo con codice 4034, sez. Erario]
3	Acconto di addizionale comunale [punto 124 C.U. (324 per il coniuge); o Mod. F24 codice tributo 3843 sez. Enti locali]
5	1^ rata di acconto cedolare secca [punto 126 C.U. (326 per il coniuge); o Mod. F24 importo con codice 1840, sez. Erario]
6	2^ o unica rata di acconto della cedolare secca [punto 127 C.U. (327 per il coniuge); o Mod. F24 importo con codice 1841, sez. Erario]

ESEMPIO

Versamento secondo acconto Irpef tramite F24

Il sig. Verdi ha concluso in data 25/10/2019 il proprio rapporto di lavoro dipendente; fino al 31 dicembre dello stesso anno non ha più intrattenuto alcun tipo di rapporto di lavoro. Da gennaio 2020 ha contratto un nuovo rapporto di lavoro dipendente. Dal Mod. 730/2019 emergeva una differenza pari a € 1.210,00 e, pertanto, un acconto per il 2019 da versare in due rate: € 570,00, trattenuta nella busta paga di luglio dal sostituto, e € 640,00, versata a novembre tramite F24. La C.U.2020 risulta così compilata:

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

DATI FISCALI

DATI PER LA EVENTUALE COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

REDDITI

1 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo indeterminato	2 Redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato	3 Redditi di pensione	4 Altri redditi assimilati
	23.000,00		

5 Assegni periodici corrisposti dal coniuge	Numero di giorni per i quali spettano le detrazioni: 6 Lavoro dipendente	7 Pensione	RAPPORTO DI LAVORO: 8 Data di inizio (giorno mese anno)	9 Data di cessazione (giorno mese anno)	10 In forza al 31/12	11 Periodi particolari
			26 06 2009	25 10 2019		

ACCONTI 2019 DICHIARANTE

121 Primo acconto Irpef trattenuto nell'anno	122 Secondo o unico acconto Irpef trattenuto nell'anno	124 Acconto addizionale comunale all'Irpef	126 Prima rata di acconto cedolare secca	127 Seconda o unica rata di acconto cedolare secca
570,00				

131 Acconti Irpef sospesi	132 Acconto addizionale comunale all'Irpef sospeso	133 Acconti cedolare secca sospesi

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE – IVA	4034		2019	640,00	
RITENUTE ALLA FONTE					
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI					

codice ufficio | codice atto

TOTALE A 640,00 B | +/- SALDO (A-B) 640,00

QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati

SEZIONE I - ACCONTI IRPEF, ADDIZIONALE COMUNALE E CEDOLARE SECCA RELATIVI AL 2019 TRATTENUTI E/O VERSATI CON F24

	Acconto IRPEF 2019	1 Prima rata	2 Seconda o unica rata	Acconto Addizionale Comunale 2019	3 Importo	Acconto cedolare secca 2019	5 Prima rata	6 Seconda o unica rata
F1		570,00	640,00		,00		,00	,00

Per compilare il rigo F1 il contribuente utilizzerà i dati della CU 2020 sia quelli riportati nel Mod. F24.

La somma degli importi indicati nel rigo F1 confluirà nel rigo 62 del Mod.730-3.

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	1.210,00	,00

Sezione II - Altre ritenute subite

Questa Sezione è utilizzata per l'indicazione delle "**ritenute**", diverse da quelle indicate nei quadri C e D, ovvero le ritenute:

- sui compensi per lavori socialmente utili;
- operate nei confronti degli allevatori sui contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;
- relative ai compensi per attività sportive dilettantistiche,
- relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL ai titolari di redditi agrari.

SEZIONE II - ALTRE RITENUTE SUBITE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NEI QUADRI C E D

	1 Codice	2 IRPEF	3 Addizionale Regionale	4 Addizionale Comunale	5 Addizionale Regionale IRPEF attività sportive dilettantistiche	6 Addizionale Comunale IRPEF attività sportive dilettantistiche	7 IRPEF per lavori socialmente utili	8 Addizionale Regionale IRPEF per lavori socialmente utili
F2		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RIGO F2

Colonna 1	indicare il codice che identifica il tipo di ritenuta subita: 1. ritenute relative ai trattamenti assistenziali erogati dall'INAIL; 2. ritenute relative ai contributi erogati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. 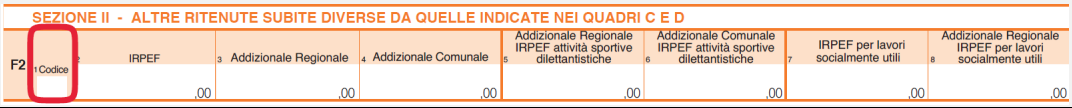
Colonne 2, 3 e 4	indicare rispettivamente le ritenute Irpef a titolo d'acconto, le addizionali regionali e le addizionali comunali diverse da quelle indicate nei quadri C e D di questo Modello 730/2020. Se gli importi da indicare nelle colonne 2, 3 e 4 sono relativi a più tipologie di ritenute occorre compilare più righi F2 riportando in ognuno di essi il codice specifico per ogni tipologia di ritenuta e l'importo delle relative ritenute. 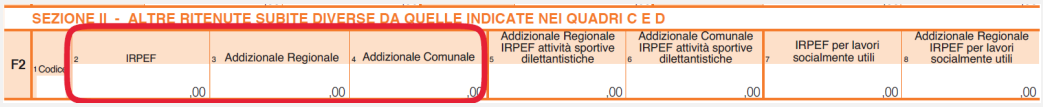
Colonna 5	indicare il totale dell'addizionale regionale trattenuta che risulta nei punti 12 e 13 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La Colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella Colonna 1 del rigo D4. 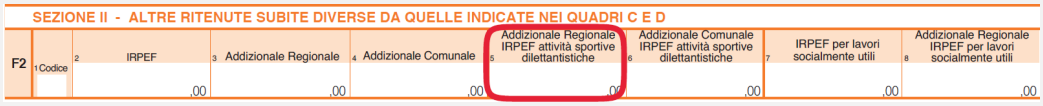
Colonna 6	indicare il totale dell'addizionale comunale trattenuta che risulta nei punti 15 e 16 della Certificazione Unica – Lavoro autonomo rilasciata da chi ha erogato somme per attività sportive dilettantistiche. La Colonna deve essere compilata se è stato indicato il codice 7 nella Colonna 1 del rigo D4. 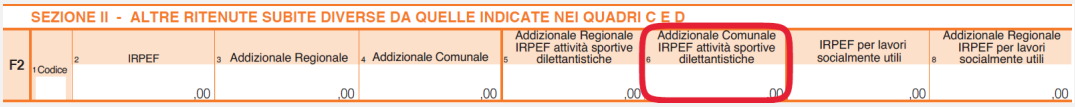
Colonna 7	indicare le ritenute Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. Queste informazioni si trovano nel punto **498** della Certificazione Unica. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla Colonna 1 dei righi da C1 a C3 per il codice 3.

Colonna 8	indicare l'addizionale regionale all'Irpef sui compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili in regime agevolato. L'informazione si trova nel **punto 499 della Certificazione Unica**. Si rimanda alle indicazioni fornite con riferimento alla Colonna 1 dei righi da C1 a C3 del quadro C per il codice 3.

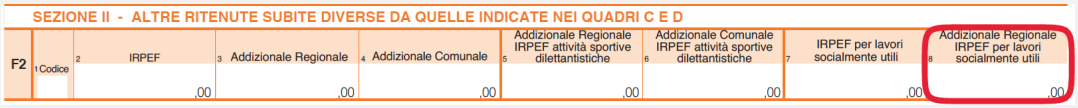

ESEMPIO

Lavori socialmente utili

Un pensionato ha percepito nel 2019 un compenso per lavori socialmente utili; il suo sostituto ha rilasciato la seguente certificazione:

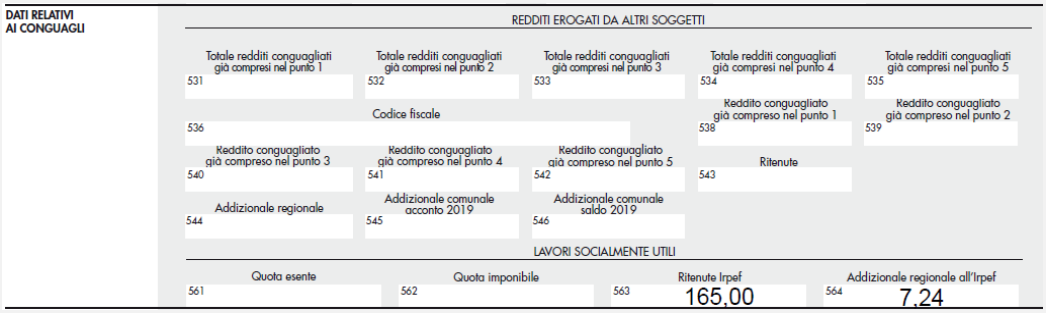

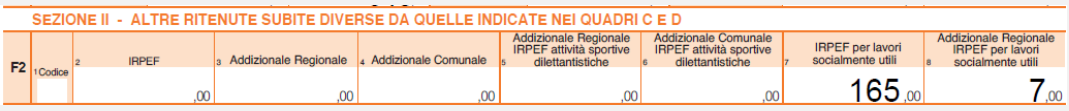

Sezione III - Eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Questa Sezione è utilizzata per l'indicazione di eccedenze d'imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni, relative ad:

- IRPEF;
- imposta sostitutiva;
- cedolare secca sulle locazioni;
- addizionale regionale all'IRPEF;
- addizionale comunale all'IRPEF.

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24		
F3	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
		,00	,00		,00	,00	,00	,00

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
F4		,00	,00	,00		,00		,00	,00

Con il termine "**eccedenze d'imposta**" si intendono:

- **le maggiori imposte versate negli anni precedenti, rispetto a quanto effettivamente dovuto dal contribuente**.

Tali crediti d'imposta, riportati nella prima dichiarazione utile, riducono l'imposta dovuta per l'anno di riferimento e, se superiori alla stessa, generano un nuovo credito d'imposta.

Se il contribuente non fa valere l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione nella Dichiarazione dei Redditi successiva o se questa non è presentata perché ricorrono le condizioni di esonero, **può chiederne il rimborso presentando un'apposita istanza agli uffici dell'Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale**.

ATTENZIONE! - Se il contribuente nell'anno successivo a quello in cui dalla dichiarazione è emerso un credito, ricorrendo le condizioni di esonero, non presenta la Dichiarazione dei Redditi, **può indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata**.
Se, invece, nell'anno successivo presenta la dichiarazione senza indicare il credito risultante dalla precedente dichiarazione, gli Uffici, in sede di controllo, provvederanno, a comunicare al contribuente l'importo di cui potrà usufruire nella dichiarazione presentata successivamente a tale comunicazione.

Qualora in seguito ad un controllo del Mod. Redditi 2019, l'Agenzia dell'Entrate comunichi di aver individuato un credito Irpef diverso da quello dichiarato nel rigo RX1, colonna 5:

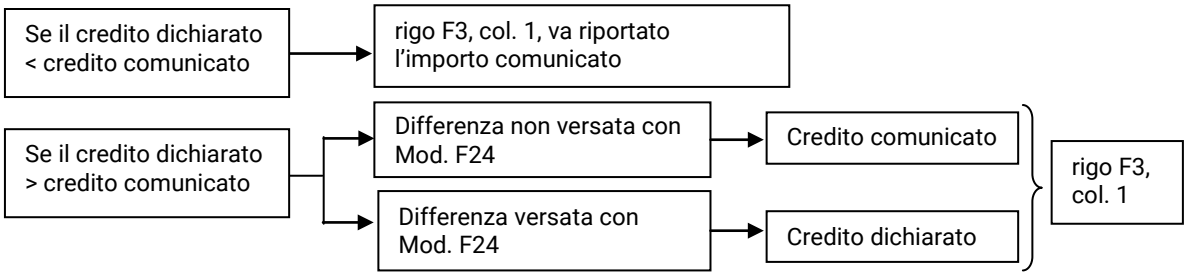

RIGO F3: Eccedenze che risultano dalle precedenti dichiarazioni

Colonna 1	riportare l'eventuale credito Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicato nella colonna 5 del rigo RX1 del Mod. REDDITI 2019 o nel punto 64 della Certificazione Unica 2020 (credito Irpef non rimborsato dal sostituto), oppure nelle dichiarazioni degli anni precedenti se il contribuente, ricorrendo le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione per l'anno 2018. Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: • richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; • presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto; e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa colonna 1 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 191 (rigo 211 per il coniuge) del prospetto di liquidazione mod. 730-3 2019. Inoltre, nella colonna 2 di questo rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il mod. F24.
Colonna 2	indicare l'importo dell'eccedenza Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24. In questa Colonna deve essere compreso anche l'eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell'Agenzia delle Entrate e ugualmente utilizzato in compensazione.
Colonna 3	indicare l'eventuale credito d'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria (quadro RT del Mod. REDDITI 2019), riportato nella Colonna 5 del rigo RX18 del Mod. Redditi 2019.
Colonna 4	indicare l'importo del credito d'imposta sostitutiva eventualmente utilizzato in compensazione con il Modello F24. 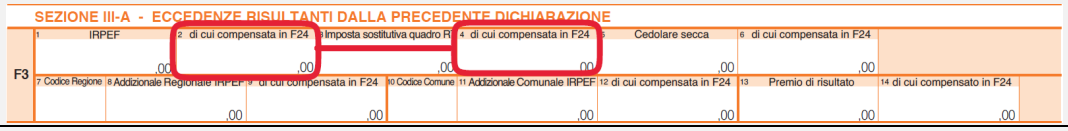
Colonna 5	riportare l'eventuale credito di cedolare secca che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicato nella Colonna 5 del rigo RX4 del Mod. REDDITI 2019 o nel punto 94 della Certificazione Unica 2020 (credito cedolare secca non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il Modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: – richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Modello 730; – presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di Modello 730 presentato in assenza di sostituto; e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 5 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 194 (rigo 214 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019. Inoltre, nella colonna 6 del Rigo F3 va indicato l'eventuale credito utilizzato in compensazione con il Mod. F24.

Colonna 6

indicare l'importo dell'eccedenza di cedolare secca eventualmente utilizzato in compensazione con il Modello F24.

Colonna 7

indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio 2018. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.

TABELLA CODICI REGIONE	
Regione	**Codice**
Abruzzo	01
Basilicata	02
Bolzano	03
Calabria	04
Campania	05
Emilia Romagna	06
Friuli Venezia Giulia	07
Lazio	08
Liguria	09
Lombardia	10
Marche	11
Molise	12
Piemonte	13
Puglia	14
Sardegna	15
Sicilia	16
Toscana	17
Trento	18
Umbria	19
Valle d'Aosta	20
Veneto	21

Colonna 8

riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicata nella Colonna 5 del rigo RX2 del Mod. REDDITI 2019 o nel punto 74 della Certificazione Unica 2020 (credito addizionale regionale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il Mod. 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni:

- richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel Modello 730;
- presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di Modello 730 presentato in assenza di sostituto;

e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 8 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 192 (rigo 212 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.

Colonna 9	indicare l'eccedenza dell'addizionale regionale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24.
Colonna 10	indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2018. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
Colonna 11	riportare l'eventuale eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef che risulta dalla dichiarazione relativa ai redditi 2018, indicata nella Colonna 5 del rigo RX3 del Mod. REDDITI 2019 o nel punto 84 della Certificazione Unica 2020 (credito addizionale comunale non rimborsato dal sostituto). Se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2019 e si è verificata almeno una delle seguenti situazioni: ↘ richiesta di utilizzo del credito che risulta dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 delle imposte non comprese nel modello 730; ↘ presenza di un credito non superiore a 12 euro nel caso di modello 730 presentato in assenza di sostituto; e tali crediti non sono stati utilizzati in compensazione con il Mod. F24, anche solo in parte, va riportata in questa Colonna 11 anche la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del rigo 193 (rigo 213 per il coniuge) del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2019.
Colonna 12	indicare l'eccedenza dell'addizionale comunale all'Irpef eventualmente utilizzata in compensazione con il Modello F24.
Colonna 13	riportare le eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione relative ai premi di risultato.
Colonna 14	riportare l'importo delle eccedenze, già indicate in colonna 13, eventualmente utilizzate in compensazione con il modello F24.

ESEMPIO

Eccedenza di credito da cedolare secca

Il sig. Rossi aveva presentato il Mod. 730/2019 chiedendo di pagare il debito TASI pari ad € 300,00 utilizzando il credito risultante dalla dichiarazione. Il quadro I risultava compilato così:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 X

Il credito da cedolare secca del contribuente è pari a 500 euro. Il mod. 730-3 era così compilato:

99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	,00	500,00	500,00	,00	,00	,00

Nel rigo 194 era riportato il credito:

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
DICHIARANTE	191	IRPEF	4001	2018		,00	,00
	192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2018		,00	,00
	193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2018		,00	,00
	194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1842	2018		500,00	,00
	195	SOLO MOD. 730 INTEGRATIVO — ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2018			,00
	196	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2018			,00
	198	TOTALE				500,00	,00

In seguito alla compensazione risulta ancora un credito pari ad euro 200. Il rigo F3 andrà così compilato:

SEZIONE III-A - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

F3	1 IRPEF	2 di cui compensata in F24	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 di cui compensata in F24	5 Cedolare secca	6 di cui compensata in F24
	,00	,00	,00	,00	500,00	300,00

7 Codice Regione	8 Addizionale Regionale IRPEF	9 di cui compensata in F24	10 Codice Comune	11 Addizionale Comunale IRPEF	12 di cui compensata in F24	13 Premio di risultato	14 di cui compensato in F24
	,00	,00		,00	,00	,00	,00

La differenza andrà indicata nel rigo 82 del mod. 730-3.

	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	,00	,00
81	DIFFERENZA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	200,00	,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

- **RIGO F4: Eccedenze che risultano da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l'anno successivo**

SEZIONE III-B - ECCEDENZE RISULTANTI DA DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE PRESENTATE OLTRE L'ANNO SUCCESSIVO

F4	1 Anno	2 IRPEF	3 Imposta sostitutiva quadro RT	4 Cedolare secca	5 Codice Regione	6 Addizionale Regionale all'IRPEF	7 Codice Comune	8 Addizionale Comunale all'IRPEF	9 Imposta sostitutiva sulla produttività
		,00	,00	,00		,00		,00	,00

Il rigo è compilato dai soggetti che, nel corso del 2019, hanno presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa.

L'eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.

Ad esempio, il rigo può essere utilizzato dai contribuenti che nel corso del 2019 hanno presentato una dichiarazione integrativa a favore per l'anno d'imposta 2014 utilizzando il modello UNICO 2015. L'eccedenza di credito, risultante da tale dichiarazione, non chiesta a rimborso, va indicata nel modello 730/2020 o nel modello REDDITI Persone fisiche 2020.

Tale eccedenza concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dalla presente dichiarazione.

NOTA BENE - L'eventuale eccedenza a credito risultante dalle dichiarazioni integrative presentate nel corso del 2019 per l'anno d'imposta 2018 va indicata nel rigo F3.
Nelle colonne 2, 3, 4, 6, 8 e 9 va indicato solo l'importo corrispondente al maggior credito o al minor debito, non già chiesto a rimborso, risultante dalla dichiarazione integrativa ultrannuale.

Colonna 1	indicare l'anno d'imposta (2014, 2015, 2016 e 2017) per cui nel corso del 2019 è stata presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Colonna 2	riportare l'eventuale **eccedenza a credito Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *
Colonna 3	riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva sui redditi di natura finanziaria** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *
Colonna 4	riportare l'eventuale **eccedenza a credito di cedolare secca** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *
Colonna 5	indicare il codice regione relativo al domicilio 1° gennaio dell'anno indicato nella colona 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
Colonna 6	riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale regionale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *
Colonna 7	indicare il codice Comune relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio dell'anno indicato nella colonna 1. Questa indicazione è obbligatoria solo se sono compilate le successive colonne di questo rigo.
Colonna 8	riportare l'eventuale **eccedenza a credito di addizionale comunale all'Irpef** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *
Colonna 9	riportare l'eventuale **eccedenza a credito d'imposta sostitutiva alla produttività** risultante dalla dichiarazione integrativa presentata nel corso del 2019 e relativa al periodo d'imposta indicato in Colonna 1. *

* Nel caso in cui, nel corso del 2019, siano state presentate più dichiarazione integrative a favore relative a differenti periodi d'imposta occorre compilare un distinto rigo per ciascun periodo d'imposta.

ESEMPIO

Eccedenza credito Irpef da dichiarazione integrativa ultrannuale

Il sig. Bianchi il 15 febbraio 2019 presenta una dichiarazione integrativa a favore (Mod. Unico 2015) per correggere un Mod. 730/2015 da lui presentato; dalla dichiarazione originaria emergeva un credito di € 550,00, mentre dalla dichiarazione integrativa emerge un credito Irpef di € 800,00. Il credito può essere utilizzato per compensare debiti maturati dal 1° gennaio 2020 e va indicato nel rigo F4 del Mod. 730/2020.

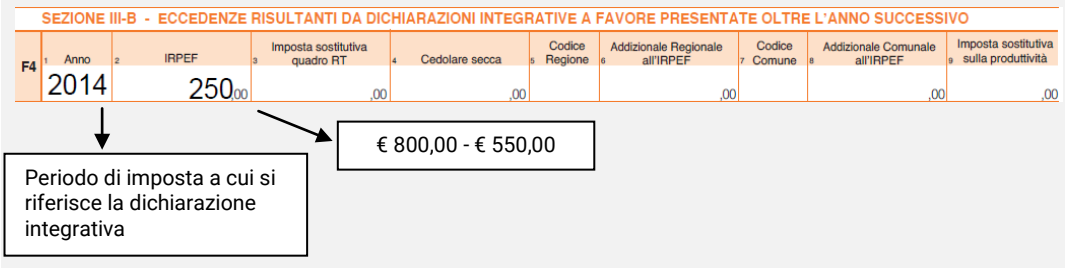

L'importo di € 250,00 indicato in colonna 2, confluisce nel rigo 61 del Mod.730-3 e concorre alla liquidazione dell'Irpef risultante dal Mod.730/2020.

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	250,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00

Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali

- **RIGO F5**

  In questo rigo devono essere indicati le ritenute e gli acconti sospesi per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

SEZIONE IV - RITENUTE E ACCONTI SOSPESI PER EVENTI ECCEZIONALI

	1		2		3		4		5		6		7
F5	Eventi eccez.	IRPEF	,00	Add.le Regionale	,00	Add.le Comunale	,00	Imposta sostitutiva premi di risultato	,00	Cedolare secca	,00	Imposta sostitutiva R.I.T.A.	,00

In particolare:

Colonna 1	indicare il codice dell'evento eccezionale per cui il contribuente ha usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti
Colonna 2	indicare le ritenute e gli acconti Irpef sospesi, risultanti dai punti 30 e 131 della Certificazione Unica 2020 (punto 331 per gli acconti Irpef sospesi del coniuge) e 500 per i redditi da lavori socialmente utili.
Colonna 3	indicare l'addizionale regionale all'Irpef sospesa, risultante dal punto 31 della Certificazione Unica 2020 e 501 per i redditi da lavori socialmente utili.
Colonna 4	indicare l'addizionale comunale all'Irpef sospesa (saldo e acconto), risultante dai punti 33, 34 e 132 della Certificazione Unica 2020 (punto 332 per l'acconto dell'addizionale comunale Irpef sospeso del coniuge).
Colonna 5	indicare l'imposta sostitutiva per premi di risultato sospesa, risultante ai punti 577 e 597 della Certificazione Unica 2020.
Colonna 6	indicare l'acconto della cedolare secca sospeso, risultante dal punto 133 della Certificazione Unica 2020 (punto 333 per il coniuge).
Colonna 7	riportare l'imposta sostitutiva per R.I.T.A sospesa, indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2020 con il codice AX.

Eventi eccezionali

I contribuenti nei confronti dei quali opera la sospensione dei termini relativi all'adempimento degli obblighi di natura tributaria sono identificati dai seguenti codici:

1. per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale;

2. per i contribuenti che alla data del 26 dicembre 2018, avevano la residenza nel territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea interessati dall'evento sismico che si è verificato in pari data, il Decreto Ministeriale 25 gennaio 2019, (pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2019, n.30), ha sospeso i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, scadenti nel periodo compreso tra il 26 dicembre 2018 e il 30 settembre 2019;
3. per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali.

Ai predetti contribuenti che usufruiscono dell'assistenza fiscale non sono applicabili anche le eventuali proroghe dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Infatti, l'applicazione di tali proroghe non è attuabile in un sistema complesso, quale quello dell'assistenza fiscale che vede coinvolti, oltre al contribuente e all'amministrazione finanziaria, anche i sostituti d'imposta, i Centri di assistenza fiscale e i professionisti.

ESEMPIO

Il sig. Verdi, residente in un comune che non ha deliberato l'addizionale comunale né per il 2019 né per il 2020, ha un reddito di lavoro dipendente di € 18.000,00. Su tale importo il sostituto ha effettuato le seguenti ritenute: Irpef € 2.125,80 di cui € 1.000,80 versate e € 1.125,00 sospese; ritenute relative all'addizionale regionale all'Irpef (aliquota 1,23%) € 221,40 di cui € 104,23 versate e € 117,17 sospese.

E' stata rilasciata la seguente CU:

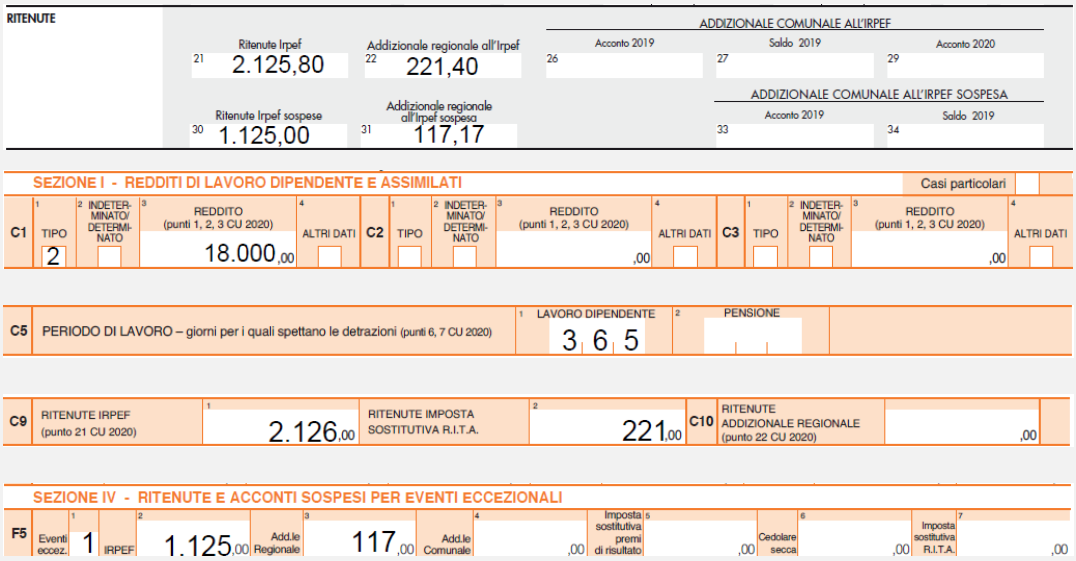

Nel Mod. 730-3, rigo 59 e rigo 73 andrà riportato l'importo complessivo delle ritenute.

59	RITENUTE	2.126,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00
ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	,00	,00
66	Bonus IRPEF spettante	,00	,00
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	,00	,00
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante	,00	,00
CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	221,00	,00

Sezione V – Misura degli acconti per l'anno 2020 e rateazione del saldo 2019

SEZIONE V - MISURA DEGLI ACCONTI PER L'ANNO 2020 E RATEAZIONE DEL SALDO 2019

F6	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto IRPEF	1	Versamenti di acconto IRPEF in misura inferiore	2 ,00	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto add.le comunale	3	Versamenti di acconto add.le comunale in misura inferiore	4 ,00
	Barrare la casella per non effettuare i versamenti di acconto cedolare secca	5	Versamenti di acconto cedolare secca in misura inferiore	6 ,00	Numero rate (in caso di dichiarazione congiunta indicare il dato solo nel modello del dichiarante)		7	

RIGO F6

Questo rigo deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dell'Irpef (Colonna 1 o Colonna 2), dell'addizionale comunale (Colonna 3 o Colonna 4) e della cedolare secca (Colonna 5 o Colonna 6) per l'anno 2020.

Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. Inoltre se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2019 deve compilare la Colonna 7.

Colonna 1	Barrare la casella se non si vogliono effettuare versamenti di acconto Irpef per il 2020.
Colonna 2	indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per il 2020 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 1).
Colonna 3	Barrare se non si ritiene di non dover versare alcun importo a titolo di acconto di addizionale comunale all'Irpef per il 2020.
Colonna 4	indicare la minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che sia dovuto un minore acconto dell'addizionale comunale per il 2020 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 3).
Colonna 5	Barrare la casella se si ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto della cedolare secca per il 2020.
Colonna	La minore somma che deve essere trattenuta dal sostituto d'imposta se si ritiene che

6	sia dovuto un minore acconto della cedolare secca per il 2020 (in questo caso non deve essere barrata la casella di colonna 5). **ATTENZIONE!** se l'importo indicato alla Colonna 6 è inferiore ad € 51,00, il valore deve essere ricondotto a zero, dandone comunicazione al contribuente nell'apposito spazio "Messaggi" del Mod. 730-3/2020.
Colonna 7	si deve indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 5 (massimo 4 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute: → per il 2019: saldo dell'Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca; → per il 2020: prima rata di acconto Irpef, acconto dell'addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca; → acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata. Il sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile. Nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 6 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Modello Redditi Persone fisiche 2020).

ESEMPIO

Il sig. Rossi presenta un rigo differenza pari ad € 1.200,00. Nel Comune in cui risiede non è stata deliberata addizionale comunale all'Irpef. Gli importi degli acconti Irpef per il 2020 da versare sono i seguenti: I rata € 480,00 e II rata € 720,00. Il contribuente ritiene di non dover effettuare alcun versamento d'acconto Irpef per il 2020 e decide di non versare le due rate d'acconto, in quanto prevede di sostenere maggiori oneri detraibili nel 2020 derivante da maggiori spese mediche. La scelta si esprime barrando la casella 1.

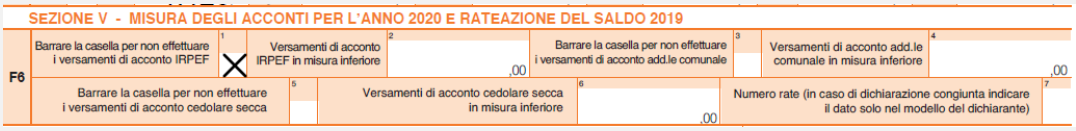

Il soggetto che presta l'assistenza fiscale non compila, pertanto, i righi 94 e 95 del Mod. 730-3.

Sezione VI - Soglie di esenzione addizionale comunale

Questa sezione deve essere compilata solo dai **contribuenti che risiedono in uno dei comuni che hanno stabilito,** con riferimento all'addizionale comunale dovuta per il 2019 e/o per l'acconto dovuto per il 2020, **una soglia di esenzione in presenza di particolari condizioni che non possono essere ricavate dai dati presenti nel modello di dichiarazione** (ad esempio la composizione del nucleo familiare o l'ISEE – indicatore situazione economica equivalente) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione.

SEZIONE VI - SOGLIE DI ESENZIONE ADDIZIONALE COMUNALE NON DESUMIBILI DAL MOD. 730								
F7	Soglia esenzione saldo 2019	1 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019	2	Soglia esenzione acconto 2020	3 ,00	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020	4

Le esenzioni deliberate dai comuni sono consultabili sul sito www.finanze.gov.it ("fiscalità locale, addizionale comunale all'IRPEF").

Con la compilazione del rigo F7, il contribuente attesta il possesso dei requisiti previsti dalla delibera comunale per usufruire dell'agevolazione prevista.

RIGO F7

Colonna 1	Indicare l'importo della soglia di esenzione dall'addizionale comunale deliberata dal Comune di residenza con riferimento all' anno 2019.
Colonna 2	va indicato il codice: • **"1"** in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile; • **"2"** in presenza di altre agevolazioni.
NOTA BENE – Le due colonne sono tra loro alternative	
Colonna 3	indicare l'importo della soglia di esenzione deliberata dal comune con riferimento all'anno 2020.
Colonna 4	va indicato il codice: • **"1"** in presenza di un'esenzione non collegata con il reddito imponibile; • **"2"** in presenza di altre agevolazioni. Le due colonne sono tra loro alternative.
NOTA BENE – Le due colonne sono tra loro alternative	

ESEMPIO

Il Comune di Alfopoli ha deliberato per il 2019 una soglia di esenzione dall'imposta dell'addizionale comunale all'Irpef diversificata in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

N° componenti	Soglia di esenzione
2	€ 4.200,0
3	€ 6.200,00
4	€ 8.200,00
5 o +	€ 10.200,00

Il nucleo familiare del sig. Bianchi è composto da 4 persone, e ha un reddito pari ad € 8.000,00. Essendo la soglia di esenzione pari ad € 8.200,00 il contribuente fruisce

della totale esenzione del versamento dell'addizionale comunale.

F7	Soglia esenzione saldo 2019	1	Esenzione totale/ altre agevolazioni saldo 2019	2	Soglia esenzione acconto 2020	3	Esenzione totale/ altre agevolazioni acconto 2020
		8.200,00				,00	

Sezione VII – Locazioni brevi

RIGO F8

Indicare l'importo delle ritenute riportato nel quadro Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 al punto 15 e relative ai corrispondenti redditi di locazione indicati nel quadro B e D per il quale nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2019". Se in possesso di più quadri della Certificazione Redditi – Locazioni brevi della Certificazione Unica 2020 o se sono compilati più righi dello stesso quadro (punti 15, 115, 215, 315 e 415 per i quali nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno "2019") indicare la somma delle ritenute.

Se nella CU 2020 nella relativa casella del punto 4 è indicato l'anno 2018, riportare le ritenute indicate nel punto 15, salvo che non siano già state indicate nella dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2018.

Se nella CU 2020 nella casella del punto 4 è indicato l'anno 2020, le ritenute andranno indicate nella dichiarazione dei redditi relative all'anno d'imposta 2020.

Se in possesso di una CU 2019 in cui è indicato l'anno 2019, indicare le ritenute indicate al punto 15 e relative ai redditi indicati nel quadro B.

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	Ritenute	
		,00

ESEMPIO

Il sig. Rossi stipula, attraverso un intermediario immobiliare, un contratto di locazione breve dal 1 al 15 agosto 2019 relativo ad un immobile di sua proprietà. Il corrispettivo pattuito è pari ad € 1.600,00 e viene percepito il 1°agosto 2019, al netto della ritenuta applicata dall'intermediario. La CU 2020 risulta compilata così:

CERTIFICAZIONE REDDITI - LOCAZIONI BREVI

1 N. contratti locazione	Unità immobiliare intera	3 Unità immobiliare parziale	4 Anno	5 Durata del contratto nell'anno di riferimento
	X		2019	15

6 Comune	7 Provincia (sigla)	8 Codice comune
XXX	XX	

9 Tipologia (via, piazza, ecc.)	10 Indirizzo	11 N. civico	12 Scala	13 Interno
VIA	CAVOUR	3		

14 Importo corrispettivo	15 Ritenuta operata	16 Locatore non proprietario
1.600,00	336,00	

Nel rigo F8 deve essere riportato l'importo indicato nel punto 15 della CU.

SEZIONE VII - LOCAZIONI BREVI

F8	Ritenute	
		336,00

Sezione VII - Dati da indicare nel Mod. 730 integrativo

Questa sezione è riservata solo ai contribuenti che presentano il Mod. **730/2020 integrativo** e, che nella casella "**730 integrativo**", presente nel frontespizio, hanno indicato il **codice '1'.**

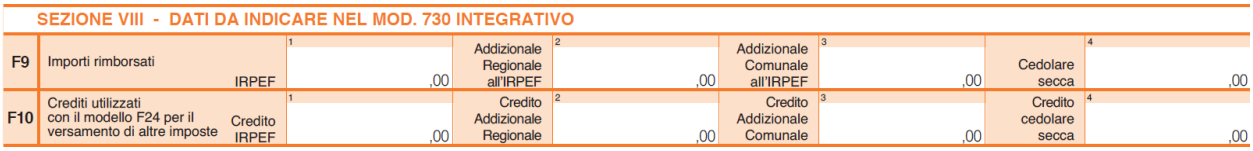

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO									
F9	Importi rimborsati IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00	Cedolare secca	4 ,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte Credito IRPEF	1 ,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

RIGO F9 – Crediti rimborsati

In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3/2020) della dichiarazione presentata originariamente.

F9	Importi rimborsati IRPEF	1 ,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00	Cedolare secca	4 ,00

Colonna 1	indicare l'importo del credito Irpef rimborsato che risulta dal Prospetto di Liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 91, Colonna 5, del 730-3 2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 111, Colonna 5, del 730-3 2020.
Colonna 2	indicare l'importo del credito relativo all'addizionale regionale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 92, Colonna 5, del 730-3 2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 112, Colonna 5, del 730-3 2020.
Colonna 3	indicare l'importo del credito relativo all'addizionale comunale all'Irpef rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 93, Colonna 5, del 730-3 2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 113, Colonna 5, del 730-3 2020.
Colonna 4	indicare l'importo del credito relativo alla cedolare secca sulle locazioni rimborsato che risulta dal prospetto di liquidazione Mod. 730-3 2020 originario. In particolare, il dichiarante deve riportare l'importo del rigo 99, Colonna 5, del 730-3 2020. Se la dichiarazione originaria è stata presentata in forma congiunta e la dichiarazione integrativa è presentata dal coniuge dichiarante, bisogna riportare in questa Colonna l'importo del rigo 119, Colonna 5, del 730-3 2020.

RIGO F10 - Crediti utilizzati con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte

In questo rigo devono essere riportati alcuni dati presenti nel Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3/2020) della dichiarazione presentata originariamente: in particolare, è richiesta l'indicazione dei crediti utilizzati in compensazione, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, per il versamento di altre imposte non comprese nel modello.

Colonna 1	l'ammontare del credito Irpef, riportato nella Colonna 4 del rigo 91 (o nella Colonna 4 del rigo 111 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte. Ad esempio se nella Colonna 4 del rigo 91 del Mod. 730-3 2020 originario è indicato un credito Irpef di 100 euro ma entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo il credito utilizzato in compensazione è pari a 60 euro, occorre riportare in questa Colonna 4 l'importo di 60 euro.
Colonna 2	indicare l'ammontare del credito di addizionale regionale, riportato nella colonna 4 del rigo 92 (o nella colonna 4 del rigo 112 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 3	indicare l'ammontare del credito di addizionale comunale, riportato nella colonna 4 del rigo 93 (o nella colonna 4 del rigo 113 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.
Colonna 4	indicare l'ammontare del credito di cedolare secca sulle locazioni, riportato nella colonna 4 del rigo 99 (o nella colonna 4 del rigo 119 per il coniuge dichiarante) del Mod. 730-3 2020 originario che, entro la data di presentazione del Mod. 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione con il Mod. F24 per il versamento di altre imposte.

ESEMPIO

Il sig. Verdi in sede di compilazione del Mod. 730/2020 chiede di destinare € 95,00 dal credito Irpef per pagare l'IMU dovuta per il 2020. Compila così il quadro I:

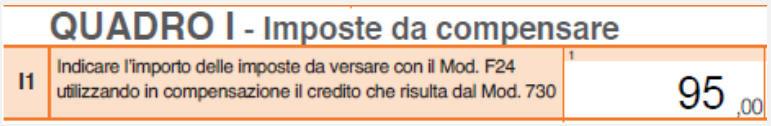

Il credito Irpef risultante dal prospetto di liquidazione ammonta a € 265,00. I righi 91 e 163 del Prospetto di liquidazione sono quindi cosi compilati:

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 265 ,00	4 95 ,00	5 170 ,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN	RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto		1 ,00	2 ,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245		,00	,00
				CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)			170,00

Nella busta paga di Agosto gli sono stati rimborsati € 170,00 a titolo di credito Irpef 2019. In data 26 giugno 2020 presenta un Mod. F24 a saldo zero al fine di pagare l'acconto IMU 2020 per i propri immobili che risulta inferiore all'importo richiesto pari ad € 55,00. A settembre 2020 presenta un Mod. 730 integrativo indicando nel rigo F9 l'importo del credito Irpef rimborsato nella busta paga di Agosto (€ 170,00), e nel rigo F10 l'importo del credito Irpef utilizzato in compensazione con il Mod. F24 (€55,00).

Avendo già utilizzato il credito Irpef derivante dalla dichiarazione originaria, nel quadro I del Mod. 730 integrativo è necessario indicare un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione (€ 55,00). Decide tuttavia di mantenere la scelta originaria effettuata (€ 95,00), per garantirsi la possibilità di compensare anche il saldo IMU; indica pertanto nella casella 2 del quadro I € 95,00.

SEZIONE VIII - DATI DA INDICARE NEL MOD. 730 INTEGRATIVO								
F9	Importi rimborsati IRPEF	1 170,00	Addizionale Regionale all'IRPEF	2 ,00	Addizionale Comunale all'IRPEF	3 ,00	Cedolare secca	4 ,00
F10	Crediti utilizzati con il modello F24 per il versamento di altre imposte — Credito IRPEF	1 55,00	Credito Addizionale Regionale	2 ,00	Credito Addizionale Comunale	3 ,00	Credito cedolare secca	4 ,00

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 95,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 365,00	4 95,00	5 270,00	6 ,00	7 ,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Nella casella messaggi è evidenziato l'importo che verrà rimborsato al contribuente dal proprio sostituto d'imposta.

MESSAGGI

Importo da rimborsare a seguito di presentazione di dichiarazione integrativa € 100,00

Sezione IX - Altri dati

SEZIONE IX - ALTRI DATI																
F11	Importi rimborsati dal sostituto	Ulteriore detrazione per figli	1 ,00	Detrazioni canoni locazione	2 ,00	F12	Restituzione bonus	1 fiscale ,00	2 straordinario ,00	F13	Pignoramento presso terzi	Tipo reddito	1	Ritenute	2 ,00

Questa sezione deve essere compilata nei casi in cui:

1. il sostituto d'imposta ha rimborsato, per il 2019, gli importi relativi a talune tipologie di detrazione (per canoni di locazione e/o per genitori con almeno quattro figli) che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda del contribuente (rigo F11);
2. il contribuente deve restituire gli importi indebitamente percepiti relativi al c.d. "Bonus fiscale", di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007, ed al c.d. "Bonus straordinario", di cui all'art. 1, D.L. n. 185/2008 (rigo F12);

3. il creditore pignoratizio debba indicare le ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi (rigo F13).

RIGO F11 - Detrazioni incapienti rimborsate

Tale rigo deve essere compilato dai contribuenti a cui il sostituto d'imposta ha rimborsato (per il 2019) gli importi relativi all'ulteriore detrazione per famiglie numerose e alle detrazioni per canoni di locazione che non hanno trovato capienza nell'imposta lorda.

Colonna 1	deve essere indicato il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta per l'ulteriore detrazione per figli a carico che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal **punto 364 della Certificazione Unica 2020** (*"Credito riconosciuto per famiglie numerose"*).
Colonna 2	indicare il credito riconosciuto dal sostituto d'imposta con riferimento alla detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda, risultante dal **punto 370 della Certificazione Unica 2020** (*"Credito riconosciuto per canoni di locazione"*).

RIGO F12 – Restituzioni bonus

Tale rigo deve essere compilato esclusivamente dai contribuenti che hanno indebitamente percepito:

- il c.d. "Bonus fiscale" di cui all'art. 44, D.L. n. 159/2007;
- il c.d. "Bonus straordinario" di cui all'art. 1, D.L. n. 185/2008,

con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

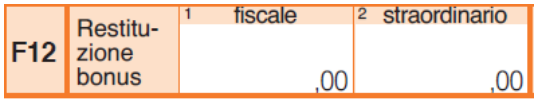

Colonna 1	deve essere indicato l'importo relativo al Bonus fiscale di cui all'art. 44, D.L. n. 159/, fruito con riferimento ai redditi posseduti nel periodo d'imposta 2006.
Colonna 2	deve essere indicato l'importo relativo al Bonus straordinario di cui all'art. 1, D.L. n. 1 85/2008, fruito con riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare relativo all'anno 2007 o 2008.

ESEMPIO

Incapienza d'imposta e ulteriore detrazione per figli a carico

Il sig. Rossi presenta per il 2020 la seguente situazione:

- imposta lorda: € 5.800,00
- detrazione per coniuge a carico: € 740,00
- detrazione per figli a carico: € 2.750,00

- detrazione per redditi da lavoro dipendente: € 644,00
- detrazione spese ristrutturazione (50%): € 917,00
- detrazione per famiglie numerose: € 1.300,00
- ritenute subite: € 2150,00

Il prospetto di liquidazione risulterà così compilato:

16	IMPOSTA LORDA	5.800,00	,00
CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	740,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	2.750,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	1.300,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	644,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	97,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	6.051,00	,00

L'imposta lorda viene azzerata dalle seguenti detrazioni:

- per familiari a carico: € 740,00 + € 2.750,00
- per spese di produzione: € 644,00
- per oneri: € 917,00
- per famiglie numerose fino a capienza: (€ 5.800 - € 740 - € 2.750 - € 644 - € 917= € 749)

In sede di liquidazione il contribuente si vedrà rimborsare interamente le ritenute subite (€ 2.150,00) e l'eccedenza relativa all'ulteriore detrazione per famiglie numerose che non ha trovato capienza nell'imposta lorda (€ 2.150,00- € 749= € 551):

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 2.701,00	4 ,00	5 2.701,00	6 ,00	7 ,00

RIGO F13 – Pignoramento presso terzi

In questo rigo devono essere riportati i dati relativi alle ritenute subite in relazione ai redditi percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi.

Il creditore pignoratizio, infatti, è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Le ritenute subite saranno scomputate dall'imposta risultante dalla dichiarazione.

Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro di riferimento (ad es. se si tratta di redditi di lavoro dipendente questi vanno riportati nel quadro C).

Le ritenute subite devono invece essere indicate esclusivamente in questo rigo (anziché nel quadro di riferimento del reddito) insieme alla tipologia del reddito percepito tramite pignoramento presso terzi, ad eccezione della tipologia di reddito indicata con il codice 2 "reddito da fabbricati" per il quale la ritenuta può essere assente.

Colonna 1	In questa casella va indicato il tipo di reddito percepito tramite pignoramento presso terzi e riportato nel Mod. 730/2020 con uno dei seguenti codici: • **"1"** per il reddito di terreni; • **"2"** per il reddito di fabbricati; • **"3"** per il reddito di lavoro dipendente; • **"4"** per il reddito di pensione; • **"5"** per i redditi di capitale; • **"6"** per i redditi diversi.
Colonna 2	In questa casella va indicato l'ammontare delle ritenute subite da parte del terzo erogatore in relazione al tipo di reddito indicato nella Colonna 1.

Nel caso di redditi soggetti a tassazione separata (ad es. trattamento di fine rapporto e arretrati di lavoro dipendente), a ritenuta a titolo di imposta o a imposta sostitutiva i contribuenti che presentano il modello 730 devono presentare anche il quadro RM del mod. REDDITI
Persone fisiche 2020, compilando l'apposita sezione relativa al pignoramento presso terzi.
Nel caso di redditi da assoggettare a tassazione ordinaria, percepiti tramite procedura di pignoramento presso terzi, che non sono compresi nel modello 730, i contribuenti sono tenuti a presentare il mod. REDDITI Persone fisiche 2020, compilando l'apposita sezione del quadro RM.

QUADRO G – CREDITI D'IMPOSTA

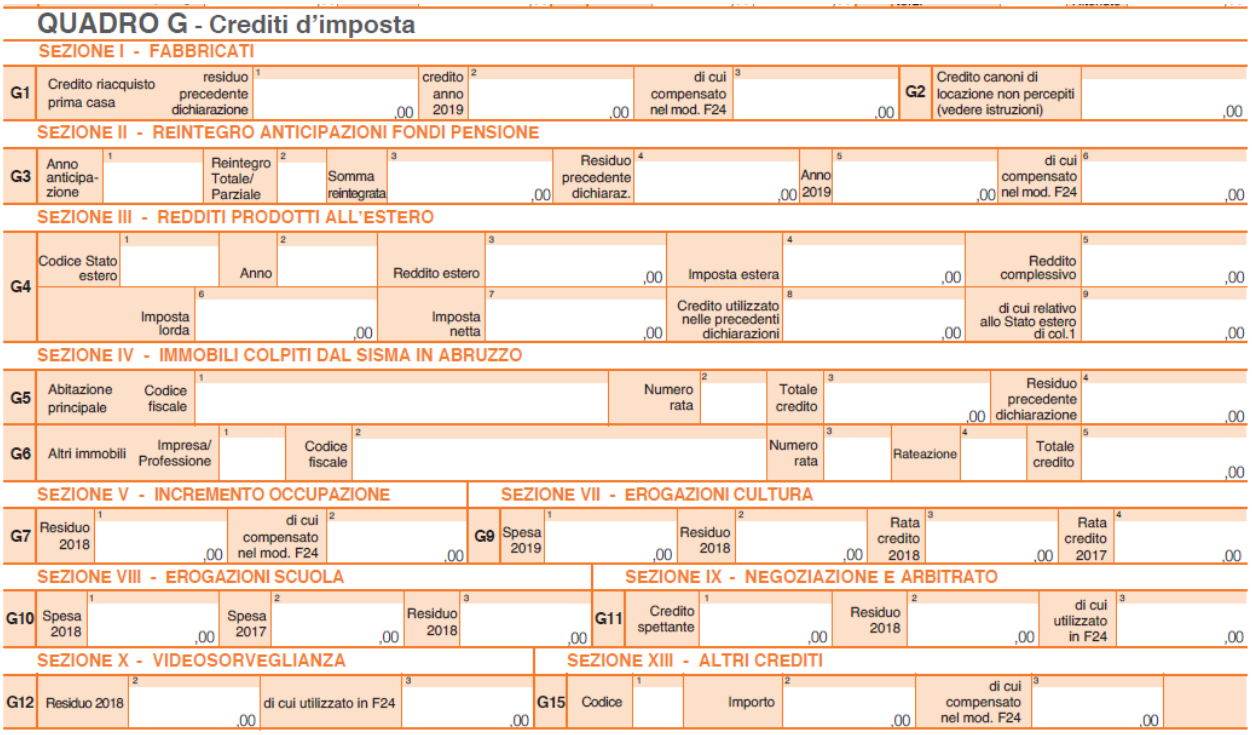
QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1 Credito riacquisto prima casa – residuo precedente dichiarazione 1 ,00 – credito anno 2019 2 ,00 – di cui compensato nel mod. F24 3 ,00 – G2 Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) ,00

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3 Anno anticipazione 1 – Reintegro Totale/Parziale 2 – Somma reintegrata 3 ,00 – Residuo precedente dichiaraz. 4 ,00 – Anno 2019 5 ,00 – di cui compensato nel mod. F24 6 ,00

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4 Codice Stato estero 1 – Anno 2 – Reddito estero 3 ,00 – Imposta estera 4 ,00 – Reddito complessivo 5 ,00 – Imposta lorda 6 ,00 – Imposta netta 7 ,00 – Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8 ,00 – di cui relativo allo Stato estero di col.1 9 ,00

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5 Abitazione principale – Codice fiscale 1 – Numero rata 2 – Totale credito 3 ,00 – Residuo precedente dichiarazione 4 ,00

G6 Altri immobili – Impresa/Professione 1 – Codice fiscale 2 – Numero rata 3 – Rateazione 4 – Totale credito 5 ,00

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE

G7 Residuo 2018 1 ,00 – di cui compensato nel mod. F24 2 ,00

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9 Spesa 2019 1 ,00 – Residuo 2018 2 ,00 – Rata credito 2018 3 ,00 – Rata credito 2017 4 ,00

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA

G10 Spesa 2018 1 ,00 – Spesa 2017 2 ,00 – Residuo 2018 3 ,00

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

G11 Credito spettante 1 ,00 – Residuo 2018 2 ,00 – di cui utilizzato in F24 3 ,00

SEZIONE X - VIDEOSORVEGLIANZA

G12 Residuo 2018 2 ,00 – di cui utilizzato in F24 3 ,00

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI

G15 Codice 1 – Importo 2 ,00 – di cui compensato nel mod. F24 3 ,00

In questo Quadro vanno indicati:

- i crediti d'imposta relativi ai fabbricati;
- il credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione;
- il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero;
- il credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo;
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione;
- il credito d'imposta erogazioni liberali a sostegno della cultura - Art Bonus;
- il credito d'imposta per negoziazione e arbitrato;
- il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School Bonus;
- il credito d'imposta per la videosorveglianza;
- il credito d'imposta per le mediazioni;
- il credito d'imposta per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE).

Il Quadro G del Mod. 730/2020 è articolato nelle seguenti sezioni:

SEZIONE	RIGO	CONTENUTO
Sezione I	Rigo G1	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa
	Rigo G2	Credito d'imposta per canoni di locazione non percepiti
Sezione II	Rigo G3	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione
Sezione III	Rigo G4	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero
Sezione IV	Righi G5 e G6	Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Sezione V	Rigo G7	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione
Sezione VII	Rigo G9	Credito d'imposta per le erogazioni in campo culturale (Art-Bonus)
Sezione VIII	Rigo G 10	Credito d'imposta per erogazioni scuola (SchoolBonus)
Sezione IX	Rigo G11	Negoziazione e arbitrato
Sezione X	Rigo G12	Credito d'imposta videosorveglianza
Sezione XIII	Rigo G15	Altri crediti

NOVITA' Quest'anno è stata previsto il credito d'imposta per lo Sport bonus e la bonifica ambientale.

Sezione I - Crediti d'imposta relativi ai fabbricati

In questa sezione devono essere indicati il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa e per i canoni di locazione non percepiti.

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Chi vende l'abitazione acquistata con le agevolazioni ed entro un anno ne compra un'altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici "prima casa", ha diritto a un credito d'imposta pari all'imposta di registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato, di importo massimo **pari all'ammontare dell'imposta di registro oppure dell'IVA corrisposta dal contribuente in relazione al precedente acquisto agevolato**.

NOTA BENE - Con la circolare n. 12/E dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in considerazioni delle modifiche che hanno interessato la normativa in materia di "prima casa", il credito d'imposta spetta anche quando il contribuente acquista la nuova abitazione prima della vendita dell'immobile già posseduto.

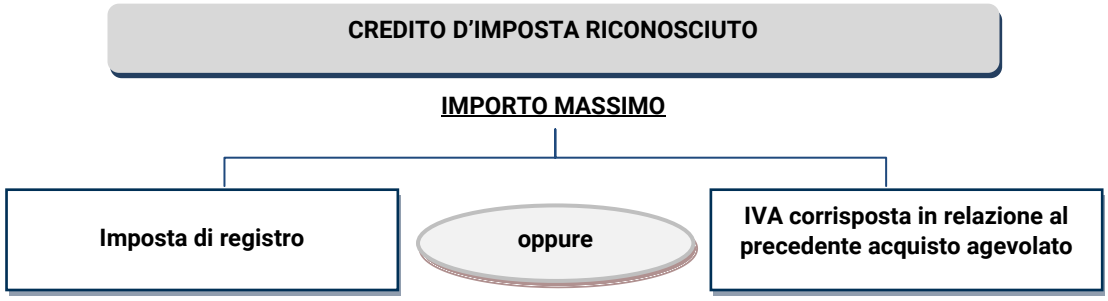

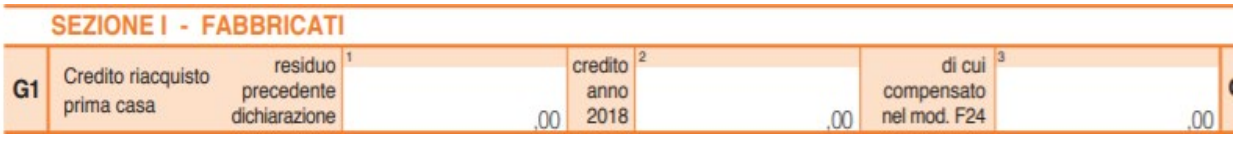

INFORMA- Con il D.Lgs. n. 23/2011 (c.d. "Decreto IMU") ed il D.L. n. 104/2013 (c.d. Decreto "Istruzione") il Legislatore ha apportato delle modifiche alla disciplina delle imposte di registro ed ipocatastali, con decorrenza 1° gennaio 2014.

In particolare, per effetto del combinato disposto dei predetti decreti, a partire dal 2014:

- la misura fissa dell' imposta di registro e delle imposte ipocatastali passa da € 168 a € 200;
- l'imposta di registro per l'acquisto della "prima casa" passa dal 3% al 2%, mentre quella relativa agli altri trasferimenti immobiliari è fissata al 9% (in luogo delle previgenti aliquote variabili dall'1% al 15% ovvero dell'imposta fissa di € 168).

Per i trasferimenti soggetti alle nuove aliquote le imposte ipocatastali sono dovute nella misura ridotta di € 50.

Nella tabella seguente si riportano le tipologie di soggetti cedenti e la misura dell'IVA o dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto della prima casa.

COMPRAVENDITA PRIMA CASA			
Cedente	**Regime iva**	**Registro dal 01/01/2014**	**Ipo-catastali(*) dal 01/01/2014**
Impresa di costruzione o ristruttura-zione che cede entro i 4 anni	4%	€ 200,00	€ 200,00 + € 200,00
Impresa di costruzione o ristruttura-zione che cede dopo 4 anni	Esente	2%	€ 50,00 + € 50,00
Altri soggetti IVA (liberi professionisti e imprese)	Esente	2%	€ 50,00 + € 50,00
Privato	Esente	2%	€ 50,00 + € 50,00

(*) Le imposte ipotecarie e catastali non sono rilevanti per la determinazione del credito d'imposta in esame; sono riportate sono per completezza informativa.

COME UTILIZZARE IL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta non può comunque essere superiore all'imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente:

- in diminuzione dell'imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto
- per l'intero importo, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito
- in diminuzione dell'Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto
- in compensazione con altri tributi e contributi dovuti in sede di versamenti unitari con il modello F24 (usando il codice tributo 6602).

Se il contribuente utilizza solo parzialmente il credito d'imposta per pagare l'imposta di registro dovuta per l'atto in cui lo stesso credito è maturato, potrà utilizzare l'importo residuo solo in diminuzione dell'Irpef o in compensazione, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecarie, catastali, di quelle sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito. La normativa prevede, infatti, che in relazione alle imposte dovute per tali atti e denunce, **il credito deve essere utilizzato per l'intero importo**.
Per fruire del credito d'imposta è necessario manifestare tale volontà nell'atto di acquisto del nuovo immobile, specificando se si intende utilizzarlo in detrazione dall'imposta di registro dovuta per lo stesso atto. In particolare, l'atto di acquisto dovrà contenere, oltre alle "ordinarie" dichiarazioni di possesso dei requisiti per l'agevolazione "prima casa", l'espressa richiesta del beneficio e dovrà indicare gli elementi necessari per determinare il credito.

Poiché il credito d'imposta è collegato ai benefici "prima casa", la decadenza da quest'ultimi comporta automaticamente, oltre al recupero delle imposte ordinarie, anche il recupero del credito utilizzato.

IMPOSTA AGEVOLATA VERSATA SUL PRIMO ACQUISTO	IMPOSTA VERSATA SUL SECONDO ACQUISTO	MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO
IVA	**IMPOSTA DI REGISTRO**	In diminuzione dell'imposta di registro, salvo che il contribuente manifesti nell'atto di acquisto contraria volontà.
IMPOSTA DI REGISTRO	**IMPOSTA DI REGISTRO**	
I VA	**I VA**	In diminuzione: – delle imposte di registro, ipocatastali e delle imposte sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo l'acquisizione del diritto; – dell'IRPEF, in dichiarazione; – di somme dovute ai sensi del D.Lgs. n. 2 41/1997, con Mod. F24;
IMPOSTA DI REGISTRO	**I VA**	

APPROFONDIMENTO

Per fruire del credito d'imposta in detrazione dall'eventuale imposta di registro dovuta per il secondo acquisto, il contribuente deve manifestare tale volontà nell'**atto di acquisto**.

La C.M. n. 19/2001, punto 1.3, dispone infatti che nell'atto di (ri)acquisto devono essere riportate:

1. le dichiarazioni previste dalla Nota II-bis, art. 1, Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131/86, per fruire delle agevolazioni prima casa;
2. gli estremi dell'atto di acquisto del primo immobile sul quale era stata corrisposta l'imposta di registro o l'IVA in misura agevolata;
3. l'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA assolta sul primo acquisto;
4. gli estremi dell'atto di alienazione del primo immobile.

Con Risoluzione 11 maggio 2004, n. 70, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per fruire della detrazione dall'IRPEF del credito d'imposta in commento non occorre alcuna dichiarazione in atto, diversamente da quanto stabilito per l'imposta di registro.

- **Rigo G1 – CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA**

Questo rigo deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d'imposta a seguito del riacquisto della prima casa. Trattasi in particolare di coloro che entro un anno dalla vendita di un immobile destinato a propria abitazione hanno acquistato beneficiando dell'aliquota agevolata, acquista un'altra abitazione non di lusso.

OSSERVA - Il rigo non deve essere compilato da coloro che hanno già utilizzato il credito d'imposta:

- per ridurre l'imposta di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina;
- per ridurre le imposte di registro, ipotecarie e catastali, oppure le imposte sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Il rigo G1 si compone di tre colonne:

Colonna 1 **Residuo precedente dichiarazione**	riportare il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa **che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione**, e che è indicato nel rigo 131 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, col. 11, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 2 **Credito anno 2019**	indicare il credito d'imposta maturato nel 2019. L'importo del credito è **pari all'imposta di registro o all'IVA pagata per il primo acquisto agevolato**; in ogni caso questo importo **non può essere superiore all'imposta di registro o all'IVA dovuta in relazione al secondo acquisto**. Il credito d'imposta spetta quando ricorrono le seguenti condizioni: • l'immobile è stato acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi; • l'acquisto è stato effettuato entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa oppure se la vendita dell'altro immobile acquistato usufruendo dell'agevolazione prima casa è effettuata entro un anno dall'acquisto della nuova prima casa; • i contribuenti interessati non sono decaduti dal beneficio prima casa. Si precisa che il credito d'imposta spetta anche a coloro che hanno acquistato l'abitazione da imprese costruttrici sulla base della normativa vigente fino al 22 maggio 1993 (e che quindi non hanno formalmente usufruito delle agevolazioni per la "prima casa"), purché dimostrino che alla data di acquisto dell'immobile ceduto erano comunque in possesso dei requisiti necessari in base alla normativa vigente in materia di acquisto della c.d. "prima casa", e questa circostanza risulti nell'atto di acquisto dell'immobile per il quale il credito è concesso.
Colonna 3 **Credito compensato nel Mod. F24**	riportare il credito d'imposta **utilizzato in compensazione nel Modello F24** fino alla data di presentazione del 730/2020.

ESEMPIO

Il Sig. Rossi Mario ha ceduto la propria abitazione il 22 dicembre 2018, per la quale aveva pagato € 6.000,00 di Iva. L'abitazione era stata acquistata con aliquota ridotta al 4%. In data 1° agosto 2019, ha riacquistato direttamente dall'impresa costruttrice un immobile da adibire ad abitazione principale.

La nuova dimora ha una rendita catastale pari a € 1.450,00. Per la nuova abitazione ha corrisposto IVA nella misura di € 17.000,00 (aliquota al 4%).

Il credito d'imposta è pari al minore tra i due importi e pertanto spetta nella misura di € 6.000,00.

Poiché il contribuente non ha alcun importo a debito da compensare, decide di portare il credito d'imposta (€ 6.000,00) direttamente in diminuzione delle imposte dovute in sede di Dichiarazione dei Redditi. Egli dovrà pertanto indicare in Dichiarazione dei Redditi (nel Mod. 730/2020) l'importo del credito al campo 2 del rigo G1.

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione 1	,00	credito anno 2019 2	6.000,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) ,00

In fase di dichiarazione del mod. 730/2020, sulla base dell'importo dell'imposta lorda e delle detrazioni d'imposta ed in base al credito d'imposta spettante, possono verificarsi le seguenti situazioni:

➔ **IPOTESI A - CREDITO D'IMPOSTA COMPLETAMENTE UTILIZZABILE**

Oltre al credito d'imposta per riacquisto di prima casa, pari a € 6.000,00, il contribuente presenta:

- Imposta lorda € 13.170,00
- Totale detrazioni d'imposta € 959,00
- Differenza € 12.211,00

Poiché la differenza tra l'imposta lorda e il totale delle detrazioni (€ 12.211,00) è maggiore del credito d'imposta per riacquisto (€ 6.000,00), quest'ultimo può essere utilizzato per intero in diminuzione dell'imposta lorda; nella dichiarazione dovrà essere indicato l'importo di € 6.000,00. [rigo 41 Mod.730-3, rigo 131 VUOTO]

➔ **IPOTESI B - CREDITO D'IMPOSTA UTILIZZABILE IN PARTE**

Oltre al credito d'imposta per riacquisto di prima casa, pari a € 6.000,00, il contribuente presenta:

- Imposta lorda € 2.260,00
- Totale detrazioni d'imposta € 420,00
- Differenza € 1.840,00

Poiché l'importo risultante dalla differenza tra imposta lorda e totale detrazioni (€ 1.840,00) è minore del credito d'imposta per riacquisto (€ 6.000,00), quest'ultimo può essere utilizzato solo in parte. Nella dichiarazione si indicherà la parte residuale del credito, pari ad € 4.160,00 (€. 6.000,00 – € 1.840,00), nel rigo 131.

L'importo di €1.840,00 andrà invece inserito nel rigo 41.

➔ **IPOTESI C - CREDITO D'IMPOSTA NON UTILIZZABILE**

Se dalla differenza tra imposta lorda ed il totale delle detrazioni risulta un importo minore di zero, il credito d'imposta non può essere utilizzato e detto importo sarà evidenziato separatamente nella dichiarazione [rigo 131 mod. 730-3].

RIGO G2 - CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

Al rigo G2 si deve indicare il credito d'imposta spettante **per le imposte versate sui canoni di locazione di immobili ad uso abitativo** scaduti e non percepiti, come risulta accertato nel **provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità**.

G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni)	,00

APPROFONDIMENTO

L'art. 26 del TUIR dispone che per **le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti**, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, **è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare**.

Per determinare il credito d'imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all'accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

Nell'effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della **rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.**

Ai fini del calcolo del credito d'imposta spettante **non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.**

ATTENZIONE! - *l'eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d'imposta come sopra determinato, comporterà l'obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell'ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell'opzione per la "cedolare secca". Il credito d'imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d'imposta nell'ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.*

Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2008, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell'ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2019.

Il locatore di immobili ad uso abitativo che non ha percepito il canone d'affitto può:

- recuperare la maggior imposta versata per i canoni di locazione non incassati, ma assoggettati a tassazione negli anni precedenti;
- non assoggettare a tassazione il canone di affitto, ma solo la rendita catastale rivalutata.

CANONI DI LOCAZIONE SEMPRE DICHIARATI (ART. 26 TUIR)

→ SENTENZA DI SFRATTO

↳
1) TASSAZIONE DELL'IMMOBILE IN BASE ALLA RENDITA
2) RECUPERO DELLA MAGGIOR IMPOSTA VERSATA IN ANNI PRECEDENTI

LE CONDIZIONI RICHIESTE

CONTRATTI FINO AL 31.12.2019

Per non assoggettare a tassazione i canoni d'affitto non percepiti è necessario che si sia **concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità** del conduttore.

Per non assoggettare a tassazione i canoni relativi all'anno 2019, la sentenza di sfratto deve essere stata emessa in data anteriore al termine ultimo fissato per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, ovvero:

- il 30 settembre 2020 in caso di presentazione del Mod. 730/2020;
- il 30 novembre 2019 in caso di presentazione del Mod. Redditi 2019.

Nel caso in cui la sentenza di sfratto si dovesse concludere successivamente ai termini di presentazione della presente Dichiarazione dei Redditi, il credito d'imposta sarà recuperabile nella successiva dichiarazione oppure è possibile presentare un'apposita istanza per chiederne il rimborso.

NOTA BENE - Per quanto riguarda i periodi d'imposta utili cui fare riferimento per la determinazione e richiesta del credito d'imposta, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni.

CONTRATTI 2020

Per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, il testo aggiornato dell'articolo 26 del TUIR prevede che:

- I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, **purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento**.

I canoni non percepiti nei periodi d'imposta di riferimento riscossi in periodi d'imposta successivi andranno sottoposti a tassazione separata.

Sezione II - Credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni sui fondi pensione

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

		1		2		3		4		5		6
G3	Anno anticipa-zione		Reintegro Totale/ Parziale		Somma reintegrata	,00	Residuo precedente dichiaraz.	,00	Anno 2019	,00	di cui compensato nel mod. F24	,00

I contribuenti che aderiscono alle **forme pensionistiche complementari** possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata.

Sulle somme anticipate è applicata una **ritenuta a titolo d'imposta**.

OSSERVA - Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento mediante **contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro**. Tale versamento contributivo ha lo scopo di ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione. La reintegrazione può avvenire in unica soluzione o mediante contribuzioni periodiche.

Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto un **credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione**, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

OSSERVA - Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. **La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro.** Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come reintegro nel senso sopra descritto.

Tali soggetti possono richiedere un'anticipazione per:

1) per l'acquisto della prima casa di abitazione per l'iscritto o per i figli;
2) spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative all'iscritto, al coniuge e ai figli;
3) per ulteriori esigenze.

Acquisto prima casa

- il soggetto iscritto alla forma di previdenza complementare può richiedere l'anticipazione per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. [sia acquisto 1° casa per sé o per i figli, o (manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
- l'anticipazione può essere richiesta trascorsi 8 anni dall'iscrizione al fondo
- Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, viene applicata una ritenuta a titolo di imposta pari al 23%, non soggetta ad alcuna riduzione.

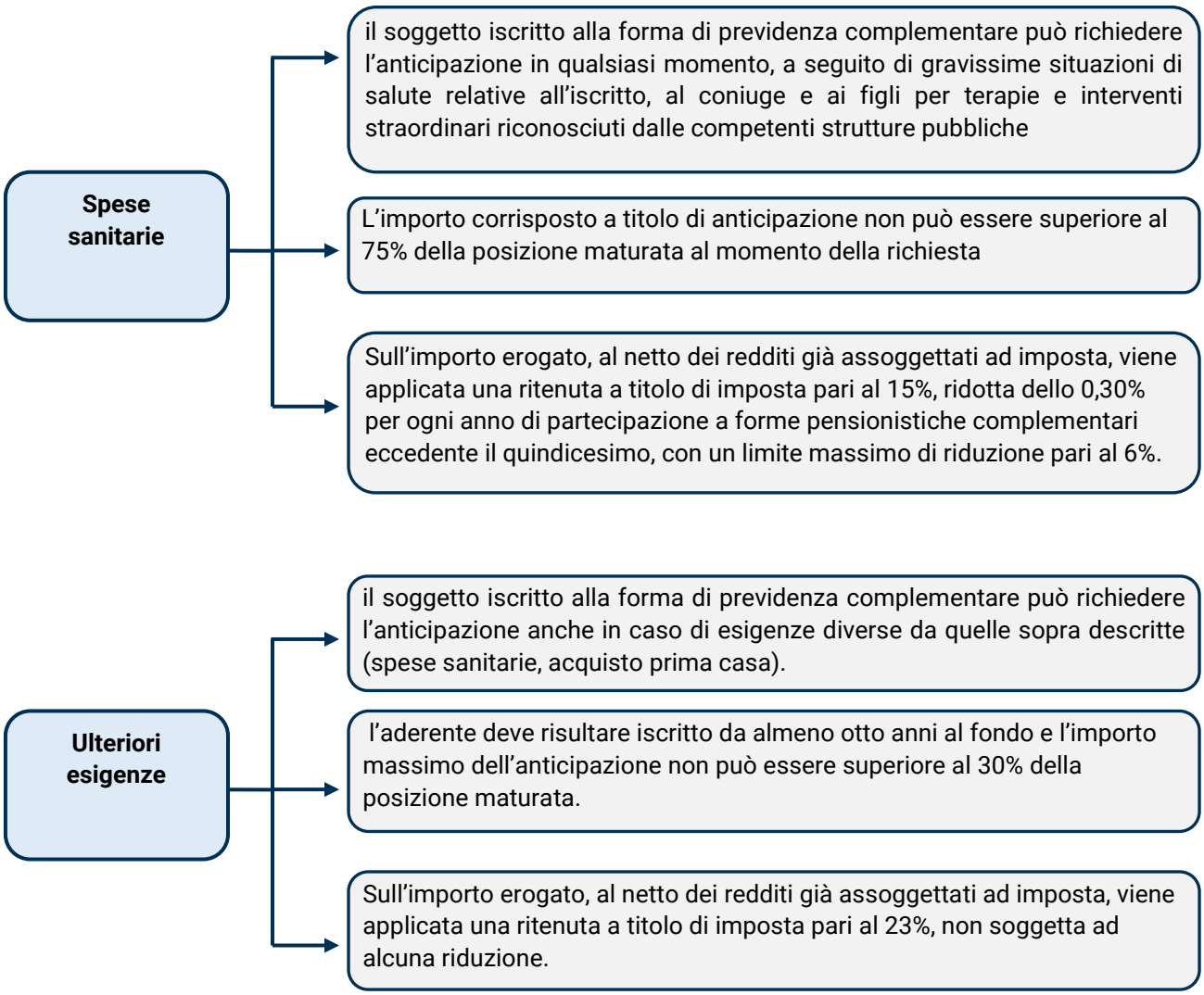

RIGO G3

Il rigo G3 si compone di sei colonne:

Colonna 1 **Anno anticipazione**	va indicato l'anno in cui è stata percepita l'anticipazione delle somme relative alla posizione contributiva individuale maturata.
Colonna 2 **Reintegro totale/parziale**	**:** va indicato uno dei seguenti codici relativi alla misura del reintegro: **codice 1** — se l'anticipazione è stata reintegrata **totalmente** **codice 2** — se l'anticipazione è stata reintegrata **solo in parte**
Colonna 3 **Somma reintegrata**	va indicato l'importo che è stato versato nel 2019 per reintegrare l'anticipazione percepita.

Colonna 4 **Residuo precedente dichiarazione**	va indicato il credito d'imposta che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, e che è indicato nel rigo 134 del Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, col. 13, del Quadro RN del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 5 **Credito**	Va indicato l'importo del credito d'imposta spettante con riferimento alla somma reintegrata.
Colonna 6 **Di cui compensato in F24**	va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

ESEMPIO

Un soggetto iscritto ad un fondo di previdenza complementare, nel corso del 2018 ha richiesto un'anticipazione di € 10.000 per spese sanitarie.

Tale importo è costituito da:

€ 4.000 di contributi dedotti;

€ 6.000 per rendimenti già tassati (assunti al netto dell'imposta sostitutiva).

L'imposta calcolata in sede di liquidazione dell'anticipazione è pari ad € 600,00 (15% di € 4.000,00): pertanto, l'importo liquidato, al netto dell'imposta, è stato pari a € 9.400,00.

Nel 2019, al fine di reintegrare l'anticipazione incassata in precedenza, il contribuente versa contributi per € 12.165,00.

L'importo di € 7.000,00 (eccedente € 5.165,00) va imputato in parte ai contributi dedotti ed in parte ai rendimenti già tassati, in proporzione alle sopra elencate componenti esistenti al momento della percezione dell'anticipazione. Il calcolo da effettuare è il seguente:

10.000 : 7.000 = 4.000 : X

X = (7.000 x 4.000)/10.000 = € 2.800,00 (contributi dedotti)

7.000 – 2.800 = € 4.200,00 (rendimenti già tassati)

Il credito d'imposta, corrispondente al 15% (ritenuta d'imposta) di € 2.800,00, è pertanto pari a € 420,00; tale importo va riportato a rigo G3, colonna 5 e al rigo 43 del Mod 730-3.

Sezione III – Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

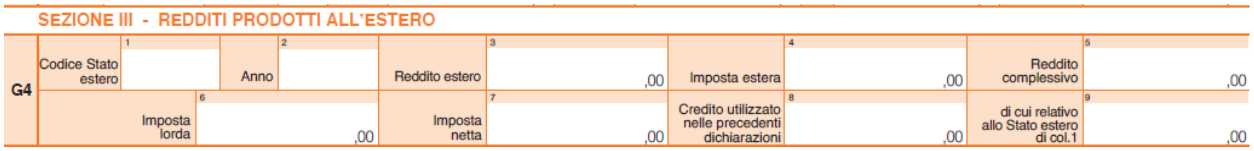

Questa sezione è riservata ai contribuenti che hanno percepito redditi in un Paese estero nel quale sono state **pagate imposte a titolo definitivo per le quali chi presta l'assistenza fiscale può riconoscere un credito d'imposta**.

Pertanto, nel rigo G4 devono essere indicati i dati utili al calcolo del credito d'imposta spettante per:

- stipendi e pensioni;
- redditi assimilati;
- utili e proventi;

prodotti all'estero e percepiti da soggetti residenti in Italia, per i quali compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte che non possono essere più rimborsate.

Non vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale.

Le imposte da indicare in questa sezione sono quelle divenute definitive a partire dal 2019 (se non già indicate nella dichiarazione precedente) fino al termine di presentazione del 730/2020, anche se riferite a redditi percepiti negli anni precedenti.

RIGO G4 – DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

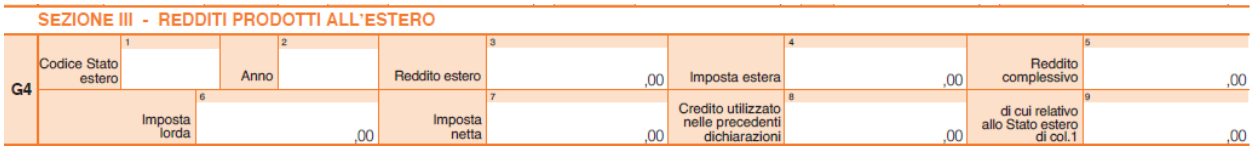

Colonna 1 Codice Stato Estero	va indicato il codice dello Stato estero nel quale è stato prodotto il reddito, rilevabile nella seguente tabella. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 375 della stessa certificazione.

	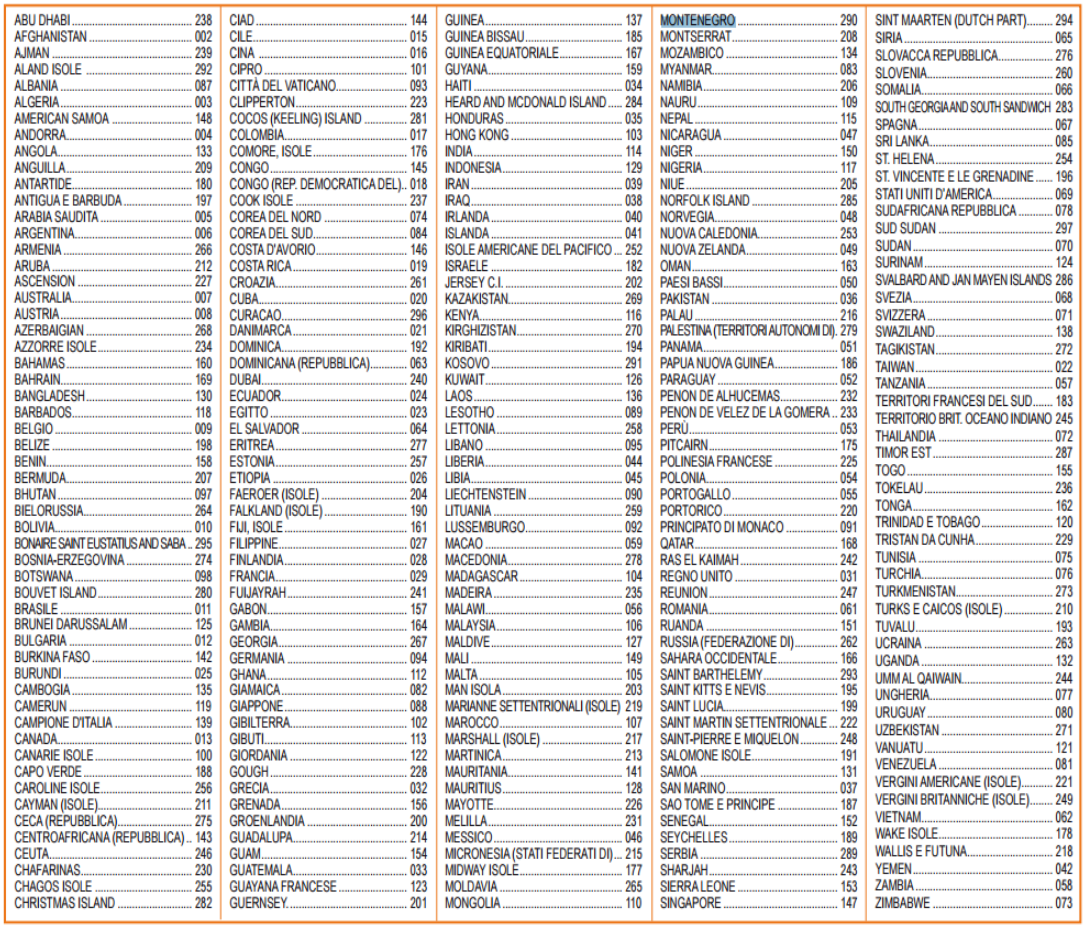
Colonna 2 Anno	va indicato l'anno d'imposta in cui è stato prodotto il reddito all'estero. Se il reddito è stato prodotto nel 2019 indicare "**2019**". Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 376 della stessa certificazione.
Colonna 3 Reddito estero	va indicato il reddito prodotto all'estero che ha concorso a formare il reddito complessivo in Italia. Se questo è stato prodotto nel 2019 va riportato il reddito già indicato nei quadri C e D del 730/2020 per il quale compete il credito. In questo caso non devono essere compilate le colonne 5, 6, 7, 8 e 9 del rigo G4. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 377 della stessa certificazione.
Colonna 4 Imposta estera	vanno indicate le imposte pagate all'estero divenute definitive a partire dal 2019 e fino alla data di presentazione del 730/2020, per le quali non si è già usufruito del relativo credito d'imposta nelle precedenti dichiarazioni. Per i redditi indicati nella Certificazione Unica il dato è rilevabile dal punto 378 della stessa certificazione. Si precisa che se il reddito prodotto all'estero ha concorso solo in parte alla formazione del reddito complessivo in Italia anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente.

Esempio

Se per redditi prodotti all'estero nel 2017 nello Stato A, è stata pagata un'imposta complessiva di 300 euro, diventata definitiva per 200 euro entro il 31 dicembre 2018 (già riportata nel rigo G4 del modello 730/2019) e per 100 euro entro il 31 dicembre 2019, nella colonna 4 di questo rigo G4 deve essere indicato l'importo di 100 euro, relativo alla sola imposta divenuta definitiva nel 2019.

ABU DHABI 238	CIAD 144	GUINEA 137	MONTENEGRO 290	SINT MAARTEN (DUTCH PART) 294
AFGHANISTAN 002	CILE 015	GUINEA BISSAU 185	MONTSERRAT 208	SIRIA 065
AJMAN 239	CINA 016	GUINEA EQUATORIALE 167	MOZAMBICO 134	SLOVACCA REPUBBLICA 276
ALAND ISOLE 292	CIPRO 101	GUYANA 159	MYANMAR 083	SLOVENIA 260
ALBANIA 087	CITTÀ DEL VATICANO 093	HAITI 034	NAMIBIA 206	SOMALIA 066
ALGERIA 003	CLIPPERTON 223	HEARD AND MCDONALD ISLAND 284	NAURU 109	SOUTH GEORGIAAND SOUTH SANDWICH 283
AMERICAN SAMOA 148	COCOS (KEELING) ISLAND 281	HONDURAS 035	NEPAL 115	SPAGNA 067
ANDORRA 004	COLOMBIA 017	HONG KONG 103	NICARAGUA 047	SRI LANKA 085
ANGOLA 133	COMORE, ISOLE 176	INDIA 114	NIGER 150	ST. HELENA 254
ANGUILLA 209	CONGO 145	INDONESIA 129	NIGERIA 117	ST. VINCENTE E LE GRENADINE 196
ANTARTIDE 180	CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL) 018	IRAN 039	NIUE 205	STATI UNITI D'AMERICA 069
ANTIGUA E BARBUDA 197	COOK ISOLE 237	IRAQ 038	NORFOLK ISLAND 285	SUDAFRICANA REPUBBLICA 078
ARABIA SAUDITA 005	COREA DEL NORD 074	IRLANDA 040	NORVEGIA 048	SUD SUDAN 297
ARGENTINA 006	COREA DEL SUD 084	ISLANDA 041	NUOVA CALEDONIA 253	SUDAN 070
ARMENIA 266	COSTA D'AVORIO 146	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO 252	NUOVA ZELANDA 049	SURINAM 124
ARUBA 212	COSTA RICA 019	ISRAELE 182	OMAN 163	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS 286
ASCENSION 227	CROAZIA 261	JERSEY C.I. 202	PAESI BASSI 050	SVEZIA 068
AUSTRALIA 007	CUBA 020	KAZAKISTAN 269	PAKISTAN 036	SVIZZERA 071
AUSTRIA 008	CURACAO 296	KENYA 116	PALAU 216	SWAZILAND 138
AZERBAIGIAN 268	DANIMARCA 021	KIRGHIZISTAN 270	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI) 279	TAGIKISTAN 272
AZZORRE ISOLE 234	DOMINICA 192	KIRIBATI 194	PANAMA 051	TAIWAN 022
BAHAMAS 160	DOMINICANA (REPUBBLICA) 063	KOSOVO 291	PAPUA NUOVA GUINEA 186	TANZANIA 057
BAHRAIN 169	DUBAI 240	KUWAIT 126	PARAGUAY 052	TERRITORI FRANCESI DEL SUD 183
BANGLADESH 130	ECUADOR 024	LAOS 136	PENON DE ALHUCEMAS 232	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO 245
BARBADOS 118	EGITTO 023	LESOTHO 089	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA 233	THAILANDIA 072
BELGIO 009	EL SALVADOR 064	LETTONIA 258	PERÙ 053	TIMOR EST 287
BELIZE 198	ERITREA 277	LIBANO 095	PITCAIRN 175	TOGO 155
BENIN 158	ESTONIA 257	LIBERIA 044	POLINESIA FRANCESE 225	TOKELAU 236
BERMUDA 207	ETIOPIA 026	LIBIA 045	POLONIA 054	TONGA 162
BHUTAN 097	FAEROER (ISOLE) 204	LIECHTENSTEIN 090	PORTOGALLO 055	TRINIDAD E TOBAGO 120
BIELORUSSIA 264	FALKLAND (ISOLE) 190	LITUANIA 259	PORTORICO 220	TRISTAN DA CUNHA 229
BOLIVIA 010	FIJI, ISOLE 161	LUSSEMBURGO 092	PRINCIPATO DI MONACO 091	TUNISIA 075
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA 295	FILIPPINE 027	MACAO 059	QATAR 168	TURCHIA 076
BOSNIA-ERZEGOVINA 274	FINLANDIA 028	MACEDONIA 278	RAS EL KAIMAH 242	TURKMENISTAN 273
BOTSWANA 098	FRANCIA 029	MADAGASCAR 104	REGNO UNITO 031	TURKS E CAICOS (ISOLE) 210
BOUVET ISLAND 280	FUIJAYRAH 241	MADEIRA 235	REUNION 247	TUVALU 193
BRASILE 011	GABON 157	MALAWI 056	ROMANIA 061	UCRAINA 263
BRUNEI DARUSSALAM 125	GAMBIA 164	MALAYSIA 106	RUANDA 151	UGANDA 132
BULGARIA 012	GEORGIA 267	MALDIVE 127	RUSSIA (FEDERAZIONE DI) 262	UMM AL QAIWAIN 244
BURKINA FASO 142	GERMANIA 094	MALI 149	SAHARA OCCIDENTALE 166	UNGHERIA 077
BURUNDI 025	GHANA 112	MALTA 105	SAINT BARTHELEMY 293	URUGUAY 080
CAMBOGIA 135	GIAMAICA 082	MAN ISOLA 203	SAINT KITTS E NEVIS 195	UZBEKISTAN 271
CAMERUN 119	GIAPPONE 088	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE) 219	SAINT LUCIA 199	VANUATU 121
CAMPIONE D'ITALIA 139	GIBILTERRA 102	MAROCCO 107	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE 222	VENEZUELA 081
CANADA 013	GIBUTI 113	MARSHALL (ISOLE) 217	SAINT-PIERRE E MIQUELON 248	VERGINI AMERICANE (ISOLE) 221
CANARIE ISOLE 100	GIORDANIA 122	MARTINICA 213	SALOMONE ISOLE 191	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE) 249
CAPO VERDE 188	GOUGH 228	MAURITANIA 141	SAMOA 131	VIETNAM 062
CAROLINE ISOLE 256	GRECIA 032	MAURITIUS 128	SAN MARINO 037	WAKE ISOLE 178
CAYMAN (ISOLE) 211	GRENADA 156	MAYOTTE 226	SAO TOME E PRINCIPE 187	WALLIS E FUTUNA 218
CECA (REPUBBLICA) 275	GROENLANDIA 200	MELILLA 231	SENEGAL 152	YEMEN 042
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA) 143	GUADALUPA 214	MESSICO 046	SEYCHELLES 189	ZAMBIA 058
CEUTA 246	GUAM 154	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI) 215	SERBIA 289	ZIMBABWE 073
CHAFARINAS 230	GUATEMALA 033	MIDWAY ISOLE 177	SHARJAH 243	
CHAGOS ISOLE 255	GUAYANA FRANCESE 123	MOLDAVIA 265	SIERRA LEONE 153	
CHRISTMAS ISLAND 282	GUERNSEY 201	MONGOLIA 110	SINGAPORE 147	

Colonna 5 **Reddito complessivo**	indicare il reddito complessivo relativo all'anno d'imposta indicato in Colonna 2, aumentato eventualmente dei crediti d'imposta sui fondi comuni e dei crediti d'imposta sui dividendi (se ancora in vigore nell'anno di produzione del reddito). Per l'anno 2018 l'importo è dato dall'ammontare indicato nel rigo 11 del mod. 730-3/2019 o dal risultato della seguente formula: rigo RN1 (col. 2 – col. 3) + col. 5 del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 6 **Imposta lorda**	indicare l'imposta lorda italiana relativa all'anno d'imposta riportato in Colonna 2". Per l'anno 2018 il dato si trova nel rigo RN5 del Mod. REDDITI PF 2019 o nel rigo 16 del Mod. 730-3/2019.
Colonna 7 **Imposta netta**	indicare l'imposta netta italiana relativa all'anno d'imposta indicato in Colonna 2. Per l'anno 2018 il dato si trova nel rigo RN26, Colonna 2, del Mod. REDDITI PF 2019 o nel rigo 50 del Mod. 730-3/2019.
Colonna 8 **Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni**	va indicato il credito eventualmente già utilizzato nelle precedenti dichiarazioni relativo ai redditi prodotti all'estero nell'anno indicato in Colonna 2, indipendentemente dallo Stato estero di riferimento. Pertanto, può essere necessario compilare questa Colonna se nelle precedenti Dichiarazioni dei redditi è stato compilato il rigo relativo al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (Quadro G, rigo G4 del Mod. 730/2019 o del Mod. 730/2018 o Quadro RU o Quadro CE, Sez. I del Fascicolo 3 del Mod. REDDITI PF 2019 o del Mod. REDDITI PF 2018).

NOTA BENE - Contribuenti che hanno usufruito del credito d'imposta per redditi prodotti nell'anno indicato in Col. 2 nella Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno d'imposta 2018

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello 730/2019 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 del rigo G4 della precedente dichiarazione. In questo caso, riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 2 "Totale credito utilizzato" del rigo 145 (o 146 per il coniuge dichiarante) del mod. 730-3/2019.

I contribuenti che hanno presentato lo scorso anno il modello REDDITI PF 2019 devono compilare questa colonna se l'anno indicato in colonna 2 corrisponde a quello indicato in colonna 2 dei righi da CE1 a CE3 del Fascicolo 3 del modello REDDITI PF 2019. In questo caso riportare in questa colonna l'importo, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, indicato nella colonna 4 dei righi CE4 e CE5 del Fascicolo 3 del mod. REDDITI PF 2019.

Colonna 9 **Credito relativo allo Stato estero indicato in col. 1**	indicare il credito già utilizzato nelle precedenti Dichiarazioni per redditi prodotti nello stesso anno indicato in Colonna 2 e nello Stato estero indicato in Colonna 1. L'importo da riportare in questa Colonna è già compreso in quello di Colonna 8. Di conseguenza, la Colonna 9 non va compilata se non risulta compilata la Colonna 8. La compilazione di questa Colonna è necessaria quando l'imposta complessivamente pagata in uno Stato estero è diventata definitiva in diversi anni di imposta e pertanto si è usufruito del relativo credito d'imposta in dichiarazioni relative ad anni di imposta diversi.

Supponendo che vi sia la seguente situazione:

			Imposta Estera		
Stato Estero	Anno produzione reddito	Reddito prodotto all'estero	Imposta pagata all'estero	Imposta definitiva nel 2018	Imposta definitiva nel 2019
A	**2018**	**1.000**	**350**	**200**	**150**

L'importo da indicare nella Colonna 9 è di 200 euro, pari al credito utilizzato nella dichiarazione relativa ai redditi del 2018 per la parte d'imposta divenuta definitiva.

OSSERVA- Se nella dichiarazione Mod. 730/2019 è stato compilato un rigo G4 nel quale sono stati indicati uno Stato estero e un anno di produzione identici a quelli riportati in questo rigo G4, l'importo da riportare nella Colonna 9 è indicato nel rigo 145 (o 146 per il coniuge) del Mod. 730- 3/2019, relativo allo stesso anno di produzione del reddito, Colonna 4 o 6 "Credito utilizzato", riferita al medesimo Stato Estero. Se i redditi sono stati prodotti in Stati differenti, per ognuno di questi è necessario compilare un distinto modello. Analogamente occorre procedere se le imposte pagate all'estero sono relative a redditi prodotti in anni diversi.

Sezione IV - Credito d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

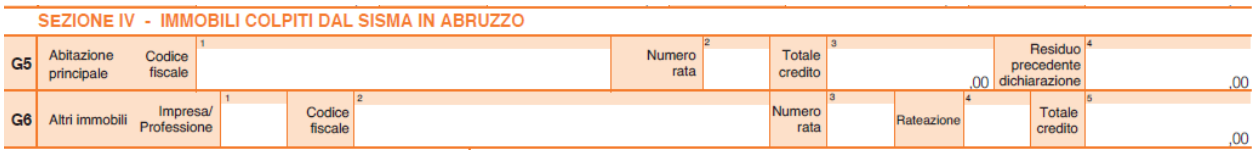

Questa sezione è riservata ai **contribuenti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo** ai quali è stato riconosciuto, a seguito di apposita domanda presentata al Comune del luogo dove è situato l'immobile, un credito d'imposta per le spese sostenute per gli interventi di riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione principale equivalente a quella distrutta.

- Se il credito riconosciuto si riferisce **all'abitazione principale** bisogna compilare **il rigo G5**;
- se invece il credito riconosciuto riguarda **un immobile diverso dall'abitazione principale** occorre compilare il **rigo G6.**

RIGO G5 – "ABITAZIONE PRINCIPALE"

Il credito d'imposta riconosciuto per l'abitazione principale è utilizzabile in 20 quote costanti relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e ai successivi anni.

Si precisa che se il credito è stato riconosciuto per la **ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile**, devono essere compilati due distinti righi, utilizzando un quadro aggiuntivo.

Il rigo si compone di 4 colonne:

Colonna 1 Codice fiscale	va indicato il codice fiscale della persona che ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. La Colonna non va compilata se la domanda è stata presentata dal dichiarante. Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali va indicato il codice fiscale del condominio. Per gli interventi su unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa va indicato il codice fiscale della cooperativa
Colonna 2 Numero rata	va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2019.
Colonna 3 Totale credito	va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'abitazione principale danneggiata o distrutta, oppure per l'acquisto di una nuova abitazione equivalente all'abitazione principale distrutta.
Colonna 4 Residuo precedente dichiarazione	va indicato il credito d'imposta per l'acquisto dell'abitazione principale che non ha trovato capienza nell'imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 133 del prospetto di liquidazione (mod. 730-3) del mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, col. 21, del Mod. REDDITI PF 2019. Se il credito d'imposta è stato riconosciuto per la ricostruzione sia dell'abitazione principale sia delle parti comuni dell'immobile, il credito residuo derivante dalla precedente dichiarazione va riportato esclusivamente nel primo modulo compilato. **NOTA BENE** - Si fa presente che se la quota del credito spettante per l'anno d'imposta 2019 è superiore all'imposta netta, chi presta l'assistenza fiscale riporterà nel rigo 133 del Mod. 730-3 l'ammontare del credito che non ha trovato capienza e che potrà essere utilizzato dal contribuente nella successiva Dichiarazione dei Redditi.

ESEMPIO

Erika Biviano risiede a L'Aquila e a causa dell'evento sismico del 6 aprile 2009 ha perso l'immobile di proprietà nel quale risiedeva con la famiglia e che costituiva la sua abitazione principale.

La Sig.ra ha presentato al Comune la domanda *ad hoc* per ottenere il contributo agevolativo introdotto per l'abitazione principale. Nella domanda ha optato per la fruizione del credito d'imposta in Dichiarazione dei Redditi.

Il contributo ottenuto è pari ad euro 120.000, pertanto dello stesso importo risulterà essere il credito d'imposta.

La Sig.ra Biviano quest'anno presenterà il Modello 730/2020 (redditi 2019), fruendo della 10° quota in cui si riparte l'importo del credito riconosciuto.

Essendo il credito d'imposta attinente all'abitazione principale compilerà solo il rigo G5, Quadro G come di seguito riportato:

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale	1		Numero rata	2 10	Totale credito	3 120.000 ,00	Residuo precedente dichiarazione	4	,00

RIGO G6 - ALTRI IMMOBILI

Per gli interventi riguardanti immobili diversi dall'abitazione principale spetta un credito d'imposta da ripartire, a scelta del contribuente in 5 o in 10 quote costanti.

Se è stato riconosciuto il credito con riferimento a più immobili deve essere compilato un rigo per ciascun immobile utilizzando quadri aggiuntivi.

Colonna 1 Impresa/professione	va barrata la casella se l'immobile locato per il quale è stato riconosciuto il credito è adibito all'esercizio d'impresa o della professione.
Colonna 2 Codice fiscale	va indicato il codice fiscale di chi ha presentato, anche per conto del dichiarante, la domanda per l'accesso al contributo. Si rimanda ai chiarimenti forniti con le istruzioni alla Colonna 1 del rigo G5.
Colonna 3 Numero rata	va indicato il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2019.
Colonna 4 Rateazione	va indicato il numero di quote (5 o 10) in cui si è scelto di ripartire il credito d'imposta.
Colonna 5 Totale credito	va indicato l'importo del credito d'imposta riconosciuto per gli interventi di riparazione o ricostruzione dell'immobile diverso dall'abitazione principale danneggiato o distrutto. Chi presta l'assistenza fiscale riconoscerà la quota di credito che spetta per l'anno d'imposta 2019 nei limiti dell'imposta netta.

Sezione V - Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione

RIGO G7 – CREDITO D'IMPOSTA PER L'OCCUPAZIONE

In tale rigo va indicato l'importo residuo relativo al credito d'imposta istituito dall'articolo 2, commi da 539 a 547, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 a favore dei datori di lavoro che, nel periodo compreso **tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008**, hanno incrementato il numero di lavoratori dipendenti (ad esempio colf e badanti) **con contratto di lavoro a tempo indeterminato,** nelle aree svantaggiate delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.

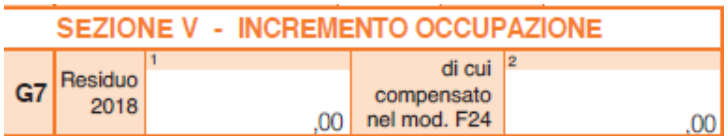

Colonna 1 Residuo precedente dichiarazione	va indicato il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 132 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, col. 12, del quadro RN del Mod. REDDITI PF 2019.

Colonna 5 Credito compensato nel Mod. F24	va indicato il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione di questa dichiarazione.

Sezione VII - Credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno della cultura (art bonus)

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo REDDITI delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, e spetta un credito d'imposta, nella misura **del 65 per cento delle erogazioni effettuate** (art.1 D.L. 83/2014).

NOTA BENE - Il credito d'imposta *non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; - non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d'impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR; - non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.*

In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito d'imposta.

In particolare:

• per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale (dipendenti, pensionati, professionisti), il credito d'imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;

• per i soggetti titolari di reddito d'impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale il credito d'imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.

Modalità di pagamento

Ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta in commento, le erogazioni liberali devono essere finalizzate esclusivamente ai seguenti scopi:

- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, e, dal 27 dicembre 2017, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

- al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose;
- all'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario.

I versamenti, di natura liberale, devono essere stati effettuati esclusivamente mediante uno dei seguenti sistemi di pagamento:

- banca;
- ufficio postale;
- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per le erogazioni liberali per le quali è riconosciuto il credito d'imposta non spettano le detrazioni di cui all'art. 15, comma 1, lettere h) e i), del TUIR.

Il credito d'imposta spetta nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo 130 del Modello 730-3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

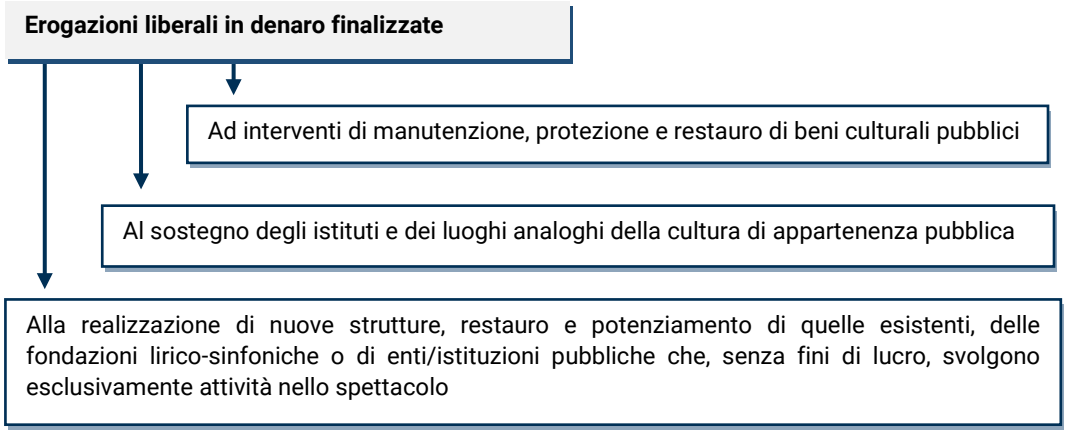

Modalità di fruizione del credito

Sono previste modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.

Più precisamente:

per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione:

- mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- a scomputo dei versamenti dovuti. Inoltre:
- l'utilizzo in compensazione, che può avvenire nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali;
- la quota corrispondente ad un terzo del credito d'imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d'imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;

- in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte di tale importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d'imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;

per le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi.

Più precisamente:

- tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d'imposta (nella misura di un terzo dell'importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale, ai fini del versamento delle imposte sui redditi;
- la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi, senza alcun limite temporale.

A titolo esemplificativo,

Persona fisica, quindi soggetta ad imposta IRPEF, che nel 2014 presenti un reddito imponibile pari a 100.000 Euro; il credito d'imposta massimo maturato nel 2014 sarebbe pari a 100.000*15%=15.000 Euro e quindi le erogazioni liberali agevolabili sarebbero al massimo pari a 15.000/65%=23.077 Euro.

Il **bonus fiscale, pari ad Euro 15.000, sarà da scontare in tre rate annue (5.000) direttamente dall'Irpef a partire dalla dichiarazione dell'anno di riferimento di effettuazione delle erogazioni liberali**

L'esborso finanziario netto nell'arco dei tre anni di utilizzo del credito d'imposta sarebbe pari a 23.077-15.000=8.077 Euro, ossia circa il 35% delle erogazioni effettuate.

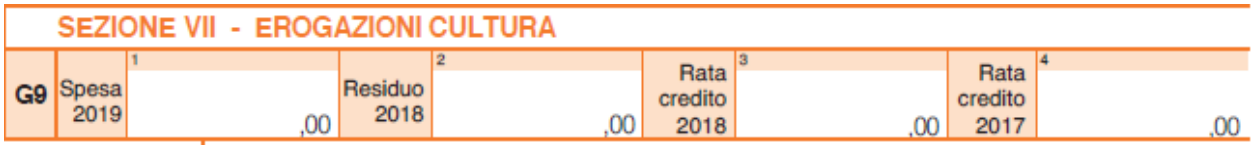
SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9	Spesa 2019	1 ,00	Residuo 2018	2 ,00	Rata credito 2018	3 ,00	Rata credito 2017	4 ,00

Il rigo G9 è composto da:

Colonna 1 Spesa 2019	va indicato l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per il perseguimento degli scopi sopra riportati.
Colonna 2 Residuo 2018	indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 130 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, Colonna 26, del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 3 Rata credito 2018	indicare l'importo riportato nel **rigo 160, Colonna 2**, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o l'ammontare indicato nel rigo RN30, Colonna 1, del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 4 Rata credito 2017	indicare l'importo riportato nel **rigo 160, Colonna 1**, del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o l'ammontare indicato nel rigo CR14, Colonna 3, del Mod. REDDITI PF 2019.

ATTENZIONE! - Per le liberalità a sostegno della cultura, contraddistinte dai codici 26, 27 e 28 da indicare nei righi da E8 a E10 della sezione I del quadro E, la detrazione dall'imposta lorda spetta solo per le liberalità che non sono ricomprese nel presente credito.

Sezione VIII – Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (school bonus)

Art. 1,comma 145, L. n°107 del 13 luglio 2015 → prevede → Un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di tutti gli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione per:

comprendono le istituzioni scolastiche statali e le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali.

- la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti
- il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti

Il credito è pari al:
- 65% delle erogazioni effettuate tra il 2016 e il 2017
- 60% delle erogazioni

È ripartito in tre quote annuali di pari importo.

La parte non utilizzata è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.

Le spese sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di 100.000 € per ciascun periodo d'imposta.

Il credito d'imposta è riconosciuto:
• alle persone fisiche
• agli enti commerciali
• ai soggetti titolari di reddito d'impresa Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, fermo restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, è utilizzabile tramite compensazione e non rileva ai fini delle imposte regionale sulle attività produttive.
NON È CUMULABILE con le altre agevolazioni previste per le medesime spese. Il credito d'imposta è riconosciuto a condizione che le somme siano versate all'entrata del bilancio dello Stato sul capitolo n° 3626, appartenente al capo XIII dell'entrata, codice IBAN: IT40H0100003245348013362600.

Documentazione da conservare
→ Ricevuta di effettuazione delle erogazioni Dalla documentazione attestante il versamento deve essere possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento

Le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuati in favore delle scuole paritarie vanno effettuate su un conto corrente bancario o postale, intestato alle stesse scuole paritarie beneficiarie, con sistemi di pagamento tracciabili (*art. 1, comma 620, della legge n. 232 del 2016*); nella causale va indicato il codice fiscale della scuola, la finalità dell'erogazione e il codice fiscale del donante.

Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730- 3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

- **Rigo G10**

Colonna 1 **Spesa 2018**	indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2018;
Colonna 2 **Residuo 2017**	indicare l'ammontare delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2017;
Colonna 3 **Residuo 2018**	indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel **rigo 150** del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 27, del Mod. REDDITI PF 2019.

Sezione IX - Credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato

Nella sezione va indicato il credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione. Il credito d'imposta per i compensi corrisposti nell'anno 2019 agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusi con successo, nonché agli arbitri in caso di conclusione dell'arbitrato con lodo, potrà essere indicato solo se autorizzato dal Ministero della Giustizia.

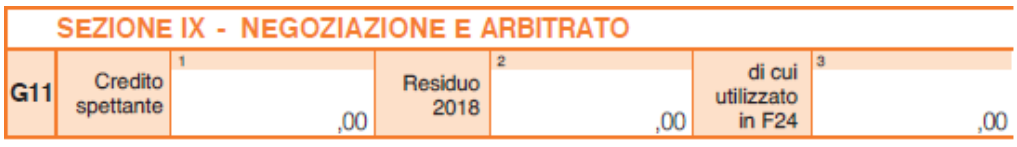

- **Rigo G11**

Colonna 1 **Credito spettante**	riportare l'importo del credito d'imposta eventualmente spettante.
Colonna 2 **Residuo precedente dichiarazione**	indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel **rigo 151** del Prospetto di Liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, Colonna 15, del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 3 **Di cui compensato in F24**	indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione X - Credito d'imposta videosorveglianza

In questa sezione è indicato il credito d'imposta per le spese sostenute per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché connesse a contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.

La quota percentuale del credito d'imposta spettante, in relazione, alle spese sostenute è pari al 100 per cento dell'importo richiesto, risultante dalle istanze validamente presentate fino al 20 marzo 2017. Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione. Il codice tributo da utilizzare è «6874» - istituito con la risoluzione n. 42/E/2017 - che deve essere indicato nella sezione «Erario», nella colonna «Importi a credito compensati»

Il credito d'imposta spetta a condizione che le spese per videosorveglianza siano state sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo. Per le spese sostenute per un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente, il credito d'imposta è ridotto del 50 per cento.

Il credito d'imposta

La Legge n° 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016) per le spese sostenute da persone fisiche, non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa, in relazione all'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, ai fini dell'imposta sul reddito, riconosce un beneficio fiscale sotto forma di credito di imposta.

La richiesta del credito d'imposta

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche che hanno sostenuto le spese devono aver inoltrato apposita istanza telematica all'Agenzia delle entrate nei termini indicati dal Provvedimento del 14.02.2017, e cioè dal 20.02.2017 al 20.03.2017 utilizzando il software denominato "Creditovideosorveglianza", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. L'istanza doveva contenere i seguenti dati:

- il proprio codice fiscale;
- il codice fiscale del fornitore del bene o servizio;
- il numero, la data e l'importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo di IVA, specificando se la fattura è relativa all'immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente.

Il credito d'imposta è utilizzabile mediante F24 che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. In alternativa il credito d'imposta può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi nella dichiarazione dei redditi.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi senza alcun limite temporale.

Rigo G12

Colonna 1 **Residuo 2018**	indicare il credito d'imposta residuo che è riportato nel rigo 152 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2019, o quello indicato nel rigo RN47, colonna 28, del Mod. REDDITI PF 2019.
Colonna 2 **Di cui compensato in F24**	indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.

Sezione XIII – Altri crediti d'imposta

Nel **rigo G15** vanno indicati i crediti d'imposta diversi da quelli indicati nelle precedenti sezioni.

Per indicare più crediti d'imposta, occorre compilare più moduli.

Colonna 1 **Codice**	indicare i seguenti codici:	
	1	credito d'imposta **mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali**. Per le parti che si sono avvalse della mediazione (attività svolta da un terzo imparziale per la risoluzione di una controversia civile o commerciale) è riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione (art. 20 decreto legislativo 5 marzo 2010, n. 28). → In caso di successo della mediazione, detto credito è riconosciuto **entro il limite di 500,00 euro.** → In caso di insuccesso il credito **è ridotto della metà.** L'importo del credito d'imposta spettante **risulta dalla comunicazione trasmessa all'interessato** dal Ministero della giustizia **entro il 30 maggio di ciascun anno**. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed **è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione**. Il credito d'imposta può essere utilizzato: ➢ in compensazione **mediante il Modello F24** (art. 17 Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241); ➢ oppure, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, **in diminuzione delle imposte sui redditi**. Il credito d'imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
	2	credito d'imposta **Ape**. È il credito d'imposta che l'Inps ha riconosciuto ai contribuenti che si sono avvalsi dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità che va restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. A fronte degli interessi sul

		finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, al pensionato è riconosciuto dall'Inps un credito d'imposta annuo nella **misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.** Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione;
	3	credito d'imposta **sport bonus**. Ai contribuenti, indicati nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, spetta un credito d'imposta in misura pari al **65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nel limite del **20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo**. I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d'imposta con altra agevolazione fiscale prevista da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le erogazioni liberali devono essere effettuate tramite bonifico bancario, bollettino postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e circolari;
	4	credito d'imposta per **bonifica ambientale**. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate dal 2019, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del **65 per cento delle erogazioni effettuate**. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto nei **limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo**. Le disposizioni attuative sono individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Colonna 2 **Importo**	→ se in colonna 1 è stato indicato il codice '1', indicare l'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2020; → se in colonna 1 è stato indicato il codice '2', indicare l'importo indicato nel punto 379 del modello di Certificazione Unica 2020; → se in colonna 1 è stato indicato il codice '3' e si è stati inclusi nella tabella A allegata al decreto del 23 dicembre 2019, indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate; → se in colonna 1 è stato indicato il codice '4', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate.	
Colonna 3 **Di cui compensato in F24**	se in colonna 1 è stato indicato il codice '1', indicare il credito d'imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione.	

QUADRO I – IMPOSTE DA COMPENSARE

Questo quadro può essere compilato dal contribuente che sceglie di utilizzare l'eventuale credito che risulta dal Modello 730/**2020 per pagare, mediante compensazione nel Modello F24, le imposte non comprese nel Modello 730 che possono essere versate con il Modello F24.**

In conseguenza di questa scelta il contribuente non otterrà il rimborso corrispondente alla parte del credito che ha chiesto di compensare per pagare le altre imposte.

Per utilizzare in compensazione il credito che risulta dal 730, il contribuente deve compilare e presentare il modello di pagamento F24 **esclusivamente** mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Il presente quadro può essere compilato anche nel caso di modello 730 presentato dai lavoratori dipendenti privi di un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio.

Per utilizzare in compensazione un credito di importo superiore a 5.000 euro (articolo 3 del decreto-legge n. 50 del 2017) è necessario richiedere l'apposizione del visto di conformità (Legge di stabilità 2014, art. 1, comma 574).

NOTA BENE - Oltre all'IMU, quindi, il contribuente può utilizzare in compensazione il credito per pagare, ad esempio: la TASI, la TARI, avvisi 36-bis inviati dall'Agenzia delle Entrate. Non può invece essere utilizzato il credito per versare contributi previdenziali, in quanto la compensazione può essere effettuata solo in relazione alle imposte e l'imposta di bollo e di registro dei contratti di locazione (il modello "Elide" approvato per il loro pagamento, infatti, non consente di effettuare alcun tipo di compensazione).

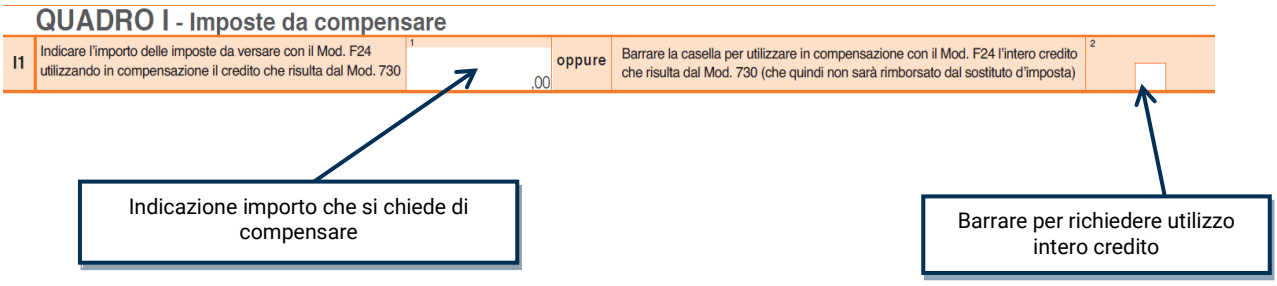

OSSERVA- Per utilizzare in compensazione questo credito il contribuente deve compilare e presentare il modello di **pagamento F24 anche se esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate,** nei termini di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Regole per la presentazione dell'F24

Dal 24 aprile 2017 i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline.

NOTA BENE - I titolari di P. IVA devono continuare ad utilizzare i canali telematici per presentare i loro modelli di pagamento, qualunque sia la soglia del debito, I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato che può trasmettere telematicamente le deleghe F24 in nome e per conto degli assistiti. Per effetto del Decreto Legge n.50 del 2017 convertito in Legge n.96 del 2017 in materia di disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni, viene abbassato da 15.000 a 5.000 euro il limite della libera compensazione dei **crediti IVA**. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il **visto di conformità**.

Cosa è cambiato dal 24 aprile 2017

Per effetto dell'**articolo 3 del DL 50/2017**, convertito in legge 96/2017, in materia di disposizioni di contrasto alle indebite compensazioni, viene abbassato **da 15.000 a 5.000 euro** il limite della compensazione libera dei **crediti IVA**. In altre parole, per compensazioni IVA in F24 superiori ad euro 5.000 sarà necessario utilizzare il **visto di conformità**. Contemporaneamente è stato introdotto l'obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta** sui redditi o addizionale, ritenuta alla fonte, imposta sostitutiva sul reddito, Irap e crediti d'imposta di cui al quadro RU della dichiarazione dei redditi. In altre parole, a partire dal 24 aprile 2017 tutte le compensazioni di qualsiasi imposta e di qualsiasi importo eseguite da soggetti titolari di partita IVA devono transitare da Entratel o Fisconline. Fino al 23 aprile, invece, l'obbligo c'era solo per compensazioni IVA superiori a 5.000 euro.

INFORMA - Obbligo di inviare telematicamente tramite Entratel/Fisconline i modelli F24 contenenti **compensazione con crediti derivanti da qualsiasi imposta.**

Per i titolari di P. IVA – Come detto per i titolari di P. IVA nulla è cambiato e continua a permanere l'obbligo di presentazione telematica.

TIPOLOGIA DI F24	Tipologia contribuente	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
F24 con saldo finale a zero	**P.IVA** **Privato**	**Modalità telematica** **Obbligo di utilizzare i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/F24 online)**
F24 con saldo finale diverso da zero ma con presenza di compensazione	**P.IVA** **Privato**	**canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)**

F24 con saldo a debito con presenza di compensazione	**P.IVA** **Privato**	• servizi bancari telematici; • **canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)**
F24 con saldo a debito senza compensazione	**P.IVA**	• servizi bancari telematici; • **canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline)**
	Privato	Possibilità in alternativa: • modalità telematica Fisconline/Entratel • servizi bancari telematici; • presentazione cartacea.

Nuove regole per le compensazioni

L'**articolo 3 del D.L. n.124/2019**, al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, **limita** la possibilità di **compensare** per importi superiori a 5.000 euro annui **solo** a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito; inoltre estende **l'obbligo** di utilizzare **modalità di pagamento telematiche** a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; introduce, inoltre, una **specifica disciplina sanzionatoria**.

L'articolo in esame introduce i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

1 obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5 mila euro annui;

2 obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate**, anche per i soggetti non titolari di partita IVA**.

In particolare:

Il comma 1 → prevede la possibilità di **compensare** importi superiori a 5.000 euro annui **solo** a partire **dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** o dell'istanza da cui emerge il credito, già prevista per i crediti IVA, anche **per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive**.

Il comma 2 → **estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione**, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, **l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche**, tramite F24.

RICORDA - Tale **obbligo è esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta** per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).

Il comma 3 → **chiarisce che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.**

La disposizione in esame, da un lato, limita la possibilità di compensare importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito, già prevista per i crediti IVA, anche per i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, dall'altro estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e non solo ai soggetti titolari di partita IVA, l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite F24.

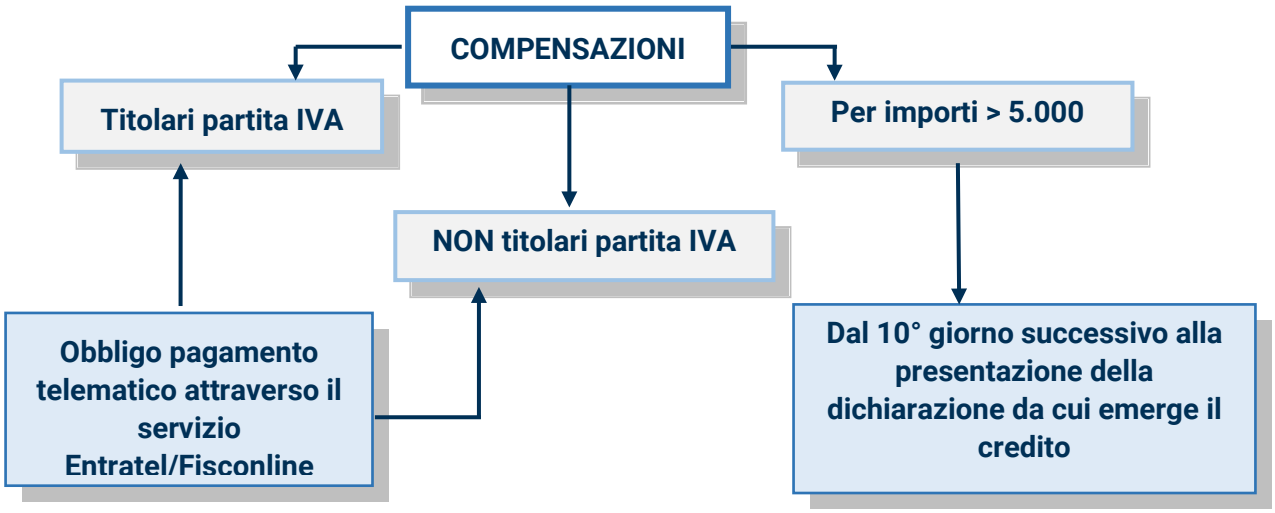

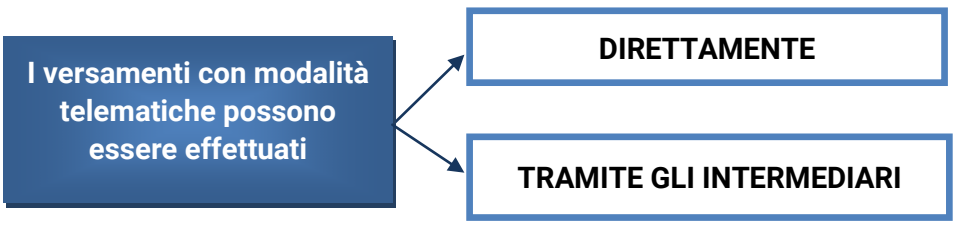

La compilazione del Quadro I

- **Compilare la casella 1**

indicando l'ammontare delle imposte che si intende versare con il Modello F24 utilizzando il credito che risulta dal Mod. 730.
Se dalla dichiarazione risulta un credito superiore all'importo indicato nella casella 1, la parte eccedente del credito sarà rimborsata dal sostituto d'imposta; se, invece, il credito che risulta dalla dichiarazione è inferiore all'importo indicato nella casella 1, il contribuente potrà utilizzare il credito in compensazione, ma sarà tenuto a versare la differenza (sempre con il Mod. F24).

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00

In alternativa:

- **Compilare la casella 2**

barrandola, se si intende utilizzare in compensazione con il Modello F24 l'intero importo del credito che risulta dalla dichiarazione per il versamento delle altre imposte. In questo caso l'intero credito non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 X

OSSERVA- L'importo del **credito che può effettivamente essere utilizzato in compensazione** per il pagamento delle altre imposte (importo che potrebbe non coincidere con quello indicato nel Quadro I) è riportato nel prospetto **Mod. 730-3/2020** consegnato al contribuente da chi presta l'assistenza, in particolare nei righi da 191 a 196 (da 211 a 216 per il coniuge).
In questi righi sono riportate anche le informazioni relative al codice tributo, all'anno di riferimento, al codice regione e al codice comune, da utilizzare per la compilazione del Modello F24.

In caso di presentazione della dichiarazione in **forma congiunta**, i coniugi possono **scegliere autonomamente** se e in quale misura utilizzare il credito risultante dalla liquidazione della propria dichiarazione per il pagamento di altre imposte dovute da ciascuno di essi.

ATTENZIONE! - Pertanto, non è consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro coniuge.

In caso di presentazione del **Modello 730 integrativo**, il contribuente che nel Modello 730 originario ha compilato il Quadro I e che, entro la data di presentazione del Modello 730 integrativo, ha già utilizzato in compensazione nel Modello F24 il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, deve indicare nel Quadro I del Modello 730 integrativo **un importo non inferiore al credito già utilizzato in compensazione**.

Il contribuente che, invece**, non ha compilato il Quadro I nel Modello 730 originario**, oppure pur avendolo compilato non ha utilizzato il credito che risulta dalla dichiarazione originaria, **può non compilare o compilare anche in modo diverso il Quadro I del Modello integrativo**.

Dichiarazione congiunta

In caso dichiarazione congiunta, ogni coniuge può scegliere autonomamente (ciascuno nel proprio modello) se richiedere l'effettuazione della compensazione e, in caso di richiesta, l'ammontare del credito da utilizzare per il pagamento del proprio debito di imposte.

ATTENZIONE! - non è invece consentito utilizzare il credito di un coniuge per il pagamento delle imposte dovute dall'altro: l'utilizzo del credito per il pagamento delle imposte è un'operazione che viene effettuata "singolarmente".

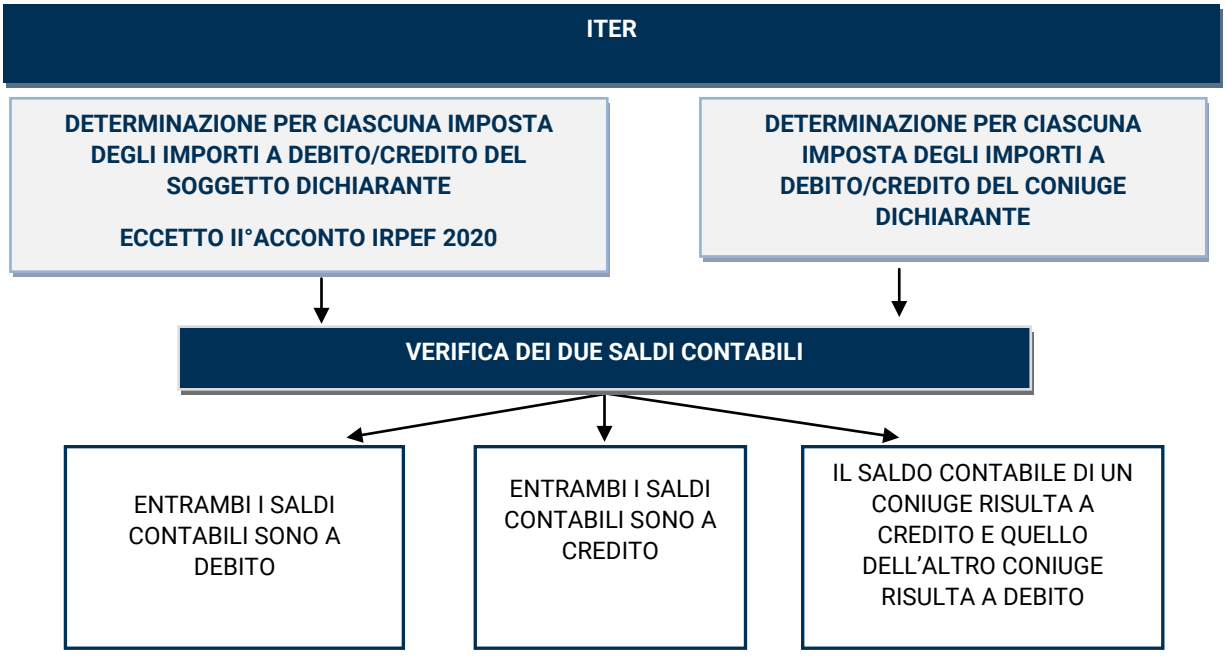

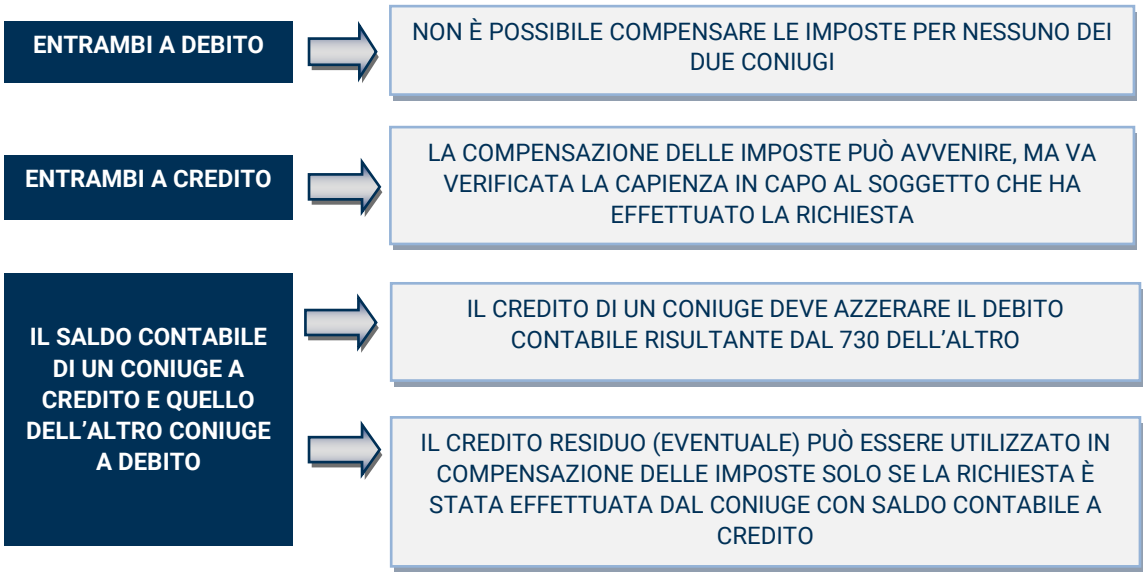

ATTENZIONE! - Il credito di un coniuge non può essere utilizzato a copertura della richiesta di compensazione dell'altro soggetto: **ogni soggetto può effettuare la compensazione del debito d'imposte solo utilizzando il proprio credito**.

Saldo contabile a debito

Il quadro I del signor Gialli risulta così compilato:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 35,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☐

Elaborato il 730, la situazione risulta come da tabella seguente:

Imposta	Credito	Debito
IRPEF		180,00
add.comunale	15,00	
add.regionale		20,00
SALDO	= -185,00 euro	

Il saldo contabile è a debito pertanto il sig. Gialli non potrà compensare le imposte. Il prospetto di liquidazione sarà così compilato:

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 180,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	15,00	,00	15,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	20,00

Saldo contabile a credito

Il quadro I del signor Gialli risulta così compilato:

QUADRO I - Imposte da compensare

I1	Indicare l'importo delle imposte da versare con il Mod. F24 utilizzando in compensazione il credito che risulta dal Mod. 730	1 ,00	oppure	Barrare la casella per utilizzare in compensazione con il Mod. F24 l'intero credito che risulta dal Mod. 730 (che quindi non sarà rimborsato dal sostituto d'imposta)	2 ☒

Elaborato il 730, la situazione risulta come da tabella seguente:

Imposta	Credito	Debito
IRPEF	200,00	
add.comunale		15,00
add.regionale		13,00
Cedolare secca	70,00	
SALDO	= +242,00	

Il saldo contabile è a credito pertanto il sig. Gialli potrà compensare le imposte, per l'intero credito a disposizione, ovvero 242,00 euro. Il prospetto di liquidazione sarà così compilato:

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
			2	3	4	5	6	7
91	IRPEF		,00	200,00	200,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	15,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	13,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	70,00	13,00	57,00	,00	,00

QUADRO K- AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Compilazione Quadro K

Il Quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2019, che possono presentare la propria dichiarazione a mezzo del Mod. 730/2020.

Nel frontespizio è stata prevista la casella che indica la sua compilazione.

730

MODELLO 730/2020

Redditi 2019

Agenzia Entrate

Mod. N.

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE — CONIUGE DICHIARANTE — DICHIARAZIONE CONGIUNTA — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio): RSSFNC73T16D086M

Soggetto fiscalmente a carico di altri | 730 integrativo (vedere istruzioni) | 730 senza sostituto | Situazioni particolari | Quadro K: X | CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)

DATI DEL CONTRIBUENTE

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile): ROSSI

NOME: FRANCESCO

SESSO (M o F): M

DATA DI NASCITA: GIORNO 16 | MESE 12 | ANNO 1973

COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA: COSENZA

PROVINCIA (sigla): CS

TUTELATO/A | MINORE | DECEDUTO/A

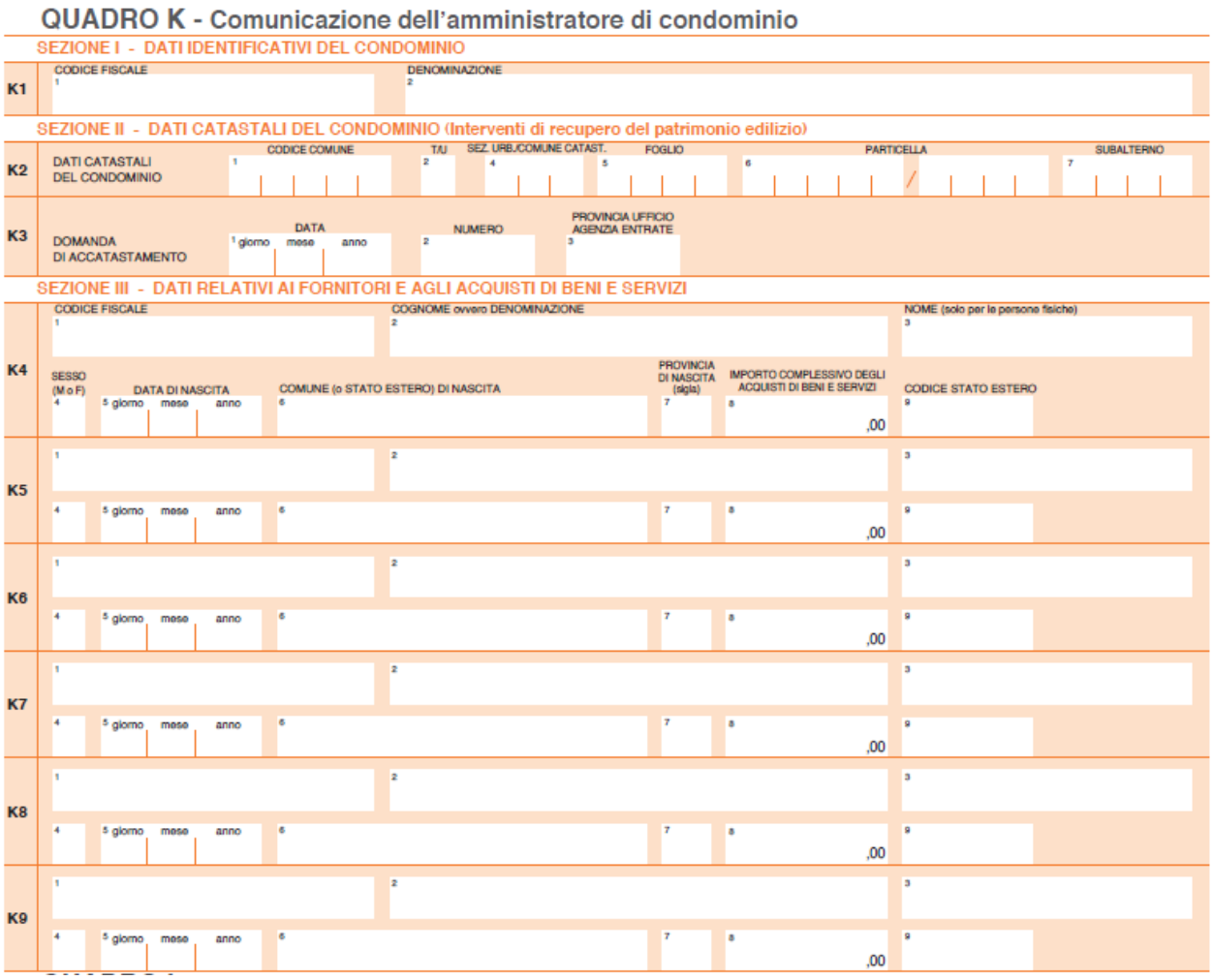

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1 — CODICE FISCALE | DENOMINAZIONE

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2 — DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO: CODICE COMUNE | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO

K3 — DOMANDA DI ACCATASTAMENTO: DATA (giorno mese anno) | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4 — CODICE FISCALE | COGNOME ovvero DENOMINAZIONE | NOME (solo per le persone fisiche) | SESSO (M o F) | DATA DI NASCITA (giorno mese anno) | COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA | PROVINCIA DI NASCITA (sigla) | IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI ,00 | CODICE STATO ESTERO

K5 — ,00

K6 — ,00

K7 — ,00

K8 — ,00

K9 — ,00

La compilazione di tale quadro è collegata ai seguenti adempimenti:

1. **comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;**
2. **comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).**

OSSERVA - Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria Dichiarazione dei Redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC che deve essere presentato unitamente al frontespizio del mod. REDDITI 2020 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

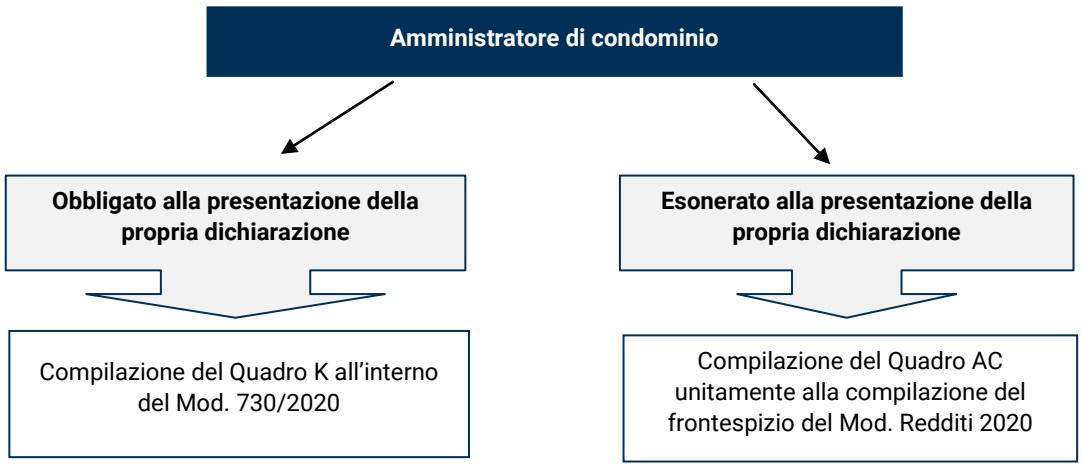

Comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.
L'amministratore qualora il condominio sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 16 bis del T.U.I.R. è tenuto alla comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali.

NOTA BENE - Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011, ha eliminato l'obbligo di inviare tramite raccomandata la comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara, al fine di fruire della detrazione d'imposta delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di ristrutturazione edilizia.

In luogo della comunicazione di inizio lavori, il contribuente dovrà indicare nella Dichiarazione dei Redditi:

- i dati catastali identificativi dell'immobile;
- gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

In caso di inizio lavori relativi a ristrutturazioni

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
K1	03521983165	CONDOMINIO SERENO

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

		CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
K2	DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO	H501	U	325	12	3798 /	

Compilare con i dati catastali del condominio

Per gli interventi sulle parti comuni condominiali iniziati a partire dal 14 maggio 2011, per i quali nell'anno 2019 sono state sostenute spese che danno diritto alla detrazione, l'amministratore di condominio deve indicare nel Quadro K i dati catastali identificativi del condominio sul quale sono stati effettuati i lavori.

Lavori parti comuni

Il sig. Francesco Rossi è l'amministratore del condominio "Sereno" situato in via Alcuino 5 Roma. Nel 2019 sono stati effettuati lavori di ristrutturazione su parti comuni, per i quali i condomini intendono usufruire dell'agevolazione per ristrutturazioni, per un importo pari a 35.000 euro.

Il quadro K risulterà così compilato:

730 Agenzia Entrate

MOD. N. 01

CODICE FISCALE RSSFNC73T16D086M

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE
K1	03521983165	CONDOMINIO SERENO

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

		CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
K2	DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO	H501	U	325	12	3798 /	

La signora Angela Verdi, condomina del condominio, in base al riparto della tabella millesimale è titolare di una quota pari a 3.200 euro. Per usufruire della detrazione compilerà la sezione III del quadro E nel modo seguente:

SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE

	ANNO	TIPOLOGIA	CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Numero rata	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
E41	2019		03521983165			1	3.200,00	1
E42							,00	
E43							,00	

SEZIONE III B - DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI DEGLI IMMOBILI E ALTRI DATI PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

	N. ord. immobile	Condominio	CODICE COMUNE	T/U	SEZ. URB./COMUNE CATAST.	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO
E51	1	X					/	

Riportando il codice fiscale del condominio e barrando la casella "Condominio" del rigo E51 la signora Verdi segnale che i dati dell'immobile verranno comunicati dall'amministratore.

Comunicazione annuale all'Anagrafe tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

L'obbligo di effettuare la comunicazione su esposta, sussiste anche se la carica di amministratore è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di otto condomini.

In tal senso, si specifica che tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto nell'anno somme superiori a **euro 258,23 annui** a qualsiasi titolo.

Non vanno comunicate:

- le forniture di acqua, energia elettrica e gas;
- gli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, al lordo dell'IVA gravante sull'acquisto, non superiori complessivamente a euro 258,23 per singolo fornitore;
- le forniture di servizi che hanno comportato da parte del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte.

I predetti importi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d'imposta che il condominio è obbligato a presentare per l'anno 2019 (modello 770).

Qualora sia necessario compilare più quadri in relazione ad uno stesso condominio i dati identificativi del condominio devono essere riportati su tutti i quadri.

In presenza di più condomìni amministrati devono essere compilati distinti quadri per ciascun condominio.

In ogni caso, tutti i quadri compilati, sia che attengano a uno o più condomìni, devono essere numerati, utilizzando il campo "mod. N.", con un'unica numerazione progressiva.

NOTA BENE - La comunicazione, indipendentemente dal criterio di contabilizzazione seguito dal condominio, deve far riferimento agli acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, in via generale:

- ↘ le cessioni dei beni si intendono effettuate al momento della stipulazione del contratto, se riguardano beni immobili, e al momento della consegna o spedizione, nel caso di beni mobili;
- ↘ le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo; qualora, tuttavia, sia stata emessa fattura anteriormente al pagamento del corrispettivo o quest'ultimo sia stato pagato parzialmente, l'operazione si considera effettuata rispettivamente alla data di emissione della fattura o a quella del pagamento parziale, relativamente all'importo fatturato o pagato.

SEZIONE I - Dati identificativi del condominio

Rigo K1

Nel **rigo K1** devono essere indicati, relativamente a ciascun condominio:

Campo 1	il codice fiscale;
Campo 2	l'eventuale denominazione.

SEZIONE II - Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

In questa sezione vanno indicati i dati catastali identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per i quali è stato eliminato l'obbligo della comunicazione al Centro operativo di Pescara (decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, entrato in vigore il 14 maggio 2011).
Se l'immobile non è ancora stato censito al momento di presentazione della dichiarazione devono essere riportati gli estremi della domanda di accatastamento.

Rigo K2 - Dati catastali del condominio

Colonna 1 Codice comune	indicare il codice catastale del comune dove è situato il condominio. Il codice Comune può essere a seconda dei casi di quattro o cinque caratteri come indicato nel documento catastale.
Colonna 2 Terreni/Urbano	indicare: • **'T'** se l'immobile è censito nel catasto terreni; • **'U'** se l'immobile è censito nel catasto edilizio urbano.
Colonna 4 Sezione Urbana/Comune Catastale	riportare le lettere o i numeri indicati nel documento catastale, se presenti. Per gli immobili siti nelle zone in cui vige il sistema tavolare indicare il codice "Comune catastale".
Colonna 5 Foglio	riportare il numero di foglio indicato nel documento catastale.
Colonna 6 Particella	riportare il numero di particella, indicato nel documento catastale, che può essere composto da due parti, rispettivamente di cinque e quattro cifre, separato da una barra spaziatrice. Se la particella è composta da una sola serie di cifre, quest'ultima va riportata nella parte a sinistra della barra spaziatrice.
Colonna 7 Subalterno	riportare, se presente, il numero di subalterno indicato nel documento catastale.

- **Rigo K3 - Domanda di accatastamento**

Colonna 1 Data	indicare la data di presentazione della domanda di accatastamento.
Colonna 2 Numero	indicare il numero della domanda di accatastamento.
Colonna 3 Provincia ufficio Agenzia Entrate	indicare la sigla della Provincia in cui è situato l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia delle Entrate presso il quale è stata presentata la domanda.

SEZIONE III - Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi

In particolare, nei righi da **K4** a **K9**, devono essere indicati:

Campo 1	il codice fiscale, o la partita Iva, del fornitore;
Campo 2	il cognome, se il fornitore è persona fisica, ovvero la denominazione o ragione sociale, se soggetto diverso da persona fisica;
Campi da 3 a 7	devono essere compilati esclusivamente se il fornitore è persona fisica, rispettivamente, il nome e gli altri dati anagrafici (sesso, data, comune e provincia di nascita);
Campo 8	deve essere indicato l'ammontare complessivo degli acquisti di beni e servizi effettuati dal condominio nell'anno solare;
Campo 9	deve essere indicato il codice stato estero.

La presente sezione può non essere compilata da parte dell'amministratore nelle ipotesi in cui sia stata operata dalle banche una ritenuta alla fonte sulle somme pagate dal condominio all'impresa che ha effettuato gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 67 del 20 settembre 2018).

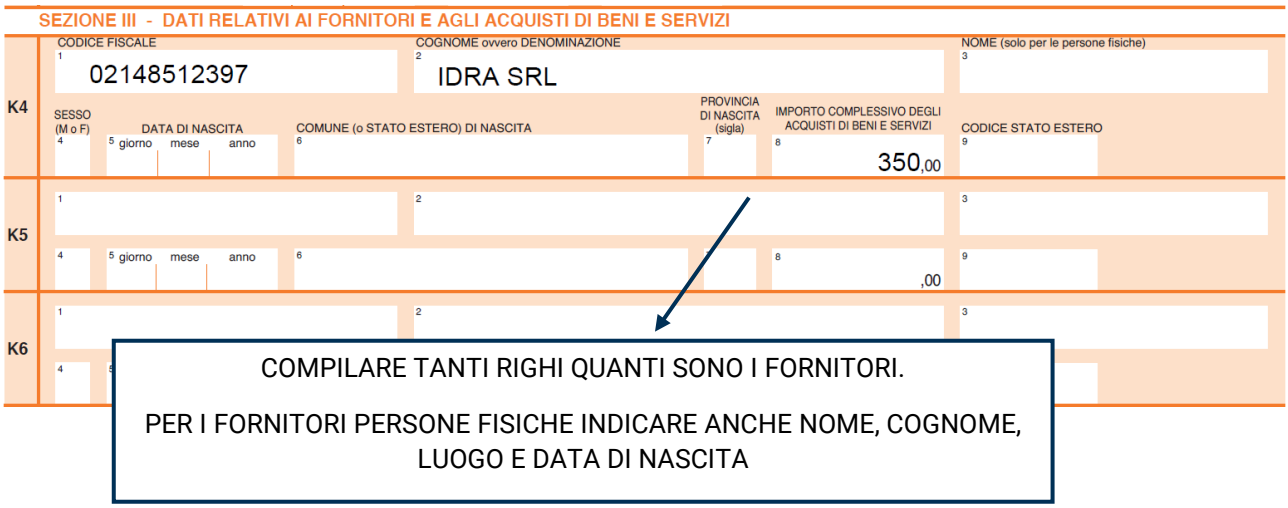

QUADRO L - Ulteriori dati

Rigo L1 - Redditi prodotti in euro Campione d'Italia

In sede di conversione del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019, il legislatore ha innovato le agevolazioni già previste per Campione d'Italia. A seguito di tale modifica, a decorrere dall'anno d'imposta 2018, tutti i redditi prodotti in euro dai contribuenti iscritti nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30 per cento, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso Comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

Al fine di godere della nuova agevolazione, il contribuente compilerà il modello 730/2020 nel modo usuale e successivamente indicherà nel quadro L l'ammontare dei soli redditi prodotti in euro, già indicati nei rispettivi quadri A, B, e D, per cui intende usufruire dell'agevolazione.

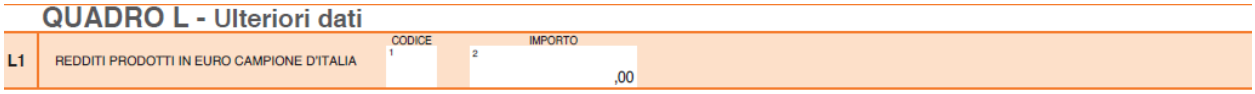

Colonna 1 Codice	indicare il codice identificativo dei redditi prodotti in euro; **1** redditi dominicali; **2** redditi agrari; **3** redditi da fabbricati; **6** redditi diversi di cui al quadro D.
Colonna 2 Importo	indicare l'ammontare dei redditi prodotti in euro.

730-3: PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE

Il Prospetto di Liquidazione Mod. 730-3 è il risultato dell'elaborazione dei dati contenuti nei quadri del modello base del contribuente.

Tale modello (Mod. 730-3/2020), unitamente ad una copia della dichiarazione Mod. 730/2020, viene consegnato al dipendente o pensionato entro il 30 settembre 2020, sia nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta che nel caso di assistenza prestata da un CAF o professionista abilitato.

NOTA BENE - La copia della dichiarazione con il Prospetto di Liquidazione del Mod. 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente a partire **dal 5 maggio 2020** in un'apposita sezione del sito dell'Agenzia delle Entrate.

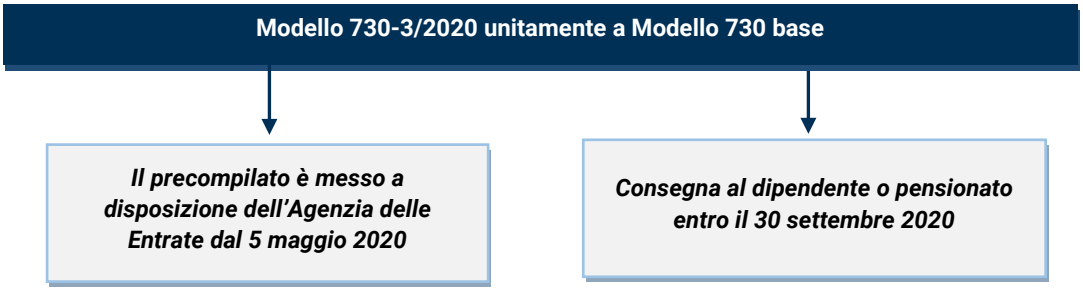

Dati identificativi del modello

Nella prima parte del modello sono riportati i dati identificativi delle parti che intercorrono nell'assistenza fiscale:

- sostituto d'imposta, CAF o professionista abilitato;
- dichiarante ed eventuale coniuge dichiarante.

Sono riportate 5 specifiche caselle relative a:

- 730 rettificativo;
- 730 integrativo;
- impegno ad informare il contribuente di eventuali comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate relative alla presente dichiarazione;
- comunicazione dati rettificati CAF o professionista;
- sostituto, CAF o professionista non delegato.

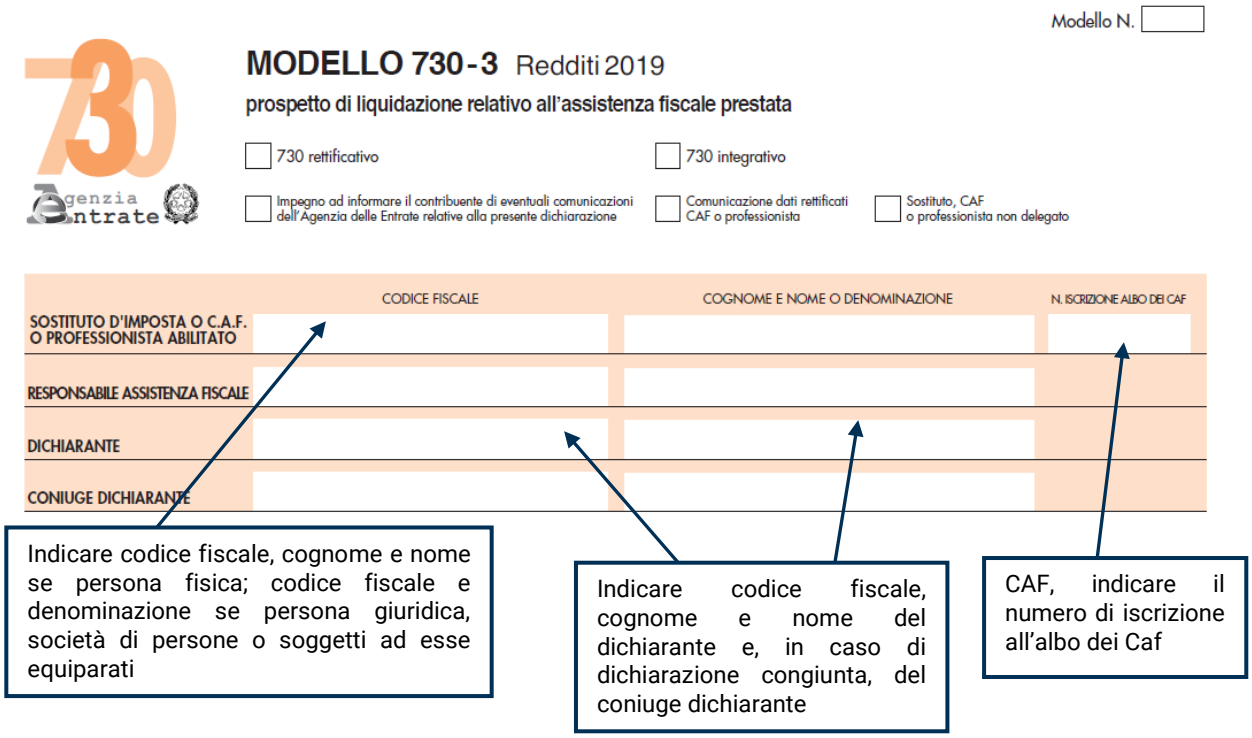

Calcolo del reddito imponibile e dell'imposta lorda

Nei **righi da 1 a 7** del Prospetto di Liquidazione, vengono riassunti i redditi conseguiti dal contribuente. In sostanza, i dati riportati nei quadri reddituali del modello base (A, B, C, D ed F) vengono trascritti, tenendo conto degli elementi necessari alla determinazione dei relativi redditi.

In caso di dichiarazione congiunta sono riportati anche gli importi dei redditi del coniuge dichiarante.

RIEPILOGO DEI REDDITI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
1	REDDITI DOMINICALI	,00	,00
2	REDDITI AGRARI	,00	,00
3	REDDITI DEI FABBRICATI	,00	,00
4	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	,00	,00
5	ALTRI REDDITI	,00	,00
6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	,00	,00
7	Reddito abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00

Nel **Rigo 11** va indicata la somma dei redditi riepilogati nella Sezione precedente da Rigo 1 a Rigo 5 più il Rigo 7.

OSSERVA - Non concorre alla formazione del reddito imponibile l'importo indicato nel **Rigo 6** relativo all'imponibile per la cedolare secca.

CALCOLO DEL REDDITO IMPONIBILE E DELL'IMPOSTA LORDA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
11	REDDITO COMPLESSIVO	,00	,00
12	Deduzione abitazione principale e pertinenze (non soggette a IMU)	,00	,00
13	ONERI DEDUCIBILI	,00	,00
14	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
15	Compensi per attività sportive dilettantistiche con ritenuta a titolo d'imposta	,00	,00
16	IMPOSTA LORDA	,00	,00

Nel **Rigo 12** va indicato l'importo che, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, TUIR è deducibile dal reddito complessivo. Tale deduzione corrisponde al reddito dell'abitazione principale e pertinenze non soggetto ad IMU riportato nel Rigo 7.

Nel **Rigo 13** va indicato il totale del Quadro E, Sezione II, Righi da E21 a E31.

Nel **rigo 14** va indicato l'importo del reddito imponibile che è ottenuto sottraendo dal reddito:

- la deduzione per l'abitazione principale che il soggetto che presta l'assistenza fiscale calcola sulla base dei dati indicati nel quadro B.
- gli oneri deducibili sulla base di quanto indicato nella Sez. II del Quadro E del Mod. 730.

Reddito imponibile= Rigo 11 – Rigo 12 – Rigo 13

NOTA BENE: se il risultato è negativo deve essere ricondotto a zero.

Nel **Rigo 15** vanno indicati gli importi dei compensi percepiti per attività sportive dilettantistiche assoggettate a ritenute a titolo d'imposta del 23% (Rigo D4 con Codice 7 a Colonna 1), eccedenti i primi 10.000,00 euro, che sono esenti, e fino ad 28.658,28.

Dal **2018**, i compensi per attività sportive dilettantistiche sono tassati come segue:

- i primi **€ 10.000,00 sono esenti da tassazione** (fino al 2017, € 7.500,00);
- sugli ulteriori **€ 20.658,28** è operata una **ritenuta alla fonte a titolo d'imposta** IRPEF (aliquota al 23%) e **addizionale regionale.** In pratica, su un reddito complessivo di € 30.658,28 viene operata la ritenuta solo su € 20.658,28;
- sulle somme eccedenti è operata una **ritenuta a titolo d'acconto del 23%** (primo scaglione IRPEF) e dell'**addizionale regionale**.

Con Risoluzione 11 dicembre 2012, n. 106, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i compensi eccedenti la soglia di € 10.000,00 derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche, sono soggetti anche all'addizionale comunale.

Nel **Rigo 16** va indicata l'imposta lorda determinata applicando le aliquote IRPEF al reddito imponibile di cui al Rigo 14.

Imposta lorda= Rigo 14 * Aliquote Irpef

Calcolo detrazioni e credito d'imposta

Nella quarta Sezione del Mod. 730-3 si determina il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta sia del dichiarante che dell'eventuale coniuge dichiarante. Tale Sezione deve, infatti, essere compilata distintamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

L'imposta netta è ottenuta sottraendo dall'imposta lorda:

- le detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- le detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione e altri redditi (art. 13 del TUIR);
- la detrazione per oneri determinata sulla base di quanto indicato nella SEZ. I, nella SEZ. III e nelle SEZ. IV, V e VI del Quadro E del Mod. 730;
- il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (rigo G1);
- il credito d'imposta per reintegro anticipazioni sui fondi pensione (rigo G3);
- il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (rigo G7);
- il credito d'imposta per le mediazioni (rigo G13);
- il credito d'imposta per negoziazioni e arbitrato (rigo G11).

CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
21	Detrazione per coniuge a carico	,00	,00
22	Detrazione per figli a carico	,00	,00
23	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	,00
24	Detrazione per altri familiari a carico	,00	,00
25	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	,00
26	Detrazione per redditi di pensione	,00	,00
27	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00	,00
28	Detrazione oneri ed erogazioni liberali	,00	,00
29	Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche	,00	,00
30	Detrazione spese arredo immobili ristrutturati	,00	,00
31	Detrazione spese per interventi di risparmio energetico	,00	,00
32	Detrazione spese arredo immobili giovani coppie	,00	,00
33	Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	,00	,00
37	Detrazioni inquilini con contratto di locazione e affitto terreni agricoli ai giovani	,00	,00
38	Altre detrazioni d'imposta	,00	,00
39	Detrazione per comparto sicurezza e difesa	,00	,00
40	Detrazione per pace contributiva e colonnine di ricarica	,00	,00
41	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00
42	Credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione	,00	,00
43	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	,00	,00
44	Credito d'imposta per mediazioni	,00	,00
45	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato	,00	,00
48	TOTALE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA	,00	,00

Nel **Rigo 21** va indicata la detrazione prevista nel caso in cui il coniuge risulti a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell'anno il periodo in cui lo stesso è effettivamente rimasto a carico). Tale informazione è rilasciata dal dichiarante nella Sezione "Coniuge e familiari a carico" nel frontespizio del Mod. 730/2020.

Nel **Rigo 22** vanno indicate le detrazioni previste dall'art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell'anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico).

Nel **Rigo 23** va indicata l'eventuale ulteriore detrazione per figli a carico previste dall'art. 12 TUIR nel caso in cui i familiari risultino a carico del dichiarante. Per recuperare l'eccedenza occorre effettuare la seguente operazione:

CAPIENZA= IRPEF lorda – detrazioni per altri carichi di famiglia – detrazione per lavoro – detrazione per oneri detraibili – detrazione per canoni di locazione

L'ulteriore detrazione per figli a carico sarà indicata:

- al Rigo 23, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l'intero ammontare (anche se incapiente);
- al Rigo 58 per la parte che non ha trovato capienza (importo residuo di Rigo 23).

Nel **Rigo 24** va indicata la detrazione prevista dall'art. 12 TUIR nel caso in cui vi siano altri familiari a carico del dichiarante (eventualmente rapportando ai mesi dell'anno il periodo in cui gli stessi sono effettivamente rimasti a carico).

Nel **Rigo 25** vanno indicate le detrazioni di cui all'art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di lavoro dipendente.

Nel **Rigo 26** vanno indicate le detrazioni di cui all'art. 13, comma 3 e seguenti, del TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi di pensione (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C).

Nel **Rigo 27** vanno indicate le detrazioni di cui all'art. 13, comma 1 e seguenti, TUIR, spettanti qualora il dichiarante percepisca redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro C).

Nel **Rigo 28** vanno indicate le detrazioni di cui al Quadro E, Sezione I, Righi da E1 a E12, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese).

Nel **Rigo 29** vanno indicate le detrazioni di cui al Quadro E, Sezione III-A, Righi da E41 a E44, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo. Si evidenzia che la modalità di determinazione della rata può essere diversa in base alla compilazione o meno della Casella "Rideterminazione rate" di Colonna 7 della Sezione III del Quadro E (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese).

Nel **Rigo 30** vanno indicate le nuove detrazioni di cui al Quadro E, Sezione III-C, Rigo E57, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese).

Nel **Rigo 31** vanno indicate le detrazioni di cui al Quadro E, Sezione IV, Righi da E61 a E63, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro E Oneri e spese).

Nel **Rigo 32** va indicato l'importo spettante per:

1. le detrazioni d'imposta previste per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale indicate nel Quadro E, Sezione V, Righi E71 e E72, tenendo conto degli eventuali adeguamenti ai limiti fissati dalle disposizioni del TUIR da effettuare in sede di controllo.

È possibile recuperare l'eccedenza risultante dall'incapienza d'imposta.

CAPIENZA= IRPEF lorda – detrazioni per altri carichi di famiglia – detrazione per lavoro

La detrazione per canoni di locazione sarà indicata:

- ➔ al Rigo 32, Colonna 1 (Colonna 2 per il coniuge) per l'intero ammontare (anche se incapiente);
- ➔ al Rigo 58 per la parte che non ha trovato capienza (importo residua di Rigo 32);

2. la detrazione prevista per i giovani agricoltori per l'affitto di terreni agricoli indicata nel Quadro E, Sezione V, Rigo E82.

Nel **Rigo 33** vanno indicate le detrazioni relative a:

- Rigo E81: Detrazione per spese di mantenimento di cane guida (detrazione euro 516,46);
- Rigo E83: Altre detrazioni.

Nel **Rigo 41** va indicato l'eventuale credito d'imposta per il riacquisto della prima casa di cui al Rigo G1 del Quadro G.

In particolare, l'importo è pari a:

CREDITO D'IMPOSTA= Rigo G1 Colonna 1 + Rigo G1 Colonna 2 – Rigo G1 Colonna 3

L'utilizzo di tale credito d'imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 33). L'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione. In altre parole, l'importo da riportare nel Rigo 34 non può essere superiore all'imposta netta; l'eventuale eccedenza deve essere riportata nel Rigo 131 (Sezione Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva.

Nel **Rigo 42** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G7 del Quadro In particolare, l'importo è pari a:

CREDITO D'IMPOSTA= Rigo G7 Colonna 1 – rigo G7 Colonna 2

L'utilizzo di tale credito d'imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti e il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 41). L'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 132 (Sezione Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva.

Nel **Rigo 43** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G3 del Quadro G. In particolare, l'importo è pari a:

CREDITO D'IMPOSTA= Rigo G3 Colonna 4 + Rigo G3 Colonna 5 – Rigo G3 Colonna

L'utilizzo di tale credito d'imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ed il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 42). L'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 134 (Sezione Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva.

Nel **Rigo 44** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G8 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G).

L'utilizzo di tale credito d'imposta deve essere effettuato dopo aver sottratto all'imposta lorda tutte le detrazioni spettanti, il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, il credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione e il credito d'imposta per il reintegro anticipazioni fondi pensione (in altre parole, Rigo 16 meno la somma algebrica dei Righi da 21 a 43). L'eventuale eccedenza non utilizzata può essere portata in compensazione e deve essere riportata nel Rigo 135 (Altri dati), come residuo da utilizzare in compensazione o da riportare nella dichiarazione successiva.

Nel **Rigo 45** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G11 del Quadro G (per maggiori dettagli vedi Capitolo Quadro G).

A livello operativo si deve calcolare l'ammontare del credito spettante:

Credito d'imposta = rigo G11 col. 1 – rigo G11 col. 2 ➔ricondurre a zero se il risultato è minore di zero.

Nel rigo 45 colonna 1 (e/o 2 per il coniuge) del mod. 730-3 riportare l'importo del Credito d'imposta come sopra determinato.

Nel **Rigo 48** va indicato il totale delle detrazioni e dei crediti d'imposta.

Rigo 48 = Rigo 21 + Rigo 22 + Rigo 23 + Rigo 24 + Rigo 25 + Rigo 26 + Rigo 27 + Rigo 28 + Rigo 29 + Rigo 30 + Rigo 31 + Rigo 32 + Rigo 33 + Rigo 41 + Rigo 42 + Rigo 43 + Rigo 44 + Rigo 45

Calcolo dell'imposta netta e del rigo differenza

Dall'importo dell'imposta netta vengono sottratti:

- i crediti d'imposta per gli immobili colpiti dal sisma verificatosi in Abruzzo **(righi G5 e G6);**
- i crediti d'imposta per i redditi prodotti all'estero determinato sulla base di quanto indicato nel **quadro G, sezione III**;
- il credito d'imposta per i canoni non percepiti **(rigo G2)** e l'Art-Bonus **(rigo G9);** per erogazioni scuola **(rigo G10)** e per videosorveglianza **(rigo G12);**
- le ritenute già effettuate dal sostituto d'imposta all'atto della corresponsione della retribuzione o della pensione e degli altri emolumenti;
- le ritenute relative ai redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o di pensione, dichiarate nei **Quadri D e F del Mod. 730**;
- l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione;
- gli acconti versati tramite il sostituto d'imposta ovvero direttamente dal contribuente;
- restituzione "bonus fiscale e straordinario" e "detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto";
- il Bonus Irpef riconosciuto in dichiarazione.

CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

Nel **Rigo 50** va indicata l'imposta netta data dalla differenza tra imposta lorda (Rigo 16) e totale detrazioni e crediti d'imposta (Rigo 48). Se le detrazioni e i crediti d'imposta superano l'imposta lorda, va indicato zero.

Nel **Rigo 51** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G6, Colonna 5, del Quadro G, o la rata di essa, nel limite dell'imposta netta di cui al Rigo 50.

Nel **Rigo 52** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G5, Colonna 3 e Colonna 4, del Quadro G, o la rata di essa.

Nel **Rigo 53** va indicato l'eventuale credito d'imposta di cui al Rigo G4, nel limite della quota di imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo lordo. Si ricorda che il credito d'imposta spetta nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le imposte sono state pagate.

Nel **Rigo 54** va indicato l'eventuale credito d'imposta calcolato, da chi presta assistenza fiscale, in base agli importi di cui al Rigo G9, del Quadro G.

Nel **Rigo 58** del Mod. 730-4 devono essere sommati gli eventuali importi della ulteriore detrazione per figli a carico e della detrazione per canoni di locazione che non ha trovato capienza nell'imposta lorda.

Nel **Rigo 59** vanno indicate le ritenute subite dal dichiarante e dal coniuge dichiarante, rilevabili da tutti i quadri.

Nel **Rigo 60** va indicata la seguente somma algebrica:

Rigo 51 - Rigo 52 - Rigo 53 - Rigo 54 - Rigo 55 - Rigo 57 - Rigo 58 - Rigo 59.

ECCEDENZA, ACCONTI E ALTRE RETTIFICHE		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
61	ECCEDENZA DELL'IRPEF RISULTANTE DALLE PRECEDENTI DICHIARAZIONI	,00	,00
62	ACCONTI VERSATI	,00	,00
63	Restituzione bonus fiscale e straordinario	,00	,00
64	Detrazioni e crediti già rimborsati dal sostituto	,00	,00
66	Bonus IRPEF spettante	,00	,00
67	Bonus IRPEF riconosciuto in dichiarazione	,00	,00
68	Restituzione Bonus IRPEF non spettante	,00	,00

Nel **Rigo 61** va indicato l'importo risultante dalla seguente somma algebrica:

(Rigo F3, Colonna 1 - Rigo F3 Colonna 2) + (Rigo F3, Colonna 3 - Rigo F3 Colonna 4).

Nel **Rigo 62** vanno indicati gli acconti IRPEF versati nel 2019 tramite il datore di lavoro o autonomamente con F24. L'importo è quello risultante dalla seguente somma algebrica:

Rigo F1, Colonna 1 + Rigo F1 Colonna 2 sia del dichiarante che del coniuge.

Nel **Rigo 63** va indicato l'ammontare:

- del c.d. "Bonus fiscale" da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 1;
- del c.d. "Bonus straordinario" da restituire, riportato nel Rigo F12, Colonna 2.

Nel **Rigo 64** vanno indicati gli importi delle detrazioni e crediti d'imposta che sono stati già rimborsati a cura del sostituto. Il riferimento è al Rigo F11 (Colonna 1 e Colonna 2) del Quadro F. Il Rigo 64 deve, pertanto, essere uguale al risultato della seguente operazione:

Rigo F11 col. 1 + Rigo F11 col. 2.

Nel **Rigo 66** va indicato l'importo del bonus IRPEF (art. 1 D.L. n. 66/2014) calcolato da chi presta assistenza fiscale.

Nel **Rigo 67** va indicato l'importo del bonus IRPEF (art. 1 D.L. n. 66/2014) che viene riconosciuto con la dichiarazione.

Nel **Rigo 68** va indicato l'importo del bonus IRPEF (art. 1 D.L. n. 66/2014) che non spetta e va restituito.

Calcolo addizionali regionali e comunali all'IRPEF

	CALCOLO DELLE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
71	REDDITO IMPONIBILE	,00	,00
72	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00
73	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00
74	ECCEDENZA ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
75	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	,00	,00
76	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE E/O VERSATA	,00	,00
77	ECCEDENZA ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
78	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020	,00	,00
79	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2020 RISULTANTE DALLA CERTIFICAZIONE	,00	,00

In questa sezione del 730-3, "Calcolo delle addizionali regionale e comunale all'Irpef" sono riportate:

- ✓ l'importo del reddito su cui sono dovute l'addizionale regionale e l'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'importo dovuto dell'addizionale regionale all'IRPEF;
- ✓ l'addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- ✓ l'eccedenza di addizionale regionale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- ✓ l'importo dovuto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione;
- ✓ l'eccedenza di addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione;
- ✓ l'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- ✓ l'acconto per l'addizionale comunale all'IRPEF risultante dalla certificazione.

Cedolare secca

In questa parte del Modello 730-3 sono evidenziate l'ammontare della cedolare secca dovuta, la differenza positiva tra cedolare secca dovuta e ritenute effettuate dal sostituto, l'eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione e l'importo degli acconti della cedolare secca versati.

	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	,00	,00
81	DIFFERENZA	,00	,00
82	ECCEDENZA CEDOLARE SECCA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	,00	,00
83	ACCONTI CEDOLARE SECCA VERSATI PER IL 2019	,00	,00

Nel **rigo 80** va indicato l'importo della cedolare secca dovuta. Tale importo si determina applicando al reddito imponibile indicato nel Rigo 6 l'aliquota della cedolare secca.

Rigo 80 (col. 1 dich. e col. 2 coniuge) mod 730-3 = Cedolare 21% + Cedolare 10%

Rigo 81: calcolare A = Rigo 80 – Rigo F8 (Ritenute Locazioni Brevi);

- Se A è Positivo, Rigo 81 mod. 730-3 = A
- Se A è negativo, il Rigo 81 mod. 730-3 deve essere uguale a zero, ed il valore assoluto di A va riportato nel rigo 59 del mod. 730-3 sommandolo alle altre ritenute (l'eccedenza dell'imposta per cedolare secca trattenuta dal sostituto d'imposta è imputata a titolo di ritenuta d'acconto sull'imposta Irpef).

Rigo 82 = rigo F3 col. 5 - rigo F3 col. 6 (il risultato di tale operazione può anche essere negativo) + F4 col. 4 di tutti i moduli compilati.

Il **rigo 83** col. 1 (col. 2 per il coniuge) deve essere uguale al risultato della seguente operazione: Rigo 83 = rigo F1 col. 5+ rigo F1 col. 6

Liquidazione delle imposte

Nelle sezioni "Liquidazione delle imposte" sono indicati:

→ gli importi a debito o a credito per IRPEF, cedolare secca, addizionale regionale e comunale all'IRPEF da versare o da rimborsare:
  - a cura del sostituto d'imposta con la retribuzione o la pensione, in caso di presentazione di un Mod. 730 con sostituto di imposta;
  - a cura del contribuente (in caso di versamenti) o dell'Agenzia delle Entrate (in caso di rimborsi) se viene presentato un Mod. 730 senza sostituto di imposta;

→ i crediti non rimborsabili o le imposte da non versare, in quanto di importo non superiore a € 12,00; distintamente per il dichiarante e per il coniuge.

Nel caso di compilazione del quadro I, l'eventuale credito relativo a ciascuna imposta è ripartito tra l'ammontare che può essere utilizzato in compensazione con il mod. F24 per il versamento di altre imposte e l'ammontare che sarà rimborsato dal sostituto d'imposta.

Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto IRPEF che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

È indicato:

- l'eventuale acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata della SEZ. II del quadro D.
- l'acconto dell'addizionale comunale IRPEF che sarà trattenuto, alla scadenza dovuta, dal sostituto d'imposta.
- l'ammontare dell'imposta sostitutiva relativa ai compensi percepiti per premi di risultato e welfare aziendale.

È riportato l'ammontare della cedolare secca sulle locazioni che sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d'imposta. Sono indicati gli importi della prima e della seconda o unica rata di acconto della cedolare secca che saranno trattenuti, alle scadenze dovute, dal sostituto d'imposta.

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
			2	3	4	5	6	7
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL CONIUGE		Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
			2	3	4	5	6	7
111	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
112	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	1	,00	,00	,00	,00	,00	,00
113	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
114	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
115	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020							,00
116	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	,00
117	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020							,00
118	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
119	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
120	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00
121	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020							,00

Nei **Righi 91** (Dichiarante) e **111** (Coniuge) si determina l'IRPEF da versare o da rimborsare.

Il calcolo da effettuare è il seguente:

IRPEF dichiarante: Rigo 91 = Rigo 60, col. 1 - (Rigo 61, col. 1 + Rigo 62, col. 1) + (Rigo 63, col. 1 + Rigo 64, col. 1) - Rigo 67, col. 1 + Rigo 68, col. 1

IRPEF coniuge: Rigo 111 = Rigo 60, col. 2 - (Rigo 61, col. 2 + Rigo 62, col. 2) + (Rigo 63, col. 1 + Rigo 64, col. 2) - Rigo 67, col. 2 + Rigo 68, col. 2

Se dalla suddetta operazione emerge un risultato positivo (quindi risulta un debito d'imposta), se l'importo:

- non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 6 "Importi da non versare";
- è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 7 "Importi da trattenere/versare".

Se dalla suddetta operazione emerge un risultato negativo (quindi risulta un credito d'imposta), se l'importo:

- non è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 2 "Importi non rimborsabili";
- è superiore a 12 euro: va riportato nella Colonna 3 "Credito" e 5 "di cui da rimborsare".

Rigo 93 Calcolare: rigo 75 col. 1 – rigo 76 col. 1 – rigo 77 col. 1

Nel **rigo 99** Calcolare: rigo 81 col. 1 - rigo 82 col. 1 - rigo 83 col. 1

Rigo 112 Calcolare: rigo 72 col. 2 – rigo 73 col. 2 - rigo 74 col. 2

Rigo 113 Calcolare: rigo 75 col. 2 – rigo 76 col. 2 - rigo 77 col. 2

Rigo 119 Calcolare: rigo 81 col. 2 - rigo 82 col. 2 - rigo 83 col. 2

Altri dati

L'undicesima Sezione del Mod. 730-3 riporta:
i dati relativi all'ammontare residuo dei crediti d'imposta per erogazioni cultura (Rigo 130) per il riacquisto della prima casa (Rigo 131), per l'incremento dell'occupazione (Rigo 132), per l'abitazione principale - sisma Abruzzo (Rigo 133), per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione (Rigo 134) e per le mediazioni (Rigo 135) che il contribuente può utilizzare in compensazione ovvero riportare nella successiva dichiarazione dei redditi;

- l'ammontare complessivo delle spese sanitarie per le quali si è fruito della rateizzazione nella presente dichiarazione (Rigo 136); tale importo dovrà essere riportata nella successiva dichiarazione dei redditi Mod. 730 per fruire della seconda rata della detrazione spettante;
- il reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali comprensivo dell'imponibile della cedolare secca (Rigo 137);
- i dati per il calcolo dell'acconto IRPEF 2015 in casi particolari, come, ad esempio, noleggio di natanti (Righi 138 e 139);
- i dati relativi al credito per imposte pagate all'estero con distinta indicazione dello Stato e dell'anno di produzione del reddito estero (Rigo 145 per il dichiarante e Rigo 146 per il coniuge); tali informazioni dovranno essere utilizzate nelle successive dichiarazioni dei redditi qualora il contribuente intenda fruire del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero;
- i redditi fondiari non imponibili (Rigo 147), nonché il reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze soggette ad IMU (Rigo 148). Tali informazioni, possono assumere rilievo nell'ambito di prestazioni previdenziali e assistenziali;
- il residuo della deduzione in caso di somme restituite dall'ente erogatore (Rigo 149);
- le rate del credito d'imposta per erogazioni liberali per la cultura (Art bonus) (Rigo 160).

Modello N. ☐

ALTRI DATI										
							1 DICHIARANTE		2 CONIUGE	
130	Residuo credito d'imposta per erogazione cultura						,00		,00	
131	Residuo credito d'imposta per il riacquisto della prima casa da utilizzare in compensazione						,00		,00	
132	Residuo credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione da utilizzare in compensazione						,00		,00	
133	Residuo credito d'imposta per l'abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00		,00	
134	Residuo credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione						,00		,00	
135	Residuo credito d'imposta per mediazioni						,00		,00	
136	Totale spese sanitarie rateizzate nella presente dichiarazione (righi E1, E2 e E3)						,00		,00	
137	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali (con imponibile cedolare secca locazioni)						,00		,00	
138	ACCONTO IRPEF 2020 CASI PARTICOLARI	Reddito complessivo					,00		,00	
139		Importo su cui calcolare l'acconto					,00		,00	
141	ACCONTI 2020 COMPENSATI INTERNAMENTE NEL MOD. 730/2020	Prima rata acconto IRPEF					,00		,00	
142		Acconto addizionale comunale					,00		,00	
143		Prima rata acconto cedolare secca					,00		,00	
			Anno	Totale credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato	Stato	Credito utilizzato		
145	Crediti per imposte pagate all'estero	DICHIARANTE	1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00		
146		CONIUGE DICHIARANTE		,00		,00		,00		
147	Redditi fondiari non imponibili						,00		,00	
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)						,00		,00	
149	Residuo deduzione somme restituite						,00		,00	
150	Residuo erogazioni scuola						,00		,00	
151	Residuo credito d'imposta per negoziazione e arbitrato						,00		,00	
152	Residuo credito d'imposta per videosorveglianza						,00		,00	
153	Residuo erogazioni liberali ONLUS, OV e APS	DICHIARANTE	Residuo 2018	1 ,00	Residuo 2019	2 ,00				
		CONIUGE DICHIARANTE	Residuo 2018	,00	Residuo 2019	,00				
154	Residuo credito d'imposta per erogazioni sportive						,00		,00	
155	Residuo credito d'imposta per bonifica ambientale						,00		,00	
158	Credito d'imposta per erogazioni sportive	DICHIARANTE	Rata 2019	1 ,00						
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2019	,00						
159	Credito d'imposta per bonifica ambientale	DICHIARANTE	Rata 2019	,00						
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2019	,00						
160	Credito d'imposta per erogazione cultura	DICHIARANTE	Rata 2018	,00	Rata 2019	2 ,00				
		CONIUGE DICHIARANTE	Rata 2018	,00	Rata 2019	,00				

Nel **Rigo 130** (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l'eventuale parte della quota annuale del credito d'imposta per le erogazioni liberai alla cultura (c.d. "Art-bonus") non utilizzata che è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Nel **Rigo 131** (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l'eventuale eccedenza del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa indicato nel Quadro G, Rigo G1 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato; tale importo può essere compensato mediante il Mod. F24 o portato in detrazione nella dichiarazione successiva

Nel **Rigo 132** (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l'eventuale eccedenza del credito d'imposta per l'incremento dell'occupazione indicato nel Quadro G, Rigo G7 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato.

Nel **Rigo 133** (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l'eventuale eccedenza del credito d'imposta per l'abitazione principale Sisma Abruzzo indicato nel Quadro G, Rigo G5 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato.

Nel **Rigo 134** (Colonna 1, Dichiarante e Colonna 2, Coniuge) va indicata l'eventuale eccedenza del credito d'imposta per il reintegro delle anticipazioni dei fondi pensione indicato nel Quadro G, Rigo G3 nel caso in cui il debito della dichiarazione sia inferiore al credito vantato

Nel **rigo 137** (*reddito di riferimento per agevolazioni fiscali*) sarà riportato l'importo del reddito complessivo aumentato del reddito assoggettato a cedolare secca. Tale importo costituisce il reddito di riferimento per la determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione ed altri redditi, familiari a carico, canoni di locazione ed ogni altra deduzione e/o detrazione commisurata al reddito complessivo.

Nel **rigo 147** (reddito fondiario da non assoggettare ad Irpef) sarà riportato il reddito dei fabbricati non locati. Per gli immobili con il codice "3" nella casella Casi Particolari IMU, in questo rigo va riportato il 50% del reddito del fabbricato. Inoltre va riportato il reddito del fabbricato non locato situato all'estero per il quale è dovuta l'IVIE (importo indicato nel rigo D4 con il codice 8).

Nel **rigo 148** (reddito Abitazione principale e pertinenze soggette a IMU) sarà riportato il reddito relativo all'abitazione principale e sue pertinenze per le quali è dovuta l'IMU.

Risultato della liquidazione

RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE

MOD 730 ORDINARIO - IMPORTI DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE			
	RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DI SALDO E DEGLI EVENTUALI ACCONTI IN [ ] RATE	SALDO E PRIMO ACCONTO	SECONDO O UNICO ACCONTO
161	IMPORTO CHE SARA' TRATTENUTO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Saldo e primo acconto nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati). Secondo o unico acconto nel mese di novembre Nel caso di richiesta di rateizzazione il saldo ed il primo acconto saranno ripartiti in base al numero di rate richiesto	1 ,00	2 ,00
162	IMPORTO DA VERSARE CON IL MOD. F24 (dipendenti senza sostituto). Saldo e primo acconto nel mese di giugno. Secondo o unico acconto nel mese di novembre. Per il dettaglio delle imposte da versare vedere i righi da 231 a 245	,00	,00
			CREDITO
163	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA Nel mese di luglio (agosto/settembre per i pensionati)		,00
164	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)		,00

MOD 730 INTEGRATIVO - IMPORTI DA RIMBORSARE						
		1 CODICE REGIONE/COMUNE	2 RIMBORSO DICHIARANTE	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 RIMBORSO CONIUGE	TOTALE
171	IRPEF		,00		,00	,00
172	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00		,00	,00
173	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00		,00	,00
174	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA		,00		,00	,00
175	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		,00		,00	,00
176	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00		,00	,00
178	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DAL DATORE DI LAVORO O DALL'ENTE PENSIONISTICO IN BUSTA PAGA					,00
179	IMPORTO CHE SARA' RIMBORSATO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (dipendenti senza sostituto)					,00

Nei righi 161 e 162 sono indicati rispettivamente gli importi che saranno trattenuti o rimborsati dal sostituto d'imposta a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio e gli importi che saranno versati dal contribuente, privo di sostituto d'imposta, tramite Mod. F24.

Nei righi 163 e 164 vengono invece esposti, gli importi rimborsati o dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico o dall'Agenzia delle Entrate a seguito dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio. Nel caso di dichiarazione presentata in forma congiunta, nel prospetto è indicato un unico importo complessivo che tiene conto della liquidazione delle imposte di entrambi i coniugi.

È inoltre indicato il numero delle rate richieste per i versamenti del saldo e degli eventuali acconti.

Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi che andranno versati con il modello F24 o che saranno rimborsati dall'Agenzia delle entrate.
Sono infine evidenziati gli importi da rimborsare a cura del datore di lavoro o dell'ente pensionistico nel caso di presentazione di un modello 730 Integrativo.

Dati per la compilazione del modello F24

Nel caso di compilazione del quadro I, sono riportati i dati relativi agli importi a credito che devono essere utilizzati per la compilazione del mod. F24 ai fini del pagamento delle imposte non comprese nel modello 730.

In particolare, per ogni credito sono riportati:

- il codice tributo,
- l'anno di riferimento ed il relativo importo;
- per i crediti relativi alle addizionali regionale e comunale è inoltre riportato il codice regione/comune.

Nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, sono indicati gli importi dei crediti non superiori a euro 12,00 che possono essere utilizzati in compensazione con il mod. F24.

Sono infine riportati i dati relativi agli importi a debito che devono essere versati con il mod. F24 nel caso di 730 presentato in assenza di un sostituto d'imposta.

Per ogni imposta sono riportati il codice tributo, l'anno di riferimento ed il relativo importo; per i debiti relativi alle addizionali regionale e comunale ed è inoltre riportato il codice regione/comune

Modello N. ☐

DATI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

DICHIARANTE	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
191	IRPEF		4001	2019		,00	,00
192	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		3801	2019		,00	,00
193	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		3844	2019		,00	,00
194	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1842	2019		,00	,00
195	SOLO MOD. 730 INTEGRATIVO	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019			,00
196		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019			,00
198	TOTALE					,00	,00

CONIUGE	CREDITI DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MOD F24		1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 CREDITO (DA QUADRO I)	5 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO (credito non superiore a 12 euro)
211	IRPEF		4001	2019		,00	,00
212	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		3801	2019		,00	,00
213	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		3844	2019		,00	,00
214	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1842	2019		,00	,00
215	SOLO MOD. 730 INTEGRATIVO	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA	4200	2019			,00
216		IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO	1816	2019			,00
218	TOTALE					,00	,00

IMPORTI DA VERSARE MOD F24 (730 DIPENDENTI SENZA SOSTITUTO)

IMPORTI DA VERSARE – GIUGNO			1 CODICE TRIBUTO	2 ANNO DI RIFERIMENTO	3 CODICE REGIONE/COMUNE	4 IMPORTO DA VERSARE
231	IRPEF		4001	2019		,00
232	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		3801	2019		,00
233	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		3844	2019		,00
234	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2020		4033	2020		,00
235	ACCONTO 20% TASSAZIONE SEPARATA		4200	2019		,00
236	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020		3843	2020		,00
237	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO		1816	2019		,00
238	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1842	2019		,00
239	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020		1840	2020		,00
241	Importi relativi al coniuge con domicilio diverso dal dichiarante	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	3801	2019		,00
242		ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	3844	2019		,00
243		ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2020	3843	2020		,00
IMPORTI DA VERSARE – NOVEMBRE						
244	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2020		4034	2020		,00
245	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2020		1841	2020		,00

MESSAGGI

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO O DEL RAPPRESENTANTE DELL'ENTE EROGANTE O DEL RESPONSABILE DELL'ASSISTENZA FISCALE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA ABILITATO

.....

FAQ

Le risposte ai quesiti più ricorrenti e i casi pratici

Il 730 pre-compilato

Quali contribuenti potranno visualizzare il 730-pre compilato?

Il modello 730 precompilato è reso disponibile ai **lavoratori dipendenti e ai pensionati** che hanno ricevuto dal sostituto d'imposta la Certificazione Unica 2020.

Un contribuente che può utilizzare il 730-precompilato lo riceverà a casa?

La dichiarazione precompilata non sarà recapitata al domicilio del contribuente, ma "messa a disposizione" dell'interessato**, per il 2020 entro il 5 maggio**. In particolare, la dichiarazione viene resa disponibile al contribuente in via telematica sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, che può:

- accettarla
- oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.

Qualora il contribuente si avvalga dell'assistenza di un CAF/intermediario abilitato, si applicano le nuove disposizioni di cui al presente decreto in tema di **controlli formali e visto di conformità:** con l'adozione della dichiarazione precompilata, infatti, è stato "ridisegnato" il ruolo che sono chiamati a svolgere i soggetti che prestano assistenza fiscale.
Se il 730 pre-compilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell'Agenzia oppure al sostituto d'imposta:

- **non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili** (interessi passivi, premi assicurativi e contributi previdenziali) che sono stati comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali. La dichiarazione pre-compilata si considera accettata anche se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sul calcolo del reddito complessivo o dell'imposta (ad esempio se vengono variati i dati della residenza anagrafica senza modificare il comune del domicilio fiscale);
- non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di **rimborsi d'imposta superiori a 4.000,00 euro**.

Se il 730 pre-compilato viene presentato, con o senza modifiche, al Caf o al professionista abilitato, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista **anche sugli oneri comunicati dai soggetti che erogano mutui fondiari e agrari**, dalle imprese di assicurazione e dagli enti previdenziali.
L'Agenzia delle entrate potrà comunque richiedere al contribuente la documentazione necessaria per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire di queste agevolazioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale.

PRESENTAZIONE MODELLO 730 PRE- COMPILATO DIRETTA		
SENZA MODIFICHE	NO CONTROLLO FORMALE	730 PRE-COMPILATO ACCETTATO
CON MODIFICHE CHE NON INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	NO CONTROLLO FORMALE	
CON MODIFICHE CHE INCIDONO SU REDDITO/IMPOSTA	SI CONTROLLO FORMALE IN CAPO AL CONTRIBUENTE	730 PRE-COMPILATO MODIFICATO

Informazioni incomplete - Se le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Entrate risultano incomplete, queste non vengono inserite direttamente nella dichiarazione precompilata, ma sono esposte in un ulteriore prospetto per consentire al contribuente di verificarle ed inserirle nel precompilato. In questo caso, se il contribuente dovesse confermare il dato e inviare autonomamente (o tramite sostituto) il modello, è corretto ritenere che la dichiarazione sia "accettata senza modifiche"? Scatta anche l'esimente sul controllo formale?

L'esclusione dal controllo formale, prevista nel caso di accettazione della dichiarazione senza modifiche direttamente da parte del contribuente o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, opera esclusivamente sugli oneri indicati nella dichiarazione precompilata fornita dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate.
Se l'onere non è stato indicato nella dichiarazione precompilata ma è stato inserito nel prospetto separato perché si è ritenuta necessaria una verifica del dato da parte del contribuente, anche se il contribuente riporta in dichiarazione il dato segnalato separatamente, la dichiarazione non può essere considerata "accettata senza modifiche" e, pertanto, non opera l'esclusione dal controllo formale.

Verifica della legittimazione a fruire di detrazioni e deduzioni - Resta fermo in capo al contribuente il controllo «della sussistenza delle condizioni soggettive» che danno diritto a detrazioni e deduzioni. Ad esempio, potrà essere controllata l'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale ai fini della verifica sulla detrazione degli interessi sul mutuo. In questa ipotesi, se la dichiarazione viene presentata tramite un CAF o un intermediario abilitato, eventuali imposte, sanzioni e interessi saranno a carico del contribuente?

La verifica della sussistenza delle condizioni soggettive per usufruire delle detrazioni/deduzioni è sempre effettuata nei confronti dei contribuenti.
Pertanto, in caso di disconoscimento della detrazione/deduzione per assenza dei requisiti soggettivi, l'imposta, la sanzione e i relativi interessi saranno comunque richiesti al contribuente, anche in caso di presentazione della dichiarazione tramite CAF o professionista.

Obblighi dell'intermediario connessi al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 pre-compilati

Quale responsabilità ha l'intermediario che assiste il contribuente nella compilazione del 730 pre compilato?

Il contribuente che ha "scelto" il modello 730 pre-compilato può:

- **accettare la dichiarazione senza modifiche**;
- presentare la dichiarazione precompilata **con modifiche.**

In entrambi i casi, il contribuente potrà scegliere se presentare la dichiarazione:

- **direttamente** (tramite Fisconline);
- tramite il proprio **sostituto d'imposta**;
- tramite **CAF o professionista abilitato**.

L'art. 5 del D. Lgs n. 175/2014 ha introdotto differenze sostanziali in tema di **controlli formali, ex art. 36-ter** del D.P.R. n. 600/1973, a seconda che il contribuente presenti il modello 730 pre-compilato direttamente, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale o tramite CAF o professionista abilitato e a seconda che il contribuente **accetti il modello 730 pre-compilato senza modifiche** o **vi apporti integrazioni o correzioni**.

Ecco che se i **modelli 730 precompilati**, modificati o non, vengono presentati tramite **professionisti abilitati o Caf**, il controllo formale ex art. 36-*ter* viene eseguito in capo agli stessi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare **il visto di conformità sulla dichiarazione**.

L'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha modificato la disciplina del visto di conformità infedele, contenuta nell'art. 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

A seguito delle innovazioni introdotte dal menzionato d.lgs. n. 175 del 2014 - che, tra le altre, ha istituito la dichiarazione precompilata - viene espressamente tutelato il legittimo affidamento dei contribuenti che si rivolgono ai Centri di assistenza fiscale (CAF) o ai professionisti abilitati per la presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730. La definitività del loro rapporto con il Fisco è garantita dalla previsione che il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell'art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, salvo il caso di condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

In base alla nuova formulazione dell'art. 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, recata dall'articolo 7-bis del citato decreto-legge n. 4 del 2019, in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione modello 730, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo, il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La nuova norma conferma che il CAF o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Il modello 730 pre-compilato errato può essere rettificato, per evitare che l'intermediario debba pagare imposte e sanzioni per conto del contribuente?

Se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l'assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l'elaborazione di un mod. 730 "rettificativo".
Se, invece, il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

Un consulente del lavoro, che vuole apporre il visto di conformità sul 730 pre-compilato, deve estendere la copertura della polizza assicurativa, in modo che comprenda le imposte del contribuente?

Esclusivamente coloro che appongono il visto di conformità sui 730 pre-compilati **sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa,** che garantisca l'Erario dal pagamento delle imposte dovute dal contribuente.
Dunque, per i professionisti che rilasciano il visto:

- ai fini della **compensazione tributaria**
- **o dei rimborsi Iva**
- scatta l'adeguamento del massimale di polizza a tre milioni, **ma non l'obbligo ulteriore di garanzia verso l'Erario.**

In relazione agli obblighi assicurativi connessi al rilascio del visto di conformità sui modelli 730 precompilati, la nuova normativa prevede non solo l'adeguamento del massimale minimo della polizza assicurativa a 3 milioni di euro, ma **anche l'estensione della garanzia alle somme corrispondenti all'imposta**, agli interessi e alle sanzioni che sarebbero richieste al contribuente in sede di controllo formale della dichiarazione.

Considerato che l'estensione della garanzia riguarda unicamente i visti di conformità relativi ai modelli 730 precompilati, ma non anche i visti necessari per la compensazione dei crediti tributari superiori a 15.000 euro e per i rimborsi Iva, è stata prospettata la soluzione di **consentire ai professionisti che intendano rilasciare il visto solo a questi ultimi fini (e quindi compensazione di crediti tributari e rimborsi Iva) di adeguare la polizza al nuovo massimale minimo di 3 milioni,** senza necessità di estendere la garanzia alle somme dovute in sede di controllo formale.

Dichiarazione Congiunta

Il 730 pre-compilato può essere congiunto?

Il Modello 730 precompilato in **forma congiunta** è possibile **quando entrambi i coniugi possiedono solo redditi dichiarabili con il mod. 730,** tra cui:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto);
- **redditi dei terreni e dei fabbricati;**
- **redditi di capitale;**

- **redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA** (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi (**es. redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II.

ATTENZIONE! - Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone **incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi** avvenuto prima della presentazione della Dichiarazione dei Redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come "**dichiarante**" il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata a un Caf o a un Professionista abilitato.

Due ex coniugi possono presentare il 730 congiunto? E due conviventi?

Solo i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, titolari esclusivamente di redditi dichiarabili per mezzo del Mod. 730, ai sensi del art. 13, comma 4, D.M. n. 164/1999, **possono scegliere di presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta**. Dunque la risposta è negativa, in quanto una condizione necessaria per fruire di tale possibilità, è che i coniugi non siano legalmente ed effettivamente separati.

Anche due contribuenti conviventi, seppur abbiano riconosciuto eventuali figli nati dall'unione, **non possono presentare dichiarazione congiunta**.

"In base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso."

Pertanto, a partire dallo scorso anno questa possibilità è estesa anche alle unioni civili tra persone dello stesso sesso.

Due coniugi, di cui uno nel 2019 stato dipendente, ma ora è privo di sostituto e l'altro è a carico, possono presentare il 730 congiunto?

Nel caso di dichiarazione congiunta, entrambi i coniugi devono presentare tipologie reddituali dichiarabili con il Mod. 730; è sufficiente che solo uno dei coniugi possieda un sostituto d'imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 51-bis, D.L. n. 69/2013, i soggetti **titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati** possono adempiere agli obblighi dichiarativi presentando il Mod. 730, anche in assenza di un sostituto di imposta tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza, è possibile presentare la dichiarazione dei redditi anche congiunta quando almeno uno dei coniugi abbia percepito nel 2019, redditi da lavoro dipendente o

assimilati. Il marito compilerà il quadro "**Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio**" barrando la casella "**Mod. 730 dipendenti senza sostituto**"; la moglie lascerà il quadro in esame in bianco.

Dichiarazione del minore/incapace

Un genitore può presentare 730 congiunto con il figlio minore? Come va compilato il modello?

Il Mod. 730 può essere impiegato anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto di **persona incapace, compresi i minori**.

Possono presentare la dichiarazione i soggetti che svolgono la funzione di rappresentante legale o tutore del contribuente. Ovviamente, la persona incapace o il minore devono possedere le condizioni per la presentazione del Mod. 730, ovvero:

- deve possedere esclusivamente le tipologie reddituali che possono essere dichiarate con il Mod. 730.

Possono presentare il Mod. 730/2020 anche i minori/incapaci che nel 2019 hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati, anche nel caso non vi sia un sostituto d'imposta tenuto che effettui il conguaglio per il 2019.

Nel caso di dichiarazione presentata per conto di minore o incapace: non è possibile presentare dichiarazione congiunta; i redditi del rappresentante o tutore non devono mai essere indicati nella dichiarazione in esame (in tale dichiarazione il rappresentante deve indicare esclusivamente i propri dati anagrafici e di residenza).

Operativamente, la presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni Mod. 730:

- il primo modello, deve contenere i dati anagrafici e reddituali del minore o incapace; vanno barrate le caselle nella **sezione "dati del contribuente"**:
  - "**Tutelato**/a", nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dal rappresentante legale per la persona incapace o dall'amministratore di sostegno per la persona con limitata capacità di agire;
  - "**Minore**", nel caso di dichiarazione presentata dai genitori per i redditi dei figli minori esclusi dall'usufrutto legale.
- il secondo modello, deve contenere i dati anagrafici e di residenza del rappresentante o tutore.

In entrambi i modelli vanno riportati il codice fiscale del contribuente (minore o incapace) e il codice fiscale del rappresentante o tutore. Inoltre, entrambi i modelli devono essere firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore).

Nel caso di presentazione del Mod. 730/2020 per soggetto incapace o minore, il rappresentante legale, tutore o amministratore di sostegno, **è sempre tenuto all'indicazione dei dati inerenti la propria residenza anagrafica**. Nel caso in cui siano intervenute variazioni di residenza, non è necessaria la compilazione del campo "data della variazione". Inoltre, non deve essere barrata la casella "Dichiarazione presentata per la prima volta".

Esempio di compilazione

Dichiarazione presentata per conto del minore

Il genitore Rossi Francesco (codice fiscale RSSFNC73T16D086M) presenta la dichiarazione Mod. 730/2020 per conto del figlio **minore** Rossi Marco (codice fiscale RSSMRC04E15D086L).

La presentazione della dichiarazione per conto di minore o incapace presuppone, in realtà, la presentazione di due dichiarazioni. Pertanto dovranno essere compilati due Modd. 730:

→ **1° Modello 730 - ROSSI MARCO (MINORE)**

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [X] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [ ]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)				
RSSMRC04E15D086L						RSSFNC73T16D086M				
DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME					SESSO (M o F)	
	ROSSI			MARCO					M	
	DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
	15	05	2004	COSENZA			CS		X	
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE						PROVINCIA (sigla)		C.A.P.	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO							NUM. CIVICO	
	FRAZIONE		GIORNO	MESE	ANNO	DATA DELLA VARIAZIONE	Dichiarazione presentata per la prima volta			
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE			INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
	0984	xxxxxx								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE						PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale	
	RENDE						CS			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE						PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI		

Nella sezione **"Contribuente"** va barrata la casella **"dichiarante"** ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente", il codice fiscale del minore.

Nel campo **"Codice fiscale del rappresentante o tutore"**, va indicato il codice fiscale del padre; va barrata la casella "minore".

→ **2° Modello 730 - ROSSI FRANCESCO (GENITORE)**

CONTRIBUENTE — DICHIARANTE [ ] — CONIUGE DICHIARANTE [ ] — DICHIARAZIONE CONGIUNTA [ ] — RAPPRESENTANTE O TUTORE O EREDE [X]

CODICE FISCALE DEL CONTRIBUENTE (obbligatorio)	Soggetto fiscalmente a carico di altri	730 integrativo (vedere istruzioni)	730 senza sostituto	Situazioni particolari	Quadro K	CODICE FISCALE (rappresentante o tutore o erede)				
RSSMRC04E15D086L						RSSFNC73T16D086M				
DATI DEL CONTRIBUENTE	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME					SESSO (M o F)	
	ROSSI			FRANCESCO					M	
	DATA DI NASCITA GIORNO	MESE	ANNO	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)	TUTELATO/A	MINORE	DECEDUTO/A
	16	12	1973	COSENZA			CS			
RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE						PROVINCIA (sigla)		C.A.P.	
	RENDE						CS		87036	
Da compilare solo se variata dal 1/1/2019 alla data di presentazione della dichiarazione	TIPOLOGIA (Via, piazza, ecc.)	INDIRIZZO							NUM. CIVICO	
	VIA	DEI MILLE							15	
	FRAZIONE		GIORNO	MESE	ANNO	DATA DELLA VARIAZIONE	Dichiarazione presentata per la prima volta			
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA	TELEFONO PREFISSO	NUMERO	CELLULARE			INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA				
	0984	xxxxxx								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2019	COMUNE						PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI	Casi particolari add.le regionale	
	RENDE						CS			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2020	COMUNE						PROVINCIA (sigla)	FUSIONE COMUNI		

Nella sezione "**Contribuente**" va barrata la casella "**rappresentante o tutore**" ed è stato riportato nel campo "Codice fiscale del contribuente" il codice fiscale del minore; al campo "**Codice fiscale del rappresentante o tutore**" va riportato il codice fiscale del padre; occorre compilare anche la sezione "**Residenza anagrafica**".

Non vanno compilate le sezioni relative al domicilio fiscale.

Entrambi i Modd. 730 sono firmati dal soggetto che presenta la dichiarazione (rappresentante o tutore: nell'esempio Rossi Francesco).

Un pensionato che nel 2019 ha rivalutato una partecipazione in una S.r.l., può presentare solo il modello 730?

No, oltre alla presentazione del Mod. 730, dovrà compilare il **quadro RT, Mod. Redditi 2020,** obbligo cui devono attenersi tutti i soggetti che nel 2019 hanno conseguito:

- plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate (ad esclusione di quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi "black list" i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati) ed altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- minusvalenze, sia da partecipazioni qualificate che non qualificate, e perdite relative a rapporti da cui derivino altri redditi diversi di natura finanziaria ed intendono riportarle negli anni seguenti.

Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore delle partecipazioni societarie operata nel 2019** (art. 7, Legge n. 448/2001 e art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni).

I soggetti che presentano i quadri aggiuntivi (quindi presentano il Mod. 730 più il Frontespizio del Mod. Redditi con i quadri RM/RT/RW/AC) possono consegnare il Mod. Redditi anche in forma cartacea ad un ufficio postale.

Il quadro K da chi e per quali adempimenti deve essere utilizzato?

Il quadro K deve essere utilizzato dagli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre 2019, che possono presentare la propria dichiarazione a mezzo del Mod. 730/2020.

La compilazione di tale quadro è collegata ai seguenti adempimenti:

1. comunicazione dei dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati sulle parti comuni condominiali;
2. comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori (art. 7, comma 8-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605).

Nei casi in cui l'amministratore di condominio sia esonerato dalla presentazione della propria dichiarazione dei redditi, la comunicazione deve essere presentata utilizzando il quadro AC unitamente al frontespizio del Mod. Redditi 2020 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di quest'ultimo modello.

Compilazione del Modello

Per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai fornitori del condominio per lavori effettuati nel corso del 2019, occorre compilare il quadro K, indicando:

- nella casella K1 - il codice fiscale del condominio
- nella casella K2 - la denominazione del condominio
- nella sezione 3 – quadro K4 – casella 1 - il codice fiscale del fornitore
- nella casella 2 – la denominazione del fornitore
- nella casella 8 – l'importo complessivo

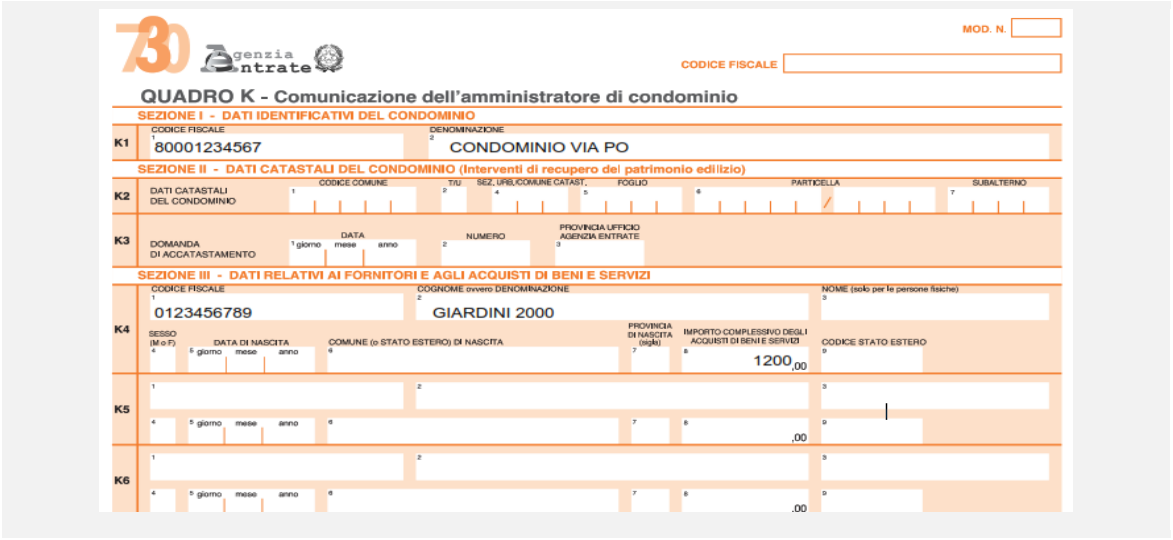

730 Agenzia Entrate

MOD. N.

CODICE FISCALE

QUADRO K - Comunicazione dell'amministratore di condominio

SEZIONE I - DATI IDENTIFICATIVI DEL CONDOMINIO

K1 — CODICE FISCALE: 80001234567 — DENOMINAZIONE: CONDOMINIO VIA PO

SEZIONE II - DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

K2 — DATI CATASTALI DEL CONDOMINIO — CODICE COMUNE | T/U | SEZ. URB./COMUNE CATAST. | FOGLIO | PARTICELLA | SUBALTERNO

K3 — DOMANDA DI ACCATASTAMENTO — DATA (giorno mese anno) | NUMERO | PROVINCIA UFFICIO AGENZIA ENTRATE

SEZIONE III - DATI RELATIVI AI FORNITORI E AGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

K4 — CODICE FISCALE: 0123456789 — COGNOME ovvero DENOMINAZIONE: GIARDINI 2000 — NOME (solo per le persone fisiche) — SESSO (M o F) — DATA DI NASCITA (giorno mese anno) — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROVINCIA DI NASCITA (sigla) — IMPORTO COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI: 1200,00 — CODICE STATO ESTERO

K5 — ,00

K6 — ,00

La compilazione del 730/2020

Il Quadro A

Che tipo di reddito produce la cessione di energia elettrica da fotovoltaico fatta da un CD o IAP? Dove va dichiarato?

Costituiscono **attività agricole connesse** ai sensi dell'art. 2135, comma 3, c.c. e si considerano pertanto produttive di reddito agrario la produzione e la cessione:

- di energia elettrica e calorica a fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche,
- nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo.

L'articolo 22, comma 1, D.L. n. 66/2014, integrando l'articolo 1, comma 423, Legge n. 266/2005, prevede che il **reddito derivante dalla produzione e cessione** di:

- energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agro-forestali e fotovoltaiche;
- carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo;
- prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo,

effettuate da parte di imprenditori agricoli può essere determinato applicando il **coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi** delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA.

Tale metodo di determinazione del reddito si applica automaticamente; se l'imprenditore agricolo intende determinare il reddito nei modi ordinari, dovrà comunicarlo all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta deve essere comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione IVA.

La produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli,

costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario (art. 22, del decreto-legge 24 aprile 2014, n 66, come modificato dall'art. 12 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192). Pertanto, nelle ipotesi descritte, il relativo reddito deve essere indicato nel presente quadro A.

Al superamento delle soglie relative alla produzione di energia elettrica/calorica da fonti rinnovabili, il reddito va determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini IVA, "*relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo*". In tal caso, sarà necessario presentare il Mod. UNICO PF.

Come sopra esposto, l'imprenditore agricolo può optare per la determinazione del reddito nei modi ordinari, comunicandolo all'Agenzia delle Entrate nella prima dichiarazione IVA annuale utile.

Compilazione del Modello

Un terreno dato in affitto in regime non vincolistico di cui:

- Reddito dominicale € 175,25
- Reddito agrario € 190,17
- Canone annuo di locazione € 4.200,00

Nel Quadro A va compilata:

- la colonna 1 - con l'ammontare del reddito dominicale;
- la colonna 2 - con il codice 3;
- la colonna 3 – con il redito agrario;
- la colonna 4 – con il numero di giorni di possesso;
- la colonna 5 - con la percentuale di possesso.

QUADRO A - Redditi dei terreni

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	POSSESSO 4 GIORNI	POSSESSO 5 %	6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP
A1	175 ,00	3	190 ,00	365	100	,00		☐		
A2	,00		,00			,00		☐		
A3	,00		,00			,00		☐		
A4	,00		,00			,00		☐		
A5	,00		,00			,00		☐		
A6	,00		,00			,00		☐		

Il Quadro B

Qual è il trattamento fiscale previsto per gli immobili non locati situati in un comune diverso rispetto a quello in cui si trova l'abitazione principale?

In generale l'IMU sostituisce l'IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito. I fabbricati non locati situati in un comune diverso da quello dell'abitazione principale scontano l'IMU anziché l'IRPEF, si tratta infatti degli immobili a disposizione.
Questi fabbricati non concorrono alla determinazione del reddito complessivo da assoggettare all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'immobile situato in Italia di proprietà di italiani non residenti genera reddito imponibile nel 2019?

L'art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, ha soppresso la possibilità per i Comuni di assimilare ai fini IMU all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da "italiani non residenti", a condizione che la stessa non risulti locata. Tali fabbricati, quindi, nel 2014 sono stati assoggettati ad IMU e pertanto non concorrevano alla formazione del reddito complessivo.

L'art. 9-bis, D.L. n. 47/2014, inoltre, ha contestualmente disposto, con decorrenza dal 2015, **l'assimilazione ex lege all'abitazione principale dell'unità immobiliare** ("una ed una sola") posseduta dai predetti soggetti, **iscritti all'AIRE e già pensionati** nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa:

- non risulti locata ovvero data in comodato;
- sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto.

In generale, quindi, dal 2015 **tali fabbricati non verranno assoggettati ad IMU** (esclusi A/1, A/8 e A/9), concorrendo quindi alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

I fabbricati non locati situati nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale concorrono alla formazione del reddito complessivo?

L'articolo 1, comma 717, Legge n. 147/2013 prevede che:

> *"[...] il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento*".

Tale norma non fa distinzione tra fabbricato di lusso o non di lusso, pertanto, l'immobile non locato che si trova nello stesso comune in cui si trova l'abitazione principale concorre sempre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%, indipendentemente dalla classificazione catastale dell'abitazione principale.

Nel quadro B la casella 9 "stato di emergenza" quando va compilata?

La casella della colonna 9, denominata "**Stato di emergenza**", va barrata in presenza di contratti di locazione a canone "concordato", con opzione per la cedolare secca, stipulati nei comuni per i quali, nei **cinque anni precedenti il 28 maggio 2014**, è stato deliberato lo **stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi**. In questo caso a colonna 2 dei righi da B1 a B8 saranno stati indicati i codici 8 o 12.

Compilazione del Modello

Abitazione principale acquistata in corso d'anno

Categoria catastale: A/3

Data di acquisto: 16 settembre 2019

Comune di ubicazione dell'immobile: Roma (RM)

Rendita catastale abitazione principale: € 522,16

Periodo di possesso espresso in giorni: 106

Percentuale di possesso: 100 %

CODICE FISCALE MOD. N.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO GIORNI	4 POSSESSO %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	522,00	1	106	100		,00		☐	H501			
B2	,00					,00		☐				
B3	,00					,00		☐				
B4	,00					,00		☐				
B5	,00					,00		☐				
B6	,00					,00		☐				
B7	,00					,00		☐				

Nel Mod. 730-3, il reddito andrà riportato nel rigo 7, confluirà nel rigo 11 e beneficerà della deduzione totale non concorrendo alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF.

L'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato è pari al 10% nel 2019?

Sì, con l'emanazione di alcuni decreti il legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla **tassazione degli immobili locati a cedolare secca**. In particolare, per i contratti a canone concordato, limitatamente al quadriennio 2014-2017, l'art. 9, comma 1, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha disposto la **riduzione dell'aliquota al 10%** (aliquota già precedentemente ridotta dal 19% al 15% ad opera del D.L. n. 102/2013, con decorrenza dal 2013).
L'aliquota agevolata del 10% spetta, in generale, per i contratti relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b), D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, e negli altri **comuni ad alta tensione abitativa** individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Rientrano pertanto in tale casistica, gli immobili situati:

- nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei Comuni confinanti con gli stessi;

- negli altri Comuni capoluoghi di Provincia e comunque in quelli posti nei Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa contenuti nella delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 087 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40) non compresi nei punti precedenti.

Il medesimo decreto ha inoltre esteso la possibilità:

- di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo **stato di emergenza "nei cinque anni precedenti" il 28.5.2014;** si tratta anche in questo caso di un'agevolazione riservata ai contratti di locazione a canone concordato; tale riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. In pratica, qualora a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art 2, comma 1, lettera c), Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità ed estensione tale, da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari) sia stato deliberato lo stato di emergenza, il contribuente dovrà compilare la **sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9 "Stato di emergenza";**
- di optare per la cedolare secca in presenza di contratti di locazione di unità abitative stipulati con **cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro**, purché sublocate a **studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all'aggiornamento ISTAT del canone.**

➘ Come si opta per la cedolare secca?

Dal 1° aprile 2014 l'opzione per la cedolare secca va esercitata obbligatoriamente con il **Mod. RLI** (non è più possibile utilizzare il Mod. 69/Mod. Siria), approvato con Provvedimento 10 gennaio 2014; in particolare, a partire da detta data il citato modello è l'unico strumento utilizzabile per:

- la registrazione e gli adempimenti successivi (proroghe, cessioni e risoluzioni) riferiti ai contratti di locazione;
- esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca.

Fa eccezione a tale regola l'esercizio dell'opzione nei **contratti di locazione di durata non superiore a 30 giorni complessivi nell'anno**. Per questa tipologia contrattuale la disciplina prevede che l'opzione si eserciti in dichiarazione dei redditi.

L'applicazione della cedolare secca è stata estesa, dall'art. 1, comma 59 del D. Lgs. n°145/2018, anche ai contratti di locazione degli immobili commerciali appartenenti alla categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) che abbiano una superficie massima di 600 mq.

ESEMPIO – Cedolare secca locazione commerciale

La signora Serena Gialli il 1° febbraio del 2019 [nel periodo precedente il locale non era locato] ha stipulato un contratto di locazione di un immobile di categoria catastale C/1 di 450 mq con una rendita catastale di 1.800 euro, per cui ha optato per il regime della cedolare secca. Nel 2019 ha percepito per i canoni di locazione un importo pari a 12.000 euro.

Andranno compilati due distinti righi:

3. per il periodo in cui l'immobile non è stato locato inserendo il **codice 9;**
4. per il periodo in cui l'immobile è locato barrando anche la casella della cedolare

secca e anche la casella 8 “continuazione” per indicare che è lo stesso immobile del rigo precedente.

QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati

SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	POSSESSO 3 GIORNI	POSSESSO 4 %	5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile rigo precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 STATO DI EMERGENZA
B1	1.800,00	9	31	100		,00		☐	D086			
B2	1.800,00	3	334	100	3	12.000,00		☒		☒		

Invece il modello 730-3 risulterà così compilato:

147	Redditi fondiari non imponibili	175,00	,00
148	Reddito abitazione principale e pertinenze (soggette a IMU)	,00	,00

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
80	CEDOLARE SECCA DOVUTA	2.520,00	,00
81	DIFFERENZA	2.520,00	,00

6	IMPONIBILE CEDOLARE SECCA	12.000,00	,00

Reddito immobile non locato= 1.800€ * 1.05= 1.890 €

1.890 * 31/334= 175,42 ~175€ [rigo 147]

Reddito soggetto a cedolare secca= 12.000€ * 21%= 2.520€ [rigo 80 e 81]

Il Quadro C

Il bonus 80 euro viene riconosciuto anche per il 2019? A chi spetta?

L’art. 1, D.L. n. 66/2014, ha introdotto il cd. “bonus” 80 euro”, ovvero la somma, al massimo pari, su base annua, pari ad € 960,00 da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati, di importo non superiore ad € 26.600,00.

Il bonus in oggetto, che il D.L. n. 66/2014 aveva previsto per il solo periodo d’imposta 2014, **è stato reso strutturale** ad opera dell’art. 1, commi da 12 a 15 della Legge di Stabilità 2015.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
- remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
- le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Con **Circolare n. 9/2014**, l'Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti, il bonus in esame deve essere riconosciuto anche:

- ai lavoratori non residenti fiscalmente in Italia salvo il caso in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali;
- ai lavoratori il cui reddito viene determinato in base alle retribuzioni convenzionali di cui all'art. 51, comma 8-bis, TUIR;
- ai lavoratori frontalieri; con riferimento a questi ultimi, la verifica della spettanza e della misura del credito va effettuata considerando il reddito di lavoro dipendente eccedente la soglia di esenzione di € 6.700,00;
- ai lavoratori deceduti in relazione al loro periodo di lavoro nel 2014. Se il decesso è avvenuto prima del mese di maggio, il bonus potrà essere calcolato nella dichiarazione dei redditi presentata da uno degli eredi;
- ai percettori di indennità a titolo di cassa integrazione guadagni, mobilità e ASpI, trattandosi di somme conseguite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, pertanto, appartenenti alla stessa categoria reddituale ai sensi del comma 2, art. 6, TUIR.

Il credito è attribuito dal datore di lavoro in busta paga, a partire dal mese di gennaio.
Chi presta l'assistenza fiscale ricalcola l'ammontare del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e lo indica nel Prospetto di Liquidazione, Mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.
Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il Bonus Irpef, chi presta l'assistenza fiscale riconosce l'ammontare spettante nella presente dichiarazione.
Se dal calcolo effettuato da chi presta l'assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l'ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio perché il reddito complessivo è superiore a 26.600 euro), viene recuperato con la presente dichiarazione.
Se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d'imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione.
Il risultato del ricalcolo porterà a situazioni differenti, a seconda che:

- **il bonus sia stato erogato correttamente dal datore di lavoro.**
  In tal caso l'importo indicato nella colonna 2 del rigo C14 (bonus erogato dal datore di lavoro) coincide con l'importo indicato a rigo 66, Mod. 730-3 (bonus effettivamente spettante). Pertanto il bonus è stato erogato correttamente, e dalla dichiarazione non emergerà né un debito, né un credito. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato confermato il Bonus IRPEF erogato dal datore di lavoro.
- **vi sia stata mancata erogazione del bonus da parte del datore di lavoro.**
  In tal caso, l'ammontare spettante verrà riconosciuto da parte di chi presta l'assistenza fiscale. L'importo del bonus spettante, calcolato da chi presta l'assistenza fiscale viene indicato al rigo 66, Mod. 730-3, e risulterà maggiore dell'importo indicato dal contribuente a rigo C14, colonna 2. La differenza tra i due importi verrà riportata a rigo 67, Mod. 730-3, e costituirà un credito. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato riconosciuto il Bonus IRPEF non erogato dal datore di lavoro per un determinato importo (importo di rigo 67).
- **il bonus sia stato erogato ma risulti totalmente non spettante.**
  In tal caso l'importo verrà completamente recuperato in dichiarazione. I righi 66 e 67 del Mod. 730-3 non saranno compilati, mentre a rigo 68 verrà riportato l'importo indicato a rigo C14, colonna 2. Tale somma costituisce un debito che concorrerà alla liquidazione dell'IRPEF. Chi presta l'assistenza fiscale segnalerà che in sede di dichiarazione è stato recuperato il Bonus IRPEF non spettante erogato dal datore di lavoro per un importo corrispondente a quello di rigo 68.

Il Bonus Irpef viene riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'ammontare del reddito complessivo, al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze e al lordo del reddito da "cedolare secca":

→ il bonus è riconosciuto per l'intero importo (960 euro annui) se non si superano i 24.600 euro;
→ il bonus è riconosciuto in parte se non si superano i 26.600 euro; in questo caso la parte di bonus riconosciuta è così calcolata: 960 × (26.600 – reddito complessivo) / €2.000.

Esempio

Un lavoratore dipendente presenta per il 2019 un reddito complessivo pari a €25.980,00 (il periodo di lavoro è l'intero anno). Il reddito dell'abitazione posseduta dal contribuente ammonta a €985,00.
Reddito complessivo ai fini del credito: = reddito complessivo – reddito dell'abitazione =
= €25.980,00 – €985,00 = €24.995,00
L'importo del credito spettante per il 2019 è pari a:
bonus max erogabile × [(soglia max reddito – reddito complessivo)/€2.000]
€960 × [(26.600 – 24.995) /€2.000)]
= €960 × 0,80 =€768

Ai fini del computo del bonus 80 euro come va conteggiato il reddito complessivo?

Con riferimento alla determinazione del reddito complessivo ai fini del riconoscimento del bonus 80 euro, con Circolare n. 9/2014, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- va scomputato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, al pari di quanto previsto per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta (Circolare AE n. 8/2014);
- vanno considerati i redditi assoggettati a cedolare secca;
- non vanno considerati i redditi assoggettati all'imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività (importi detassati).

Si noti, tuttavia, che tali redditi rilevano ai fini della cosiddetta "capienza".

Il Quadro D

La ritenuta su alcuni redditi di natura finanziaria, da dichiarare nel quadro D, è aumentata dal 20% al 26%. A quali redditi va applicato l'aumento?

Per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014, c.d. "Decreto Renzi", a decorrere dall'1.7.2014, la **ritenuta sui redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%**, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri.
La nuova aliquota della ritenuta ovvero dell'imposta sostitutiva è applicabile ai redditi di natura finanziaria, ossia:

- **agli interessi, premi e altri proventi** di cui all'art. 44, TUIR.
  In merito la citata Circolare n. 19/E precisa che il generico riferimento ai redditi di cui all'art. 44 (e non specificamente ai redditi di capitale): *"ha la finalità di consentire l'applicazione della nuova aliquota anche ai redditi genericamente rientranti fra le fattispecie di cui al predetto articolo 44 che non assumono, tuttavia, la qualifica di redditi di capitale essendo percepiti nell'esercizio di attività di impresa*".

Di conseguenza, la nuova misura del 26% riguarda anche le ritenute applicate nei confronti di soggetti che per loro natura non possono essere titolari di redditi di capitale;
- ai **redditi diversi di** cui all'art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-*quinquies*), TUIR.
  La nuova aliquota del 26% è applicabile, tra l'altro, agli utili e alle plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate.

In particolare, continua a trovare applicazione l'aliquota nella misura del:
- **12,50%** con riferimento, tra l'altro, a:
- interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, derivanti da titoli pubblici italiani e ad essi equiparati ex art. 31, D.P.R. n. 601/73, nonché da contratti di riporto, pronti contro termine e prestito titoli, aventi ad oggetto titoli di Stato o equiparati;
- redditi diversi di cui al citato art. 67, derivanti dalla cessione o dal rimborso dei titoli di cui al punto precedente;
- **5%** con riguardo, tra l'altro, agli interessi infragruppo, ossia a quelli corrisposti da società italiane a società estere consociate in presenza degli specifici requisiti previsti dalla Direttiva n. 2003/49/CE, con l'eccezione della condizione di beneficiario effettivo di cui all'art. 26-quater, comma 8-bis, D.P.R. n. 600/73;
- **1,375%** agli utili corrisposti a società ed enti esteri soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o SEE "white list", ex art. 27, comma 3-ter, D.P.R. n. 600/73.

Vanno dichiarati gli interessi sui conti correnti bancari?

Gli interessi che la banca eroga sui conti correnti attivi, **avendo subito la ritenuta alla fonte del 20%** (26% dall'1/07/2014), non devono essere dichiarati e non rientrano nel reddito complessivo del contribuente.

Ciò ha valenza a condizione che il soggetto non sia imprenditore: nel qual caso gli sarebbe, tuttavia, precluso l'utilizzo del Mod. 730.

Esistono comunque alcune eccezioni a tale regola:
- il versamento dei soci, associati e partecipanti nei confronti di società, qualora non riguardino ripianamento perdite,
- aumenti di capitale e simili, presumono l'obbligo di restituzione e vengono assimilati a contratti di mutuo.

La ritenuta applicata sugli interessi percepiti, tuttavia, sconta una **ritenuta del 20% (26% dall'1/07/2014)** a titolo di acconto anche per le persone fisiche.

L'individuazione del soggetto erogante il reddito di capitale permette, nella maggior parte dei casi, di determinare a priori l'obbligo o meno di dichiarare l'interesse o il reddito di capitale (sebbene esistano comunque, come anzidetto, alcune eccezioni che seguono diversi principi). Gli interessi da mutui, depositi e conti correnti da dichiarare potranno riguardare contratti stipulati tra privati o con soggetti esteri.

Compilazione del Modello

Imposte e contributi rimborsati nel 2019

Il Sig. Rossi ha ottenuto nel 2019 un rimborso di imposte e contributi dedotti nella dichiarazione relativa al 2014 pari ad € 370,00 .

Le somme devono essere indicate nel rigo D7 "Imposte ed oneri rimborsati nel 2019 e altri redditi soggetti a tassazione separata".

Nel rigo D7 vanno indicati:

Colonna 1 , il tipo di reddito o di onere, in questo caso 3 ;

Colonna 2 Il contribuente sceglie di mantenere la tassazione separata, quindi la casella non a barrata;

Colonna 3 occorre indicare l'anno in cui si è verificato il credito, in questo caso, 2014; Colonna 4 indicare le somme percepite oggetto di sgravio in questo caso, 370,00.

QUADRO D - Altri redditi

SEZIONE I - REDDITI DI CAPITALE, LAVORO AUTONOMO E REDDITI DIVERSI

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00	RITENUTE ,00	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00	RITENUTE ,00	
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO		TIPO DI REDDITO	REDDITI ,00					RITENUTE ,00	
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA		,00			SPESE ,00		,00	
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE			,00			,00		,00	

SEZIONE II - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

D6	REDDITI PERCEPITI DA EREDI E LEGATARI	TIPO DI REDDITO	TASSAZIONE ORDINARIA	ANNO	REDDITO ,00	REDDITO TOTALE DECEDUTO ,00	QUOTA IMPOSTA SUCCESSIONI ,00	RITENUTE ,00	
D7	IMPOSTE E ONERI RIMBORSATI NEL 2018 E ALTRI REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA	3		2014	370 ,00			RITENUTE ,00	

Sull'importo di € 370,00, il soggetto che presta assistenza fiscale calcolerà l'acconto del 20% e tale importo sarà poi indicato nel modello 73-3 al rigo 96:

: € 370,00 x 20% = € 50,00 Tale importo € 74,00

	LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DEL DICHIARANTE	Codice Regione/ Comune	CREDITI				DEBITI	
			Importi non rimborsabili	Credito	di cui da utilizzare in compensazione con F24	di cui da rimborsare	Importi da non versare	Importi da trattenere/versare
91	IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
92	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
93	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF		,00	,00	,00	,00	,00	,00
94	PRIMA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
95	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO IRPEF 2019							,00
96	ACCONTO 20% REDDITI TASSAZIONE SEPARATA						,00	74 ,00
97	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE 2019							,00
98	IMPOSTA SOSTITUTIVA PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE						,00	,00
99	CEDOLARE SECCA LOCAZIONI		,00	,00	,00	,00	,00	,00
100	PRIMA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00
101	SECONDA O UNICA RATA ACCONTO CEDOLARE SECCA 2019							,00

Il Quadro E

Si chiede di conoscere l'ampiezza della affermazione contenuta nella circolare 17/E del 2006 nella parte in cui prevede che particolari prestazioni, non rientranti direttamente nel novero delle attività medico sanitarie (es. chiropratico), possano comunque beneficiare della detrazione riservata alle spese sanitarie in quanto svolte sotto la supervisione di un medico (chirurgo nella circolare). Si fa riferimento, ad esempio, a tutte quelle attività di cura alla persona che non godono di un riconoscimento ufficiale da parte del Ministero della Salute (quali ad es. mesoterapia, ozonoterapia, grotte di sale), ma sono svolte da personale medico (o sotto la sua supervisione).

L'articolo 15, comma 1, lett. c), del TUIR, include tra gli oneri detraibili le "spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell'articolo 10, comma 1, lett. b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere". L'articolo 10, comma 1, lett. b), include tra gli oneri deducibili "le spese mediche e quelle di assistenza specifica 4 necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104.". In termini generali, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Ad esempio, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni non necessarie per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, ma tese semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale (cfr. circolare n. 14 del 1981). In tal senso, la detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie, o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione. Ciò premesso, si ricorda che con riferimento alle prestazioni rese dal chiropratico – figura professionale ad oggi priva di regolamentazione, malgrado l'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007 preveda l'istituzione del registro dei dottori in chiropratica – la detrazione è stata ammessa sulla base delle indicazioni date dal Ministero della Sanità (oggi Salute), con la circolare n. 66 del 1984, ove si è riconosciuta la possibilità di eseguire prestazioni chiroterapiche presso idonee strutture debitamente autorizzate la cui direzione sia affidata ad un medico specialista in fisiatria o ortopedia. Per ciò che concerne le attività descritte nel quesito come trattamenti di mesoterapia, ozonoterapia e "haloterapia" (o grotte di sale), il Ministero della Salute, interpellato dalla scrivente, ha precisato che "le prestazioni di mesoterapia e di ozonoterapia sono ascrivibili all'ambito delle procedure e pratiche di natura sanitaria, per quanto non incluse nei Livelli essenziali definiti a livello nazionale". Pertanto, le spese relative ai trattamenti di mesoterapia ed ozonoterapia effettuati da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia 5 sanitaria, in quanto ascrivibili a trattamenti di natura sanitaria, sono ammesse in detrazione. Ai fini della detraibilità occorre che le predette spese siano correlate ad una prescrizione medica, idonea a dimostrare il necessario collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia (cfr. circolare n. 17/E del 2006). Diversamente, per ciò che riguarda i trattamenti di "haloterapia" o Grotte di sale, il medesimo Ministero sta svolgendo approfondimenti sulla riconducibilità di tale tipo di trattamento all'ambito delle procedure sanitarie. Pertanto, le relative spese non sono allo stato detraibili.

Si chiede di conoscere la detraibilità delle spese sostenute per prestazioni svolte da un pedagogista.

Con circolare n. 19/E del 2012, par 2.2, la scrivente ha precisato che rientrano tra le spese detraibili ai sensi della citata norma le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel decreto del Ministro della Sanità del 29 marzo 2001. Tra le professioni sanitarie riabilitative di cui all'art. 3 del decreto è compreso l'"educatore professionale" la cui figura e il cui profilo professionale sono disciplinati dal regolamento adottato con il decreto del Ministro della Sanità n. 520 del 1998. Per ciò che concerne il rapporto tra la figura dell'educatore professionale e la figura del pedagogista, esercente l'attività di educatore, il competente Ministero della Salute ha fatto presente che "esiste un doppio canale formativo del profilo di educatore: • nella facoltà di scienze della formazione si consegue la laurea in scienze dell'educazione; • nella facoltà di medicina e chirurgia in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienze dell'educazione si consegue la laurea di educatore professionale", che è quello individuato nel menzionato decreto n. 520 del 1998. 6 Il pedagogista, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dal Ministero della Salute, è "un professionista in possesso della laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione e laurea specialistica/magistrale ed è una figura che opera in ambito sociale, svolgendo la sua attività nei settori formativo, educativo, sociale e socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali)". "L'esercizio delle due professioni è ben delineato dal percorso formativo e dal riconoscimento giuridico ad esse attribuito: l'Educatore professionale classe L/SNT2 … è un professionista sanitario, mentre il Pedagogista il cui titolo è equipollente alla Laurea in Scienze dell'Educazione L/19 opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali e non può essere considerato una professione sanitaria". Tenuto conto del parere espresso dal Ministero della Salute, deve ritenersi che le spese sostenute per le prestazioni rese da un pedagogista non siano detraibili.

RIGO E 1 – SPESE SANITARIE

Ho effettuato una spesa presso un dentista in Croazia, l'importo è comunque detraibile anche se sostenuta fuori l'Italia?

I documenti delle spese sanitarie sostenute all'estero, attestano gli stessi dati richiesti in Italia: unica eccezione è rappresentata dal codice fiscale del destinatario della spesa medica che, in caso di documentazione "estera", può essere riportato a mano sul documento (Circolare 4 aprile 2008, n. 34, punto 6.1).
Qualora la documentazione attestante le spese sia redatta in lingua originale, la stessa va corredata da una traduzione
in italiano che:

- può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta, se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola.
- va corredata da traduzione giurata, qualora il documento sia in lingua diversa da quelle sopra indicate.

Uno dei miei genitori è ricoverato presso una struttura RSA per la quale pago mensilmente un importo molto elevato, la spesa è detraibile?

Nel caso di ricovero di persona con disabilità in istituto di cura, non risulta detraibile l'intera retta pagata ma solamente la quota inquadrabile come spese mediche generiche e di assistenza specifica: è quindi richiesto che nella documentazione rilasciata dall'istituto di assistenza sia fornita specifica distinzione

RIGO E 7 – SPESE SOSTENUTE PER MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE

Ho effettuato la surroga del mutuo, gli interessi passivi sono ugualmente detraibili?

Si, il comma 4 dell'art 8 D.L. 31 Gennaio 2007, ha infatti disposto che i benefici fiscali sono mantenuti anche nel caso di surroga nel rapporto di mutuo per volontà dello stesso debitore. La Risoluzione n. 328/2007, ha chiarito che in caso di estinzione del vecchio mutuo e stipula di un nuovo mutuo, la detrazione è ammessa anche qualora il nuovo mutuo sia di importo superiore alla quota di capitale residua del mutuo precedente (maggiorata di spese e oneri correlati) ma limitatamente alla quota di interessi riferibili all'ammontare necessario all'estinzione del vecchio mutuo, maggiorato degli oneri correlati all'operazione di finanziamento.

RIGO E 8

CODICE 12 – SPESE DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIE

Le gite scolastiche rientrano nella detrazione?

Sì, rientrano anche ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). La detrazione NON spetta per le spese relative a:

- l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15);
- il servizio di trasporto scolastico, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (Risoluzione 04.08.2016 n. 68/E).

CODICE 13 – SPESE DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIE

Le spese sostenute per le scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento sono detraibili?

Secondo quanto affermato dalla risoluzione 4 Marzo 2008 n. 77 sono detraibili le spese di frequenza di Scuole di specializzazione per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali o paritarie.

CODICE 14 – SPESE FUNEBRI

Un cliente mi chiede di scaricare la spesa funebre di suo padre. La ricevuta della spesa funebre è intestata alla madre che però non ha capienza IRPEF per detrarla. Il cliente mi chiede se può fare una autocertificazione nella quale dichiara che è stato lui a pagare la ricevuta funebre.

Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall'intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall'intestatario del documento.

CODICE 15 – ASSISTENZA PERSONALE

Posso portare in detrazione la spesa nel caso di assistenza resa da una colf?

La detrazione non spetta per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dall'assistenza personale. La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397); purché i corrispettivi per l'assistenza personale siano certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall'istituto ospitante
- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17, risposta 8);
- un'agenzia interinale

CODICE 16 – SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE PER RAGAZZI

Ho pagato l'iscrizione ad un'associazione culturale per l'attività sportiva (basket) di mio figlio, la spesa è detraibile?

Sono detraibili le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento a destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni:

- associazioni sportive;
- piscine, palestre, altre strutture ed impianti sportivi

Sono pertanto esclusi dalla detrazione gli abbonamenti a:

- associazioni che non rientrino nella definizione di "sportiva dilettantistica" che, ad esempio, non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- società che praticano sport professionistico;
- associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

CODICE 18 – SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE PER STUDENTI UNIVERSITARI

D: Ho stipulato un contratto di ospitalità con l'università per l'affitto di una camera per mio figlio, l'importo è detraibile anche se il contratto non è registrato ai sensi della Legge 431/1998?

La detrazione oltre che per i contratti stipulati ai sensi della Legge 431/1998, spetta anche per i contratti di ospitalità stipulati con:

- enti per il diritto allo studio,
- università;
- collegi universitari legalmente riconosciuti;
- enti senza fine di lucro;
- cooperative.

RIGO E 22 – ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE

Ho versato l'intera somma dovuta all'ex coniuge in un unico bonifico, l'importo è deducibile?

No, non sono deducibili le somme corrisposte al coniuge separato in unica soluzione (assegno versato "una tantum") in quanto "la formulazione adottata dalla norma ed in particolare il riferimento ai soli "assegni periodici" impedisce la deduzione dal reddito complessivo del contribuente delle somme corrisposte al coniuge in unica soluzione".

RIGO E 23 – CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

Se mia moglie, che è a mio carico, risulta essere il datore di lavoro della colf per la quale paga i contributi, posso portare comunque in deduzione la spesa?

No, la deduzione spetta a colui (datore di lavoro) che risulta aver effettuato i versamenti, pertanto qualora sia incapiente la spesa verrà persa.

RIGO E 25 – SPESE MEDICHE PER PERSONE CON DISABILITA'

Per un soggetto con disabilità certificata dall'art 4 Legge 104/1992, è possibile inserire in questo rigo gli importi sostenuti per l'acquisto di medicinali della farmacia?

Sì.

RIGO E 41 – RISTRUTTURAZIONI

Per errore ho effettuato il pagamento della fattura senza la corretta causale di versamento (art 16 BIS TUIR), posso portare in detrazione l'importo?

Si, a condizione che il soggetto che ha eseguito i lavori ed incassato le relative somme attesti, con una dichiarazione sostitutiva, che le stesse sono state contabilizzate, concorrendo quindi correttamente alla determinazione del reddito dello stesso.

Ho installato un antifurto all'interno della mia abitazione eseguendo il pagamento con bonifico bancario, l'importo è detraibile?

Si, sono agevolabili anche gli interventi tesi alla prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, la circolare n. 13/2001 fornisce a titolo esemplificativo la seguente elencazione degli interventi detraibili:

- rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici;
- apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione;
- porte blindate o rinforzate;
- apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
- installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
- apposizione di saracinesche;
- tapparelle metalliche con bloccaggi;
- vetri antisfondamento;
- casseforti a muro;
- fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
- apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline.

Non è agevolabile, in quanto non è qualificabile come intervento sugli immobili il contratto stipulato con un istituto di vigilanza (Circolare n. 13/2001).

RIGO E 57 – ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI

Il pagamento per l'acquisto dei mobili deve essere effettuato con bonifico come nel caso delle ristrutturazioni?

Non necessariamente, infatti il pagamento può essere effettuato anche con carta di credito o bancomat.

Ho acquistato dei mobili prima del pagamento della fattura per la ristrutturazione della casa, posso comunque portare in detrazione la spesa?

Il sostenimento delle spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell'immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l'arredo dell'abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 3.3).

Il Quadro G

School bonus va indicato nel quadro G del modello 730/2020?

Nel Quadro G va indicato il credito d'imposta per erogazioni liberali a sostegno degli investimenti in favore della scuola – School Bonus.
Il credito d'imposta è ripartito in **tre quote annuali di pari importo**. La parte della quota annuale non utilizzata (rigo150 del Modello 730- 3) è fruibile negli anni successivi ed è riportata in avanti nelle dichiarazioni dei redditi.

Compilazione del Modello

Un contribuente ha effettuato nel 2019 un'erogazione liberale in denaro, pari ad € 1.000, ad una scuola della sua città.

Al rigo G10, nella colonna 1, va indicato l'ammontare dell'erogazione liberale effettuata, pari ad € 1.000.

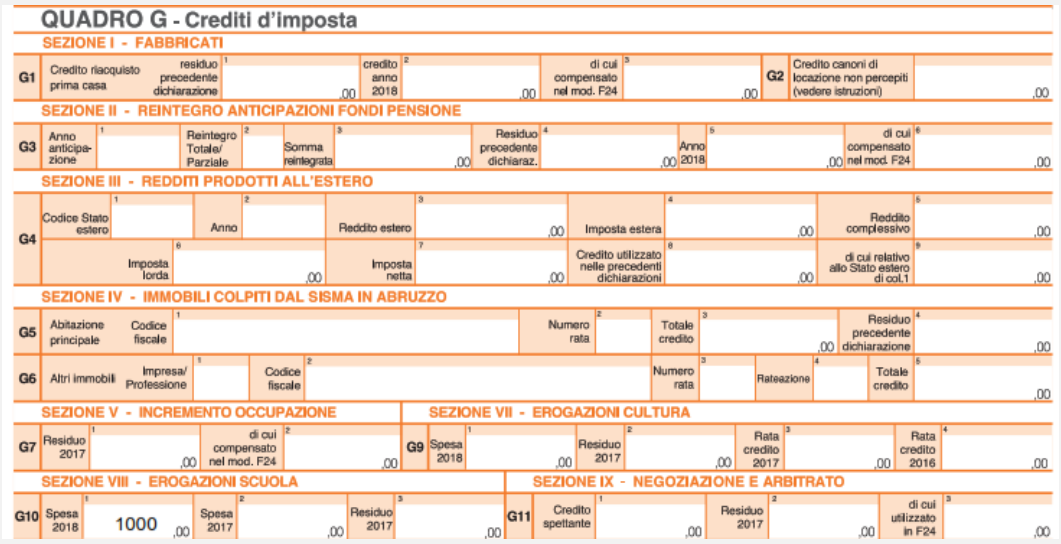

QUADRO G - Crediti d'imposta

SEZIONE I - FABBRICATI

G1	Credito riacquisto prima casa	residuo precedente dichiarazione 1	,00	credito anno 2018 2	,00	di cui compensato nel mod. F24 3	,00	G2	Credito canoni di locazione non percepiti (vedere istruzioni) ,00

SEZIONE II - REINTEGRO ANTICIPAZIONI FONDI PENSIONE

G3	Anno anticipazione 1		Reintegro Totale/ Parziale 2		Somma reintegrata 3	,00	Residuo precedente dichiaraz. 4	,00	Anno 2018 5	,00	di cui compensato nel mod. F24 6	,00

SEZIONE III - REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

G4	Codice Stato estero 1		Anno 2		Reddito estero 3	,00	Imposta estera 4	,00	Reddito complessivo 5	,00			
		Imposta lorda 6	,00	Imposta netta 7	,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8	,00	di cui relativo allo Stato estero di col.1 9	,00				

SEZIONE IV - IMMOBILI COLPITI DAL SISMA IN ABRUZZO

G5	Abitazione principale	Codice fiscale 1		Numero rata 2		Totale credito 3	,00	Residuo precedente dichiarazione 4	,00		
G6	Altri immobili	Impresa/ Professione 1	Codice fiscale 2		Numero rata 3		Rateazione 4		Totale credito 5	,00	

SEZIONE V - INCREMENTO OCCUPAZIONE

G7	Residuo 2017 1	,00	di cui compensato nel mod. F24 2	,00

SEZIONE VII - EROGAZIONI CULTURA

G9	Spesa 2018 1	,00	Residuo 2017 2	,00	Rata credito 2017 3	,00	Rata credito 2016 4	,00

SEZIONE VIII - EROGAZIONI SCUOLA

G10	Spesa 2018 1	1000 ,00	Spesa 2017 2	,00	Residuo 2017 3	,00		

SEZIONE IX - NEGOZIAZIONE E ARBITRATO

G11	Credito spettante 1	,00	Residuo 2017 2	,00	di cui utilizzato in F24 3	,00		

Per determinare il credito d'imposta spettante occorre applicare la detrazione del 65%:

€ 1.000,00 x 65% = € 650,00

è inoltre necessario ripartire il credito d'imposta spettante in tre quote annuali di pari importo: € 650,00 : 3 = € 216,66 (arrotondato a € 217,00)

Il totale ottenuto andrà indicato al rigo 55 del Mod. 730/3

	CALCOLO DELL'IMPOSTA NETTA E DEL RIGO DIFFERENZA	1 DICHIARANTE	2 CONIUGE
50	IMPOSTA NETTA	,00	,00
51	Credito d'imposta per altri immobili – Sisma Abruzzo	,00	,00
52	Credito d'imposta per l'abitazione principale – Sisma Abruzzo	,00	,00
53	Credito d'imposta per imposte pagate all'estero	,00	,00
54	Credito d'imposta per erogazioni cultura	,00	,00
55	Credito d'imposta per erogazioni scuola	217 ,00	,00
56	Credito d'imposta per videosorveglianza	,00	,00
57	Altri crediti d'imposta	,00	,00
58	Crediti residui per detrazioni incapienti	,00	,00
59	RITENUTE	,00	,00
60	DIFFERENZA	,00	,00

Guida alla compilazione

Modello 730 2020

Istruzioni quadro per quadro,
casistiche ed esempi pratici

Edizione gratuita non commerciabile,
ad esclusivo uso interno dei Professionisti Associati

CAFCDL®
CAF Nazionale Consulenti del Lavoro

Editore CAF Nazione Consulenti del Lavoro Srl
C.F. 07339711009

info@cafconsulentidellavoro.it
www.cafconsulentidellavoro.it

ASSISTENZA CLIENTI
199.137.137

ASSISTENZA CAF
06.59.41.563

@caf_nazionale_cdl

@cdlcafnaz